



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 32/12

di iniziativa del Consigliere G. GRAZIANO, P. STRAFACE, L. DE FRANCESCO, V. FEDELE, D. TAVERNISE, G. GELARDI, E. ALECCI, S. CIRILLO recante:

"Proposta di legge al Parlamento recante: "Modifiche al Decreto Legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei Tribunali Ordinari e degli Uffici del Pubblico Ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 14 settembre 2011, n. 148) e successive modifiche (articolo 121, secondo comma, della Costituzione)""

relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	4/2/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	4/2/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	28/2/2022
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 32/12^A di iniziativa del Consigliere regionale G. Graziano pag. 4

Proposta di legge al Parlamento recante: "Modifiche al Decreto Legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei Tribunali Ordinari e degli Uffici del Pubblico Ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 14 settembre 2011, n. 148) e successive modifiche (articolo 121, secondo comma, della Costituzione)".

Normativa comunitaria

Trattato sull'Unione europea 7 febbraio 1992 – Art.10 pag. 16

Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica italiana 27 dicembre 1947. Art. 5 e 121 pag. 17

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. Art. 1 co. 397 pag. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012. pag. 19

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012. pag. 92

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

Legge n. 148 del 14 settembre 2011. pag. 156

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011. pag. 195

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Normativa regionale

L.R. n. 2 del 2 febbraio 2018. pag. 290

Istituzione del Comune di Corigliano - Rossano derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano.

Legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, Statuto Regione Calabria. Art. 16 pag. 297

Articolo 16 (Attribuzioni del Consiglio regionale)

Normativa comparata

Regione Toscana Deliberazione n 74 del 28 luglio 2021 pag. 299

Proposta di legge al Parlamento n. 3 (Modifiche al decreto legislativo 7

settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”).

Regione Marche Deliberazione n 10 del 20 aprile 2021 pag. 305

Proposta di legge alle camere concernente: Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”.

Giurisprudenza Costituzionale

Corte Costituzionale ordinanza n. 12 del 2014 pag. 311

Corte Costituzionale sentenza n. 237/2013 pag. 322



Consiglio Regionale della Calabria
Presidente Gruppo Consiliare UDC

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

**Modifiche al Decreto Legislativo 7 Settembre 2012, N.155 “Nuova Organizzazione dei Tribunali Ordinari e degli Uffici del Pubblico Ministero, a Norma dell’Articolo 1, Comma 2, della Legge 14 Settembre 2011, N.148” e Successive modifiche
(articolo 121, secondo comma, della Costituzione)**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto il regolamento interno;

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'On. Giuseppe Graziano

Visto l'articolo 16 (comma 3 lettera "t") dello Statuto della Regione

DELIBERA

Di approvare la proposta di legge di cui all'Allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che la accompagnano;

di presentare la stessa alla Camera dei Deputati

Reggio Calabria, lì 03/02/2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge alle Camere apporta modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) il quale, insieme al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, ha riformato le circoscrizioni giudiziarie italiane, in attuazione della delega conferita con il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148. Il suddetto decreto ha portato alla soppressione del Tribunale di Rossano, oggi Corigliano-Rossano, accorpandolo a quello di Castrovillari.

La revisione delle circoscrizioni giudiziarie è stata voluta anche per consentire una migliore distribuzione di risorse umane e materiali sul territorio italiano e di conseguenza una più efficace risposta alla domanda di giustizia dei cittadini. Tuttavia la riorganizzazione non ha impedito la formazione di punti critici all'interno del decreto legislativo sia dal punto di vista pragmatico sia rispetto alle questioni esecutive in applicazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo stesso.

Nel corpo di una dettagliata relazione presentata dall'Associazione Nazionale Magistrati al Ministero della Giustizia è stato evidenziato come la Riforma della Geografia Giudiziaria abbia generato gravi carenze, con conseguenti ulteriori difficoltà, degli uffici giudiziari accorpanti nel far fronte all'inevitabile incremento degli affari giudiziari provenienti dalle sezioni distaccate.

Non solo, nella suddetta relazione, si evidenziano anche le questioni collegate allo stato dell'edilizia giudiziaria, spesso già completamente insufficiente a gestire affari e personale prima dell'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria e logicamente per molti uffici posta in ulteriore sofferenza dall'ulteriore carico rappresentato dai relativi accorpamenti.

Su questo punto vi è da rilevare che sull'individuazione della sede di Castrovillari, quale Tribunale della Sibaritide-Pollino, nel momento dell'attuazione della Riforma ha giocato un ruolo determinante la struttura. In quanto, proprio nel 2012 si sono conclusi i lavori di realizzazione del nuovo Palazzo di Giustizia, dove oggi è allocato il foro castrovillare, che però era stato pensato per la mera sostituzione della precedente sede giudiziaria, ormai non più adeguata e idonea ad ospitare gli uffici tribunali e della procura. C'è da riscontrare, però, che il volume dei locali dell'ex Tribunale di Rossano (realizzato sul finire degli anni '60 e idoneamente ristrutturato ad inizio degli anni 2000) è di gran lunga superiore all'attuale sede accorpante. Pertanto, per effetto della legge 155/2012 si è di fatto aggravato anche il disagio logistico a causa dell'aumento delle udienze e il necessario spostamento di molte di esse a orari pomeridiani, e con disfunzioni collegate proprio agli spazi ridotti e ristrettissimi, alla carenza di personale rispetto alla mole di lavoro e al complessivo deficit di organico dei magistrati.

Nel promuovere con fermezza una nuova proposta di Legge che vada a modificare gli effetti della Riforma della Geografia Giudiziaria (Dlgs 155/2012) non si può non entrare nel merito della nuova Riforma della Giustizia. Ed evidenziare, soprattutto, che tutto quanto predisposto dal Ministro della Giustizia entra in totale conflitto con quello che ha prodotto la precedente riforma.

A partire dai tempi delle indagini e dei processi che con un sistema giudiziario compromesso da ritardi fisiologici dovuti alla conformazione logistica di presidi come quello di Castrovillari, rischiano di far saltare il sistema. O, quantomeno, di renderlo efficiente a diverse velocità.

In un territorio come la Calabria del nord-est, privo di mobilità e di infrastrutture di interconnessione territoriali efficienti e moderne, sarà pressoché impossibile garantire i tempi della giustizia che si vogliono imporre con la nuova Riforma. È come se si volesse mettere un pilota di formula uno a pilotare una vecchia due cavalli chiedendogli di vincere la gara. È praticamente impossibile. E tutto questo a solo vantaggio della criminalità organizzata.

La Calabria attualmente vive uno dei paradossi più eclatanti prodotti dal Dlgs 155/2012 che si è

palesato a seguito della soppressione del Tribunale di Rossano. Un grande Tribunale che per carichi di lavoro, storicità e sussistenza effettiva di rappresentatività dello Stato sul territorio quadruplicava l'entità operativa del tribunale accorpante e che è stato cancellato per logiche che, ancora, a distanza di un decennio rimangono del tutto ignote.

Prima di entrare nel cuore di questa proposta di legge è opportuno tracciare uno schema analitico sui numeri prodotti dall'accorpamento del Tribunale di Rossano a quello di Castrovillari e sulla composizione di un territorio complesso qual è quello della Calabria del Nord est che, proprio a seguito della chiusura di uno dei più importanti e antichi presidi di giustizia della Calabria, ha visto innescarsi una recrudescente escalation di fatti criminali che ha riaperto la guerra tra ndrine per il controllo del territorio.

Basta rilevare gli ultimi dati¹ del Settembre 2013 (prima della chiusura del tribunale di Rossano). Relativamente solo ai carichi penali (Monocratico e Supermonocratico) pendenti si evidenzia come il Tribunale di Castrovillari ne avesse 1.344 a fronte dei 4.962 del soppresso Tribunale di Rossano; mentre per il penale collegiale il carico di lavoro era di 30 procedimenti per il Tribunale di Castrovillari a fronte dei 157 del Tribunale di Rossano.

Un rapporto 4 a 1 che è andato a peggiorare con il tempo e che con il passare degli anni non ha fatto altro che peggiorare a dismisura la qualità del servizio giudiziario.

A completezza del dato numerico sul carico di lavoro dei due tribunali operanti basta leggere il quadro dettagliato trasmesso nel dicembre 2013 dal il Presidente del Tribunale accorpante. Dalla **relazione e dai format ex art. 37 D. L.gvo n°98/11** (prot. N. 2301 del 16.12.2013) al CSM e alla Corte di Appello di Catanzaro emergeva, in sintesi, come tutto il carico di lavoro proveniente dall'accorpato Tribunale di Rossano fosse appunto quintuplicato rispetto all'ordinario pre-accorpamento di Castrovillari²

In definitiva, in questo momento, registriamo - insieme ai tantissimi disagi derivanti dall'accorpamento dei due presidi giudiziari - un ritardo nelle procedure dell'ufficio notifiche che di fatto ha comportato maggiori spese e minore efficienza. Oltre all'aver determinato un importante dispendio di risorse economiche e una dispersione del lavoro della Forze dell'Ordine impiegate sul territorio per spostamenti in attività di routine burocratica che sottraggono tempo al controllo/presidio del territorio.

I numeri parlano chiaro e partono da una premessa importante che è tracciata nelle linee guida alla riforma Severino e che risulta del tutto fuori luogo e decontestualizzata rispetto agli effetti, poi, prodotti dalla Riforma della Geografia Giudiziaria. Fu l'allora guardasigilli del Governo Monti, nel tracciare il contenuto del nuovo Decreto legislativo, infatti, a giustificare la soppressione del Tribunale di Rossano e il suo accorpamento a quello di Castrovillari, con: 1) criminalità omogenea

¹ I dati sono stati estratti dal registro di Cancelleria dell'ex Tribunale di Rossano e del tribunale di Castrovillari alla data dell'11 Settembre 2013

²

PENALE (pendenze totali)		
Dibattimento Collegio	Rossano 151	Castrovillari 32
Dibattimento Monocratico	Rossano 5.562	Castrovillari 1.245
Noti Gip/Gup	Rossano 1.615	Castrovillari 329
CIVILE (pendenze totali)		
Concordati Preventivi	Rossano 8	Castrovillari 2
Fallimenti dichiarati	Rossano 229	Castrovillari 178
Esecuzioni Civili	Rossano 687	Castrovillari 279
Civile Ordinario	Rossano 6.673	Castrovillari 4.225
CAUSE AGRARIE	Rossano 15	Castrovillari 14
PROCEDIMENTI SOMMARI	Rossano 15	Castrovillari 25
LAVORO E PREVIDENZA	Rossano 9.798	Castrovillari 3.801
ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI	Rossano 799	Castrovillari 1.241

nei circondari di Castrovillari e Rossano; 2) contiguità territoriale dei due circondari giudiziari; 3) facilità di collegamento tra i territori.

Tutti questi criteri risultano in maniera, chiara, oggettiva e documentabile, ancora oggi privi di fondamento. Senza alcun nesso logico tra il dettato normativo e quella che poi è la realtà dei fatti. Ecco perché la decisione di sopprimere il Tribunale di Rossano e accorparlo a quello di Castrovillari meritava e merita ancor di più oggi una necessaria ed opportuna rivisitazione, alla luce di una serie di motivazioni che, comunque, trovano fondamento nei criteri oggettivi e omogenei espressamente previsti nella legge delega.

In questa sede è opportuno fare una doverosa premessa relativa alla mutata condizione socio-economico-politica del territorio della Calabria del nord est.

Infatti la conformazione geopolitica del territorio oggi è ulteriormente cambiata. La Legge della Regione Calabria N.2/2018 ha sancito la nascita di una nuova città calabrese: Corigliano-Rossano la prima per estensione territoriale e la terza per numero di abitanti nella nostra regione; nata dalla fusione dei due principali centri della Calabria del nord-est (Corigliano calabro e Rossano) con una popolazione residente di 78mila abitanti ed un bacino territoriale di oltre 200.000 utenti.

Tale nuovo assetto istituzionale non può non influire sulle dinamiche dei servizi. E questo lo conferma anche la Legge 56/2014 detta Riforma del Rio sugli enti locali. “Con tale intervento legislativo lo Stato, mosso dall’esigenza di una razionalizzazione delle spese, ha messo in atto un processo di ridefinizione dei territori: dagli ambiti provinciali, all’esperienza delle comunità montane fino, appunto, alla cosiddetta Geografia Giudiziaria; nei confronti dei quali il processo di fusione dei comuni (come previsto dal Tuel) indica un percorso autenticamente “democratico”, proveniente dai livelli territoriali coinvolti e non discendente dall’alto, secondo parametri predefiniti”³.

Se ne deduce facilmente che, a fronte di una nuova “geografia” territoriale e nell’ottica di razionalizzare appunto le risorse pubbliche per l’erogazione dei servizi gli uffici centrali periferici, come possono essere in questo caso i Tribunali ordinari, debbano trovare sede nei principali centri di aggregamento sociale, politico ed economico. Il caso specifico, dunque, non giustifica affatto – a maggior ragione oggi – l’assenza di un presidio di Giustizia locale ma non giustifica nemmeno l’accorpamento di due già grandi territori giudiziari come Castrovillari e quello dell’ex tribunale di Rossano. **L’urgenza, infatti, è quella di ripristinare un Tribunale chiuso.**

Inoltre, la scelta di sopprimere il Tribunale di Rossano viola i criteri espressamente previsti alla lettera b) del comma n. 2 dell’art. 1 del decreto legge 138/2011, ove era previsto che la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari dovesse avvenire secondo criteri oggettivi ed omogenei, che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso di impatto della criminalità organizzata. In buona sostanza, la Riforma della Geografia Giudiziaria era borderline già all’epoca della sua approvazione e oggi, con la nascita del nuovo comune di Corigliano-Rossano è in totale infrazione rispetto alle normative vigenti.

In Calabria, la soppressione del Tribunale di Rossano (oggi Corigliano-Rossano) ha determinato – come ricordato pocanzi - un deficit importante nei servizi della giustizia in un territorio in cui gravita una popolazione di oltre 200mila abitanti, su un’estensione territoriale di oltre 2.500 km² composta da un’orografia complessa che ingloba due massicci montuosi (la Catena del Pollino e la Sila Greca) e la Piana di Sibari.

Tutti i territori inglobati all’interno dell’ex giurisdizione del Tribunale di Rossano erano e

³ La riforma “Delrio”: analisi e prospettive Di Bruno Di Giacomo Russo, Christian Peretti, Antonello Tarzia

continuano a rimanere fortemente penalizzati da una rete ferroviaria inesistente ed una rete viaria tra le più pericolose d'Europa, rappresentata quest'ultima dal tronco stradale della Statale 106 che è l'unica via di comunicazione terrestre che rende possibile i collegamenti con il resto della regione e del Paese.

Da considerare, inoltre, la viabilità dei paesi dell'entroterra che si snoda su strade montane, spesso ristrette ad un'unica corsia. A tutto questo, inoltre, si aggiunga la carenza di mobilità pubblico/privata che rende pressoché impossibili i collegamenti tra il territorio dell'ex tribunale di Rossano e quello accorpante di Castrovillari (l'area di quest'ultimo – è necessario evidenziare – non è servita nemmeno da rete ferroviaria).

Il territorio della Calabria del Nord-est, che si estende dall'alto Marchesato fino alla Pianura Metapontina, inglobando il fronte sud-orientale del Pollino (spingendosi addirittura fino alle sponde del Tirreno) e tutta la Sila Greca, ad oggi ha un unico approdo giudiziario: quello di Castrovillari, che rispetto al resto del territorio di pertinenza risulta completamente decentrato. Da qui una delle incongruenze della Legge che nel razionalizzare risorse e spese avrebbe dovuto creare più efficienza al sistema giustizia. Ne viene fuori, però, che quelle stesse spese di gestione dell'apparato giuridico le ha moltiplicate all'ennesima potenza rallentando, nel complesso, tutto il funzionamento della macchina della giustizia italiana. A testimonianza di questo ci sono diversi studi. Uno dei quali, articolato e dettagliato, compiuto dalla Banca d'Italia e pubblicato nella *Carta Occasionale* n.401/2017 nella quale si evince come la durata dei procedimenti (post entrata in vigore della Riforma Severino) *resta molto elevata, con differenze significative tra tribunali, che possono riflettere anche disfunzioni di natura organizzativa. L'evidenza suggerisce che la recente revisione della geografia giudiziaria non avrebbe ancora prodotto miglioramenti sotto il profilo della capacità di smaltimento degli uffici, ma avrebbe invece contribuito al calo del contenzioso ordinario nelle aree interessate*⁴.

Questo accade per i procedimenti civili, ancor più per i procedimenti penali, facendo venir meno quella necessaria presenza e percezione di Stato che serve ai cittadini, alle Istituzioni, al mondo produttivo e del lavoro di avere una visione incoraggiante e confortante del futuro e quindi di avere una visione di sviluppo più concreta. Purtroppo, in questo momento, nella Calabria del nord est – da sempre uno dei cuori pulsanti dell'economia calabrese – così non è. Si arranca, c'è grande sfiducia non solo dettata dalla crisi mondiale determinata dalla Covid-19 ma anche e soprattutto dalla mancanza di sicurezza.

Giova ricordare un dato recentissimo che riguarda Corigliano-Rossano dove la recente escalation di violenza tra bande criminali, innescatasi ad inizio di Luglio 2021, ha subito fatto contrarre l'economia turistica, riducendo gli accessi di oltre il 50%. Se a questo, poi, si aggiunge il deserto di servizi sanitari e per la mobilità tutto diventa drammaticamente più complicato e complesso.

Ed è proprio il mancato controllo del territorio da parte dello Stato uno dei “vuoti” più importanti creati dalla soppressione del Tribunale di Rossano. In sostanza, da Crotona a Taranto, con entroterra che dalla costa jonica si spinge sino alla Sila, la chiusura del Presidio di Giustizia jonico ha comportato, e continua a comportare, una gravissima e inaccettabile involuzione della risposta dello Stato al territorio, sia per la presenza che lo stesso in una realtà come quella dell'alto Jonio Cosentino deve garantire anche fisicamente, sia per il servizio di giustizia costituzionalmente sancito che lo Stato deve fornire ai cittadini. L'accorpamento a Castrovillari, soluzione sui generis, che di fatto non salvaguarda né mantiene la circoscrizione del Tribunale di Rossano, non risponde a nessuna delle due irrinunciabili esigenze, anzi determinando l'arretramento della presenza dello Stato con depotenziamento degli strumenti di lotta contro la prevaricazione delle infiltrazioni mafiose.

⁴ Giacomelli, Silvia e Mocetti, Sauro e Palumbo, Giuliana e Roma, Giacomo, *La Giustizia Civile in Italia: Le Recenti Evoluzioni* (18 ottobre 2017). Banca d'Italia Occasional Paper n. 401, disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3073068> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3073068>

Non di ragione secondaria, inoltre, è la questione relativa alla sede in cui è allocato attualmente il Tribunale di Castrovillari che, di conseguenza, ha dovuto accorparsi anche fisicamente il “fardello” documentale e archivistico del soppresso Tribunale di Rossano che – ricordo – fu attivo sin dal 1862 e nel corso degli anni è stato anche sede di Corte d’Appello.

La nuova sede giudiziaria di Castrovillari è oggettivamente inadeguata a sopperire fisicamente il carico di lavoro. E i disagi si leggono quotidianamente sulle cronache giornalistiche che raccontano di disagi e malumori tra gli stessi dipendenti del palazzo di giustizia che non riescono a lavorare in luoghi sicuri e confortevoli.

Ancora più preoccupante è l’ombra crescente della criminalità organizzata in un territorio privato della presenza dello Stato. Negli ultimi tre anni nella Sibaritide-Pollino si sono consumati almeno sei omicidi riconducibili ad una vera e propria guerra di ‘ndrangheta in atto nel territorio. A questo si aggiungano i numerosi eventi incendiari di beni mobili ed immobili che, ormai a cadenza quotidiana, interessano la grande città di Corigliano-Rossano e, più in generale, un’area in cui si stanno compiendo alcuni lavori pubblici strategici: dalla realizzazione del nuovo ospedale della Sibaritide per finire alla realizzazione del nuovo tronco autostradale Sibari-Roseto (Terzo Megalotto della SS106) passando per l’elettrificazione della linea ferroviaria ionica Sibari-Crotone-Catanzaro.

A proposito di infiltrazioni mafiose e pervasione della criminalità organizzata, il territorio dell’ex tribunale di Rossano è quello maggiormente a rischio a infiltrazioni criminali rispetto a tutti gli altri territori afferenti ai tribunali soppressi. L’area della Sibaritide, per la sua posizione geografica, è storicamente frontiera e punto di interscambio tra le più grandi ed importanti consorterie criminali: ‘Ndrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita.

Nel Circondario di Rossano-Corigliano vi è una micro e, soprattutto, una macro criminalità (già giudizialmente accertata in via definitiva da numerose sentenze emesse all’esito dei processi svolti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, per esempio i procedimenti penali denominati “Galassia”, “Satellite”, “Flash Market”, “Fusion”, “Corinan”, e quelli ancora in corso “Carambola” e “Stop”), diffusa ed assai ramificata nel territorio, gestita da cosche mafiose operanti soprattutto nei territori di Corigliano-Rossano, Mirto Crosia e Cariati, che impone la permanenza di un presidio atto ad assicurare la presenza anche fisica dello Stato.

Altro dato fondamentale. Nel Comune di Corigliano-Rossano è allocata una casa di reclusione, di recente costruzione, che è la terza della Calabria per grandezza e capienza, in cui sono ristretti circa 400 detenuti. Per cui anche sotto tale ulteriore profilo “l’accorpamento” del Tribunale di Rossano a quello di Castrovillari è stato oltre che ancor più dannoso e pregiudizievole per tutti, irragionevole.

Occorre ancora soffermarsi su un aspetto attualmente non secondario e che rende l’approvazione di questa proposta di legge ancora più pressante ed urgente: i **gravi ritardi prodotti dall’emergenza Covid 19 nel sistema giustizia nella Calabria del nord est**. Possiamo affermare con sicurezza che la pandemia ha totalmente stravolto l’ordinario funzionamento della giustizia in un contesto già di per sé deficitario.

Basti pensare alle norme imposte dal distanziamento sociale, certamente difficili da rispettare nelle aule e negli uffici del Tribunale di Castrovillari, relativamente modesto per spazi e strutture, come già evidenziato. E’ così che le opportune norme anti-contagio imposte su scala nazionale e applicate anche alla sede giudiziaria castrovillarese, aggravate da una condizione deficitaria pregressa, non hanno fatto altro che generare il blocco quasi totale delle attività forensi. Infatti, il blocco di pochi mesi ha generato nel Tribunale di Castrovillari un aggravamento dei problemi di inefficienza e di arretrato e, anche di costi per la gestione. Considerato quindi l’attuale momento, caratterizzato da una emergenza pandemica ancora non in fase di soluzione, occorre evitare la paralisi di servizi fondamentali, come quello della Giustizia, in questo territorio. Qui, come detto

in precedenza, l'ingerenza della criminalità nella società civile continua ad essere fortissima ed in questo periodo di pandemia si è ulteriormente aggravata.

Nel territorio della Sibaritide la crisi generata dal Covid, in assenza di validi supporti da parte dello Stato e soprattutto a causa di un degradamento dei servizi, sta rendendo difficile la vita a molte aziende.

Alcune hanno già chiuso, tantissime sono al collasso e a questo punto o interviene lo Stato o la criminalità la farà da padrone. Ecco perché occorre un sistema di vigilanza e presidio del territorio più pervicace e persistente. Occorre che lo Stato faccia sentire la sua presenza.

Maggiormente critica la situazione a Corigliano Rossano, una grandissima e complessa città, nel cuore di un territorio articolato, ricco di risorse e potenzialità economiche, ma nella quale, in questo momento, c'è una insofferenza latente da parte dei cittadini che assistono ad un depauperamento dei servizi, anche in ambito giudiziario.

Pertanto, sulla scorta di queste considerazioni, è palese che la riforma della geografia giudiziaria non ha fatto conseguire nessuno degli obiettivi prefissati: quello del risparmio di spesa poiché sono aumentati a dismisura i costi per il diritto di accesso alla giustizia; quello della maggiore efficienza della giurisdizione, quest'ultima venutasi, invece, ulteriormente a congestionare presso il presidio accorpante, rallentato in modo pauroso l'attività giudiziaria in territori in cui la giustizia dovrebbe essere un servizio fondamentale e prioritario.

Con la presente proposta di legge alle Camere si vuole innovare il sistema delineato dal d.lgs. 155/2012, attribuendo un ruolo attivo e propositivo alle Regioni stesse. In particolare, con l'articolo 1, che introduce l'articolo 8 bis, si prevede che le Regioni interessate possono richiedere al Ministro della Giustizia che, sulla base di apposite convenzioni, sia stabilito il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei Tribunali circondariali e delle Procure della Repubblica soppressi dall'articolo 1 dello stesso d.lgs. 155/2012.

Al fine di non disallinearsi dalle finalità di contenimento della spesa pubblica perseguito dalla riforma, le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture sono integralmente a carico del Bilancio della Regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Infine, l'articolo 8 bis prevede che in seguito al ripristino della funzione giudiziaria dei Tribunali soppressi, sono conseguentemente adeguate le tabelle di cui agli Allegati 1, 2 e 3 dello stesso d.lgs. 155/2012 con ricostruzione dei relativi circondari.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato perché si afferma che gli oneri derivanti dal ripristino delle funzioni giudiziarie, nelle rispettive sedi, dei tribunali soppressi sono a carico del bilancio delle Regioni richiedenti.

Nello specifico infatti è stabilito che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del Bilancio della Regione richiedente, rimanendo a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

Gli eventuali aspetti finanziari (con relative provviste finanziarie) saranno valutati (e regolati) in modo approfondito nella fase propriamente operativa del provvedimento.

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2012, N.155 “NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI ORDINARI E DEGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO, A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N.148” E SUCCESSIVE MODIFICHE
(Articolo 121, secondo Comma, della Costituzione)

Art.1

(Introduzione dell’articolo 8 bis nel d.lgs.155/2012)

1. Dopo l’articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.148) sono inseriti i seguenti:

“Art.8 bis

1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all’articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all’articolo 10 del Trattato dell’Unione europea, su richiesta delle Regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell’ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi dall’articolo 1 del presente decreto, riprendano appieno la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della Regione richiedente.
2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.
3. Alle Tabelle contenute negli allegati 1,2 e 3 sono aggiunti i Tribunali sub provinciali ripristinati su istanza delle Regioni interessate, con conseguente ricostruzione dei relativi circondari nella Tabella di cui all’allegato 1.
4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali previa intesa con la Regione richiedente.

Art.8 ter

1. Entro cento giorni dalla data di stipula delle convenzioni di cui all’articolo 8 bis, il Ministro della Giustizia provvede alla riformulazione o riapertura delle piante organiche dei Tribunali sub provinciali riattivati ed alla loro copertura.”.

Art.2

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
 - a) il comma 4 bis dell’articolo 8 del d.lgs. 155/2012;
 - b) il comma 397 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014).

Art.3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza statale. All’attuazione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'eventuale (conseguente) aggravio finanziario dipenderà dalle future ed eventuali richieste (istanze) da parte delle Regioni interessate finalizzate alla scelta del "ripristino" dei tribunali "soppressi" e, di conseguenza, la sua determinazione (e la relativa ripartizione tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali), sarà determinato a seguito dell'approvazione delle apposte convenzioni.

La proposta prevede la disposizione di invarianza finanziaria.

Reggio Calabria, 03/02/2022

Giuseppe Graziano

[Redacted signature and content]

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Proposta di legge al Parlamento recante: “Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155 (Nuova organizzazione dei Tribunali Ordinari e degli Uffici del Pubblico Ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della Legge 14 settembre 2011, n.148) e successive modifiche”

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ Annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Introduce gli artt.8 bis e 8 ter al d.lgs. 155/2012, prevedendo che in attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, su richiesta delle Regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell’ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi dall’articolo 1 del d.lgs. 155/2012, riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della Regione richiedente. Al contempo, rimangono a carico dello Stato, nell’ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Trattasi di norma di carattere ordinamentale che non produce nuovi o			

	maggiori oneri per la finanza statale			
2	Dispone l'abrogazione di alcune norme statali e pertanto, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza statale			
3	Prevede la clausola di invarianza, ai sensi della quale dalla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza statale, atteso che all'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio statale			

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Considerato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza statale non è necessario indicare i criteri di quantificazione.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sulla finanza statale, atteso che il pagamento delle spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria trova già congrua copertura sulla Missione 1, Programma 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio statale 2022-2024 relativo al Ministero della Giustizia, che presenta la necessaria disponibilità.

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Missione 1, Programma 1 Ministero della Giustizia				
Totale				

Trattato 7 febbraio 1992 – Art.10**Trattato sull'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009)**

(...)

Articolo 10

1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.
2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo. Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.
3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.
4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

(...)

Cost. 27 dicembre 1947. Artt. 5 e 121**Costituzione della Repubblica italiana.**

(...)

5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento

(...)

121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. Art. 1 co. 397**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).**

(...)

Comma 397

397. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione».

(...)

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione*;

Visto l'*articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*, di conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 *Riduzione degli uffici del giudice di pace* ⁽³⁾

1. Sono soppressi gli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al presente decreto. ⁽⁴⁾

2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui alla tabella B allegata al presente decreto.

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 24 luglio 2013, n. 237 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, con le allegate tabelle, sollevata, nell'insieme e rispetto alla soppressione degli Uffici del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2, 5 e 5 -bis, della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost.

(4) La Corte costituzionale, con Ordinanza 23 settembre - 15 ottobre 2015, n. 202 (Gazz. Uff. 21 ottobre 2015, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, con l'allegata tabella A, e 5, comma 2, secondo periodo, sollevata in riferimento all'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

Art. 2 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 ⁽⁶⁾

1. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2. (Sede e circondario degli uffici del giudice di pace). - 1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalità possono essere costituiti in un unico ufficio due o più uffici contigui. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.»;

b) è inserita la tabella A, di cui all'allegato 1 del presente decreto.

1-bis. Il giudice di pace di Aversa è rinominato giudice di pace di Napoli nord. ⁽⁵⁾

(5) Comma aggiunto dall' art. 12, comma 2, D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, a decorrere dal 28 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2014; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' art. 14, comma 3, del citato D.Lgs. n. 14/2014.

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 24 luglio 2013, n. 237 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, con le allegate tabelle, sollevata, nell'insieme e rispetto alla soppressione degli Uffici del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2, 5 e 5 -bis, della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost.

Art. 3 *Pubblicazione degli elenchi e richieste degli enti locali interessati* ⁽⁹⁾

1. Le tabelle di cui agli *articoli 1 e 2* sono pubblicate sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia, con l'espressa indicazione del termine perentorio per la presentazione della richiesta di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni ⁽⁸⁾ dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.

3. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli *articoli 1 e 2*. ⁽¹⁰⁾

4. Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del relativo personale amministrativo.

5. Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dal comma 3. ⁽⁷⁾

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

(7) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 4, D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14*, a decorrere dal 28 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 14, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2014*.

(8) Per la proroga del presente termine vedi l' *art. 2, comma 1-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(9) La *Corte costituzionale, con sentenza 3 - 24 luglio 2013, n. 237* (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, con le allegate tabelle, sollevata, nell'insieme e rispetto alla soppressione degli Uffici del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2, 5 e 5 -bis, della *legge n. 148 del 2011* -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost.

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 7 marzo 2014*.

Art. 4 *Riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo* ⁽¹¹⁾

1. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'*articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374*, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace.

2. Con decreto del Ministro della giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze.

(11) La *Corte costituzionale, con sentenza 3 - 24 luglio 2013, n. 237* (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, con le allegate tabelle, sollevata, nell'insieme e rispetto alla soppressione degli Uffici del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 27, terzo

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost.

comma, 35, primo e secondo comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2, 5 e 5 -bis , della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost.

Art. 5 *Disposizioni transitorie* ⁽¹³⁾

1. Le disposizioni di cui agli *articoli 1, 2 e 4* acquistano efficacia successivamente all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 3*, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro non vi abbia provveduto, decorso il termine di cui alla medesima disposizione. Fino alla medesima data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

2. Nei sei mesi successivi al termine di efficacia indicato al comma 1, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all'ufficio competente a norma dell'*articolo 1*, comma 2. ⁽¹⁴⁾

3. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, è fissata una nuova udienza dinanzi all'ufficio competente a norma dell'*articolo 1*, comma 2.

3-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'*articolo 9*, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. ⁽¹²⁾

(12) Comma aggiunto dall' *art. 12, comma 3, D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14*, a decorrere dal 28 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 14, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2014*.

(13) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 24 luglio 2013, n. 237 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, con le allegate tabelle, sollevata, nell'insieme e rispetto alla soppressione degli Uffici del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2, 5 e 5 -bis , della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost.

(14) La Corte costituzionale, con Ordinanza 23 settembre - 15 ottobre 2015, n. 202 (Gazz. Uff. 21 ottobre 2015, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, con l'allegata tabella A, e 5, comma 2, secondo periodo, sollevata in riferimento all'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

Art. 6 *Clausola di invarianza* ⁽¹⁵⁾

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 24 luglio 2013, n. 237 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, con le allegare tabelle, sollevata, nell'insieme e rispetto alla soppressione degli Uffici del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2, 5 e 5 -bis, della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost.

Art. 7 *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.

Tabella A - articolo 1, comma 1 ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾

DISTRETTO	CIRCONDARIO	SEDE
ANCONA	ANCONA	OSIMO
ANCONA	ASCOLI PICENO	AMANDOLA
ANCONA	ASCOLI PICENO	OFFIDA
ANCONA	ASCOLI PICENO	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
ANCONA	FERMO	MONTEGIORGIO
ANCONA	FERMO	RIPATRANSONE
ANCONA	FERMO	SANT'ELPIDIO A MARE
ANCONA	MACERATA	CINGOLI
ANCONA	MACERATA	CIVITANOVA MARCHE
ANCONA	MACERATA	RECANATI
ANCONA	MACERATA	SAN SEVERINO MARCHE
ANCONA	MACERATA	TOLENTINO
ANCONA	PESARO	PERGOLA
ANCONA	URBINO	CAGLI
BARI	BARI	ACQUAVIVA DELLE FONTI
BARI	BARI	BITONTO
BARI	BARI	CASAMASSIMA
BARI	BARI	GIOIA DEL COLLE
BARI	BARI	MODUGNO
BARI	BARI	RUTIGLIANO
BARI	FOGGIA	APRICENA
BARI	FOGGIA	BOVINO
BARI	FOGGIA	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
BARI	FOGGIA	MONTE SANT'ANGELO
BARI	FOGGIA	ORTA NOVA
BARI	FOGGIA	RODI GARGANICO
BARI	FOGGIA	SAN GIOVANNI ROTONDO
BARI	FOGGIA	TORREMAGGIORE
BARI	FOGGIA	TROIA
BARI	FOGGIA	VIESTE
BARI	TRANI	CORATO
BARI	TRANI	MINERVINO MURGE
BARI	TRANI	MOLFETTA
BARI	TRANI	RUVO DI PUGLIA
BOLOGNA	BOLOGNA	BUDRIO
BOLOGNA	BOLOGNA	SAN GIOVANNI IN PERSICETO
BOLOGNA	BOLOGNA	VERGATO
BOLOGNA	FERRARA	ARGENTA
BOLOGNA	FERRARA	CENTO
BOLOGNA	FERRARA	CODIGORO
BOLOGNA	FERRARA	COMACCHIO
BOLOGNA	FERRARA	COPPARO
BOLOGNA	FERRARA	PORTOMAGGIORE
BOLOGNA	FORLI'	BAGNO DI ROMAGNA
BOLOGNA	FORLI'	CESENA
BOLOGNA	MODENA	CARPI
BOLOGNA	MODENA	FINALE EMILIA
BOLOGNA	MODENA	MIRANDOLA
BOLOGNA	MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO
BOLOGNA	MODENA	SASSUOLO
BOLOGNA	MODENA	VIGNOLA
BOLOGNA	PARMA	BORGO VAL DI TARO
BOLOGNA	PARMA	FIDENZA
BOLOGNA	PARMA	FORNOVO DI TARO
BOLOGNA	PIACENZA	BETTOLA
BOLOGNA	PIACENZA	BOBBIO
BOLOGNA	PIACENZA	BORGONOVO VAL TIDONE
BOLOGNA	PIACENZA	FIorenzuola D'ARDA

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.**

BOLOGNA	REGGIO EMILIA	CASTELNOVO NE' MONTI
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	CORREGGIO
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	GUASTALLA
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	SCANDIANO
BOLOGNA	RIMINI	NOVAFELTRIA
BOLZANO/BOZEN	BOLZANO/BOZEN	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO/KALTERN AN DER WEINSTRASSE
BOLZANO/BOZEN	BOLZANO/BOZEN	CHIUSA/KLAUSEN
BOLZANO/BOZEN	BOLZANO/BOZEN	MONGUELFO/WELSBERG
BRESCIA	BERGAMO	ALMENNO SAN SALVATORE
BRESCIA	BERGAMO	CLUSONE
BRESCIA	BERGAMO	LOVERE
BRESCIA	BERGAMO	ZOGNO
BRESCIA	BRESCIA	BRENO
BRESCIA	BRESCIA	GARDONE VAL TROMPIA
BRESCIA	BRESCIA	ISEO
BRESCIA	BRESCIA	LONATO
BRESCIA	BRESCIA	MONTICHIARI
BRESCIA	BRESCIA	ORZINUOVI
BRESCIA	BRESCIA	SALO'
BRESCIA	BRESCIA	VEROLANUOVA
BRESCIA	CREMONA	CASALMAGGIORE
BRESCIA	CREMONA	SORESINA
BRESCIA	MANTOVA	ASOLA
BRESCIA	MANTOVA	BOZZOLO
BRESCIA	MANTOVA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
BRESCIA	MANTOVA	GONZAGA
BRESCIA	MANTOVA	REVERE
BRESCIA	MANTOVA	VIADANA
CAGLIARI	CAGLIARI	CARBONIA
CAGLIARI	CAGLIARI	DECIMOMANNU
CAGLIARI	CAGLIARI	GUSPINI
CAGLIARI	CAGLIARI	IGLESIAS
CAGLIARI	CAGLIARI	MURAVERA
CAGLIARI	CAGLIARI	PULA
CAGLIARI	CAGLIARI	SAN NICOLO' GERREI
CAGLIARI	CAGLIARI	SANTADI
CAGLIARI	CAGLIARI	SANT'ANTIOCO
CAGLIARI	CAGLIARI	SENOBBI'
CAGLIARI	CAGLIARI	SERRAMANNA
CAGLIARI	CAGLIARI	SINNAI
CAGLIARI	LANUSEI	JERZU
CAGLIARI	LANUSEI	SEUI
CAGLIARI	LANUSEI	TORTOLI'
CAGLIARI	ORISTANO	ALES
CAGLIARI	ORISTANO	BOSA
CAGLIARI	ORISTANO	BUSACHI
CAGLIARI	ORISTANO	GHILARZA
CAGLIARI	ORISTANO	MACOMER
CAGLIARI	ORISTANO	SENEGHE
CAGLIARI	ORISTANO	SORGONO
CAGLIARI	ORISTANO	TERRALBA
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	RIESI
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSSA
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	SOMMATINO
CALTANISSETTA	ENNA	AIDONE
CALTANISSETTA	ENNA	BARRAFRANCA
CALTANISSETTA	ENNA	VALGUARNERA CAROPEPE
CALTANISSETTA	ENNA	VILLAROSA
CALTANISSETTA	GELA	MAZZARINO
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	BOIANO
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	CIVITACAMPOMARANO
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	RICCIA
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	TRIVENTO
CAMPOBASSO	ISERNIA	CAROVILLI

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.**

CAMPOBASSO	ISERNIA	FROSOLONE
CAMPOBASSO	ISERNIA	VENAFRO
CAMPOBASSO	LARINO	CASACALENDA
CAMPOBASSO	LARINO	GUGLIONESI
CAMPOBASSO	LARINO	PALATA
CATANIA	CALTAGIRONE	GRAMMICHELE
CATANIA	CALTAGIRONE	MINEO
CATANIA	CALTAGIRONE	VIZZINI
CATANIA	CATANIA	LINGUAGLOSSA
CATANIA	CATANIA	TRECASTAGNI
CATANIA	RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI
CATANIA	RAGUSA	COMISO
CATANIA	RAGUSA	ISPICA
CATANIA	RAGUSA	SCICLI
CATANIA	SIRACUSA	AUGUSTA
CATANIA	SIRACUSA	FLORIDIA
CATANIA	SIRACUSA	PACHINO
CATANIA	SIRACUSA	SORTINO
CATANZARO	CASTROVILLARI	CASSANO ALLO IONIO
CATANZARO	CASTROVILLARI	CORIGLIANO CALABRO
CATANZARO	CASTROVILLARI	CROPALATI
CATANZARO	CASTROVILLARI	LUNGRO
CATANZARO	CASTROVILLARI	MORMANNO
CATANZARO	CASTROVILLARI	ORIOLO
CATANZARO	CASTROVILLARI	SAN DEMETRIO CORONE
CATANZARO	CATANZARO	BADOLATO
CATANZARO	CATANZARO	BORGIA
CATANZARO	CATANZARO	CHIARAVALLE CENTRALE
CATANZARO	CATANZARO	CROPANI
CATANZARO	CATANZARO	DAVOLI
CATANZARO	CATANZARO	SQUILLACE
CATANZARO	CATANZARO	TAVERNA
CATANZARO	CATANZARO	TIRIOLO
CATANZARO	COSENZA	SAN GIOVANNI IN FIORE
CATANZARO	CROTONE	SANTA SEVERINA
CATANZARO	CROTONE	SAVELLI
CATANZARO	CROTONE	STRONGOLI
CATANZARO	LAMEZIA TERME	FILADELFIA
CATANZARO	LAMEZIA TERME	MAIDA
CATANZARO	LAMEZIA TERME	NOCERA TIRINESE
CATANZARO	LAMEZIA TERME	SOVERIA MANNELLI
CATANZARO	PAOLA	AMANTEA
CATANZARO	PAOLA	BELVEDERE MARITTIMO
CATANZARO	PAOLA	CETRARO
CATANZARO	VIBO VALENTIA	ARENA
CATANZARO	VIBO VALENTIA	MILETO
CATANZARO	VIBO VALENTIA	NICOTERA
CATANZARO	VIBO VALENTIA	PIZZO
CATANZARO	VIBO VALENTIA	SERRA SAN BRUNO
CATANZARO	VIBO VALENTIA	SORIANO CALABRO
CATANZARO	VIBO VALENTIA	TROPEA
FIRENZE	AREZZO	BIBBIENA
FIRENZE	AREZZO	CORTONA
FIRENZE	AREZZO	MONTEVARCHI
FIRENZE	AREZZO	SAN GIOVANNI VALDARNO
FIRENZE	AREZZO	SANSEPOLCRO
FIRENZE	FIRENZE	BORGO SAN LORENZO
FIRENZE	FIRENZE	CASTELFIORENTINO
FIRENZE	FIRENZE	EMPOLI
FIRENZE	FIRENZE	PONTASSIEVE
FIRENZE	GROSSETO	MASSA MARITTIMA
FIRENZE	GROSSETO	ORBETELLO
FIRENZE	GROSSETO	PITIGLIANO
FIRENZE	LUCCA	BORGO A MOZZANO
FIRENZE	LUCCA	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
FIRENZE	LUCCA	PIETRASANTA

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

FIRENZE	LUCCA	VIAREGGIO
FIRENZE	PISA	CASCINA
FIRENZE	PISTOIA	MONSUMMANO TERME
FIRENZE	PISTOIA	PESCIA
FIRENZE	SIENA	POGGIBONSI
GENOVA	GENOVA	RAPALLO
GENOVA	GENOVA	RECCO
GENOVA	GENOVA	SESTRI LEVANTE
GENOVA	IMPERIA	BORDIGHERA
GENOVA	IMPERIA	TAGGIA
GENOVA	IMPERIA	VENTIMIGLIA
GENOVA	LA SPEZIA	SARZANA
GENOVA	MASSA	AULLA
GENOVA	SAVONA	CAIRO MONTENOTTE
GENOVA	SAVONA	FINALE LIGURE
GENOVA	SAVONA	VARAZZE
L'AQUILA	CHIETI	ATESSA
L'AQUILA	CHIETI	CASOLI
L'AQUILA	CHIETI	CASTIGLIONE MESSER MARINO
L'AQUILA	CHIETI	FRANCAVILLA AL MARE
L'AQUILA	CHIETI	GUARDIAGRELE
L'AQUILA	CHIETI	LAMA DEI PELIGNI
L'AQUILA	CHIETI	ORSOGNA
L'AQUILA	CHIETI	ORTONA
L'AQUILA	CHIETI	VILLA SANTA MARIA
L'AQUILA	L'AQUILA	CAPESTRANO
L'AQUILA	L'AQUILA	CASTEL DI SANGRO
L'AQUILA	L'AQUILA	CELANO
L'AQUILA	L'AQUILA	CIVITELLA ROVETO
L'AQUILA	L'AQUILA	MONTEREALE
L'AQUILA	L'AQUILA	PRATOLA PELIGNA
L'AQUILA	L'AQUILA	TAGLIACOZZO
L'AQUILA	PESCARA	PIANELLA
L'AQUILA	PESCARA	SAN VALENTINO IN ABRUZZO
L'AQUILA	PESCARA	CITERIORE
L'AQUILA	TERAMO	CAMPLI
L'AQUILA	TERAMO	GIULIANOVA
L'AQUILA	TERAMO	MONTORIO AL VOMANO
L'AQUILA	TERAMO	NERETO
L'AQUILA	TERAMO	NOTARESCO
LECCE	BRINDISI	CEGLIE MESSAPICA
LECCE	BRINDISI	FASANO
LECCE	BRINDISI	FRANCAVILLA FONTANA
LECCE	BRINDISI	MESAGNE
LECCE	BRINDISI	ORIA
LECCE	BRINDISI	OSTUNI
LECCE	BRINDISI	SAN PIETRO VERNOTICO
LECCE	BRINDISI	SAN VITO DEI NORMANNI
LECCE	LECCE	CAMPI SALENTINA
LECCE	LECCE	GALATINA
LECCE	LECCE	OTRANTO
MESSINA	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	MILAZZO
MESSINA	MESSINA	ALI' TERME
MESSINA	MESSINA	ROMETTA
MESSINA	MESSINA	SANTA TERESA DI RIVA
MESSINA	MESSINA	TAORMINA
MESSINA	PATTI	SANT'AGATA DI MILITELLO
MESSINA	PATTI	SANTO STEFANO DI CAMASTRA
MILANO	BUSTO ARSIZIO	GALLARATE
MILANO	BUSTO ARSIZIO	LEGNANO
MILANO	BUSTO ARSIZIO	SARONNO
MILANO	COMO	CANTU'
MILANO	COMO	ERBA
MILANO	COMO	MENAGGIO
MILANO	LECCO	BELLANO
MILANO	LECCO	MISSAGLIA

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

MILANO	LODI	CODOGNO
MILANO	MILANO	CASSANO D'ADDA
MILANO	MONZA	DESIO
MILANO	PAVIA	ABBIATEGRASSO
MILANO	PAVIA	CASTEGGIO
MILANO	PAVIA	CORTEOLONA
MILANO	PAVIA	MEDE
MILANO	PAVIA	MORTARA
MILANO	PAVIA	STRADELLA
MILANO	SONDRIO	CHIAVENNA
MILANO	SONDRIO	MORBEGNO
MILANO	SONDRIO	TIRANO
MILANO	VARESE	GAVIRATE
NAPOLI	AVELLINO	CALITRI
NAPOLI	AVELLINO	CHIUSANO DI SAN DOMENICO
NAPOLI	AVELLINO	LAURO
NAPOLI	AVELLINO	MONTELLA
NAPOLI	BENEVENTO	CASTEL BARONIA
NAPOLI	BENEVENTO	CERRETO SANNITA
NAPOLI	BENEVENTO	COLLE SANNITA
NAPOLI	BENEVENTO	GROTTAMINARDA
NAPOLI	BENEVENTO	SAN GIORGIO DEL SANNIO
NAPOLI	BENEVENTO	SOLOPACA
NAPOLI	BENEVENTO	VITULANO
NAPOLI	NAPOLI	POZZUOLI
NAPOLI	NAPOLI NORD	FRATTAMAGGIORE
NAPOLI	NAPOLI NORD	TRENTOLA DUCENTA
NAPOLI	NOLA	ACERRA
NAPOLI	NOLA	CICCIANO
NAPOLI	NOLA	OTTAVIANO
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CAPRIATI A VOLTURNO
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CAPUA
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	MADDALONI
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	MARCIANISE
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	CASTELLAMMARE DI STABIA
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	GRAGNANO
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	POMPEI
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	TORRE DEL GRECO
PALERMO	AGRIGENTO	ARAGONA
PALERMO	AGRIGENTO	CAMMARATA
PALERMO	AGRIGENTO	CANICATTI'
PALERMO	AGRIGENTO	CASTELTERMINI
PALERMO	AGRIGENTO	CATTOLICA ERACLEA
PALERMO	AGRIGENTO	FAVARA
PALERMO	AGRIGENTO	PALMA DI MONTECHIARO
PALERMO	AGRIGENTO	RAVANUSA
PALERMO	MARSALA	MAZARA DEL VALLO
PALERMO	MARSALA	SALEMI
PALERMO	PALERMO	MONREALE
PALERMO	TERMINI IMERESE	BAGHERIA
PALERMO	TERMINI IMERESE	CEFALU'
PALERMO	TERMINI IMERESE	MEZZOJUSO
PALERMO	TERMINI IMERESE	MISILMERI
PALERMO	TERMINI IMERESE	MONTEMAGGIORE BELSITO
PALERMO	TERMINI IMERESE	PIANA DEGLI ALBANESI
PALERMO	TERMINI IMERESE	POLIZZI GENEROSA
PALERMO	TRAPANI	CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PALERMO	TRAPANI	ERICE
PERUGIA	PERUGIA	ASSISI
PERUGIA	PERUGIA	GUALDO TADINO
PERUGIA	PERUGIA	GUBBIO
PERUGIA	SPOLETO	MONTEFALCO
PERUGIA	TERNI	AMELIA
PERUGIA	TERNI	NARNI
POTENZA	MATERA	IRSINA
POTENZA	MATERA	ROTONDELLA

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.**

POTENZA	MATERA	SAN MAURO FORTE
POTENZA	MATERA	STIGLIANO
POTENZA	MATERA	TRICARICO
POTENZA	POTENZA	ACERENZA
POTENZA	POTENZA	GENZANO DI LUCANIA
POTENZA	POTENZA	LAURENZANA
POTENZA	POTENZA	PALAZZO SAN GERVASIO
POTENZA	POTENZA	RIONERO IN VULTURE
REGGIO CALABRIA	LOCRI	BIANCO
REGGIO CALABRIA	LOCRI	CAULONIA
REGGIO CALABRIA	LOCRI	GIOIOSA IONICA
REGGIO CALABRIA	LOCRI	SIDERNO
REGGIO CALABRIA	LOCRI	STAITI IN BRANCALEONE
REGGIO CALABRIA	LOCRI	STILO
REGGIO CALABRIA	PALMI	TAURIANOVA
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	GALLINA
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	MELITO DI PORTO SALVO
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	VILLA SAN GIOVANNI
ROMA	CASSINO	ARCE
ROMA	CASSINO	ATINA
ROMA	CASSINO	MINTURNO
ROMA	CASSINO	PONTECORVO
ROMA	CIVITAVECCHIA	BRACCIANO
ROMA	CIVITAVECCHIA	FIUMICINO
ROMA	FROSINONE	ANAGNI
ROMA	FROSINONE	CECCANO
ROMA	FROSINONE	FERENTINO
ROMA	LATINA	PRIVERNO
ROMA	LATINA	SEZZE
ROMA	RIETI	AMATRICE
ROMA	RIETI	CITTADUCALE
ROMA	RIETI	ROCCA SINIBALDA
ROMA	TIVOLI	CASTELNUOVO DI PORTO
ROMA	TIVOLI	PALESTRINA
ROMA	TIVOLI	PALOMBARA SABINA
ROMA	TIVOLI	SUBIACO
ROMA	VELLETRI	ALBANO LAZIALE
ROMA	VELLETRI	ANZIO
ROMA	VELLETRI	FRASCATI
ROMA	VELLETRI	GENZANO DI ROMA
ROMA	VELLETRI	SEGNI
ROMA	VITERBO	MONTEFIASCONE
ROMA	VITERBO	RONCIGLIONE
ROMA	VITERBO	VALENTANO
SALERNO	SALERNO	AMALFI
SALERNO	SALERNO	CAPACCIO
SALERNO	SALERNO	LAVIANO
SALERNO	SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA
SALERNO	SALERNO	SAN CIPRIANO PICENTINO
SASSARI	NUORO	BITTI
SASSARI	NUORO	DORGALI
SASSARI	NUORO	GAVOI
SASSARI	NUORO	ORANI
SASSARI	NUORO	SINISCOLA
SASSARI	SASSARI	BONORVA
SASSARI	SASSARI	NULVI
SASSARI	SASSARI	POZZOMAGGIORE
SASSARI	SASSARI	SORSO
SASSARI	SASSARI	THIESI
TARANTO	TARANTO	GROTTAGLIE
TARANTO	TARANTO	LIZZANO
TORINO	ALESSANDRIA	NIZZA MONFERRATO
TORINO	ALESSANDRIA	NOVI LIGURE
TORINO	ALESSANDRIA	OVADA
TORINO	ALESSANDRIA	SERRAVALLE SCRIVIA
TORINO	ALESSANDRIA	VALENZA

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.**

TORINO	AOSTA	DONNAS
TORINO	ASTI	CANALE
TORINO	ASTI	CANELLI
TORINO	ASTI	SANTO STEFANO BELBO
TORINO	CUNEO	BORGO SAN DALMAZZO
TORINO	CUNEO	CARRU'
TORINO	CUNEO	CEVA
TORINO	CUNEO	DOGLIANI
TORINO	CUNEO	DRONERO
TORINO	CUNEO	FOSSANO
TORINO	CUNEO	RACCONIGI
TORINO	CUNEO	SAVIGLIANO
TORINO	CUNEO	VENASCA
TORINO	IVREA	CHIVASSO
TORINO	IVREA	CIRIE'
TORINO	IVREA	CUORGNE'
TORINO	IVREA	LANZO TORINESE
TORINO	IVREA	RIVAROLO CANAVESE
TORINO	IVREA	STRAMBINO
TORINO	NOVARA	BORGOMANERO
TORINO	TORINO	AVIGLIANA
TORINO	TORINO	CHIERI
TORINO	TORINO	PEROSA ARGENTINA
TORINO	TORINO	SUSA
TORINO	VERBANIA	ARONA
TORINO	VERBANIA	DOMODOSSOLA
TORINO	VERBANIA	OMEGNA
TORINO	VERCELLI	MONCALVO
TORINO	VERCELLI	SANTHIA'
TORINO	VERCELLI	TRINO
TRENTO	TRENTO	FIERA DI PRIMIERO
TRENTO	TRENTO	FONDO
TRENTO	TRENTO	MALE'
TRIESTE	GORIZIA	GRADISCA D'ISONZO
TRIESTE	GORIZIA	MONFALCONE
TRIESTE	PORDENONE	MANIAGO
TRIESTE	PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
TRIESTE	PORDENONE	SPIILIMBERGO
TRIESTE	UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI
TRIESTE	UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI
TRIESTE	UDINE	CODROIPO
TRIESTE	UDINE	LATISANA
TRIESTE	UDINE	PALMANOVA
TRIESTE	UDINE	PONTEBBA
TRIESTE	UDINE	SAN DANIELE DEL FRIULI
TRIESTE	UDINE	TARCENTO
VENEZIA	BELLUNO	AGORDO
VENEZIA	BELLUNO	CORTINA D'AMPEZZO
VENEZIA	BELLUNO	FELTRE
VENEZIA	BELLUNO	PIEVE DI CADORE
VENEZIA	PADOVA	CAMPOSAMPIERO
VENEZIA	PADOVA	CITTADELLA
VENEZIA	PADOVA	MONSELICE
VENEZIA	PADOVA	PIOVE DI SACCO
VENEZIA	ROVIGO	ADRIA
VENEZIA	ROVIGO	ESTE
VENEZIA	ROVIGO	FICAROLO
VENEZIA	ROVIGO	LENDINARA
VENEZIA	ROVIGO	MONTAGNANA
VENEZIA	TREVISO	ASOLO
VENEZIA	TREVISO	CASTELFRANCO VENETO
VENEZIA	TREVISO	MONTEBELLUNA
VENEZIA	TREVISO	ODERZO
VENEZIA	TREVISO	VITTORIO VENETO
VENEZIA	VENEZIA	CAVARZERE
VENEZIA	VENEZIA	DOLO

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.**

VENEZIA	VENEZIA	MESTRE
VENEZIA	VERONA	CAPRINO VERONESE
VENEZIA	VERONA	ISOLA DELLA SCALA
VENEZIA	VERONA	LEGNAGO
VENEZIA	VERONA	SOAVE
VENEZIA	VICENZA	ARZIGNANO
VENEZIA	VICENZA	ASIAGO
VENEZIA	VICENZA	LONIGO
VENEZIA	VICENZA	SCHIO
VENEZIA	VICENZA	THIENE
VENEZIA	VICENZA	VALDAGNO

(16) Tabella sostituita dall' *art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14*, a decorrere dal 28 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 14, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2014*; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' *art. 14, comma 3, del citato D.Lgs. n. 14/2014*. Successivamente, la presente tabella è stata sostituita dall' *art. 2, comma 1, D.M. 7 marzo 2014*, a decorrere dal 29 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 8 del medesimo D.M. 7 marzo 2014* e dall' *art. 21-bis, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 132*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 novembre 2014, n. 162*. Infine, la presente tabella è stata così sostituita dall' *art. 2, comma 1, D.M. 10 novembre 2014*, a decorrere dal 16 dicembre 2014 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 5 del medesimo D.M. 10 novembre 2014*.

(17) Per le modifiche dell' *allegato 2 al D.M. 10 novembre 2014*, che ha sostituito la presente tabella, da intendere, conseguentemente, modificata, vedi l' *art. 2, D.M. 22 aprile 2015, l' art. 2, D.M. 22 aprile 2015, l' art. 3, D.M. 22 aprile 2015, l' art. 2, D.M. 22 aprile 2015, l' art. 3, D.M. 22 aprile 2015, l' art. 2, D.M. 30 aprile 2015, l' art. 2, D.M. 30 aprile 2015, l' art. 2, D.M. 22 ottobre 2015, l' art. 2, D.M. 22 ottobre 2015, l' art. 2, D.M. 22 ottobre 2015, l' art. 2, D.M. 22 ottobre 2015, l' art. 2, D.M. 6 novembre 2015, l' art. 2, D.M. 25 febbraio 2016, l' art. 2, D.M. 25 febbraio 2016, l' art. 2, D.M. 21 marzo 2016, l' art. 2, D.M. 19 aprile 2016, l' art. 2, D.M. 19 aprile 2016, l' art. 2, D.M. 25 maggio 2016, l' art. 2, D.M. 27 maggio 2016, l' art. 2, D.M. 22 giugno 2016, l' art. 2, D.M. 22 giugno 2016, l' art. 2, D.M. 27 giugno 2016, l' art. 2, D.M. 28 luglio 2016, l' art. 2, D.M. 16 agosto 2016, l' art. 2, D.M. 28 settembre 2016, l' art. 2, D.M. 15 dicembre 2016, l' art. 2, D.M. 15 dicembre 2016, l' art. 2, D.M. 20 dicembre 2016, l' art. 2, D.M. 20 dicembre 2016, l' art. 2, D.M. 20 gennaio 2017, l' art. 2, D.M. 20 gennaio 2017, l' art. 2, D.M. 19 maggio 2017, l' art. 2, D.M. 29 maggio 2017, l' art. 2, D.M. 29 settembre 2017, l' art. 2, D.M. 9 ottobre 2017, l' art. 2, D.M. 22 dicembre 2017, l' art. 2, D.M. 27 febbraio 2018, l' art. 2, D.M. 4 maggio 2018, l' art. 2, D.M. 31 gennaio 2019, l' art. 2, D.M. 18 luglio 2019, l' art. 2, D.M. 18 luglio 2019, l' art. 2, D.M. 18 luglio 2019, l' art. 2, D.M. 19 novembre 2019, l' art. 2, D.M. 2 marzo 2020, l' art. 2, D.M. 2 dicembre 2020, l' art. 2, D.M. 21 dicembre 2020, l' art. 2, D.M. 3 febbraio 2021, l' art. 2, D.M. 1 dicembre 2021 e l' art. 2, D.M. 1 dicembre 2021.*

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

(18) La Corte costituzionale, con Ordinanza 23 settembre - 15 ottobre 2015, n. 202 (Gazz. Uff. 21 ottobre 2015, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, con l'allegata tabella A, e 5, comma 2, secondo periodo, sollevata in riferimento all'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

Tabella B - articolo 1, comma 2 ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾

DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO	CIRCONDARIO DI TRIBUNALE	GIUDICE DI PACE SOPPRESSO	NUOVO GIUDICE DI PACE
ANCONA	ANCONA	OSIMO	ANCONA
ANCONA	ASCOLI PICENO	AMANDOLA	ASCOLI PICENO
ANCONA	ASCOLI PICENO	OFFIDA	ASCOLI PICENO
ANCONA	ASCOLI PICENO	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	ASCOLI PICENO
ANCONA	FERMO	MONTEGIORGIO	FERMO
ANCONA	FERMO	RIPATRANSONE	FERMO
ANCONA	FERMO	SANT'ELPIDIO A MARE	FERMO
ANCONA	MACERATA	CINGOLI	MACERATA
ANCONA	MACERATA	CIVITANOVA MARCHE	MACERATA
ANCONA	MACERATA	RECANATI	MACERATA
ANCONA	MACERATA	SAN SEVERINO MARCHE	CAMERINO
ANCONA	MACERATA	TOLENTINO	MACERATA
ANCONA	PESARO	PERGOLA	PESARO
ANCONA	URBINO	CAGLI	URBINO
BARI	BARI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BARI
BARI	BARI	BITONTO	BARI
BARI	BARI	CASAMASSIMA	BARI
BARI	BARI	GIOIA DEL COLLE	BARI
BARI	BARI	MODUGNO	BARI
BARI	BARI	RUTIGLIANO	BARI
BARI	FOGGIA	APRICENA	LUCERA
BARI	FOGGIA	BOVINO	FOGGIA
BARI	FOGGIA	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	LUCERA
BARI	FOGGIA	MONTE SANT'ANGELO	MANFREDONIA
BARI	FOGGIA	ORTA NOVA	FOGGIA
BARI	FOGGIA	RODI GARGANICO	LUCERA
BARI	FOGGIA	SAN GIOVANNI ROTONDO	FOGGIA
BARI	FOGGIA	TORREMAGGIORE	LUCERA
BARI	FOGGIA	TROIA	LUCERA
BARI	FOGGIA	VIESTE	FOGGIA
BARI	TRANI	CORATO	TRANI
BARI	TRANI	MINERVINO MURGE	TRANI
BARI	TRANI	MOLFETTA	TRANI
BARI	TRANI	RUVO DI PUGLIA	TRANI
BOLOGNA	BOLOGNA	BUDRIO	IMOLA
BOLOGNA	BOLOGNA	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BOLOGNA
BOLOGNA	BOLOGNA	VERGATO	BOLOGNA
BOLOGNA	FERRARA	ARGENTA	FERRARA
BOLOGNA	FERRARA	CENTO	FERRARA
BOLOGNA	FERRARA	CODIGORO	FERRARA
BOLOGNA	FERRARA	COMACCHIO	FERRARA
BOLOGNA	FERRARA	COPPARO	FERRARA
BOLOGNA	FERRARA	PORTOMAGGIORE	FERRARA
BOLOGNA	FORLI'	BAGNO DI ROMAGNA	FORLI'
BOLOGNA	FORLI'	CESENA	FORLI'

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.**

BOLOGNA	MODENA	CARPI	MODENA
BOLOGNA	MODENA	FINALE EMILIA	MODENA
BOLOGNA	MODENA	MIRANDOLA	MODENA
BOLOGNA	MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO	MODENA
BOLOGNA	MODENA	SASSUOLO	MODENA
BOLOGNA	MODENA	VIGNOLA	MODENA
BOLOGNA	PARMA	BORGO VAL DI TARO	PARMA
BOLOGNA	PARMA	FIDENZA	PARMA
BOLOGNA	PARMA	FORNOVO DI TARO	PARMA
BOLOGNA	PIACENZA	BETTOLA	PIACENZA
BOLOGNA	PIACENZA	BOBBIO	PIACENZA
BOLOGNA	PIACENZA	BORGONOVO VAL TIDONE	PIACENZA
BOLOGNA	PIACENZA	FIORENZUOLA D'ARDA	PIACENZA
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	CASTELNOVO NE' MONTI	REGGIO EMILIA
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	CORREGGIO	REGGIO EMILIA
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	GUASTALLA	REGGIO EMILIA
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	REGGIO EMILIA
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	SCANDIANO	REGGIO EMILIA
BOLOGNA	RIMINI	NOVAFELTRIA	RIMINI
		CALDARO SULLA STRADA DEL	
BOLZANO/BOZEN	BOLZANO/BOZEN	VINO/KALTERN AN DER	EGNA/NEUMARKT
		WEINSTRASSE	
BOLZANO/BOZEN	BOLZANO/BOZEN	CHIUSA/KLAUSEN	BRESSANONE/BRIXEN
BOLZANO/BOZEN	BOLZANO/BOZEN	MONGUELFO/WELLSBERG	BRUNICO/BRUNECK
BRESCIA	BERGAMO	ALMENNO SAN SALVATORE	BERGAMO
BRESCIA	BERGAMO	CLUSONE	BERGAMO
BRESCIA	BERGAMO	LOVERE	GRUMELLO DEL MONTE
BRESCIA	BERGAMO	ZOGNO	BERGAMO
BRESCIA	BRESCIA	BRENO	BRESCIA
BRESCIA	BRESCIA	GARDONE VAL TROMPIA	BRESCIA
BRESCIA	BRESCIA	ISEO	BRESCIA
BRESCIA	BRESCIA	LONATO	BRESCIA
BRESCIA	BRESCIA	MONTICHIARI	BRESCIA
BRESCIA	BRESCIA	ORZINUOVI	BRESCIA
BRESCIA	BRESCIA	SALO'	BRESCIA
BRESCIA	BRESCIA	VEROLANUOVA	BRESCIA
BRESCIA	CREMONA	CASALMAGGIORE	CREMONA
BRESCIA	CREMONA	SORESINA	CREMONA
BRESCIA	MANTOVA	ASOLA	MANTOVA
BRESCIA	MANTOVA	BOZZOLO	MANTOVA
BRESCIA	MANTOVA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MANTOVA
BRESCIA	MANTOVA	GONZAGA	MANTOVA
BRESCIA	MANTOVA	REVERE	MANTOVA
BRESCIA	MANTOVA	VIADANA	MANTOVA
CAGLIARI	CAGLIARI	CARBONIA	CAGLIARI
CAGLIARI	CAGLIARI	DECIMOMANNU	CAGLIARI
CAGLIARI	CAGLIARI	GUSPINI	CAGLIARI
CAGLIARI	CAGLIARI	IGLESIAS	CAGLIARI
CAGLIARI	CAGLIARI	MURAVERA	CAGLIARI
CAGLIARI	CAGLIARI	PULA	CAGLIARI
CAGLIARI	CAGLIARI	SAN NICOLO' GERREI	CAGLIARI
CAGLIARI	CAGLIARI	SANTADI	CAGLIARI
CAGLIARI	CAGLIARI	SANT'ANTIOCO	CAGLIARI
CAGLIARI	CAGLIARI	SENBORBI'	CAGLIARI
CAGLIARI	CAGLIARI	SERRAMANNA	CAGLIARI
CAGLIARI	CAGLIARI	SINNAI	CAGLIARI
CAGLIARI	LANUSEI	JERZU	LANUSEI
CAGLIARI	LANUSEI	SEUI	LANUSEI
CAGLIARI	LANUSEI	TORTOLI'	LANUSEI
CAGLIARI	ORISTANO	ALES	ORISTANO
CAGLIARI	ORISTANO	BOSA	ORISTANO
CAGLIARI	ORISTANO	BUSACHI	ORISTANO
CAGLIARI	ORISTANO	GHILARZA	ORISTANO
CAGLIARI	ORISTANO	MACOMER	ORISTANO
CAGLIARI	ORISTANO	SENEGHE	ORISTANO
CAGLIARI	ORISTANO	SORGONO	ORISTANO

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.**

CAGLIARI	ORISTANO	TERRALBA	ORISTANO
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	RIESI	CALTANISSETTA
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	CALTANISSETTA
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	SOMMATINO	CALTANISSETTA
CALTANISSETTA	ENNA	AIDONE	PIAZZA ARMERINA
CALTANISSETTA	ENNA	BARRAFRANCA	ENNA
CALTANISSETTA	ENNA	VALGUARNERA CAROPEPE	PIAZZA ARMERINA
CALTANISSETTA	ENNA	VILLAROSA	ENNA
CALTANISSETTA	GELA	MAZZARINO	GELA
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	BOIANO	CAMPOBASSO
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	CIVITACAMPOMARANO	CAMPOBASSO
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	RICCIA	CAMPOBASSO
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	TRIVENTO	CAMPOBASSO
CAMPOBASSO	ISERNIA	CAROVILLI	ISERNIA
CAMPOBASSO	ISERNIA	FROSOLONE	ISERNIA
CAMPOBASSO	ISERNIA	VENAFRO	ISERNIA
CAMPOBASSO	LARINO	CASACALENDA	LARINO
CAMPOBASSO	LARINO	GUGLIONESI	LARINO
CAMPOBASSO	LARINO	PALATA	LARINO
CATANIA	CALTAGIRONE	GRAMMICHELE	CALTAGIRONE
CATANIA	CALTAGIRONE	MINEO	CALTAGIRONE
CATANIA	CALTAGIRONE	VIZZINI	CALTAGIRONE
CATANIA	CATANIA	LINGUAGLOSSA	CATANIA
CATANIA	CATANIA	TRECASTAGNI	CATANIA
CATANIA	RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI	RAGUSA
CATANIA	RAGUSA	COMISO	RAGUSA
CATANIA	RAGUSA	ISPICA	MODICA
CATANIA	RAGUSA	SCICLI	MODICA
CATANIA	SIRACUSA	AUGUSTA	SIRACUSA
CATANIA	SIRACUSA	FLORIDIA	SIRACUSA
CATANIA	SIRACUSA	PACHINO	SIRACUSA
CATANIA	SIRACUSA	SORTINO	SIRACUSA
CATANZARO	CASTROVILLARI	CASSANO ALLO IONIO	CASTROVILLARI
CATANZARO	CASTROVILLARI	CORIGLIANO CALABRO	ROSSANO
CATANZARO	CASTROVILLARI	CROPALATI	ROSSANO
CATANZARO	CASTROVILLARI	LUNGRO	CASTROVILLARI
CATANZARO	CASTROVILLARI	MORMANNO	CASTROVILLARI
CATANZARO	CASTROVILLARI	ORIOLO	CASTROVILLARI
CATANZARO	CASTROVILLARI	SAN DEMETRIO CORONE	ROSSANO
CATANZARO	CATANZARO	BADOLATO	CATANZARO
CATANZARO	CATANZARO	BORGIA	CATANZARO
CATANZARO	CATANZARO	CHIARAVALLE CENTRALE	CATANZARO
CATANZARO	CATANZARO	CROPANI	CATANZARO
CATANZARO	CATANZARO	DAVOLI	CATANZARO
CATANZARO	CATANZARO	SQUILLACE	CATANZARO
CATANZARO	CATANZARO	TAVERNA	CATANZARO
CATANZARO	CATANZARO	TIRIOLO	CATANZARO
CATANZARO	COSENZA	SAN GIOVANNI IN FIORE	COSENZA
CATANZARO	CROTONE	SANTA SEVERINA	CROTONE
CATANZARO	CROTONE	SAVELLI	CROTONE
CATANZARO	CROTONE	STRONGOLI	CROTONE
CATANZARO	LAMEZIA TERME	FILADELFIA	LAMEZIA TERME
CATANZARO	LAMEZIA TERME	MAIDA	LAMEZIA TERME
CATANZARO	LAMEZIA TERME	NOCERA TIRINESE	LAMEZIA TERME
CATANZARO	LAMEZIA TERME	SOVERIA MANNELLI	LAMEZIA TERME
CATANZARO	PAOLA	AMANTEA	PAOLA
CATANZARO	PAOLA	BELVEDERE MARITTIMO	PAOLA
CATANZARO	PAOLA	CETRARO	PAOLA
CATANZARO	VIBO VALENTIA	ARENA	VIBO VALENTIA
CATANZARO	VIBO VALENTIA	MILETO	VIBO VALENTIA
CATANZARO	VIBO VALENTIA	NICOTERA	VIBO VALENTIA
CATANZARO	VIBO VALENTIA	PIZZO	VIBO VALENTIA
CATANZARO	VIBO VALENTIA	SERRA SAN BRUNO	VIBO VALENTIA
CATANZARO	VIBO VALENTIA	SORIANO CALABRO	VIBO VALENTIA
CATANZARO	VIBO VALENTIA	TROPEA	VIBO VALENTIA
FIRENZE	AREZZO	BIBBIENA	AREZZO

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.**

FIRENZE	AREZZO	CORTONA	AREZZO
FIRENZE	AREZZO	MONTEVARCHI	AREZZO
FIRENZE	AREZZO	SAN GIOVANNI VALDARNO	AREZZO
FIRENZE	AREZZO	SANSEPOLCRO	AREZZO
FIRENZE	FIRENZE	BORGO SAN LORENZO	FIRENZE
FIRENZE	FIRENZE	CASTELFIORENTINO	FIRENZE
FIRENZE	FIRENZE	EMPOLI	FIRENZE
FIRENZE	FIRENZE	PONTASSIEVE	FIRENZE
FIRENZE	GROSSETO	MASSA MARITTIMA	GROSSETO
FIRENZE	GROSSETO	ORBETELLO	GROSSETO
FIRENZE	GROSSETO	PITIGLIANO	GROSSETO
FIRENZE	LUCCA	BORGO A MOZZANO	LUCCA
FIRENZE	LUCCA	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LUCCA
FIRENZE	LUCCA	PIETRASANTA	LUCCA
FIRENZE	LUCCA	VIAREGGIO	LUCCA
FIRENZE	PISA	CASCINA	PISA
FIRENZE	PISTOIA	MONSUMMANO TERME	PISTOIA
FIRENZE	PISTOIA	PESCIA	PISTOIA
FIRENZE	SIENA	POGGIBONSI	SIENA
GENOVA	GENOVA	RAPALLO	CHIAVARI
GENOVA	GENOVA	RECCO	GENOVA
GENOVA	GENOVA	SESTRI LEVANTE	CHIAVARI
GENOVA	IMPERIA	BORDIGHERA	SANREMO
GENOVA	IMPERIA	TAGGIA	SANREMO
GENOVA	IMPERIA	VENTIMIGLIA	SANREMO
GENOVA	LA SPEZIA	SARZANA	LA SPEZIA
GENOVA	MASSA	AULLA	PONTREMOLI
GENOVA	SAVONA	CAIRO MONTENOTTE	SAVONA
GENOVA	SAVONA	FINALE LIGURE	SAVONA
GENOVA	SAVONA	VARAZZE	SAVONA
L'AQUILA	CHIETI	ATESSA	LANCIANO
L'AQUILA	CHIETI	CASOLI	LANCIANO
L'AQUILA	CHIETI	CASTIGLIONE MESSER MARINO	VASTO
L'AQUILA	CHIETI	FRANCAVILLA AL MARE	CHIETI
L'AQUILA	CHIETI	GUARDIAGRELE	CHIETI
L'AQUILA	CHIETI	LAMA DEI PELIGNI	CHIETI
L'AQUILA	CHIETI	ORSOGNA	CHIETI
L'AQUILA	CHIETI	ORTONA	CHIETI
L'AQUILA	CHIETI	VILLA SANTA MARIA	LANCIANO
L'AQUILA	L'AQUILA	CAPESTRANO	L'AQUILA
L'AQUILA	L'AQUILA	CASTEL DI SANGRO	SULMONA
L'AQUILA	L'AQUILA	CELANO	AVEZZANO
L'AQUILA	L'AQUILA	CIVITELLA ROVETO	AVEZZANO
L'AQUILA	L'AQUILA	MONTERALE	L'AQUILA
L'AQUILA	L'AQUILA	PRATOLA PELIGNA	SULMONA
L'AQUILA	L'AQUILA	TAGLIACOZZO	AVEZZANO
L'AQUILA	L'AQUILA	PIANELLA	PESCARA
L'AQUILA	PESCARA	SAN VALENTINO IN ABRUZZO	PESCARA
L'AQUILA	PESCARA	CITERIORE	PESCARA
L'AQUILA	TERAMO	CAMPLI	TERAMO
L'AQUILA	TERAMO	GIULIANOVA	TERAMO
L'AQUILA	TERAMO	MONTORIO AL VOMANO	TERAMO
L'AQUILA	TERAMO	NERETO	TERAMO
L'AQUILA	TERAMO	NOTARESCO	TERAMO
LECCE	BRINDISI	CEGLIE MESSAPICA	BRINDISI
LECCE	BRINDISI	FASANO	BRINDISI
LECCE	BRINDISI	FRANCAVILLA FONTANA	BRINDISI
LECCE	BRINDISI	MESAGNE	BRINDISI
LECCE	BRINDISI	ORIA	BRINDISI
LECCE	BRINDISI	OSTUNI	BRINDISI
LECCE	BRINDISI	SAN PIETRO VERNOTICO	BRINDISI
LECCE	BRINDISI	SAN VITO DEI NORMANNI	BRINDISI
LECCE	LECCE	CAMPI SALENTINA	LECCE
LECCE	LECCE	GALATINA	LECCE
LECCE	LECCE	OTRANTO	MAGLIE

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.**

MESSINA	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	MILAZZO	BARCELLONA POZZO DI GOTTO
MESSINA	MESSINA	ALI' TERME	MESSINA
MESSINA	MESSINA	ROMETTA	MESSINA
MESSINA	MESSINA	SANTA TERESA DI RIVA	MESSINA
MESSINA	MESSINA	TAORMINA	MESSINA
MESSINA	PATTI	SANT'AGATA DI MILITELLO	PATTI
MESSINA	PATTI	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	MISTRETTA
MILANO	BUSTO ARSIZIO	GALLARATE	BUSTO ARSIZIO
MILANO	BUSTO ARSIZIO	LEGNANO	BUSTO ARSIZIO
MILANO	BUSTO ARSIZIO	SARONNO	BUSTO ARSIZIO
MILANO	COMO	CANTU'	COMO
MILANO	COMO	ERBA	COMO
MILANO	COMO	MENAGGIO	COMO
MILANO	LECCO	BELLANO	LECCO
MILANO	LECCO	MISSAGLIA	LECCO
MILANO	LODI	CODOGNO	LODI
MILANO	MILANO	CASSANO D'ADDA	MILANO
MILANO	MONZA	DESIO	MONZA
MILANO	PAVIA	ABBIATEGRASSO	VIGEVANO
MILANO	PAVIA	CASTEGGIO	VOGHERA
MILANO	PAVIA	CORTEOLONA	PAVIA
MILANO	PAVIA	MEDE	VIGEVANO
MILANO	PAVIA	MORTARA	VIGEVANO
MILANO	PAVIA	STRADELLA	VOGHERA
MILANO	SONDRIO	CHIAVENNA	SONDRIO
MILANO	SONDRIO	MORBEGNO	SONDRIO
MILANO	SONDRIO	TIRANO	SONDRIO
MILANO	VARESE	GAVIRATE	VARESE
NAPOLI	AVELLINO	CALITRI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
NAPOLI	AVELLINO	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AVELLINO
NAPOLI	AVELLINO	LAURO	AVELLINO
NAPOLI	AVELLINO	MONTELLA	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
NAPOLI	BENEVENTO	CASTEL BARONIA	ARIANO IRPINO
NAPOLI	BENEVENTO	CERRETO SANNITA	GUARDIA SANFRAMONDI
NAPOLI	BENEVENTO	COLLE SANNITA	BENEVENTO
NAPOLI	BENEVENTO	GROTTAMINARDA	ARIANO IRPINO
NAPOLI	BENEVENTO	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BENEVENTO
NAPOLI	BENEVENTO	SOLOPACA	BENEVENTO
NAPOLI	BENEVENTO	VITULANO	BENEVENTO
NAPOLI	NAPOLI	POZZUOLI	NAPOLI
NAPOLI	NAPOLI NORD	FRATTAMAGGIORE	NAPOLI NORD in AVERSA
NAPOLI	NAPOLI NORD	TRENTOLA DUCENTA	NAPOLI NORD in AVERSA
NAPOLI	NOLA	ACERRA	NOLA
NAPOLI	NOLA	CICCIANO	NOLA
NAPOLI	NOLA	OTTAVIANO	NOLA
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CAPRIATI A VOLTURNO	PIEDIMONTE MATESE
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CAPUA	SANTA MARIA CAPUA VETERE
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	MADDALONI	CASERTA
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	MARCIANISE	SANTA MARIA CAPUA VETERE
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	CASTELLAMMARE DI STABIA	TORRE ANNUNZIATA
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	GRAGNANO	TORRE ANNUNZIATA
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	POMPEI	TORRE ANNUNZIATA
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	TORRE DEL GRECO	TORRE ANNUNZIATA
PALERMO	AGRIGENTO	ARAGONA	AGRIGENTO
PALERMO	AGRIGENTO	CAMMARATA	AGRIGENTO
PALERMO	AGRIGENTO	CANICATTI'	AGRIGENTO
PALERMO	AGRIGENTO	CASTELTERMINI	AGRIGENTO

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.**

PALERMO	AGRIGENTO	CATTOLICA ERACLEA	AGRIGENTO
PALERMO	AGRIGENTO	FAVARA	AGRIGENTO
PALERMO	AGRIGENTO	PALMA DI MONTECHIARO	AGRIGENTO
PALERMO	AGRIGENTO	RAVANUSA	AGRIGENTO
PALERMO	MARSALA	MAZARA DEL VALLO	MARSALA
PALERMO	MARSALA	SALEMI	MARSALA
PALERMO	PALERMO	MONREALE	PALERMO
PALERMO	TERMINI IMERESE	BAGHERIA	TERMINI IMERESE
PALERMO	TERMINI IMERESE	CEFALU'	TERMINI IMERESE
PALERMO	TERMINI IMERESE	MEZZOJUSO	TERMINI IMERESE
PALERMO	TERMINI IMERESE	MISILMERI	TERMINI IMERESE
PALERMO	TERMINI IMERESE	MONTEMAGGIORE BELSITO	TERMINI IMERESE
PALERMO	TERMINI IMERESE	PIANA DEGLI ALBANESI	TERMINI IMERESE
PALERMO	TERMINI IMERESE	POLIZZI GENEROSA	TERMINI IMERESE
PALERMO	TRAPANI	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	ALCAMO
PALERMO	TRAPANI	ERICE	TRAPANI
PERUGIA	PERUGIA	ASSISI	PERUGIA
PERUGIA	PERUGIA	GUALDO TADINO	PERUGIA
PERUGIA	PERUGIA	GUBBIO	PERUGIA
PERUGIA	SPOLETO	MONTEFALCO	SPOLETO
PERUGIA	TERNI	AMELIA	TERNI
PERUGIA	TERNI	NARNI	TERNI
POTENZA	MATERA	IRSINA	MATERA
POTENZA	MATERA	ROTONDELLA	MATERA
POTENZA	MATERA	SAN MAURO FORTE	MATERA
POTENZA	MATERA	STIGLIANO	MATERA
POTENZA	MATERA	TRICARICO	MATERA
POTENZA	POTENZA	ACERENZA	POTENZA
POTENZA	POTENZA	GENZANO DI LUCANIA	POTENZA
POTENZA	POTENZA	LAURENZANA	POTENZA
POTENZA	POTENZA	PALAZZO SAN GERVASIO	MELFI
POTENZA	POTENZA	RIONERO IN VULTURE	MELFI
REGGIO CALABRIA	LOCRI	BIANCO	LOCRI
REGGIO CALABRIA	LOCRI	CAULONIA	LOCRI
REGGIO CALABRIA	LOCRI	GIOIOSA IONICA	LOCRI
REGGIO CALABRIA	LOCRI	SIDERNO	LOCRI
REGGIO CALABRIA	LOCRI	STAITI IN BRANCALEONE	LOCRI
REGGIO CALABRIA	LOCRI	STILO	LOCRI
REGGIO CALABRIA	PALMI	TAURIANOVA	PALMI
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	GALLINA	REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	MELITO DI PORTO SALVO	REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	VILLA SAN GIOVANNI	REGGIO CALABRIA
ROMA	CASSINO	ARCE	CASSINO
ROMA	CASSINO	ATINA	CASSINO
ROMA	CASSINO	MINTURNO	CASSINO
ROMA	CASSINO	PONTECORVO	CASSINO
ROMA	CIVITAVECCHIA	BRACCIANO	CIVITAVECCHIA
ROMA	CIVITAVECCHIA	FIUMICINO	CIVITAVECCHIA
ROMA	FROSINONE	ANAGNI	FROSINONE
ROMA	FROSINONE	CECCANO	FROSINONE
ROMA	FROSINONE	FERENTINO	FROSINONE
ROMA	LATINA	PRIVERNO	LATINA
ROMA	LATINA	SEZZE	LATINA
ROMA	RIETI	AMATRICE	RIETI
ROMA	RIETI	CITTADUCALE	RIETI
ROMA	RIETI	ROCCA SINIBALDA	RIETI
ROMA	TIVOLI	CASTELNUOVO DI PORTO	TIVOLI
ROMA	TIVOLI	PALESTRINA	TIVOLI
ROMA	TIVOLI	PALOMBARA SABINA	TIVOLI
ROMA	TIVOLI	SUBIACO	TIVOLI
ROMA	VELLETRI	ALBANO LAZIALE	VELLETRI
ROMA	VELLETRI	ANZIO	VELLETRI
ROMA	VELLETRI	FRASCATI	VELLETRI
ROMA	VELLETRI	GENZANO DI ROMA	VELLETRI
ROMA	VELLETRI	SEGNI	VELLETRI
ROMA	VITERBO	MONTEFIASCONE	VITERBO

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.**

ROMA	VITERBO	RONCIGLIONE	VITERBO
ROMA	VITERBO	VALENTANO	VITERBO
SALERNO	SALERNO	AMALFI	SALERNO
SALERNO	SALERNO	CAPACCIO	SALERNO
SALERNO	SALERNO	LAVIANO	BUCCINO
SALERNO	SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA	SALERNO
SALERNO	SALERNO	SAN CIPRIANO PICENTINO	SALERNO
SASSARI	NUORO	BITTI	NUORO
SASSARI	NUORO	DORGALI	NUORO
SASSARI	NUORO	GAVOI	NUORO
SASSARI	NUORO	ORANI	NUORO
SASSARI	NUORO	SINISCOLA	NUORO
SASSARI	SASSARI	BONORVA	OZIERI
SASSARI	SASSARI	NULVI	SASSARI
SASSARI	SASSARI	POZZOMAGGIORE	OZIERI
SASSARI	SASSARI	SORSO	SASSARI
SASSARI	SASSARI	THIESI	OZIERI
TARANTO	TARANTO	GROTTAGLIE	TARANTO
TARANTO	TARANTO	LIZZANO	TARANTO
TORINO	ALESSANDRIA	NIZZA MONFERRATO	ACQUI TERME
TORINO	ALESSANDRIA	NOVI LIGURE	ALESSANDRIA
TORINO	ALESSANDRIA	OVADA	ALESSANDRIA
TORINO	ALESSANDRIA	SERRAVALLE SCRIVIA	ALESSANDRIA
TORINO	ALESSANDRIA	VALENZA	ALESSANDRIA
TORINO	AOSTA	DONNAS	AOSTA
TORINO	ASTI	CANALE	ALBA
TORINO	ASTI	CANELLI	ASTI
TORINO	ASTI	SANTO STEFANO BELBO	ALBA
TORINO	CUNEO	BORGO SAN DALMAZZO	CUNEO
TORINO	CUNEO	CARRU'	MONDOVI'
TORINO	CUNEO	CEVA	MONDOVI'
TORINO	CUNEO	DOGLIANI	MONDOVI'
TORINO	CUNEO	DRONERO	CUNEO
TORINO	CUNEO	FOSSANO	CUNEO
TORINO	CUNEO	RACCONIGI	SALUZZO
TORINO	CUNEO	SAVIGLIANO	SALUZZO
TORINO	CUNEO	VENASCA	SALUZZO
TORINO	IVREA	CHIVASSO	IVREA
TORINO	IVREA	CIRIE'	IVREA
TORINO	IVREA	CUORGNE'	IVREA
TORINO	IVREA	LANZO TORINESE	IVREA
TORINO	IVREA	RIVAROLO CANAVESE	IVREA
TORINO	IVREA	STRAMBINO	IVREA
TORINO	NOVARA	BORGOMANERO	NOVARA
TORINO	TORINO	AVIGLIANA	TORINO
TORINO	TORINO	CHIERI	TORINO
TORINO	TORINO	PEROSA ARGENTINA	PINEROLO
TORINO	TORINO	SUSA	TORINO
TORINO	VERBANIA	ARONA	VERBANIA
TORINO	VERBANIA	DOMODOSSOLA	VERBANIA
TORINO	VERBANIA	OMEGNA	VERBANIA
TORINO	VERCELLI	MONCALVO	CASALE MONFERRATO
TORINO	VERCELLI	SANTHIA'	VERCELLI
TORINO	VERCELLI	TRINO	VERCELLI
TRENTO	TRENTO	FIERA DI PRIMIERO	BORGO VALSUGANA
TRENTO	TRENTO	FONDO	CLES
TRENTO	TRENTO	MALE'	CLES
TRIESTE	GORIZIA	GRADISCA D'ISONZO	GORIZIA
TRIESTE	GORIZIA	MONFALCONE	GORIZIA
TRIESTE	PORDENONE	MANIAGO	PORDENONE
TRIESTE	PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PORDENONE
TRIESTE	PORDENONE	SPILIMBERGO	PORDENONE
TRIESTE	UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI	UDINE
TRIESTE	UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI	UDINE
TRIESTE	UDINE	CODROIPO	UDINE
TRIESTE	UDINE	LATISANA	UDINE

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.**

TRIESTE	UDINE	PALMANOVA	UDINE
TRIESTE	UDINE	PONTEBBA	TOLMEZZO
TRIESTE	UDINE	SAN DANIELE DEL FRIULI	UDINE
TRIESTE	UDINE	TARCENTO	UDINE
VENEZIA	BELLUNO	AGORDO	BELLUNO
VENEZIA	BELLUNO	CORTINA D'AMPEZZO	BELLUNO
VENEZIA	BELLUNO	FELTRE	BELLUNO
VENEZIA	BELLUNO	PIEVE DI CADORE	BELLUNO
VENEZIA	PADOVA	CAMPOSAMPIERO	PADOVA
VENEZIA	PADOVA	CITTADELLA	PADOVA
VENEZIA	PADOVA	MONSELICE	PADOVA
VENEZIA	PADOVA	PIOVE DI SACCO	PADOVA
VENEZIA	ROVIGO	ADRIA	ROVIGO
VENEZIA	ROVIGO	ESTE	ROVIGO
VENEZIA	ROVIGO	FICAROLO	ROVIGO
VENEZIA	ROVIGO	LENDINARA	ROVIGO
VENEZIA	ROVIGO	MONTAGNANA	ROVIGO
VENEZIA	TREVISO	ASOLO	TREVISO
VENEZIA	TREVISO	CASTELFRANCO VENETO	TREVISO
VENEZIA	TREVISO	MONTEBELLUNA	TREVISO
VENEZIA	TREVISO	ODERZO	TREVISO
VENEZIA	TREVISO	VITTORIO VENETO	CONEGLIANO
VENEZIA	VENEZIA	CAVARZERE	CHIOGGIA
VENEZIA	VENEZIA	DOLO	VENEZIA
VENEZIA	VENEZIA	MESTRE	VENEZIA
VENEZIA	VERONA	CAPRINO VERONESE	VERONA
VENEZIA	VERONA	ISOLA DELLA SCALA	VERONA
VENEZIA	VERONA	LEGNAGO	VERONA
VENEZIA	VERONA	SOAVE	VERONA
VENEZIA	VICENZA	ARZIGNANO	VICENZA
VENEZIA	VICENZA	ASIAGO	BASSANO DEL GRAPPA
VENEZIA	VICENZA	LONIGO	VICENZA
VENEZIA	VICENZA	SCHIO	VICENZA
VENEZIA	VICENZA	THIENE	VICENZA
VENEZIA	VICENZA	VALDAGNO	VICENZA

(19) Tabella sostituita dall' *art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14*, a decorrere dal 28 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 14, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2014*; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' *art. 14, comma 3, del citato D.Lgs. n. 14/2014*. Successivamente, la presente tabella è stata sostituita dall' *art. 2, comma 2, D.M. 7 marzo 2014*, a decorrere dal 29 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 8 del medesimo D.M. 7 marzo 2014* e dall' *art. 21-bis, comma 1, lett. b), D.L. 12 settembre 2014, n. 132*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 novembre 2014, n. 162*. Infine, la presente tabella è stata così sostituita dall' *art. 2, comma 2, D.M. 10 novembre 2014*, a decorrere dal 16 dicembre 2014 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 5 del medesimo D.M. 10 novembre 2014*.

(20) Per le modifiche dell' *allegato 3 al D.M. 10 novembre 2014*, che ha sostituito la presente tabella, da intendere, conseguentemente, modificata, vedi l' *art. 2, D.M. 22 aprile 2015, l' art. 2, D.M. 22 aprile 2015, l' art. 3, D.M. 22 aprile 2015, l' art. 2, D.M. 22 aprile 2015, l' art. 3, D.M. 22 aprile 2015, l' art. 2, D.M. 30 aprile 2015, l' art. 2, D.M. 30 aprile 2015, l' art. 2, D.M. 22 ottobre 2015, l' art. 2, D.M. 22 ottobre 2015, l' art. 2, D.M. 22 ottobre 2015, l' art. 2, D.M. 22 ottobre 2015, l' art. 2, D.M. 22 ottobre 2015, l' art. 2, D.M. 6 novembre 2015, l' art. 2, D.M. 25 febbraio 2016, l' art. 2,*

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.

D.M. 25 febbraio 2016, l' art. 2, D.M. 21 marzo 2016, l' art. 2, D.M. 19 aprile 2016, l' art. 2, D.M. 19 aprile 2016, l' art. 2, D.M. 25 maggio 2016, l' art. 2, D.M. 27 maggio 2016, l' art. 2, D.M. 22 giugno 2016, l' art. 2, D.M. 22 giugno 2016, l' art. 2, D.M. 22 giugno 2016, l' art. 2, D.M. 27 giugno 2016, l' art. 2, D.M. 28 luglio 2016, l' art. 2, D.M. 16 agosto 2016, l' art. 2, D.M. 28 settembre 2016, l' art. 2, D.M. 15 dicembre 2016, l' art. 2, D.M. 15 dicembre 2016, l' art. 2, D.M. 20 dicembre 2016, l' art. 2, D.M. 20 dicembre 2016, l' art. 2, D.M. 20 gennaio 2017, l' art. 2, D.M. 20 gennaio 2017, l' art. 2, D.M. 19 maggio 2017, l' art. 2, D.M. 29 maggio 2017, l' art. 2, D.M. 29 settembre 2017, l' art. 2, D.M. 9 ottobre 2017, l' art. 2, D.M. 22 dicembre 2017, l' art. 2, D.M. 27 febbraio 2018, l' art. 2, D.M. 4 maggio 2018, l' art. 2, D.M. 31 gennaio 2019, l' art. 2, D.M. 18 luglio 2019, l' art. 2, D.M. 18 luglio 2019, l' art. 2, D.M. 18 luglio 2019, l' art. 2, D.M. 19 novembre 2019, l' art. 2, D.M. 2 marzo 2020, l' art. 2, D.M. 2 dicembre 2020, l' art. 2, D.M. 21 dicembre 2020, l' art. 2, D.M. 3 febbraio 2021, l' art. 2, D.M. 1 dicembre 2021 e l' art. 2, D.M. 1 dicembre 2021.

Allegato 1 ⁽²¹⁾

- articolo 2, comma 1, lett. b); tabella allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374

«Tabella A - articolo 2, comma 1

CORTE DI APPELLO DI ANCONA*CIRCONDARIO DI ANCONA*

GIUDICE DI PACE DI ANCONA

Agugliano; Ancona; Arcevia; Barbara; Belvedere Ostrense; Camerano; Camerata Picena; Castel Colonna; Castelbellino; Castelfidardo; Castelleone di Suasa; Castelplanio; Cerreto d'Esi; Chiaravalle; Corinaldo; Cupramontana; Fabriano; Falconara Marittima; Filottrano; Genga; Jesi; Loreto; Maiolati Spontini; Mergo; Monsano; Monte Roberto; Monte San Vito; Montecarotto; Montemarciano; Monterado; Morro d'Alba; Numana; Offagna; Osimo; Ostra; Ostra Vetere; Poggio San Marcello; Polverigi; Ripe; Rosora; San Marcello; San Paolo di Jesi; Santa Maria Nuova; Sassoferrato; Senigallia; Serra de' Conti; Serra San Quirico; Sirolo; Staffolo.

CIRCONDARIO DI ASCOLI PICENO

GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Acquasanta Terme; Acquaviva Picena; Amandola; Appignano del Tronto; Arquata del Tronto; Ascoli Piceno; Carassai; Castel di Lama; Castignano; Castorano; Colli del Tronto; Comunanza; Folignano; Force; Maltignano; Monsampolo del Tronto; Montalto delle Marche; Montedinove; Montefortino; Montegallo; Montemonaco; Monteprandone; Offida; Palmiano; Roccafluvione; Rotella; San Benedetto del Tronto; Spinetoli; Valle Castellana; Venarotta.

CIRCONDARIO DI FERMO

GIUDICE DI PACE DI FERMO

Altidona; Belmonte Piceno; Campofilone; Cossignano; Cupra Marittima; Falerone; Fermo; Francavilla d'Ete; Grottammare; Grottazzolina; Lapedona; Magliano di Tenna; Massa Fermana; Massignano; Monsampietro Morico; Montappone; Monte Giberto; Monte Rinaldo; Monte San Pietrangeli; Monte Urano; Monte Vidon Combatte; Monte Vidon Corrado; Montefalcone Appennino; Montefiore dell'Aso; Montegiorgio; Montegranaro; Monteleone di Fermo; Montelparo; Monterubbiano; Montottone; Moresco; Ortezzano; Pedaso; Petritoli; Ponzano di Fermo; Porto San Giorgio; Porto Sant'Elpidio; Rapagnano; Ripatransone; Santa Vittoria in Matenano; Sant'Elpidio a Mare; Servigliano; Smerillo; Torre San Patrizio.

CIRCONDARIO DI MACERATA

GIUDICE DI PACE DI CAMERINO

Acquacanina; Bolognola; Camerino; Castelraimondo; Castelsantangelo sul Nera; Esanatoglia; Fiastra; Fiordimonte; Fiuminata; Gagliole; Matelica; Monte Cavallo; Muccia; Pieve Torina; Pievebovigliana; Pioraco; San Severino Marche; Sefro; Serrapetrona; Serravalle di Chienti; Ussita; Visso.

GIUDICE DI PACE DI MACERATA

Apiro; Appignano; Belforte del Chienti; Caldarola; Camporotondo di Fiastrone; Cessapalombo; Cingoli; Civitanova Marche; Colmurano; Corridonia; Gualdo; Loro Piceno; Macerata; Mogliano; Monte San Giusto; Monte San Martino; Montecassiano; Montecosaro; Montefano; Montelupone; Morrovalle; Penna San Giovanni; Petriolo; Poggio San Vicino; Pollenza; Porto Recanati; Potenza Picena; Recanati; Ripe San Ginesio; San Ginesio; Sant'Angelo in Pontano; Sarnano; Tolentino; Treia; Urbisaglia.

CIRCONDARIO DI PESARO

GIUDICE DI PACE DI PESARO

Barchi; Cartoceto; Fano; Fratte Rosa; Gabicce Mare; Gradara; Mombaroccio; Mondavio; Mondolfo; Monte Porzio; Monteciccardo; Montelabbate;

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.

Montemaggiore al Metauro; Orciano di Pesaro; Pergola; Pesaro; Piagge; Saltara; San Costanzo; San Giorgio di Pesaro; San Lorenzo in Campo; Sant'Angelo in Lizzola; Serra Sant'Abbondio; Serrungarina; Tavullia.

GIUDICE DI PACE DI URBINO

Acqualagna; Apecchio; Auditore; Belforte all'Isauro; Borgo Pace; Cagli; Cantiano; Carpegna; Colbordolo; Fermignano; Fossombrone; Frontino; Frontone; Isola del Piano; Lunano; Macerata Feltria; Mercatello sul Metauro; Mercatino Conca; Monte Cerignone; Monte Grimano Terme; Montecalvo in Foglia; Montecopiolo; Montefelcino; Peglio; Petriano; Piandimeleto; Pietrarubbia; Piobbico; Sant'Angelo in Vado; Sant'Ippolito; Sassocorvaro; Sassofeltrio; Tavoletto; Urbania; Urbino.

CORTE DI APPELLO DI BARI

CIRCONDARIO DI BARI

GIUDICE DI PACE DI BARI

Acquaviva delle Fonti; Adelfia; Alberobello; Altamura; Bari; Binetto; Bitetto; Bitonto; Bitritto; Capurso; Casamassima; Cassano delle Murge; Castellana Grotte; Cellamare; Conversano; Gioia del Colle; Giovinazzo; Gravina in Puglia; Grumo Appula; Locorotondo; Modugno; Mola di Bari; Monopoli; Noci; Noicattaro; Palo del Colle; Poggiorsini; Polignano a Mare; Putignano; Rutigliano; Sammichele di Bari; Sannicandro di Bari; Santeramo in Colle; Toritto; Triggiano; Turi; Valenzano.

CIRCONDARIO DI FOGGIA

GIUDICE DI PACE DI FOGGIA

Accadia; Anzano di Puglia; Ascoli Satriano; Bovino; Candela; Carapelle; Castelluccio dei Sauri; Cerignola; Deliceto; Foggia; Isole Tremiti; Manfredonia; Margherita di Savoia; Mattinata; Monte Sant'Angelo; Monteleone di Puglia; Ortona; Orsara di Puglia; Orta Nova; Panni; Rignano Garganico; Rocchetta Sant'Antonio; San Ferdinando di Puglia; San Giovanni Rotondo; San Marco in Lamis; San Severo; Sant'Agata di Puglia; Stornara; Stornarella; Trinitapoli; Vieste; Zapponeta.

GIUDICE DI PACE DI LUCERA

Alberona; Apricena; Biccari; Cagnano Varano; Carlantino; Carpino; Casalnuovo Monterotaro; Casavecchio di Puglia; Castelluccio Valmaggiore; Castelnuovo della Daunia; Celenza Valfortore; Celle di San Vito; Chieuti; Faeto; Ischitella; Lesina; Lucera; Motta Montecorvino; Peschici; Pietramontecorvino; Poggio Imperiale; Rodi Garganico; Roseto Valfortore; San Marco la Catola; San

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.

Nicandro Garganico; San Paolo di Civitate; Serracapriola; Torremaggiore; Troia;
Vico del Gargano; Volturara Appula; Volturino.

CIRCONDARIO DI TRANI

GIUDICE DI PACE DI TRANI

Andria; Barletta; Bisceglie; Canosa di Puglia; Corato; Minervino Murge; Molfetta;
Ruvo di Puglia; Spinazzola; Terlizzi; Trani.

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

CIRCONDARIO DI BOLOGNA

GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Anzola dell'Emilia; Argelato; Baricella; Bazzano; Bentivoglio; Bologna; Calderara
di Reno; Camugnano; Casalecchio di Reno; Castel d'Aiano; Castel di Casio;
Castel Maggiore; Castello d'Argile; Castello di Serravalle; Castenaso; Castiglione
dei Pepoli; Crespellano; Crevalcore; Gaggio Montano; Galliera; Granaglione;
Granarolo dell'Emilia; Grizzana Morandi; Lizzano in Belvedere; Loiano;
Malalbergo; Marzabotto; Minerbio; Monghidoro; Monte San Pietro; Montereenzio;
Montevoglio; Monzuno; Ozzano dell'Emilia; Pianoro; Porretta Terme; Sala
Bolognese; San Benedetto Val di Sambro; San Giorgio di Piano; San Giovanni in
Persiceto; San Lazzaro di Savena; San Pietro in Casale; Sant'Agata Bolognese;
Sasso Marconi; Savigno; Vergato; Zola Predosa.

GIUDICE DI PACE DI IMOLA

Borgo Tossignano; Budrio; Casalfiumanese; Castel del Rio; Castel Guelfo di
Bologna; Castel San Pietro Terme; Dozza; Fontanelice; Imola; Medicina;
Molinella; Mordano.

CIRCONDARIO DI FERRARA

GIUDICE DI PACE DI FERRARA

Argenta; Berra; Bondeno; Cento; Codigoro; Comacchio; Copparo; Ferrara;
Formignana; Goro; Jolanda di Savoia; Lajosanto; Masi Torello; Massa Fiscaglia;
Mesola; Migliarino; Migliaro; Mirabello; Ostellato; Pieve di Cento; Poggio
Renatico; Portomaggiore; Ro; Sant'Agostino; Tresigallo; Vigarano Mainarda;
Voghiera.

CIRCONDARIO DI FORLI'

GIUDICE DI PACE DI FORLI'

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Bagno di Romagna; Bertinoro; Borghi; Castrocaro Terme e Terra del Sole; Cesena; Cesenatico; Civitella di Romagna; Dovadola; Forlì; Forlimpopoli; Galeata; Gambettola; Gatteo; Longiano; Meldola; Mercato Saraceno; Modigliana; Montiano; Portico e San Benedetto; Predappio; Premilcuore; Rocca San Casciano; Roncofreddo; San Mauro Pascoli; Santa Sofia; Sarsina; Savignano sul Rubicone; Sogliano al Rubicone; Tredozio; Verghereto.

CIRCONDARIO DI MODENA

GIUDICE DI PACE DI MODENA

Bastiglia; Bomporto; Campogalliano; Camposanto; Carpi; Castelfranco Emilia; Castelnuovo Rangone; Castelvetro di Modena; Cavezzo; Concordia sulla Secchia; Fanano; Finale Emilia; Fiorano Modenese; Fiumalbo; Formigine; Frassinoro; Guiglia; Lama Mocogno; Maranello; Marano sul Panaro; Medolla; Mirandola; Modena; Montecreto; Montefiorino; Montese; Nonantola; Novi di Modena; Palagano; Pavullo nel Frignano; Pievepelago; Polinago; Prignano sulla Secchia; Ravarino; Riolunato; San Cesario sul Panaro; San Felice sul Panaro; San Possidonio; San Prospero; Sassuolo; Savignano sul Panaro; Serramazzoni; Sestola; Soliera; Spilamberto; Vignola; Zocca.

CIRCONDARIO DI PARMA

GIUDICE DI PACE DI PARMA

Albareto; Bardi; Bedonia; Berceto; Bore; Borgo Val di Taro; Busseto; Calestano; Collecchio; Colorno; Compiano; Corniglio; Felino; Fidenza; Fontanellato; Fontevivo; Fornovo di Taro; Langhirano; Lesignano de' Bagni; Medesano; Mezzani; Monchio delle Corti; Montechiarugolo; Neviano degli Arduini; Noceto; Palanzano; Parma; Pellegrino Parmense; Polesine Parmense; Roccabianca; Sala Baganza; Salsomaggiore Terme; San Secondo Parmense; Sissa; Solignano; Soragna; Sorbolo; Terenzo; Tizzano Val Parma; Tornolo; Torrile; Traversetolo; TreCasali; Valmozzola; Varano de' Melegari; Varsi; Zibello.

CIRCONDARIO DI PIACENZA

GIUDICE DI PACE DI PIACENZA

Agazzano; Alseno; Besenzone; Bettola; Bobbio; Borgonovo Val Tidone; Cadeo; Calendasco; Caminata; Caorso; Carpaneto Piacentino; Castel San Giovanni; Castell'Arquato; Castelvetro Piacentino; Cerignale; Coli; Corte Brugnatella; Cortemaggiore; Farini; Ferriere; Fiorenzuola d'Arda; Gazzola; Gossolengo; Gragnano Trebbiense; Gropparello; Lugagnano Val d'Arda; Monticelli d'Ongina; Morfasso; Nibbiano; Ottone; Pecorara; Piacenza; Pianello Val Tidone; Piozzano; Podenzano; Ponte dell'Olio; Pontenure; Rivergaro; Rottofreno; San Giorgio Piacentino; San Pietro in Cerro; Sarmato; Travo; Vernasca; Vigolzone; Villanova sull'Arda; Zerba; Ziano Piacentino.

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.

CIRCONDARIO DI RAVENNA

GIUDICE DI PACE DI RAVENNA

Alfonsine; Bagnacavallo; Bagnara di Romagna; Brisighella; Casola Valsenio; Castel Bolognese; Cervia; Conselice; Cotignola; Faenza; Fusignano; Lugo; Massa Lombarda; Ravenna; Riolo Terme; Russi; Sant'Agata sul Santerno; Solarolo.

CIRCONDARIO DI REGGIO-EMILIA

GIUDICE DI PACE DI REGGIO-EMILIA

Albinea; Bagnolo in Piano; Baiso; Bibbiano; Boretto; Brescello; Busana; Cadelbosco di Sopra; Campagnola Emilia; Campegine; Canossa; Carpineti; Casalgrande; Casina; Castellarano; Castelnovo di Sotto; Castelnovo ne' Monti; Cavriago; Collagna; Correggio; Fabbrico; Gattatico; Gualtieri; Guastalla; Ligonchio; Luzzara; Montecchio Emilia; Novellara; Poviglio; Quattro Castella; Ramiseto; Reggio nell'Emilia; Reggiolo; Rio Saliceto; Rolo; Rubiera; San Martino in Rio; San Polo d'Enza; Sant'Ilario d'Enza; Scandiano; Toano; Vetto; Vezzano sul Crostolo; Viano; Villa Minozzo.

CIRCONDARIO DI RIMINI

GIUDICE DI PACE DI RIMINI

Bellaria-Igea Marina; Casteldelci; Cattolica; Coriano; Gemmano; Maiolo; Misano Adriatico; Mondaino; Monte Colombo; Montefiore Conca; Montegridolfo; Montescudo; Morciano di Romagna; Novafeltria; Pennabilli; Poggio Berni; Riccione; Rimini; Saludecio; San Clemente; San Giovanni in Marignano; San Leo; Sant'Agata Feltria; Santarcangelo di Romagna; Talamello; Torriana; Verucchio.

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA*CIRCONDARIO DI BERGAMO*

GIUDICE DI PACE DI BERGAMO

Albino; Algua; Almè; Almenno San Bartolomeo; Almenno San Salvatore; Alzano Lombardo; Ambivere; Antegnate; Arcene; Ardesio; Arzago d'Adda; Averara; Aviatico; Azzano San Paolo; Azzone; Barbata; Bariano; Barzana; Bedulita; Berbenno; Bergamo; Bello; Boltiere; Bonate Sopra; Bonate Sotto; Bottanuco; Bracca; Branzi; Brembate; Brembate di Sopra; Brembilla; Brignano Gera d'Adda; Brumano; Calcio; Calusco d'Adda; Calvenzano; Camerata Cornello; Canonica d'Adda; Capizzone; Capriate San Gervasio; Caprino Bergamasco; Caravaggio; Carona; Carvico; Casirate d'Adda; Casnigo; Cassiglio; Castel

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Rozzone; Castione della Presolana; Cazzano Sant'Andrea; Cene; Cerete; Chignolo d'Isola; Cisano Bergamasco; Ciserano; Civate al Piano; Clusone; Colere; Cologno al Serio; Colzate; Comun Nuovo; Corna Imagna; Cornalba; Cortenuova; Costa Serina; Costa Valle Imagna; Covo; Curno; Cusio; Dalmine; Dossena; Fara Gera d'Adda; Fara Olivana con Sola; Filago; Fino del Monte; Fiorano al Serio; Fontanella; Foppolo; Fornovo San Giovanni; Fuipliano Valle Imagna; Gandellino; Gandino; Gazzaniga; Gerosa; Ghisalba; Gorle; Gorno; Grassobbio; Gromo; Isola di Fondra; Isso; Lallio; Leffe; Lenna; Levate; Locatello; Lurano; Madone; Mapello; Martinengo; Medolago; Mezzoldo; Misano di Gera d'Adda; Moio de' Calvi; Morengo; Mozzanica; Mozzo; Nembro; Olmo al Brembo; Oltre il Colle; Oltressenda Alta; Oneta; Onore; Orio al Serio; Ornica; Osio Sopra; Osio Sotto; Pagazzano; Paladina; Palazzago; Parre; Pedrengo; Peia; Piario; Piazza Brembana; Piazzatorre; Piazzolo; Pognano; Ponte Nossa; Ponte San Pietro; Ponteranica; Pontida; Pontirolo Nuovo; Pradalunga; Premolo; Presezzo; Pumenengo; Ranica; Romano di Lombardia; Roncobello; Roncola; Rota d'Imagna; Rovetta; San Giovanni Bianco; San Pellegrino Terme; Santa Brigida; Sant'Omobono Terme; Scanzorosciate; Schilpario; Sedrina; Selvino; Seriate; Serina; Solza; Songavazzo; Sorisole; Sotto il Monte Giovanni XXIII; Spirano; Stezzano; Strozza; Suisio; Taleggio; Terno d'Isola; Torre Boldone; Torre Pallavicina; Treviglio; Treviolo; Ubiale Clanezzo; Urganò; Valbondione; Valbrembo; Valgoglio; Valleve; Valnegrà; Valsecca; Valtorta; Vedeseta; Verdellino; Verdello; Vertova; Villa d'Adda; Villa d'Almè; Villa di Serio; Villa d'Ogna; Vilminore di Scalve; Zanica; Zogno.

GIUDICE DI PACE DI GRUMELLO DEL MONTE

Adrara San Martino; Adrara San Rocco; Albano Sant'Alessandro; Bagnatica; Berzo San Fermo; Bianzano; Bolgare; Borgo di Terzo; Bossico; Brusaporto; Calcinata; Carobbio degli Angeli; Casazza; Castelli Calepio; Castro; Cavernago; Cenate Sopra; Cenate Sotto; Chiuduno; Costa di Mezzate; Costa Volpino; Credaro; Endine Gaiano; Entratico; Fonteno; Foresto Sparso; Gandosso; Gaverina Terme; Gorlago; Grone; Grumello del Monte; Lovere; Luzzana; Monasterolo del Castello; Montello; Mornico al Serio; Palosco; Parzanica; Pianico; Predore; Ranzanico; Riva di Solto; Rogno; San Paolo d'Argon; Sarnico; Solto Collina; Sovere; Spinone al Lago; Tavernola Bergamasca; Telgate; Torre de' Roveri; Trescore Balneario; Viadanica; Vigano San Martino; Vigolo; Villongo; Zandobbio.

CIRCONDARIO DI BRESCIA

GIUDICE DI PACE DI BRESCIA

Acquafredda; Adro; Agnosine; Alfianello; Anfo; Angolo Terme; Artogne; Azzano Mella; Bagnolo Mella; Bagolino; Barbariga; Barghe; Bassano Bresciano; Bedizzole; Berlingo; Berzo Demo; Berzo Inferiore; Bienno; Bione; Borgo San Giacomo; Borgosatollo; Borno; Botticino; Bovegno; Bovezzo; Brandico; Braone; Breno; Brescia; Brione; Caino; Calcinato; Calvagese della Riviera; Calvisano;

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Capo di Ponte; Capovalle; Capriano del Colle; Capriolo; Carpenedolo; Castegnato; Castel Mella; Castelvoti; Castenedolo; Casto; Castrezzato; Cazzago San Martino; Cedegolo; Cellatica; Cerveno; Ceto; Cevo; Chiari; Cigole; Cimbergo; Civate Camuno; Coccaglio; Collebeato; Collio; Cologne; Comezzano-Cizzago; Concesio; Corte Franca; Corteno Golgi; Corzano; Darfo Boario Terme; Dello; Desenzano del Garda; Edolo; Erbusco; Esine; Fiesse; Flero; Gambara; Gardone Riviera; Gardone Val Trompia; Gargnano; Gavardo; Ghedi; Gianico; Gottolengo; Gussago; Idro; Incudine; Irma; Iseo; Isorella; Lavenone; Leno; Limone sul Garda; Lodrino; Lograto; Lonato del Garda; Longhena; Losine; Lozio; Lumezzane; Maclodio; Mairano; Malegno; Malonno; Manerba del Garda; Manerbio; Marcheno; Marmentino; Marone; Mazzano; Milzano; Moniga del Garda; Monno; Monte Isola; Monticelli Brusati; Montichiari; Montirone; Mura; Muscoline; Nave; Niardo; Nuvolento; Nuvolera; Odolo; Offlaga; Ome; Ono San Pietro; Orzinuovi; Orzivecchi; Ospitaletto; Ossimo; Padenghe sul Garda; Paderno Franciacorta; Paisco Loveno; Paitone; Palazzolo sull'Oglio; Paratico; Paspardo; Passirano; Pavone del Mella; Pertica Alta; Pertica Bassa; Pezzaze; Pian Camuno; Piancogno; Pisogne; Polaveno; Polpenazze del Garda; Pompiano; Poncarale; Ponte di Legno; Pontevico; Pontoglio; Pozzolengo; Pralboino; Preseglie; Prestine; Prevalle; Provaglio d'Iseo; Provaglio Val Sabbia; Puegnago sul Garda; Quinzano d'Oglio; Remedello; Rezzato; Roccafranca; Rodengo Saiano; Roè Volciano; Roncadelle; Rovato; Rudiano; Sabbio Chiese; Sale Marasino; Salò; San Felice del Benaco; San Gervasio Bresciano; San Paolo; San Zeno Naviglio; Sarezzo; Savio dell'Adamello; Sellero; Seniga; Serle; Sirmione; Soiano del Lago; Sonico; Sulzano; Tavernole sul Mella; Temù; Tignale; Torbole Casaglia; Toscolano-Maderno; Travagliato; Tremosine; Trenzano; Treviso Bresciano; Urago d'Oglio; Vallio Terme; Verolanuova; Verolavecchia; Vestone; Veza d'Oglio; Villa Carcina; Villachiara; Villanuova sul Clisi; Vione; Visano; Vobarno; Zone.

CIRCONDARIO DI CREMONA

GIUDICE DI PACE DI CREMA

Agnadello; Bagnolo Cremasco; Camisano; Campagnola Cremasca; Capergnanica; Capralba; Casale Cremasco-Vidolasco; Casaletto Ceredano; Casaletto di Sopra; Casaletto Vaprio; Castel Gabbiano; Chieve; Credera Rubbiano; Crema; Cremosano; Cumignano sul Naviglio; Dovera; Fiesco; Izano; Madignano; Monte Cremasco; Montodine; Moscazzano; Offanengo; Palazzo Pignano; Pandino; Pianengo; Pieranica; Quintano; Ricengo; Ripalta Arpina; Ripalta Cremasca; Ripalta Guerina; Rivolta d'Adda; Romanengo; Salvirola; Sergnano; Soncino; Spino d'Adda; Ticengo; Torlino Vimercati; Trescore Cremasco; Trigolo; Vaiano Cremasco; Vailate.

GIUDICE DI PACE DI CREMONA

Acquanegra Cremonese; Annicco; Azzanello; Bonemerse; Bordolano; Ca' d'Andrea; Cappella Cantone; Cappella de' Picenardi; Casalbuttano ed Uniti;

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Casalmaggiore; Casalmorano; Casteldidone; Castelleone; Castelveverde; Castelvisconti; Cella Dati; Cicognolo; Cingia de' Botti; Corte de' Cortesi con Cignone; Corte de' Frati; Cremona; Crotta d'Adda; Derovere; Drizzona; Formigara; Gabbioneta- Binanuova; Gadesco-Pieve Delmona; Genivolta; Gerre de' Caprioli; Gombito; Grontardo; Grumello Cremonese ed Uniti; Gussola; Isola Dovarese; Malagnino; Martignana di Po; Motta Baluffi; Olmeneta; Ostiano; Paderno Ponchielli; Persico Dosimo; Pescarolo ed Uniti; Pessina Cremonese; Piadena; Pieve d'Olmi; Pieve San Giacomo; Pizzighettone; Pozzaglio ed Uniti; Rivarolo del Re ed Uniti; Robecco d'Oglio; San Bassano; San Daniele Po; San Giovanni in Croce; San Martino del Lago; Scandolara Ravara; Scandolara Ripa d'Oglio; Sesto ed Uniti; Solarolo Rainerio; Soresina; Sospiro; Spinadesco; Stagno Lombardo; Torre de' Picenardi; Torricella del Pizzo; Vescovato; Volongo; Voltido.

CIRCONDARIO DI MANTOVA

GIUDICE DI PACE DI MANTOVA

Acquanegra sul Chiese; Asola; Bagnolo San Vito; Bigarello; Borgoforte; Borgofranco sul Po; Bozzolo; Calvatone; Canneto sull'Oglio; Carbonara di Po; Casalmoro; Casaloldo; Casalromano; Castel d'Ario; Castel Goffredo; Castelforte; Castellucchio; Castiglione delle Stiviere; Cavriana; Ceresara; Commessaggio; Curtatone; Dosolo; Felonica; Gazoldo degli Ippoliti; Gazzuolo; Goito; Gonzaga; Guidizzolo; Magnacavallo; Mantova; Marcaria; Mariana Mantovana; Marmirolo; Medole; Moglia; Monzambano; Motteggiana; Ostiglia; Pegognaga; Pieve di Coriano; Piubega; Poggio Rusco; Pomponesco; Ponti sul Mincio; Porto Mantovano; Quingentole; Quistello; Redonesco; Revere; Rivarolo Mantovano; Rodigo; Roncoferraro; Roverbella; Sabbioneta; San Benedetto Po; San Giacomo delle Segnate; San Giorgio di Mantova; San Giovanni del Dosso; San Martino dall'Argine; Schivenoglia; Sermide; Serravalle a Po; Solferino; Spineda; Sustinente; Suzzara; Tornata; Viadana; Villa Poma; Villimpenta; Virgilio; Volta Mantovana.

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

CIRCONDARIO DI CAGLIARI

GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI

Arbus; Armungia; Assemini; Ballao; Barrali; Barumini; Buggerru; Burcei; Cagliari; Calasetta; Capoterra; Carbonia; Carloforte; Castiadas; Collinas; Decimomannu; Decimoputzu; Dolianova; Domus de Maria; Domusnovas; Donori; Elmas; Escalaplano; Escolca; Fluminimaggiore; Furtei; Genoni; Genuri; Gergei; Gesico; Gesturi; Giba; Goni; Gonnese; Gonnosfanadiga; Guamaggiore; Guasila; Guspini; Iglesias; Isili; Laconi; Las Plassas; Lunamatrona; Mandas; Maracalagonis; Masainas; Monastir; Monserrato; Muravera; Musei; Narcao; Nuragus; Nurallao; Nuraminis; Nurri; Nuxis; Orroli; Ortacesus; Pabillonis; Pauli

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.

Arbarei; Perdaxius; Pimentel; Piscinas; Portoscuso; Pula; Quartu Sant'Elena; Quartucciu; Samassi; Samatzai; San Basilio; San Gavino Monreale; San Giovanni Suergiu; San Nicolò Gerrei; San Sperate; San Vito; Sanluri; Santadi; Sant'Andrea Frius; Sant'Anna Arresi; Sant'Antioco; Sardara; Sarroch; Segariu; Selargius; Selegas; Senorbì; Serdiana; Serramanna; Serrenti; Serri; Sestu; Settimo San Pietro; Setzu; Siddi; Siliqua; Silius; Sinnai; Siurgus Donigala; Soleminis; Suelli; Teulada; Tratalias; Tuili; Turri; Ussana; Ussaramanna; Uta; Vallermosa; Villa San Pietro; Villacidro; Villamar; Villamassargia; Villanova Tulo; Villanovaforru; Villanovafranca; Villaperuccio; Villaputzu; Villasalto; Villasimius; Villasor; Villaspeciosa.

CIRCONDARIO DI LANUSEI

GIUDICE DI PACE DI LANUSEI

Arzana; Bari Sardo; Baunei; Cardedu; Elini; Esterzili; Gairo; Girasole; Ilbono; Jerzu; Lanusei; Loceri; Lotzorai; Osini; Perdasdefogu; Sadali; Seui; Seulo; Talana; Tertenia; Tortolì; Triei; Ulassai; Urzulei; Ussassai; Villagrande Strisaili.

CIRCONDARIO DI ORISTANO

GIUDICE DI PACE DI ORISTANO

Abbasanta; Aidomaggiore; Albagiara; Ales; Allai; Arborea; Ardauli; Aritzo; Assolo; Asuni; Atzara; Austis; Baradili; Baratili San Pietro; Baressa; Bauladu; Belvì; Bidonì; Birori; Bolotana; Bonarcado; Boroneddu; Borore; Bortigali; Bosa; Busachi; Cabras; Cuglieri; Curcuris; Desulo; Dualchi; Flussio; Fordongianus; Gadoni; Ghilarza; Gonnoscodina; Gonnosnò; Gonnostramatza; Lei; Macomer; Magomadas; Marrubiu; Masullas; Meana Sardo; Milis; Modolo; Mogorella; Mogoro; Montresta; Morgongiori; Narbolia; Neoneli; Noragugume; Norbello; Nughedu Santa Vittoria; Nurachi; Nureci; Ollastra; Oristano; Ortueri; Palmas Arborea; Pau; Paulilatino; Pompu; Riola Sardo; Ruinas; Sagama; Samugheo; San Nicolò d'Arcidano; San Vero Milis; Santa Giusta; Santu Lussurgiu; Scano di Montiferro; Sedilo; Seneghe; Senis; Sennariolo; Siamaggiore; Siamanna; Siapiccia; Silanus; Simala; Simaxis; Sindia; Sini; Siris; Soddi; Solarussa; Sorgono; Sorradile; Suni; Tadasuni; Terralba; Teti; Tiana; Tinnura; Tonara; Tramatzà; Tresnuraghes; Ulà Tirso; Uras; Usellus; Villa Sant'Antonio; Villa Verde; Villanova Truschedu; Villaurbana; Zeddiani; Zerfaliu;

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

CIRCONDARIO DI NUORO

GIUDICE DI PACE DI NUORO

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

Anela; Benetutti; Bitti; Bono; Bottidda; Budoni; Bultei; Burgos; Dorgali; Esporlatu; Fonni; Galtelli; Gavoi; Illorai; Irgoli; Loculi; Lodè; Lodine; Lula; Mamoiada; Nule; Nuoro; Oliena; Ollolai; Olzai; Onanì; Onifai; Oniferi; Orani; Orgosolo; Orosei; Orotelli; Orune; Osidda; Ottana; Ovodda; Posada; San Teodoro; Sarule; Siniscola; Torpè.

CIRCONDARIO DI SASSARI

GIUDICE DI PACE DI SASSARI

Alà dei Sardi; Alghero; Ardarà; Banari; Bessude; Bonnanaro; Bonorva; Borutta; Buddusò; Bulzi; Cargeghe; Castelsardo; Cheremule; Chiaramonti; Codrongianos; Cossoine; Florinas; Giave; Ittireddu; Ittiri; Laerru; Mara; Martis; Monteleone Rocca Doria; Mores; Muros; Nughedu San Nicolò; Nulvi; Olmedo; Oschiri; Osilo; Ossi; Ozieri; Padria; Padru; Pattada; Ploaghe; Porto Torres; Pozzomaggiore; Putifigari; Romana; Santa Maria Coghinas; Sassari; Sedinì; Semestene; Sennori; Siligo; Sorso; Stintino; Tergu; Thiesi; Tissi; Torralba; Tula; Uri; Usini; Valledoria; Villanova Monteleone.

CIRCONDARIO DI TEMPIO PAUSANIA

GIUDICE DI PACE DI LA MADDALENA

Arzachena; La Maddalena; Santa Teresa Gallura.

GIUDICE DI PACE DI TEMPIO PAUSANIA

Aggius; Aglientu; Badesi; Berchidda; Bortigiadas; Calangianus; Erula; Golfo Aranci; Loiri Porto San Paolo; Luogosanto; Luras; Monti; Olbia; Palau; Perfugas; Sant'Antonio di Gallura; Telti; Tempio Pausania; Trinità d'Agultu e Vignola; Viddalba.

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

CIRCONDARIO DI CALTANISSETTA

GIUDICE DI PACE DI CALTANISSETTA

Acquaviva Platani; Bompensiè; Caltanissetta; Campofranco; Delia; Marianopoli; Milena; Montedoro; Mussomeli; Resuttano; Riesi; San Cataldo; Santa Caterina Villarmosa; Serradifalco; Sommatino; Sutera; Vallelunga Pratameno; Villalba.

CIRCONDARIO DI ENNA

GIUDICE DI PACE DI ENNA

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.

Aidone; Barrafranca; Calascibetta; Catenanuova; Centuripe; Enna; Piazza
Armerina; Pietraperzia; Valguarnera Caropepe; Villarosa.

GIUDICE DI PACE DI NICOSIA

Agira; Assoro; Capizzi; Cerami; Gagliano Castelferrato; Leonforte; Nicosia;
Nissoria; Regalbuto; Sperlinga; Troina.

CIRCONDARIO DI GELA

GIUDICE DI PACE DI GELA

Butera; Gela; Mazzarino; Niscemi.

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

CIRCONDARIO DI CAMPOBASSO

GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO

Baranello; Bojano; Busso; Campobasso; Campochiaro; Campodipietra;
Campolieto; Casalciprano; Castelbottaccio; Castellino del Biferno; Castelmauro;
Castropignano; Cercemaggiore; Cercepiccola; Civitacampomarano; Colle
d'Anchise; Ferrazzano; Fossalto; Gambatesa; Gildone; Guardiaregia; Jelsi;
Limosano; Lucito; Lupara; Matrice; Mirabello Sannitico; Molise; Monacilioni;
Montagano; Montefalcone nel Sannio; Montemitro; Oratino; Petrella Tifernina;
Pietracupa; Riccia; Ripalimosani; Roccavivara; Salcito; San Biase; San Felice del
Molise; San Giovanni in Galdo; San Giuliano del Sannio; San Massimo; San Polo
Matese; Sant'Angelo Limosano; Sepino; Spinete; Torella del Sannio; Toro;
Trivento; Tufara; Vinchiaturò.

CIRCONDARIO DI ISERNIA

GIUDICE DI PACE DI ISERNIA

Acquaviva d'Isernia; Agnone; Bagnoli del Trigno; Belmonte del Sannio;
Cantalupo nel Sannio; Capracotta; Carovilli; Carpinone; Castel del Giudice;
Castel San Vincenzo; Castelpetroso; Castelpizzuto; Castelverrino; Cerro al
Volturno; Chiauci; Civitanova del Sannio; Colli a Volturno; Conca Casale;
Duronio; Filignano; Forlì del Sannio; Fornelli; Frosolone; Isernia; Longano;
Macchia d'Isernia; Macchiagodena; Miranda; Montaquila; Montenero Val
Cocchiara; Monteroduni; Pesche; Pescolaniano; Pescopennataro; Pettoranello
del Molise; Pietrabbondante; Pizzone; Poggio Sannita; Pozzilli; Rionero
Sannitico; Roccamandolfi; Roccasicura; Rocchetta a Volturno; San Pietro
Avellana; Santa Maria del Molise; Sant'Agapito; Sant'Angelo del Pesco;
Sant'Elena Sannita; Scapoli; Sessano del Molise; Sesto Campano; Vastogirardi;
Venafro.

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

CIRCONDARIO DI LARINO

GIUDICE DI PACE DI LARINO

Acquaviva Collecroce; Bonefro; Campomarino; Casacalenda; Colletorto; Guardialfiera; Guglionesi; Larino; Macchia Valfortore; Mafalda; Montecilfone; Montelongo; Montenero di Bisaccia; Montorio nei Frentani; Morrone del Sannio; Palata; Petacciato; Pietracatella; Portocannone; Provvidenti; Ripabottoni; Rotello; San Giacomo degli Schiavoni; San Giuliano di Puglia; San Martino in Pensilis; Santa Croce di Magliano; Sant'Elia a Pianisi; Tavenna; Termoli; Ururi.

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

CIRCONDARIO DI CALTAGIRONE

GIUDICE DI PACE DI CALTAGIRONE

Caltagirone; Castel di Iudica; Grammichele; Licodia Eubea; Mazzarrone; Militello in Val di Catania; Mineo; Mirabella Imbaccari; Palagonia; Raddusa; Ramacca; San Cono; San Michele di Ganzaria; Scordia; Vizzini.

CIRCONDARIO DI CATANIA

GIUDICE DI PACE DI CATANIA

Aci Bonaccorsi; Aci Castello; Aci Catena; Aci Sant'Antonio; Acireale; Adrano; Belpasso; Biancavilla; Bronte; Calatabiano; Camporotondo Etneo; Castiglione di Sicilia; Catania; Cesarò; Fiumefreddo di Sicilia; Giarre; Gravina di Catania; Linguaglossa; Maletto; Maniace; Mascali; Mascalucia; Milo; Misterbianco; Motta Sant'Anastasia; Nicolosi; Paternò; Pedara; Piedimonte Etneo; Ragalna; Randazzo; Riposto; San Giovanni la Punta; San Gregorio di Catania; San Pietro Clarenza; San Teodoro; Santa Maria di Licodia; Santa Venerina; Sant'Agata li Battiati; Sant'Alfio; Trecastagni; Tremestieri Etneo; Valverde; Viagrande; Zafferana Etnea.

CIRCONDARIO DI RAGUSA

GIUDICE DI PACE DI MODICA

Ispica; Modica; Pozzallo; Scicli.

GIUDICE DI PACE DI RAGUSA

Acate; Chiaramonte Gulfi; Comiso; Giarratana; Monterosso Almo; Ragusa; Santa Croce Camerina; Vittoria.

CIRCONDARIO DI SIRACUSA

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

GIUDICE DI PACE DI SIRACUSA

Augusta; Avola; Buccheri; Buscemi; Canicattini Bagni; Carlentini; Cassaro; Ferla; Florida; Francofonte; Lentini; Melilli; Noto; Pachino; Palazzolo Acreide; Portopalo di Capo Passero; Priolo Gargallo; Rosolini; Siracusa; Solarino; Sortino.

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

CIRCONDARIO DI CASTROVILLARI

GIUDICE DI PACE DI CASTROVILLARI

Acquaformosa; Albidona; Alessandria del Carretto; Altomonte; Amendolara; Canna; Cassano all'Ionio; Castroregio; Castrovillari; Cerchiara di Calabria; Civita; Firmo; Francavilla Marittima; Frascineto; Laino Borgo; Laino Castello; Lungro; Montegiordano; Morano Calabro; Mormanno; Mottafollone; Nocara; Oriolo; Papisidero; Plataci; Rocca Imperiale; Roseto Capo Spulico; San Basile; San Donato di Ninea; San Lorenzo Bellizzi; San Lorenzo del Vallo; San Sosti; Sant'Agata di Esaro; Saracena; Spezzano Albanese; Tarsia; Terranova da Sibari; Trebisacce; Villapiana.

GIUDICE DI PACE DI ROSSANO

Bocchigliero; Calopezzati; Caloveto; Campana; Cariati; Corigliano Calabro; Cropalati; Crosia; Longobucco; Mandatoriccio; Paludi; Pietrapaola; Rossano; San Cosmo Albanese; San Demetrio Corone; San Giorgio Albanese; Santa Sofia d'Epiro; Scala Coeli; Terravecchia; Vaccarizzo Albanese.

CIRCONDARIO DI CATANZARO

GIUDICE DI PACE DI CATANZARO

Albi; Amaroni; Amato; Andali; Argusto; Badolato; Belcastro; Borgia; Botricello; Caraffa di Catanzaro; Cardinale; Catanzaro; Cenadi; Centrache; Cerva; Chiaravalle Centrale; Cropani; Davoli; Fossato Serralta; Gagliato; Gasperina; Gimigliano; Girifalco; Guardavalle; Isca sullo Ionio; Magisano; Marcedusa; Marcellinara; Miglierina; Montauro; Montepaone; Olivadi; Palermiti; Pentone; Petrizzi; San Floro; San Pietro Apostolo; San Sostene; San Vito sullo Ionio; Santa Caterina dello Ionio; Sant'Andrea Apostolo dello Ionio; Satriano; Sellia; Sellia Marina; Sersale; Settingiano; Simeri Crichi; Sorbo San Basile; Soverato; Soveria Simeri; Squillace; Staletti; Taverna; Tiriolo; Torre di Ruggiero; Vallefiorita; Zagarise.

CIRCONDARIO DI COSENZA

GIUDICE DI PACE DI COSENZA

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Acri; Altilia; Aprigliano; Belsito; Bianchi; Bisignano; Carolei; Carpanzano; Casole Bruzio; Castiglione Cosentino; Castrolibero; Celico; Cellara; Cerisano; Cervicati; Cerzeto; Colosimi; Cosenza; Dipignano; Domanico; Fagnano Castello; Figline Vegliaturo; Grimaldi; Lappano; Lattarico; Luzzi; Malito; Malvito; Mangone; Marano Marchesato; Marano Principato; Marzi; Mendicino; Mongrassano; Montalto Uffugo; Panettieri; Parenti; Paterno Calabro; Pedace; Pedivigliano; Piane Crati; Pietrafitta; Rende; Roggiano Gravina; Rogliano; Rose; Rota Greca; Rovito; San Benedetto Ullano; San Fili; San Giovanni in Fiore; San Marco Argentano; San Martino di Finita; San Pietro in Guarano; San Vincenzo La Costa; Santa Caterina Albanese; Santo Stefano di Rogliano; Scigliano; Serra Pedace; Spezzano della Sila; Spezzano Piccolo; Torano Castello; Trenta; Zumpano.

CIRCONDARIO DI CROTONE

GIUDICE DI PACE DI CROTONE

Belvedere di Spinello; Caccuri; Carfizzi; Casabona; Castelsilano; Cerenzia; Cirò; Cirò Marina; Cotronei; Crotone; Crucoli; Cutro; Isola di Capo Rizzuto; Melissa; Mesoraca; Pallagorio; Petilia Policastro; Petronà; Rocca di Neto; Roccabernarda; San Mauro Marchesato; San Nicola dell'Alto; Santa Severina; Savelli; Scandale; Strongoli; Umbriatico; Verzino.

CIRCONDARIO DI LAMEZIA TERME

GIUDICE DI PACE DI LAMEZIA TERME

Carlopoli; Cicala; Conflenti; Cortale; Curinga; Decollatura; Falerna; Feroletto Antico; Filadelfia; Francavilla Angitola; Gizzeria; Jacurso; Lamezia Terme; Maida; Martirano; Martirano Lombardo; Motta Santa Lucia; Nocera Terinese; Pianopoli; Platania; Polia; San Mango d'Aquino; San Pietro a Maida; Serrastretta; Soveria Mannelli.

CIRCONDARIO DI PAOLA

GIUDICE DI PACE DI PAOLA

Acquappesa; Aiello Calabro; Aieta; Amantea; Belmonte Calabro; Belvedere Marittimo; Bonifati; Buonvicino; Cetraro; Cleto; Diamante; Falconara Albanese; Fiumefreddo Bruzio; Fuscaldo; Grisolia; Guardia Piemontese; Lago; Longobardi; Maierà; Orsomarso; Paola; Praia a Mare; San Lucido; San Nicola Arcella; San Pietro in Amantea; Sangineto; Santa Domenica Talao; Santa Maria del Cedro; Scalea; Serra d'Aiello; Tortora; Verbicaro.

CIRCONDARIO DI VIBO VALENTIA

GIUDICE DI PACE DI VIBO VALENTIA

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Acquaro; Arena; Briatico; Brognaturo; Capistrano; Cessaniti; Dasà; Dinami; Drapia; Fabrizia; Filandari; Filogaso; Francica; Gerocarne; Ionadi; Joppolo; Limbadi; Maierato; Mileto; Mongiana; Monterosso Calabro; Nardodipace; Nicotera; Parghelia; Pizzo; Pizzoni; Ricadi; Rombiolo; San Calogero; San Costantino Calabro; San Gregorio d'Ippona; San Nicola da Crissa; Sant'Onofrio; Serra San Bruno; Simbario; Soriano Calabro; Spadola; Spilinga; Stefanaceni; Tropea; Vallelonga; Vazzano; Vibo Valentia; Zaccanopoli; Zambrone; Zungri.

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE*CIRCONDARIO DI AREZZO*

GIUDICE DI PACE DI AREZZO

Anghiari; Arezzo; Badia Tedalda; Bibbiena; Bucine; Capolona; Caprese Michelangelo; Castel Focognano; Castel San Niccolò; Castelfranco di Sopra; Castiglion Fibocchi; Castiglion Fiorentino; Cavriglia; Chitignano; Chiusi della Verna; Civitella in Val di Chiana; Cortona; Foiano della Chiana; Laterina; Loro Ciuffenna; Lucignano; Marciano della Chiana; Monte San Savino; Montemignai; Monterchi; Montevarchi; Ortignano Raggiolo; Pergine Valdarno; Pian di Sco; Pieve Santo Stefano; Poppi; Pratovecchio; San Giovanni Valdarno; Sansepolcro; Sestino; Stia; Subbiano; Talla; Terranuova Bracciolini.

CIRCONDARIO DI FIRENZE

GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

Bagno a Ripoli; Barberino di Mugello; Barberino Val d'Elsa; Borgo San Lorenzo; Campi Bisenzio; Capraia e Limite; Castelfiorentino; Cerreto Guidi; Certaldo; Dicomano; Empoli; Fiesole; Figline Valdarno; Firenze; Firenzuola; Fucecchio; Gambassi Terme; Greve in Chianti; Impruneta; Incisa in Val d'Arno; Lastra a Signa; Londa; Marradi; Montaione; Montelupo Fiorentino; Montespertoli; Palazzuolo sul Senio; Pelago; Pontassieve; Reggello; Rignano sull'Arno; Rufina; San Casciano in Val di Pesa; San Godenzo; San Piero a Sieve; Scandicci; Scarperia; Sesto Fiorentino; Signa; Tavarnelle Val di Pesa; Vaglia; Vicchio; Vinci.

CIRCONDARIO DI GROSSETO

GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

Arcidosso; Campagnatico; Capalbio; Castel del Piano; Castell'Azzara; Castiglione della Pescaia; Cinigiano; Civitella Paganico; Follonica; Gavorrano; Grosseto; Isola del Giglio; Magliano in Toscana; Manciano; Massa Marittima; Monte Argentario; Monterotondo Marittimo; Montieri; Orbetello; Pitigliano; Roccalbegna; Roccastrada; Santa Fiora; Scansano; Scarlino; Seggiano; Semproniano; Sorano.

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.***CIRCONDARIO DI LIVORNO*

GIUDICE DI PACE DI LIVORNO

Bibbona; Campiglia Marittima; Capraia Isola; Casale Marittimo; Castagneto Carducci; Castellina Marittima; Cecina; Collesalveti; Guardistallo; Livorno; Montescudaio; Monteverdi Marittimo; Piombino; Riparbella; Rosignano Marittimo; San Vincenzo; Sassetta; Suvereto.

GIUDICE DI PACE DI PORTOFERRAIO

Campo nell'Elba; Capoliveri; Marciana; Marciana Marina; Porto Azzurro; Portoferraio; Rio Marina; Rio nell'Elba.

CIRCONDARIO DI LUCCA

GIUDICE DI PACE DI LUCCA

Altopascio; Bagni di Lucca; Barga; Borgo a Mozzano; Camaiore; Camporgiano; Capannori; Careggine; Castelnuovo di Garfagnana; Castiglione di Garfagnana; Coreglia Antelminelli; Fabbriche di Vallico; Forte dei Marmi; Fosciandora; Galliciano; Giuncugnano; Lucca; Massarosa; Minucciano; Molazzana; Montecarlo; Pescaglia; Piazza al Serchio; Pietrasanta; Pieve Fosciana; Porcari; San Romano in Garfagnana; Seravezza; Sillano; Stazzema; Vagli Sotto; Vergemoli; Viareggio; Villa Basilica; Villa Collemandina.

CIRCONDARIO DI PISA

GIUDICE DI PACE DI PISA

Calci; Cascina; Crespina; Fauglia; Lorenzana; Orciano Pisano; Pisa; San Giuliano Terme; Santa Luce; Vecchiano; Vicopisano.

GIUDICE DI PACE DI PONTEDERA

Bientina; Buti; Calcinaia; Capannoli; Casciana Terme; Castelfranco di Sotto; Castelnuovo di Val di Cecina; Chianni; Lajatico; Lari; Montecatini Val di Cecina; Montopoli in Val d'Arno; Palaia; Peccioli; Pomarance; Ponsacco; Pontedera; San Miniato; Santa Croce sull'Arno; Santa Maria a Monte; Terricciola; Volterra.

CIRCONDARIO DI PISTOIA

GIUDICE DI PACE DI PISTOIA

Abetone; Agliana; Buggiano; Chiesina Uzzanese; Cutigliano; Lamporecchio; Larciano; Marliana; Massa e Cozzile; Monsummano Terme; Montale; Montecatini-Terme; Pescia; Pieve a Nievole; Pistoia; Piteglio; Ponte Buggianese;

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.

Quarrata; Sambuca Pistoiese; San Marcello Pistoiese; Serravalle Pistoiese;
Uzzano.

CIRCONDARIO DI PRATO

GIUDICE DI PACE DI PRATO

Calenzano; Cantagallo; Carmignano; Montemurlo; Poggio a Caiano; Prato;
Vaiano; Vernio.

CIRCONDARIO DI SIENA

GIUDICE DI PACE DI MONTEPULCIANO

Abbadia San Salvatore; Castiglione d'Orcia; Cetona; Chianciano Terme; Chiusi;
Montepulciano; Piancastagnaio; Pienza; Radicofani; San Casciano dei Bagni; San
Quirico d'Orcia; Sarteano; Sinalunga; Torrita di Siena.

GIUDICE DI PACE DI SIENA

Asciano; Buonconvento; Casole d'Elsa; Castellina in Chianti; Castelnuovo
Berardenga; Chiusdino; Colle di Val d'Elsa; Gaiole in Chianti; Montalcino;
Monteriggioni; Monteroni d'Arbia; Monticiano; Murlo; Poggibonsi; Radda in
Chianti; Radicondoli; Rapolano Terme; San Gimignano; San Giovanni d'Asso;
Siena; Sovicille; Trequanda,

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

CIRCONDARIO DI GENOVA

GIUDICE DI PACE DI CHIAVARI

Borzonasca; Carasco; Carro; Casarza Ligure; Castiglione Chiavarese; Chiavari;
Cicagna; Cogorno; Coreglia Ligure; Favale di Malvaro; Lavagna; Leivi; Lorsica;
Lumarzo; Maissana; Mezzanego; Moconesi; Moneglia; Ne; Neirone; Orero;
Portofino; Rapallo; Rezzoaglio; San Colombano Certenoli; Santa Margherita
Ligure; Santo Stefano d'Aveto; Sestri Levante; Varese Ligure; Zoagli.

GIUDICE DI PACE DI GENOVA

Arenzano; Avegno; Bargagli; Bogliasco; Busalla; Camogli; Campo Ligure;
Campomorone; Casella; Ceranesi; Cogoleto; Crocefieschi; Davagna; Fascia;
Fontanigorda; Genova; Gorreto; Isola del Cantone; Masone; Mele; Mignanego;
Montebruno; Montoggio; Pieve Ligure; Propata; Recco; Ronco Scrivia;
Rondanina; Rossiglione; Rovegno; Sant'Olcese; Savignone; Serra Riccò; Sori;
Tiglieto; Torriglia; Tribogna; Uscio; Valbrenna; Vobbia.

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.***CIRCONDARIO DI IMPERIA*

GIUDICE DI PACE DI IMPERIA

Aquila d'Arroscia; Armo; Aurigo; Borghetto d'Arroscia; Borgomaro; Caravonica; Cervo; Cesio; Chiusanico; Chiusavecchia; Cipressa; Civezza; Cosio d'Arroscia; Costarainera; Diano Arentino; Diano Castello; Diano Marina; Diano San Pietro; Dolcedo; Imperia; Lucinasco; Mendatica; Montegrosso Pian Latte; Pietrabruna; Pieve di Teco; Pontedassio; Pornassio; Prelà; Ranzo; Rezzo; San Bartolomeo al Mare; San Lorenzo al Mare; Vasia; Vessalico; Villa Faraldi.

GIUDICE DI PACE DI SANREMO

Airole; Apricale; Badalucco; Bajardo; Bordighera; Camporosso; Carpasio; Castel Vittorio; Castellaro; Ceriana; Dolceacqua; Isolabona; Molini di Triora; Montalto Ligure; Olivetta San Michele; Ospedaletti; Perinaldo; Pigna; Pompeiana; Riva Ligure; Rocchetta Nervina; San Biagio della Cima; Sanremo; Santo Stefano al Mare; Seborga; Soldano; Taggia; Terzorio; Triora; Vallebona; Vallecrosia; Ventimiglia.

CIRCONDARIO DI LA SPEZIA

GIUDICE DI PACE DI LA SPEZIA

Ameglia; Arcola; Beverino; Bolano; Bonassola; Borghetto di Vara; Brugnato; Calice al Cornoviglio; Carrodano; Castelnuovo Magra; Deiva Marina; Follo; Framura; La Spezia; Lerici; Levante; Monterosso al Mare; Ortonovo; Pignone; Portovenere; Riccò del Golfo di Spezia; Riomaggiore; Rocchetta di Vara; Santo Stefano di Magra; Sarzana; Sesta Godano; Vernazza; Vezzano Ligure; Zignago.

CIRCONDARIO DI MASSA

GIUDICE DI PACE DI MASSA

Aulla; Bagnone; Carrara; Casola in Lunigiana; Comano; Filattiera; Fivizzano; Fosdinovo; Licciana Nardi; Massa; Montignoso; Mulazzo; Podenzana; Pontremoli; Tresana; Villafranca in Lunigiana; Zeri.

CIRCONDARIO DI SAVONA

GIUDICE DI PACE DI SAVONA

Alassio; Albenga; Albisola Superiore; Albissola Marina; Altare; Andora; Arnasco; Balestrino; Bardineto; Bergeggi; Boissano; Borghetto Santo Spirito; Borgio Verezzi; Bormida; Cairo Montenotte; Calice Ligure; Calizzano; Carcare; Casanova Lerrone; Castelbianco; Castelvecchio di Rocca Barbena; Celle Ligure; Cengio; Ceriale; Cisano sul Neva; Cosseria; Dego; Erli; Finale Ligure; Garlenda;

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.

Giustenice; Giusvalla; Laigueglia; Loano; Magliolo; Mallare; Massimino; Millesimo; Mioglia; Murialdo; Nasino; Noli; Onzo; Orco Feglino; Ortovero; Osiglia; Pallare; Piana Crixia; Pietra Ligure; Plodio; Pontinvrea; Quiliano; Rialto; Roccavignale; Sassello; Savona; Spotorno; Stella; Stellanello; Testico; Toirano; Tovo San Giacomo; Urbe; Vado Ligure; Varazze; Vendone; Vezzi Portio; Villanova d'Albenga; Zuccarello.

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

CIRCONDARIO DI CHIETI

GIUDICE DI PACE DI CHIETI

Ari; Arielli; Bucchianico; Canosa Sannita; Casacanditella; Casalincontrada; Chieti; Civitella Messer Raimondo; Crecchio; Fara Filiorum Petri; Fara San Martino; Filetto; Francavilla al Mare; Giuliano Teatino; Guardiagrele; Lama dei Peligni; Lettopalena; Miglianico; Orsogna; Ortona; Palena; Pennapiedimonte; Poggiofiorito; Pretoro; Rapino; Ripa Teatina; Roccamontepiano; San Giovanni Teatino; San Martino sulla Marrucina; Taranta Peligna; Tollo; Torrevecchia Teatina; Vacri; Villamagna.

GIUDICE DI PACE DI LANCIANO

Altino; Archi; Atezza; Bomba; Borrello; Casalanguida; Casoli; Castel Frentano; Civitaluparella; Colledimacine; Colledimezzo; Fallo; Fossacesia; Frisa; Gamberale; Gessopalena; Lanciano; Montazzoli; Montebello sul Sangro; Monteferrante; Montelapiano; Montenerodomo; Mozzagrogna; Paglieta; Palombaro; Pennadomo; Perano; Pietraferrazzana; Pizzoferrato; Quadri; Rocca San Giovanni; Roccascalegna; Roio del Sangro; Rosello; San Vito Chietino; Santa Maria Imbaro; Sant'Eusanio del Sangro; Tornareccio; Torricella Peligna; Treglio; Villa Santa Maria.

GIUDICE DI PACE DI VASTO

Carpineto Sinello; Carunchio; Casalbordino; Castelguidone; Castiglione Messer Marino; Celenza sul Trigno; Cupello; Dogliola; Fraine; Fresagrandinaria; Furci; Gissi; Guilmi; Lentella; Liscia; Monteodorisio; Palmoli; Pollutri; Roccaspinalveti; San Buono; San Giovanni Lipioni; San Salvo; Scerni; Schiavi di Abruzzo; Torino di Sangro; Torrebruna; Tuffillo; Vasto; Villalfonsina.

CIRCONDARIO DI L'AQUILA

GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO

Aielli; Avezzano; Balsorano; Bisegna; Canistro; Capistrello; Cappadocia; Carsoli; Castellafiume; Celano; Cerchio; Civita d'Antino; Civitella Roveto; Cocullo; Collarmele; Collelongo; Gioia dei Marsi; Lecce nei Marsi; Luco dei Marsi;

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Magliano de' Marsi; Massa d'Albe; Morino; Oricola; Ortona dei Marsi; Ortucchio; Ovindoli; Pereto; Pescina; Rocca di Botte; San Benedetto dei Marsi; San Vincenzo Valle Roveto; Sante Marie; Scurcola Marsicana; Tagliacozzo; Trasacco; Villavallelonga.

GIUDICE DI PACE DI L'AQUILA

Barete; Barisciano; Cagnano Amiterno; Calascio; Campotosto; Capestrano; Capitignano; Caporciano; Carapelle Calvisio; Castel del Monte; Castelvechio Calvisio; Collepietro; Fagnano Alto; Fontecchio; Fossa; L'Aquila; Lucoli; Montereale; Navelli; Ocre; Ofena; Pizzoli; Poggio Picenze; Prata d'Ansidonia; Rocca di Cambio; Rocca di Mezzo; San Benedetto in Perillis; San Demetrio ne' Vestini; San Pio delle Camere; Sant'Eusanio Forconese; Santo Stefano di Sessanio; Scoppito; Tione degli Abruzzi; Tornimparte; Villa Santa Lucia degli Abruzzi; Villa Sant'Angelo.

GIUDICE DI PACE DI SULMONA

Acciano; Alfedena; Anversa degli Abruzzi; Ateleta; Barrea; Bugnara; Campo di Giove; Cansano; Castel di Ieri; Castel di Sangro; Castelvechio Subequo; Civitella Alfedena; Corfinio; Gagliano Aterno; Goriano Sicoli; Introdacqua; Molina Aterno; Opi; Pacentro; Pescasseroli; Pescocostanzo; Pettorano sul Gizio; Pratola Peligna; Prezza; Raiano; Rivisondoli; Rocca Pia; Roccacasale; Roccaraso; Scanno; Scontrone; Secinaro; Sulmona; Villalago; Villetta Barrea; Vittorito.

CIRCONDARIO DI PESCARA

GIUDICE DI PACE DI PESCARA

Abbateggio; Alanno; Bolognano; Brittoli; Bussi sul Tirino; Cappelle sul Tavo; Caramanico Terme; Carpineto della Nora; Castiglione a Casauria; Catignano; Cepagatti; Città Sant'Angelo; Civitaquana; Civitella Casanova; Collecervino; Corvara; Cugnoli; Elice; Farindola; Lettomanoppello; Loreto Aprutino; Manoppello; Montebello di Bertona; Montesilvano; Moscufo; Nocciano; Penne; Pescara; Pescosansonesco; Pianella; Picciano; Pietranico; Popoli; Roccamorice; Rosciano; Salle; San Valentino in Abruzzo Citeriore; Sant'Eufemia a Maiella; Scafa; Serramonacesca; Spoltore; Tocco da Casauria; Torre de' Passeri; Turrivalignani; Vicoli; Villa Celiera.

CIRCONDARIO DI TERAMO

GIUDICE DI PACE DI TERAMO

Alba Adriatica; Ancarano; Arsita; Atri; Basciano; Bellante; Bisenti; Campi; Canzano; Castel Castagna; Castellalto; Castelli; Castiglione Messer Raimondo; Castilenti; Cellino Attanasio; Cermignano; Civitella del Tronto; Colledara; Colonnella; Controguerra; Corropoli; Cortino; Crognaleto; Fano Adriano;

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.

Giulianova; Isola del Gran Sasso d'Italia; Martinsicuro; Montefino; Montorio al Vomano; Morro d'Oro; Mosciano Sant'Angelo; Nereto; Notaresco; Penna Sant'Andrea; Pietracamela; Pineto; Rocca Santa Maria; Roseto degli Abruzzi; Sant'Egidio alla Vibrata; Sant'Omero; Silvi; Teramo; Torano Nuovo; Torricella Sicura; Tortoreto; Tossicia.

CORTE DI APPELLO DI LECCE

CIRCONDARIO DI BRINDISI

GIUDICE DI PACE DI BRINDISI

Brindisi; Carovigno; Ceglie Messapica; Cellino San Marco; Cisternino; Erchie; Fasano; Francavilla Fontana; Latiano; Mesagne; Oria; Ostuni; San Donaci; San Michele Salentino; San Pancrazio Salentino; San Pietro Vernotico; San Vito dei Normanni; Torchiarolo; Torre Santa Susanna; Villa Castelli.

CIRCONDARIO DI LECCE

GIUDICE DI PACE DI LECCE

Acquarica del Capo; Alessano; Alezio; Alliste; Andrano; Aradeo; Arnesano; Bagnolo del Salento; Botrugno; Calimera; Campi Salentina; Cannole; Caprarica di Lecce; Carmiano; Carpignano Salentino; Casarano; Castri di Lecce; Castrignano de' Greci; Castrignano del Capo; Castro; Cavallino; Collepasso; Copertino; Corigliano d'Otranto; Corsano; Cursi; Cutrofiano; Diso; Gagliano del Capo; Galatina; Galatone; Gallipoli; Giuggianello; Giurdignano; Guagnano; Lecce; Lequile; Leverano; Lizzanello; Maglie; Martano; Martignano; Matino; Melendugno; Melissano; Melpignano; Miggiano; Minervino di Lecce; Monteroni di Lecce; Montesano Salentino; Morciano di Leuca; Muro Leccese; Nardò; Neviano; Nociglia; Novoli; Ortelle; Otranto; Palmariggi; Parabita; Patù; Poggiardo; Porto Cesareo; Presicce; Racale; Ruffano; Salice Salentino; Salve; San Cassiano; San Cesario di Lecce; San Donato di Lecce; San Pietro in Lama; Sanarica; Sannicola; Santa Cesarea Terme; Scorrano; Seclì; Sogliano Cavour; Soleto; Specchia; Spongano; Squinzano; Sternatia; Supersano; Surano; Surbo; Taurisano; Taviano; Tiggiano; Trepuzzi; Tricase; Tuglie; Ugento; Uggiano la Chiesa; Veglie; Vernole; Zollino.

CORTE DI APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

CIRCONDARIO DI TARANTO

GIUDICE DI PACE DI TARANTO

Avetrana; Carosino; Castellaneta; Crispiano; Faggiano; Fragagnano; Ginosa; Grottaglie; Laterza; Leporano; Lizzano; Manduria; Martina Franca; Maruggio;

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.

Massafra; Monteiasi; Montemesola; Monteparano; Mottola; Palagianello;
Palagiano; Pulsano; Roccaforzata; San Giorgio Ionico; San Marzano di San
Giuseppe; Sava; Statte; Taranto; Torricella.

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

CIRCONDARIO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Barcellona Pozzo di Gotto; Basicò; Castoreale; Condrò; Fondachelli-Fantina;
Furnari; Gualtieri Sicaminò; Mazzarrà Sant'Andrea; Merì; Milazzo; Monforte San
Giorgio; Montalbano Elicona; Novara di Sicilia; Pace del Mela; Rodì Milici; San
Filippo del Mela; San Pier Niceto; Santa Lucia del Mela; Terme Vigliatore; Tripi.

GIUDICE DI PACE DI LIPARI

Leni; Lipari; Malfa; Santa Marina Salina.

CIRCONDARIO DI MESSINA

GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Alì; Alì Terme; Antillo; Casalvecchio Siculo; Castelmola; Fiumedinisi; Forza
d'Agrò; Francavilla di Sicilia; Furci Siculo; Gaggi; Gallodoro; Giardini-Naxos;
Graniti; Itala; Letojanni; Limina; Malvagna; Mandanici; Messina; Moio
Alcantara; Mongiuffi Melia; Motta Camastra; Nizza di Sicilia; Pagliara;
Roccafiorita; Roccalumera; Roccavaldina; Roccella Valdemone; Rometta; Santa
Domenica Vittoria; Santa Teresa di Riva; Sant'Alessio Siculo; Saponara; Savoca;
Scaletta Zanclea; Spadafora; Taormina; Torregrotta; Valdina; Venetico;
Villafranca Tirrena.

CIRCONDARIO DI PATTI

GIUDICE DI PACE DI MISTRETTA

Caronia; Castel di Lucio; Mistretta; Motta d'Affermo; Pettineo; Reitano; Santo
Stefano di Camastra; Tusa.

GIUDICE DI PACE DI PATTI

Acquedolci; Alcara li Fusi; Brolo; Capo d'Orlando; Capri Leone; Castell'Umberto;
Falcone; Ficarra; Floresta; Frazzanò; Galati Mamertino; Gioiosa Marea; Librizzi;
Longi; Militello Rosmarino; Mirto; Montagnareale; Naso; Oliveri; Patti; Piraino;
Raccuja; San Fratello; San Marco d'Alunzio; San Piero Patti; San Salvatore di
Fitalia; Sant'Agata di Militello; Sant'Angelo di Brolo; Sinagra; Torrenova;
Tortorici; Ucria.

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.

CORTE DI APPELLO DI MILANO

CIRCONDARIO DI BUSTO ARSIZIO

GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO

Albizzate; Arsago Seprio; Besnate; Busto Arsizio; Cairate; Cardano al Campo; Caronno Pertusella; Casale Litta; Casorate Sempione; Cassano Magnago; Castellanza; Cavarina con Premezzo; Cislago; Fagnano Olona; Ferno; Gallarate; Gerenzano; Golasecca; Gorla Maggiore; Gorla Minore; Inarzo; Jerago con Orago; Lonate Pozzolo; Marnate; Mornago; Oggiona con Santo Stefano; Olgiate Olona; Origgio; Samarate; Saronno; Sesto Calende; Solbiate Arno; Solbiate Olona; Somma Lombardo; Sumirago; Uboldo; Vergiate; Vizzola Ticino.

GIUDICE DI PACE DI RHO

Arconate; Arese; Arluno; Bareggio; Bernate Ticino; Boffalora sopra Ticino; Buscate; Busto Garolfo; Canegrate; Casorezzo; Castano Primo; Cerro Maggiore; Corbetta; Cornaredo; Cuggiono; Dairago; Inveruno; Lainate; Legnano; Magenta; Magnago; Marcallo con Casone; Mesero; Nerviano; Nosate; Ossona; Parabiago; Pero; Pogliano Milanese; Pregnana Milanese; Rescaldina; Rho; Robecchetto con Induno; San Giorgio su Legnano; San Vittore Olona; Santo Stefano Ticino; Sedriano; Turbigo; Vanzaghella; Vanzago; Villa Cortese; Vittuone.

CIRCONDARIO DI COMO

GIUDICE DI PACE DI COMO

Albavilla; Albese con Cassano; Albiolo; Alserio; Alzate Brianza; Anzano del Parco; Appiano Gentile; Argegno; Arosio; Asso; Barni; Bellagio; Bene Lario; Beregazzo con Figliaro; Binago; Bizzarone; Blessagno; Blevio; Bregnano; Brenna; Brienno; Brunate; Bulgarograsso; Cabiato; Cadorago; Caglio; Cagno; Campione d'Italia; Cantù; Canzo; Capiago Intimiano; Carate Uriò; Carbonate; Carimate; Carlazzo; Carugo; Casasco d'Intelvi; Caslino d'Erba; Casnate con Bernate; Cassina Rizzardi; Castelmarte; Castelnuovo Bozzente; Castiglione d'Intelvi; Cavallasca; Cavargna; Cerano d'Intelvi; Cermenate; Cernobbio; Cirimido; Civenna; Claino con Osteno; Colonno; Como; Corrido; Crema; Cucciago; Cusino; Dizzasco; Domaso; Dongo; Dosso del Liro; Drezzo; Erba; Eupilio; Faggeto Lario; Faloppio; Fenegrò; Figino Serenza; Fino Mornasco; Garzeno; Gera Lario; Gironico; Grandate; Grandola ed Uniti; Gravedona ed Uniti; Griante; Guanzate; Inverigo; Laglio; Laino; Lambrugo; Lanzo d'Intelvi; Lasnigo; Lenno; Lezzeno; Limido Comasco; Lipomo; Livo; Locate Varesino; Lomazzo; Longone al Segrino; Luisago; Lurago d'Erba; Lurago Marinone; Lurate Caccivio; Magreglio; Mariano Comense; Maslianico; Menaggio; Merone; Mezzegra; Moltrasio; Monguzzo; Montano Lucino; Montemezzo; Montorfano; Mozzate; Musso; Nesso; Novedrate; Olgiate Comasco; Oltrona di San Mamette;

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Orsenigo; Ossuccio; Parè; Peglio; Pello Intelvi; Pianello del Lario; Pigra; Plesio; Pognana Lario; Ponna; Ponte Lambro; Porlezza; Proserpio; Pusiano; Ramponio Verna; Rezzago; Rodero; Ronago; Rovellasca; Rovello Porro; Sala Comacina; San Bartolomeo Val Cavargna; San Fedele Intelvi; San Fermo della Battaglia; San Nazzaro Val Cavargna; San Siro; Schignano; Senna Comasco; Solbiate; Sorico; Sormano; Stazzona; Tavernerio; Torno; Tremezzo; Trezzone; Turate; Uggiate-Trevano; Val Rezzo; Valbrona; Valmorea; Valsolda; Veleso; Veniano; Vercana; Vertemate con Minoprio; Villa Guardia; Zelbio.

CIRCONDARIO DI LECCO

GIUDICE DI PACE DI LECCO

Abbadia Lariana; Airuno; Annone di Brianza; Ballabio; Barzago; Barzanò; Barzio; Bellano; Bosisio Parini; Brivio; Bulciago; Calco; Calolziocorte; Carenno; Casargo; Casatenovo; Cassago Brianza; Cassina Valsassina; Castello di Brianza; Cernusco Lombardone; Cesana Brianza; Civate; Colico; Colle Brianza; Cortenova; Costa Masnaga; Crandola Valsassina; Cremella; Cremeno; Dervio; Dolzago; Dorio; Ello; Erve; Esino Lario; Galbiate; Garbagnate Monastero; Garlate; Imbersago; Introbio; Introzzo; Lecco; Lierna; Lomagna; Malgrate; Mandello del Lario; Margno; Merate; Missaglia; Moggio; Molteno; Monte Marenzo; Montevecchia; Monticello Brianza; Morterone; Nibionno; Oggiono; Olgiate Molgora; Olginate; Oliveto Lario; Osnago; Paderno d'Adda; Pagnona; Parlasco; Pasturo; Perego; Perledo; Pescate; Premana; Primaluna; Robbiate; Rogeno; Rovagnate; Santa Maria Hoè; Sirone; Sirtori; Sueglio; Suello; Taceno; Torre de' Busi; Tremenico; Valgrehentino; Valmadrera; Varenna; Vendrogno; Vercurago; Verderio Inferiore; Verderio Superiore; Vestreno; Viganò.

CIRCONDARIO DI LODI

GIUDICE DI PACE DI LODI

Abbadia Cerreto; Basiano; Bellinzago Lombardo; Bertonico; Boffalora d'Adda; Borghetto Lodigiano; Borgo San Giovanni; Brembio; Camairago; Cambiagio; Carpiano; Casaletto Lodigiano; Casalmaiocco; Casalpusterlengo; Caselle Landi; Caselle Lurani; Cassano d'Adda; Castelnuovo Bocca d'Adda; Castiglione d'Adda; Castiraga Vidardo; Cavacurta; Cavenago d'Adda; Cerro al Lambro; Cervignano d'Adda; Codogno; Colturano; Comazzo; Cornegliano Laudense; Corno Giovine; Cornovecchio; Corte Palasio; Crespiatica; Dresano; Fombio; Galgagnano; Gessate; Gorgonzola; Graffignana; Grezzago; Guardamiglio; Inzago; Liscate; Livraga; Locate di Triulzi; Lodi; Lodi Vecchio; Maccastorna; Mairago; Maleo; Marudo; Masate; Massalengo; Mediglia; Melegnano; Meleti; Melzo; Merlino; Montanaso Lombardo; Mulazzano; Orio Litta; Ospedaletto Lodigiano; Ossago Lodigiano; Paullo; Pessano con Bornago; Pieve Fissiraga; Pozzo d'Adda; Pozzuolo Martesana; Rodano; Salerano sul Lambro; San Colombano al Lambro; San Fiorano; San Giuliano Milanese; San Martino in Strada; San Rocco al Porto; San Zenone al Lambro; Sant'Angelo Lodigiano; Santo Stefano Lodigiano;

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Secugnago; Senna Lodigiana; Settala; Somaglia; Sordio; Tavazzano con Villavesco; Terranova dei Passerini; Trezzano Rosa; Trezzo sull'Adda; Tribiano; Truccazzano; Turano Lodigiano; Valera Fratta; Vaprio d'Adda; Vignate; Villanova del Sillaro; Vizzolo Predabissi; Zelo Buon Persico.

CIRCONDARIO DI MILANO

GIUDICE DI PACE DI MILANO

Assago; Baranzate; Basiglio; Bollate; Bresso; Buccinasco; Bussero; Cassina de' Pecchi; Cernusco sul Naviglio; Cesano Boscone; Cesate; Cormanò; Corsico; Cusago; Garbagnate Milanese; Limbiate; Milano; Novate Milanese; Opera; Pantigliate; Peschiera Borromeo; Pieve Emanuele; Pioltello; Rozzano; San Donato Milanese; Segrate; Senago; Settimo Milanese; Trezzano sul Naviglio.

CIRCONDARIO DI MONZA

GIUDICE DI PACE DI MONZA

Agrate Brianza; Aicurzio; Albiate; Arcore; Barlassina; Bellusco; Bernareggio; Besana in Brianza; Biassono; Bovisio-Masciago; Briosco; Brugherio; Burago di Molgora; Busnago; Camparada; Caponago; Carate Brianza; Carnate; Carugate; Cavenago di Brianza; Ceriano Laghetto; Cesano Maderno; Cinisello Balsamo; Cogliate; Cologno Monzese; Concorezzo; Cornate d'Adda; Correzzana; Cusano Milanino; Desio; Giussano; Lazzate; Lentate sul Seveso; Lesmo; Lissone; Macherio; Meda; Mezzago; Misinto; Monza; Muggiò; Nova Milanese; Ornago; Paderno Dugnano; Renate; Roncello; Ronco Briantino; Seregno; Sesto San Giovanni; Seveso; Solaro; Sovico; Sulbiate; Triuggio; Usmate Velate; Varedo; Vedano al Lambro; Veduggio con Colzano; Verano Brianza; Villasanta; Vimercate; Vimodrone.

CIRCONDARIO DI PAVIA

GIUDICE DI PACE DI PAVIA

Albuzzano; Badia Pavese; Bascapè; Battuda; Belgioioso; Bereguardo; Besate; Binasco; Borgarello; Bornasco; Carbonara al Ticino; Casarile; Casorate Primo; Cava Manara; Ceranova; Certosa di Pavia; Chignolo Po; Copiano; Corteolona; Costa de' Nobili; Cura Carpignano; Dorno; Filighera; Genzone; Gerenzago; Giussago; Gropello Cairoli; Inverno e Monteleone; Lacchiarella; Landriano; Lardirago; Linarolo; Maghero; Marcignago; Marzano; Mezzana Rabattone; Miradolo Terme; Monticelli Pavese; Motta Visconti; Noviglio; Pavia; Pieve Porto Morone; Rognano; Roncaro; San Genesio ed Uniti; San Martino Siccomario; San Zenone al Po; Santa Cristina e Bissone; Sant'Alessio con Vialone; Siziano; Sommo; Spessa; Torre d'Arese; Torre de' Negri; Torre d'Isola; Torrevecchia Pia; Travacò Siccomario; Trivulzio; Trovo; Valle Salimbene; Vellezzo Bellini; Vernate;

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Vidigulfo; Villanova d'Ardenghi; Villanterio; Vistarino; Zeccone; Zerbo; Zerbolò;
Zibido San Giacomo; Zinasco.

GIUDICE DI PACE DI VIGEVANO

Abbiategrosso; Alagna; Albairate; Albonese; Borgo San Siro; Breme; Bubbiano;
Calvignasco; Candia Lomellina; Cassinetta di Lugagnano; Cassolnovo; Castello
d'Agogna; Castelnovetto; Ceretto Lomellina; Cergnago; Cilavegna; Cisliano;
Confienza; Cozzo; Ferrera Erbognone; Frascarolo; Gaggiano; Galliavola;
Gambarana; Gambolò; Garlasco; Gravellona Lomellina; Gudo Visconti;
Langosco; Lomello; Mede; Mezzana Bigli; Morimondo; Mortara; Nicorvo;
Olevano di Lomellina; Ottobiano; Ozzero; Palestro; Parona; Pieve Albignola;
Pieve del Cairo; Robbio; Robecco sul Naviglio; Rosasco; Rosate; San Giorgio di
Lomellina; Sannazzaro de' Burgondi; Sant'Angelo Lomellina; Sartirana
Lomellina; Scaldasole; Semiana; Suardi; Torre Beretti e Castellaro; Tromello;
Valeggio; Valle Lomellina; Velezzo Lomellina; Vermezzo; Vigevano; Villa
Biscossi; Zelo Surrigone; Zeme.

GIUDICE DI PACE DI VOGHERA

Albaredo Arnaboldi; Arena Po; Bagnaria; Barbiano; Bastida de' Dossi; Bastida
Pancarana; Borgo Priolo; Borgoratto Mormorolo; Bosnasco; Brallo di Pregola;
Bressana Bottarone; Broni; Calvignano; Campospinoso; Canevino; Canneto
Pavese; Casanova Lonati; Casatisma; Casei Gerola; Castana; Casteggio;
Castelletto di Branduzzo; Cecima; Cervesina; Cigognola; Codevilla; Corana;
Cornale; Corvino San Quirico; Fortunago; Godiasco; Golferenzo; Lirio;
Lungavilla; Menconico; Mezzanino; Montalto Pavese; Montebello della Battaglia;
Montecalvo Versiggia; Montescano; Monteseale; Montù Beccaria; Mornico
Losana; Oliva Gessi; Pancarana; Pietra de' Giorgi; Pinarolo Po; Pizzale; Ponte
Nizza; Portalbera; Rea; Redavalle; Retorbido; Rivanazzano Terme; Robecco
Pavese; Rocca de' Giorgi; Rocca Susella; Romagnese; Rovescala; Ruino; San
Cipriano Po; San Damiano al Colle; Santa Giuletta; Santa Margherita di Staffora;
Santa Maria della Versa; Silvano Pietra; Stradella; Torrazza Coste; Torricella
Verzate; Val di Nizza; Valverde; Varzi; Verretto; Verrua Po; Voghera; Volpara;
Zavattarello; Zenevredo.

CIRCONDARIO DI SONDRIO

GIUDICE DI PACE DI SONDRIO

Albaredo per San Marco; Albosaggia; Andalo Valtellino; Aprica; Ardenno; Bema;
Berbenno di Valtellina; Bianzone; Bormio; Buglio in Monte; Caiolo;
Campodolcino; Caspoggio; Castello dell'Acqua; Castione Andevenno; Cedrasco;
Cercino; Chiavenna; Chiesa in Valmalenco; Chiuro; Cino; Civo; Colorina; Cosio
Valtellino; Dazio; Delebio; Dubino; Faedo Valtellino; Forcola; Fusine; Gerola
Alta; Gordona; Grosio; Grosotto; Lanzada; Livigno; Lovero; Madesimo;
Mantello; Mazzo di Valtellina; Mello; Menarola; Mese; Montagna in Valtellina;

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.

Morbegno; Novate Mezzola; Pedesina; Piantedo; Piateda; Piuro; Poggiridenti; Ponte in Valtellina; Postalesio; Prata Camportaccio; Rasura; Rogolo; Samolaco; San Giacomo Filippo; Sernio; Sondalo; Sondrio; Spriana; Talamona; Tartano; Teglio; Tirano; Torre di Santa Maria; Tovo di Sant'Agata; Traona; Tresivio; Val Masino; Valdidentro; Valdisotto; Valfurva; Verceia; Vervio; Villa di Chiavenna; Villa di Tirano.

CIRCONDARIO DI VARESE

GIUDICE DI PACE DI VARESE

Agra; Angera; Arcisate; Azzate; Azzio; Barasso; Bardello; Bedero Valcuvia; Besano; Besozzo; Biandronno; Bisuschio; Bodio Lomnago; Brebbia; Bregano; Brenta; Brezzo di Bedero; Brinzio; Brissago-Valtravaglia; Brunello; Brusimpiano; Buguggiate; Cadegliano-Viconago; Cadrezzate; Cantello; Caravate; Carnago; Caronno Varesino; Casalzuigno; Casciago; Cassano Valcuvia; Castello Cabiaglio; Castelseprio; Castelveccana; Castiglione Olona; Castronno; Cazzago Brabbia; Cittiglio; Clivio; Cocquio-Trevisago; Comabbio; Comerio; Cremenaga; Crosio della Valle; Cuasso al Monte; Cugliate-Fabiasco; Cunardo; Curiglia con Monteviasco; Cuveglio; Cuvio; Daverio; Dumenza; Duno; Ferrera di Varese; Galliate Lombardo; Gavirate; Gazzada Schianno; Gemonio; Germignaga; Gornate- Olona; Grantola; Induno Olona; Ispra; Lavena Ponte Tresa; Laveno-Mombello; Leggiuno; Lonate Ceppino; Lozza; Luino; Luvinate; Maccagno; Malgesso; Malnate; Marchirolo; Marzio; Masciago Primo; Mercallo; Mesenzana; Montegrino Valtravaglia; Monvalle; Morazzone; Orino; Osmate; Pino sulla Sponda del Lago Maggiore; Porto Ceresio; Porto Valtravaglia; Rancio Valcuvia; Ranco; Saltrio; Sangiano; Taino; Ternate; Tradate; Travedona-Monate; Tronzano Lago Maggiore; Valganna; Varano Borghi; Varese; Vedano Olona; Veddasca; Venegono Inferiore; Venegono Superiore; Viggiù.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

CIRCONDARIO DI AVELLINO

GIUDICE DI PACE DI AVELLINO

Aiello del Sabato; Altavilla Irpina; Atripalda; Avella; Avellino; Baiano; Candida; Capriglia Irpina; Castelvete sul Calore; Cervinara; Cesinali; Chiusano di San Domenico; Contrada; Domicella; Forino; Grottolella; Lapio; Lauro; Manocalzati; Marzano di Nola; Mercogliano; Montefalcione; Monteforte Irpino; Montefredane; Montemarano; Montemiletto; Montoro Inferiore; Montoro Superiore; Moschiano; Mugnano del Cardinale; Ospedaletto d'Alpinolo; Pago del Vallo di Lauro; Parolise; Pietrastornina; Prata di Principato Ultra; Pratola Serra; Quadrelle; Quindici; Roccabascerana; Rotondi; Salza Irpina; San Mango sul Calore; San Martino Valle Caudina; San Michele di Serino; San Potito Ultra; Santa Lucia di Serino; Santa Paolina; Sant'Angelo a Scala; Santo Stefano del Sole; Serino; Sirignano;

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Solofra; Sorbo Serpico; Sperone; Summonte; Taurano; Torre Le Nocelle; Tufo; Volturara Irpina.

GIUDICE DI PACE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Andretta; Aquilonia; Bagnoli Irpino; Bisaccia; Cairano; Calabritto; Calitri; Caposele; Cassano Irpino; Castelfranci; Conza della Campania; Frigento; Gesualdo; Guardia Lombardi; Lacedonia; Lioni; Montella; Monteverde; Morra De Sanctis; Nusco; Rocca San Felice; Sant'Andrea di Conza; Sant'Angelo dei Lombardi; Senerchia; Sturno; Teora; Torella dei Lombardi; Villamaina.

CIRCONDARIO DI BENEVENTO

GIUDICE DI PACE DI ARIANO IRPINO

Ariano Irpino; Bonito; Carife; Casalbore; Castel Baronia; Flumeri; Fontanarosa; Greci; Grottaminarda; Luogosano; Melito Irpino; Mirabella Eclano; Montaguto; Montecalvo Irpino; Paternopoli; San Nicola Baronia; San Sossio Baronia; Sant'Angelo all'Esca; Savignano Irpino; Scampitella; Taurasi; Trevico; Vallata; Vallesaccarda; Villanova del Battista; Zungoli.

GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO

Airola; Amorosi; Apice; Apollosa; Arpaia; Arpaiese; Baselice; Benevento; Bonea; Bucciano; Buonalbergo; Calvi; Campolattaro; Campoli del Monte Taburno; Casalduni; Castelfranco in Miscano; Castelpagano; Castelpoto; Castelvenere; Castelvetero in Val Fortore; Cautano; Ceppaloni; Cerreto Sannita; Chianche; Circello; Colle Sannita; Cusano Mutri; Dugenta; Durazzano; Faicchio; Foglianise; Foiano di Val Fortore; Forchia; Fragneto l'Abate; Fragneto Monforte; Frasso Telesino; Ginestra degli Schiavoni; Guardia Sanframondi; Limatola; Melizzano; Moiano; Molinara; Montefalcone di Val Fortore; Montefusco; Montesarchio; Morcone; Paduli; Pago Veiano; Pannarano; Paolisi; Paupisi; Pesco Sannita; Petruro Irpino; Pietradefusi; Pietraroja; Pietrelcina; Ponte; Pontelandolfo; Puglianello; Reino; San Bartolomeo in Galdo; San Giorgio del Sannio; San Giorgio La Molara; San Leucio del Sannio; San Lorenzello; San Lorenzo Maggiore; San Lupo; San Marco dei Cavoti; San Martino Sannita; San Nazario; San Nicola Manfredi; San Salvatore Telesino; Santa Croce del Sannio; Sant'Agata de' Goti; Sant'Angelo a Cupolo; Sant'Arcangelo Trimonte; Sassinoro; Solopaca; Telesse Terme; Tocco Caudio; Torrecuso; Torrioni; Venticano; Vitulano.

CIRCONDARIO DI NAPOLI

GIUDICE DI PACE DI CAPRI

Anacapri; Capri.

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.****GIUDICE DI PACE DI ISCHIA**

Barano d'Ischia; Casamicciola Terme; Forio; Ischia; Lacco Ameno; Serrara Fontana.

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

Afragola; Arzano; Bacoli; Caivano; Calvizzano; Cardito; Casandrino; Casavatore; Casoria; Crispano; Ercolano; Frattamaggiore; Frattaminore; Giugliano in Campania; Grumo Nevano; Marano di Napoli; Melito di Napoli; Monte di Procida; Mugnano di Napoli; Napoli; Portici; Pozzuoli; Qualiano; Quarto; San Giorgio a Cremano; Sant'Antimo; Villaricca.

GIUDICE DI PACE DI PROCIDA

Procida.

CIRCONDARIO DI NOLA**GIUDICE DI PACE DI NOLA**

Acerra; Brusciano; Camposano; Carbonara di Nola; Casamarciano; Cicciano; Cimitile; Comiziano; Liveri; Mariglianella; Marigliano; Nola; Ottaviano; Palma Campania; Roccarainola; San Gennaro Vesuviano; San Giuseppe Vesuviano; San Paolo Bel Sito; San Vitaliano; Saviano; Scisciano; Terzigno; Tufino; Visciano.

GIUDICE DI PACE DI SANT'ANASTASIA

Casalnuovo di Napoli; Castello di Cisterna; Cercola; Massa di Somma; Pollena Trocchia; Pomigliano d'Arco; San Sebastiano al Vesuvio; Sant'Anastasia; Somma Vesuviana; Volla.

CIRCONDARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**GIUDICE DI PACE DI CASERTA**

Arienzo; Casagiove; Caserta; Castel Morrone; Cervino; Maddaloni; San Felice a Cancelli; San Marco Evangelista; San Nicola la Strada; Santa Maria a Vico; Valle di Maddaloni.

GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Ailano; Alife; Alvignano; Aversa; Baia e Latina; Bellona; Caianello; Caiazzo; Calvi Risorta; Camigliano; Cancelli ed Arnone; Capodrise; Capriati a Volturno; Capua; Carinaro; Carinola; Casal di Principe; Casaluce; Casapesenna; Casapulla; Castel Campagnano; Castel di Sasso; Castel Volturno; Castello del

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Matese; Cellole; Cesa; Ciorlano; Conca della Campania; Curti; Dragoni; Falciano del Massico; Fontegreca; Formicola; Francolise; Frignano; Gallo Matese; Giano Vetusto; Gioia Sannitica; Grazzanise; Gricignano di Aversa; Letino; Liberi; Lusciano; Macerata Campania; Marcianise; Marzano Appio; Mondragone; Orta di Atella; Parete; Pastorano; Piana di Monte Verna; Piedimonte Matese; Pietramelara; Pietravairano; Pignataro Maggiore; Pontelatone; Portico di Caserta; Prata Sannita; Pratella; Raviscanina; Recale; Riardo; Roccamonfina; Roccaromana; Rocchetta e Croce; Ruviano; San Cipriano d'Aversa; San Gregorio Matese; San Marcellino; San Potito Sannitico; San Prisco; San Tammaro; Santa Maria Capua Vetere; Santa Maria la Fossa; Sant'Angelo d'Alife; Sant'Arpino; Sessa Aurunca; Sparanise; Succivo; Teano; Teverola; Tora e Piccilli; Trentola-Ducenta; Vairano Patenora; Valle Agricola; Villa di Briano; Villa Literno; Vitulazio.

CIRCONDARIO DI TORRE ANNUNZIATA

GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA

Agerola; Boscoreale; Boscotrecase; Casola di Napoli; Castellammare di Stabia; Gragnano; Lettere; Massa Lubrense; Meta; Piano di Sorrento; Pimonte; Poggiomarino; Pompei; Santa Maria la Carità; Sant'Agnello; Sant'Antonio Abate; Sorrento; Striano; Torre Annunziata; Torre del Greco; Trecase; Vico Equense.

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

CIRCONDARIO DI AGRIGENTO

GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO

Agrigento; Aragona; Camastra; Cammarata; Campobello di Licata; Canicattì; Casteltermeni; Castrofilippo; Cattolica Eraclea; Comitini; Favara; Grotte; Joppolo Giancaxio; Lampedusa e Linosa; Licata; Montallegro; Naro; Palma di Montechiaro; Porto Empedocle; Racalmuto; Raffadali; Ravanusa; Realmonte; San Biagio Platani; San Giovanni Gemini; Santa Elisabetta; Sant'Angelo Muxaro; Siculiana.

CIRCONDARIO DI MARSALA

GIUDICE DI PACE DI MARSALA

Campobello di Mazara; Castelvetro; Marsala; Mazara del Vallo; Petrosino; Salemi; Vita.

GIUDICE DI PACE DI PANTELLERIA

Pantelleria.

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

CIRCONDARIO DI PALERMO

GIUDICE DI PACE DI PALERMO

Altofonte; Balestrate; Borgetto; Camporeale; Capaci; Carini; Cinisi; Giardinello; Isola delle Femmine; Monreale; Montelepre; Palermo; Partinico; San Cipirello; San Giuseppe Jato; Terrasini; Torretta; Trappeto; Ustica; Villabate.

CIRCONDARIO DI SCIACCA

GIUDICE DI PACE DI SCIACCA

Alessandria della Rocca; Bivona; Burgio; Calamonaci; Caltabellotta; Cianciana; Gibellina; Lucca Sicula; Menfi; Montevago; Partanna; Poggioreale; Ribera; Salaparuta; Sambuca di Sicilia; Santa Margherita di Belice; Santa Ninfa; Santo Stefano Quisquina; Sciacca; Villafranca Sicula.

CIRCONDARIO DI TERMINI IMERESE

GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE

Alia; Alimena; Aliminusa; Altavilla Milicia; Bagheria; Baucina; Belmonte Mezzagno; Bisacquino; Blufi; Bolognetta; Bompietro; Caccamo; Caltavuturo; Campofelice di Fitalia; Campofelice di Roccella; Campofiorito; Castelbuono; Casteldaccia; Castellana Sicula; Castronovo di Sicilia; Cefalà Diana; Cefalù; Cerda; Chiusa Sclafani; Ciminna; Collesano; Contessa Entellina; Corleone; Ficarazzi; Gangi; Geraci Siculo; Giuliana; Godrano; Gratteri; Isnello; Lascari; Lercara Friddi; Marineo; Mezzojuso; Misilmeri; Montemaggiore Belsito; Palazzo Adriano; Petralia Soprana; Petralia Sottana; Piana degli Albanesi; Polizzi Generosa; Pollina; Prizzi; Roccamena; Roccapalumba; San Mauro Castelverde; Santa Cristina Gela; Santa Flavia; Sciara; Scillato; Sclafani Bagni; Termini Imerese; Trabia; Valledolmo; Ventimiglia di Sicilia; Vicari; Villafrati.

CIRCONDARIO DI TRAPANI

GIUDICE DI PACE DI TRAPANI

Alcamo; Buseto Palizzolo; Calatafimi-Segesta; Castellammare del Golfo; Custonaci; Erice; Favignana; Paceco; San Vito Lo Capo; Trapani; Valderice.

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

CIRCONDARIO DI PERUGIA

GIUDICE DI PACE DI PERUGIA

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Assisi; Bastia Umbra; Bettona; Castiglione del Lago; Citerna; Città di Castello; Corciano; Costacciaro; Fossato di Vico; Gualdo Tadino; Gubbio; Lisciano Niccone; Magione; Monte Santa Maria Tiberina; Montone; Panicale; Passignano sul Trasimeno; Perugia; Pietralunga; San Giustino; Scheggia e Pascelupo; Sigillo; Torgiano; Tuoro sul Trasimeno; Umbertide; Valfabbrica.

CIRCONDARIO DI SPOLETO**GIUDICE DI PACE DI SPOLETO**

Bevagna; Campello sul Clitunno; Cannara; Cascia; Castel Ritaldi; Cerreto di Spoleto; Collazzone; Deruta; Foligno; Fratta Todina; Giano dell'Umbria; Gualdo Cattaneo; Marsciano; Massa Martana; Monte Castello di Vibio; Montefalco; Monteleone di Spoleto; Nocera Umbra; Norcia; Poggiodomo; Preci; Sant'Anatolia di Narco; Scheggino; Sellano; Spello; Spoleto; Todi; Trevi; Vallo di Nera; Valtopina.

CIRCONDARIO DI TERNI**GIUDICE DI PACE DI ORVIETO**

Allerona; Baschi; Castel Giorgio; Castel Viscardo; Città della Pieve; Fabro; Ficulle; Montecchio; Montegabbione; Monteleone d'Orvieto; Orvieto; Paciano; Parrano; Piegaro; Porano; San Venanzo.

GIUDICE DI PACE DI TERNI

Acquasparta; Alviano; Amelia; Arrone; Attigliano; Avigliano Umbro; Calvi dell'Umbria; Ferentillo; Giove; Guardea; Lugnano in Teverina; Montecastrilli; Montefranco; Narni; Otricoli; Penna in Teverina; Polino; San Gemini; Stroncone; Terni.

CORTE DI APPELLO DI POTENZA***CIRCONDARIO DI LAGONEGRO*****GIUDICE DI PACE DI LAGONEGRO**

Calvera; Carbone; Castelluccio Inferiore; Castelluccio Superiore; Castelsaraceno; Castronuovo di Sant'Andrea; Cersosimo; Chiaromonte; Episcopia; Fardella; Francavilla in Sinni; Gallicchio; Lagonegro; Latronico; Lauria; Maratea; Missanello; Moliterno; Nemoli; Noepoli; Rivello; Roccanova; Rotonda; San Chirico Raparo; San Costantino Albanese; San Martino d'Agri; San Paolo Albanese; San Severino Lucano; Sant'Arcangelo; Sarconi; Senise; Spinoso; Teana; Terranova di Pollino; Trecchina; Viggianello.

GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Atena Lucana; Auletta; Buonabitacolo; Caggiano; Casalbuono; Casaletto Spartano; Caselle in Pittari; Ispani; Monte San Giacomo; Montesano sulla Marcellana; Morigerati; Padula; Pertosa; Petina; Polla; Sala Consilina; Salvitelle; San Pietro al Tanagro; San Rufo; Santa Marina; Sant'Arsenio; Sanza; Sapri; Sassano; Teggiano; Torraca; Tortorella; Vibonati.

CIRCONDARIO DI MATERA**GIUDICE DI PACE DI MATERA**

Accettura; Aliano; Bernalda; Calciano; Cirigliano; Colobrano; Craco; Ferrandina; Garaguso; Gorgoglione; Grassano; Grottole; Irsina; Matera; Miglionico; Montalbano Jonico; Montescaglioso; Nova Siri; Oliveto Lucano; Pisticci; Policoro; Pomarico; Rotondella; Salandra; San Giorgio Lucano; San Mauro Forte; Scanzano Jonico; Stigliano; Tricarico; Tursi; Valsinni.

CIRCONDARIO DI POTENZA**GIUDICE DI PACE DI MELFI**

Atella; Barile; Forenza; Ginestra; Lavello; Maschito; Melfi; Montemilone; Palazzo San Gervasio; Pescopagano; Rapolla; Rapone; Rionero in Vulture; Ripacandida; Ruvo del Monte; Venosa.

GIUDICE DI PACE DI POTENZA

Abriola; Acerenza; Albano di Lucania; Anzi; Armento; Avigliano; Balvano; Banzi; Baragiano; Bella; Brienza; Brindisi Montagna; Calvello; Campomaggiore; Cancellara; Castelgrande; Castelmezzano; Corleto Perticara; Filiano; Genzano di Lucania; Grumento Nova; Guardia Perticara; Laurenzana; Marsico Nuovo; Marsicovetere; Montemurro; Muro Lucano; Oppido Lucano; Paterno; Picerno; Pietragalla; Pietrapertosa; Pignola; Potenza; Ruoti; San Chirico Nuovo; San Fele; Sant'Angelo Le Fratte; Sasso di Castalda; Satriano di Lucania; Savoia di Lucania; Tito; Tolve; Tramutola; Trivigno; Vaglio Basilicata; Vietri di Potenza; Viggiano.

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA***CIRCONDARIO DI LOCRI*****GIUDICE DI PACE DI LOCRI**

Agnana Calabria; Antonimina; Ardore; Benestare; Bianco; Bivongi; Bovalino; Brancaleone; Bruzzano Zeffirio; Camini; Canolo; Caraffa del Bianco; Careri; Casignana; Caulonia; Ciminà; Ferruzzano; Gerace; Gioiosa Ionica; Grotteria; Locri; Mammola; Marina di Gioiosa Ionica; Martone; Monasterace; Palizzi; Pazzano; Placanica; Platì; Portigliola; Riace; Roccella Ionica; Samo; San

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.

Giovanni di Gerace; San Luca; Sant'Agata del Bianco; Sant'Ilario dello Ionio;
Siderno; Staiti; Stignano; Stilo.

CIRCONDARIO DI PALMI

GIUDICE DI PACE DI PALMI

Anoia; Candidoni; Cinquefrondi; Cittanova; Cosoleto; Delianuova; Feroletto della
Chiesa; Galatro; Giffone; Gioia Tauro; Laureana di Borrello; Maropati; Melicuccà;
Melicucco; Molochio; Oppido Mamertina; Palmi; Polistena; Rizziconi; Rosarno;
San Ferdinando; San Giorgio Morgeto; San Pietro di Caridà; San Procopio; Santa
Cristina d'Aspromonte; Sant'Eufemia d'Aspromonte; Scido; Seminara; Serrata;
Sinopoli; Taurianova; Terranova Sappo Minulio; Varapodio.

CIRCONDARIO DI REGGIO CALABRIA

GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA

Africo; Bagaladi; Bagnara Calabria; Bova; Bova Marina; Calanna; Campo
Calabro; Cardeto; Condofuri; Fiumara; Laganadi; Melito di Porto Salvo;
Montebello Ionico; Motta San Giovanni; Reggio di Calabria; Roccaforte del
Greco; Roghudi; San Lorenzo; San Roberto; Sant'Alessio in Aspromonte; Santo
Stefano in Aspromonte; Scilla; Villa San Giovanni.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

CIRCONDARIO DI CASSINO

GIUDICE DI PACE DI CASSINO

Acquafondata; Alvito; Aquino; Arce; Arpino; Atina; Ausonia; Belmonte Castello;
Broccostella; Campoli Appennino; Casalattico; Casavieri; Cassino; Castelforte;
Castelliri; Castelnuovo Parano; Castrocielo; Cervaro; Colfelice; Colle San Magno;
Coreno Ausonio; Esperia; Fontana Liri; Fontechiari; Formia; Gaeta; Gallinaro;
Galluccio; Isola del Liri; Itri; Mignano Monte Lungo; Minturno; Pastena;
Pescosolido; Picinisco; Pico; Piedimonte San Germano; Pignataro Interamna;
Pontecorvo; Ponza; Posta Fibreno; Presenzano; Rocca d'Arce; Rocca d'Evandro;
Roccasecca; San Biagio Saracinisco; San Donato Val di Comino; San Giorgio a
Liri; San Giovanni Incarico; San Pietro Infine; San Vittore del Lazio;
Sant'Ambrogio sul Garigliano; Sant'Andrea del Garigliano; Sant'Apollinare;
Sant'Elia Fiumerapido; Santi Cosma e Damiano; Santopadre; Settefrati; Sora;
Spigno Saturnia; Terelle; Vallemaio; Vallerotonda; Ventotene; Vicalvi; Villa
Latina; Villa Santa Lucia; Viticuso.

CIRCONDARIO DI CIVITAVECCHIA

GIUDICE DI PACE DI CIVITAVECCHIA

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Allumiere; Anguillara Sabazia; Bracciano; Canale Monterano; Cerveteri; Civitavecchia; Fiumicino; Ladispoli; Manziana; Montalto di Castro; Santa Marinella; Tarquinia; Tolfa; Trevignano Romano.

CIRCONDARIO DI FROSINONE

GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

Acuto; Alatri; Amaseno; Anagni; Arnara; Boville Ernica; Castro dei Volsci; Ceccano; Ceprano; Collepardo; Falvaterra; Ferentino; Filettino; Fiuggi; Frosinone; Fumone; Giuliano di Roma; Guarcino; Monte San Giovanni Campano; Morolo; Paliano; Patrica; Piglio; Pofi; Ripi; Serrone; Sgurgola; Strangolagalli; Supino; Torre Cajetani; Torrice; Trevi nel Lazio; Trivigliano; Vallecorsa; Veroli; Vico nel Lazio; Villa Santo Stefano.

CIRCONDARIO DI LATINA

GIUDICE DI PACE DI LATINA

Aprilia; Bassiano; Campodimele; Cisterna di Latina; Cori; Fondi; Latina; Lenola; Maenza; Monte San Biagio; Norma; Pontinia; Priverno; Prossedi; Rocca Massima; Roccagorga; Roccasecca dei Volsci; Sabaudia; San Felice Circeo; Sermoneta; Sezze; Sonnino; Sperlonga; Terracina.

CIRCONDARIO DI RIETI

GIUDICE DI PACE DI RIETI

Accumoli; Amatrice; Antrodoco; Ascrea; Belmonte in Sabina; Borbona; Borgo Velino; Borgorose; Cantalice; Cantalupo in Sabina; Casaprota; Casperia; Castel di Tora; Castel Sant'Angelo; Castelnuovo di Farfa; Cittaducale; Cittareale; Collalto Sabino; Colle di Tora; Collegiove; Collevicchio; Colli sul Velino; Concerviano; Configni; Contigliano; Cottanello; Fara in Sabina; Fiamignano; Fiano Romano; Filacciano; Forano; Frasso Sabino; Greccio; Labro; Leonessa; Longone Sabino; Magliano Sabina; Marcellino; Micigliano; Mompeo; Montasola; Monte San Giovanni in Sabina; Montebuono; Monteleone Sabino; Montenero Sabino; Montopoli di Sabina; Morro Reatino; Nazzano; Orvinio; Paganico Sabino; Pescorocchiano; Petrella Salto; Poggio Bustone; Poggio Catino; Poggio Mirteto; Poggio Moiano; Poggio Nativo; Poggio San Lorenzo; Ponzano Romano; Posta; Pozzaglia Sabina; Rieti; Rivodutri; Rocca Sinibalda; Roccantica; Salisano; Scandriglia; Selci; Stimigliano; Tarano; Toffia; Torri in Sabina; Torricella in Sabina; Torrita Tiberina; Vacone; Varco Sabino.

CIRCONDARIO DI ROMA

GIUDICE DI PACE DI ROMA

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.

Roma.

CIRCONDARIO DI TIVOLI

GIUDICE DI PACE DI TIVOLI

Affile; Agosta; Anticoli Corrado; Arcinazzo Romano; Arsoli; Bellegra; Camerata Nuova; Campagnano di Roma; Canterano; Capena; Capranica Prenestina; Casape; Castel Madama; Castel San Pietro Romano; Castelnuovo di Porto; Cave; Cerreto Laziale; Cervara di Roma; Ciciliano; Cineto Romano; Civitella San Paolo; Fonte Nuova; Formello; Galliciano nel Lazio; Genazzano; Gerano; Guidonia Montecelio; Jenne; Licenza; Magliano Romano; Mandela; Marano Equo; Marcellina; Mazzano Romano; Mentana; Monteflavio; Montelibretti; Monterotondo; Montorio Romano; Moricone; Morlupo; Nerola; Nespole; Olevano Romano; Palestrina; Palombara Sabina; Percile; Pisoniano; Poli; Riano; Rignano Flaminio; Riofreddo; Rocca Canterano; Rocca di Cave; Rocca Santo Stefano; Roccagiovine; Roiate; Roviano; Sacrofano; Sambuci; San Cesareo; San Gregorio da Sassola; San Polo dei Cavalieri; San Vito Romano; Sant'Angelo Romano; Sant'Oreste; Saracinesco; Subiaco; Tivoli; Turania; Vallepietra; Vallinfreda; Vicovaro; Vivaro Romano; Zagarolo.

CIRCONDARIO DI VELLETRI

GIUDICE DI PACE DI VELLETRI

Albano Laziale; Anzio; Ardea; Ariccia; Artena; Carpineto Romano; Castel Gandolfo; Ciampino; Colleferro; Colonna; Frascati; Gavignano; Genzano di Roma; Gorga; Grottaferrata; Labico; Lanuvio; Lariano; Marino; Monte Compatri; Monte Porzio Catone; Montelanico; Nemi; Nettuno; Pomezia; Rocca di Papa; Rocca Priora; Segni; Valmontone; Velletri.

CIRCONDARIO DI VITERBO

GIUDICE DI PACE DI VITERBO

Acquapendente; Arlena di Castro; Bagnoregio; Barbarano Romano; Bassano in Teverina; Bassano Romano; Blera; Bolsena; Bomarzo; Calcata; Canepina; Canino; Capodimonte; Capranica; Caprarola; Carbognano; Castel Sant'Elia; Castiglione in Teverina; Celleno; Cellere; Civita Castellana; Civitella d'Agliano; Corchiano; Fabrica di Roma; Faleria; Farnese; Gallese; Gradoli; Graffignano; Grotte di Castro; Ischia di Castro; Latera; Lubriano; Marta; Monte Romano; Montefiascone; Monterosi; Nepi; Onano; Oriolo Romano; Orte; Piansano; Proceno; Ronciglione; San Lorenzo Nuovo; Soriano nel Cimino; Sutri; Tessignano; Tuscania; Valentano; Vallerano; Vasanello; Vejano; Vetralla; Vignanello; Villa San Giovanni in Tuscia; Viterbo; Vitorchiano.

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

CIRCONDARIO DI NOCERA INFERIORE

GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE

Angri; Bracigliano; Baronissi; Calvanico; Castel San Giorgio; Cava de' Tirreni; Corbara; Fisciano; Mercato San Severino; Nocera Inferiore; Nocera Superiore; Pagani; Roccapiemonte; San Marzano sul Sarno; San Valentino Torio; Sant'Egidio del Monte Albino; Sarno; Scafati; Siano.

CIRCONDARIO DI SALERNO

GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Acerno; Albanella; Altavilla Silentina; Amalfi; Aquara; Atrani; Battipaglia; Bellizzi; Bellosguardo; Buccino; Campagna; Capaccio; Castel San Lorenzo; Castelvita; Castelnuovo di Conza; Castiglione del Genovesi; Cetara; Colliano; Conca dei Marini; Controne; Contursi Terme; Corleto Monforte; Eboli; Felitto; Furore; Giffoni Sei Casali; Giffoni Valle Piana; Giungano; Laviano; Maiori; Minori; Montecorvino Pugliano; Montecorvino Rovella; Olevano sul Tusciano; Oliveto Citra; Ottati; Palomonte; Pellezzano; Pontecagnano Faiano; Positano; Postiglione; Praiano; Ravello; Ricigliano; Roccadaspide; Romagnano al Monte; Roscigno; Salerno; San Cipriano Picentino; San Gregorio Magno; San Mango Piemonte; Sant'Angelo a Fasanella; Santomenna; Scala; Serre; Sicignano degli Alburni; Tramonti; Trentinara; Valva; Vietri sul Mare.

CIRCONDARIO DI VALLO DELLA LUCANIA

GIUDICE DI PACE DI VALLO DELLA LUCANIA

Agropoli; Alfano; Ascea; Camerota; Campora; Cannalonga; Casal Velino; Castellabate; Castelnuovo Cilento; Celle di Bulgheria; Centola; Ceraso; Cicerale; Cuccaro Vetere; Futani; Gioi; Laureana Cilento; Laurino; Laurito; Lustra; Magliano Vetere; Moio della Civitella; Montano Antilia; Montecorice; Monteforte Cilento; Novi Velia; Ogliastro Cilento; Omignano; Orria; Perdifumo; Perito; Piaggine; Pisciotta; Pollica; Prignano Cilento; Roccagloriosa; Rofrano; Rutino; Sacco; Salento; San Giovanni a Piro; San Mauro Cilento; San Mauro la Bruca; Serramezzana; Sessa Cilento; Stella Cilento; Stio; Torchiara; Torre Orsaia; Valle dell'Angelo; Vallo della Lucania.

CORTE DI APPELLO DI TORINO

CIRCONDARIO DI ALESSANDRIA

GIUDICE DI PACE DI ACQUI TERME

Acqui Terme; Alice Bel Colle; Bistagno; Bruno; Bubbio; Calamandrana; Cartosio; Castel Boglione; Castel Rocchero; Castelletto d'Erro; Castelletto Molina;

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Castelnuovo Belbo; Castelnuovo Bormida; Cavatore; Cessole; Cortiglione; Denice; Fontanile; Grogardo; Incisa Scapaccino; Malvicino; Maranzana; Melazzo; Merana; Mombaldone; Mombaruzzo; Monastero Bormida; Montabone; Montechiaro d'Acqui; Morbello; Morsasco; Nizza Monferrato; Olmo Gentile; Orsara Bormida; Pareto; Ponti; Ponzone; Prasco; Quaranti; Ricaldone; Rivalta Bormida; Roccaverano; Rocchetta Palafea; San Giorgio Scarampi; Serole; Sessame; Spigno Monferrato; Strevi; Terzo; Vaglio Serra; Vesime; Visone.

GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

Albera Ligure; Alessandria; Alluvioni Cambiò; Arquata Scrivia; Basaluzzo; Bassignana; Belforte Monferrato; Bergamasco; Borghetto di Borbera; Borgoratto Alessandrino; Bosco Marengo; Bosio; Cabella Ligure; Cantalupo Ligure; Capriata d'Orba; Carentino; Carpeneto; Carrega Ligure; Carrosio; Casal Cermelli; Casaleggio Boiro; Cassine; Cassinelle; Castellazzo Bormida; Castelletto d'Orba; Castelletto Monferrato; Castelspina; Cremolino; Felizzano; Fraconalto; Francavilla Bisio; Frascaro; Fresonara; Frugarolo; Gamalero; Gavi; Grondona; Lerma; Lu; Masio; Molare; Mongiardino Ligure; Montaldeo; Montaldo Bormida; Montecastello; Mornese; Novi Ligure; Ovada; Oviglio; Parodi Ligure; Pasturana; Pecetto di Valenza; Pietra Marazzi; Pozzolo Formigaro; Predosa; Quargnento; Quattordio; Rivarone; Rocca Grimalda; Roccaforte Ligure; Rocchetta Ligure; San Cristoforo; San Salvatore Monferrato; Serravalle Scrivia; Sezzadio; Silvano d'Orba; Solero; Stazzano; Tagliolo Monferrato; Tassarolo; Trisobbio; Valenza; Vignole Borbera; Voltaggio.

GIUDICE DI PACE DI TORTONA

Alzano Scrivia; Avolasca; Berzano di Tortona; Brignano-Frascata; Carbonara Scrivia; Carezzano; Casalnoceto; Casasco; Cassano Spinola; Castellania; Castellar Guidobono; Castelnuovo Scrivia; Cerreto Grue; Costa Vescovato; Dernice; Fabbrica Curone; Garbagna; Gavazzana; Gremiasco; Guazzora; Isola Sant'Antonio; Molino dei Torti; Momperone; Monleale; Montacuto; Montegioco; Montemarzino; Paderna; Piovera; Pontecurone; Pozzol Groppo; Sale; San Sebastiano Curone; Sant'Agata Fossili; Sardigliano; Sarezzano; Spineto Scrivia; Tortona; Viguzzolo; Villalvernia; Villaromagnano; Volpedo; Volpegliano.

CIRCONDARIO DI AOSTA

GIUDICE DI PACE DI AOSTA

Allein; Antey-Saint-Andrè; Aosta; Arnad; Arvier; Avise; Ayas; Aymavilles; Bard; Bionaz; Brissogne; Brusson; Challand-Saint-Anselme; Challand-Saint-Victor; Chambave; Chamois; Champdepraz; Champorcher; Charvensod; Chatillon; Cogne; Courmayeur; Donnas; Doues; Emarèse; Etroubles; Fènis; Fontainemore; Gaby; Gignod; Gressan; Gressoney-La-Trinitè; Gressoney-Saint-Jean; Hone; Introd; Issime; Issogne; Jovencan; La Magdeleine; La Salle; La Thuile; Lillianes; Montjovet; Morgex; Nus; Ollomont; Oyace; Perloz; Pollein;

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Pontboset; Pontey; Pont-Saint-Martin; Prè-Saint-Didier; Quart; Rhemes-Notre-Dame; Rhemes-Saint-Georges; Roisan; Saint-Christophe; Saint-Denis; Saint-Marcel; Saint-Nicolas; Saint-Oyen; Saint-Pierre; Saint-Rhèmy-en-Bosses; Saint-Vincent; Sarre; Torgnon; Valgrisenche; Valpelline; Valsavarenche; Valtournenche; Verrayes; Verrès; Villeneuve.

CIRCONDARIO DI ASTI

GIUDICE DI PACE DI ALBA

Alba; Albaretto della Torre; Arguello; Baldissero d'Alba; Barbaresco; Barolo; Benevello; Bergolo; Borgomale; Bosia; Bossolasco; Bra; Camo; Canale; Carmagnola; Castagnito; Castelletto Uzzone; Castellinaldo; Castiglione Falletto; Castiglione Tinella; Castino; Ceresole Alba; Cerretto Langhe; Cervere; Cherasco; Cissone; Corneliano d'Alba; Cortemilia; Cossano Belbo; Cravanzana; Diano d'Alba; Feisoglio; Gorzegno; Govone; Grinzane Cavour; Guarene; Isolabella; La Morra; Lequio Berria; Levice; Magliano Alfieri; Mango; Monforte d'Alba; Montà; Montaldo Roero; Montelupo Albese; Monteuro Roero; Monticello d'Alba; Narzole; Neive; Neviglie; Niella Belbo; Novello; Perletto; Pezzolo Valle Uzzone; Piobesi d'Alba; Pocapaglia; Poirino; Pralormo; Priocca; Rocchetta Belbo; Roddi; Roddino; Rodello; San Benedetto Belbo; Sanfrè; Santa Vittoria d'Alba; Santo Stefano Belbo; Santo Stefano Roero; Serralunga d'Alba; Serravalle Langhe; Sinio; Sommariva del Bosco; Sommariva Perno; Torre Bormida; Treiso; Trezzo Tinella; Verduno; Vezza d'Alba.

GIUDICE DI PACE DI ASTI

Agliano Terme; Albugnano; Antignano; Aramengo; Asti; Azzano d'Asti; Baldichieri d'Asti; Belveglio; Berzano di San Pietro; Buttigliera d'Asti; Calosso; Camerano Casasco; Canelli; Cantarana; Capriglio; Casorzo; Cassinasco; Castagnole delle Lanze; Castagnole Monferrato; Castell'Alfero; Castellero; Castello di Annone; Castelnuovo Calcea; Castelnuovo Don Bosco; Cellarengo; Celle Enomondo; Cerreto d'Asti; Cerro Tanaro; Chiusano d'Asti; Cinaglio; Cisterna d'Asti; Coazzolo; Cocconato; Corsione; Cortandone; Cortanze; Cortazzone; Cossombrato; Costigliole d'Asti; Cunico; Dusino San Michele; Ferrere; Frinco; Grana; Isola d'Asti; Loazzolo; Maretto; Moasca; Mombercelli; Monale; Moncucco Torinese; Mongardino; Montafia; Montaldo Scarampi; Montechiaro d'Asti; Montegrosso d'Asti; Montemagno; Montiglio Monferrato; Moransengo; Passerano Marmorito; Piea; Pino d'Asti; Piovà Massaia; Portacomaro; Refrancore; Revigliasco d'Asti; Roatto; Robella; Rocca d'Arazzo; Rocchetta Tanaro; San Damiano d'Asti; San Martino Alfieri; San Marzano Oliveto; San Paolo Solbrito; Scurzolengo; Settime; Soglio; Tigliole; Tonengo; Valfenera; Viale; Viarigi; Vigliano d'Asti; Villa San Secondo; Villafranca d'Asti; Villanova d'Asti; Vinchio.

CIRCONDARIO DI BIELLA

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.****GIUDICE DI PACE DI BIELLA**

Andorno Micca; Benna; Biella; Bioglio; Borriana; Brusnengo; Callabiana; Camandona; Camburzano; Campiglia Cervo; Candelo; Casapinta; Castelletto Cervo; Cavaglià; Cerreto Castello; Cerrione; Coggiola; Cossato; Crosa; Curino; Donato; Dorzano; Gaglianico; Graglia; Lessona; Magnano; Massazza; Masserano; Mezzana Mortigliengo; Miagliano; Mongrando; Mosso; Mottalciata; Muzzano; Netro; Occhieppo Inferiore; Occhieppo Superiore; Pettinengo; Piatto; Piedicavallo; Pollone; Ponderano; Portula; Pralungo; Pray; Quaregna; Quittengo; Ronco Biellese; Roppolo; Rosazza; Sagliano Micca; Sala Biellese; Salussola; San Paolo Cervo; Sandigliano; Selve Marcone; Soprana; Sordevolo; Strona; Tavigliano; Ternengo; Tollegno; Torrazzo; Trivero; Valdengo; Vallanzengo; Valle Mosso; Valle San Nicolao; Veglio; Verrone; Vigliano Biellese; Villanova Biellese; Viverone; Zimone; Zubiena; Zumaglia.

CIRCONDARIO DI CUNEO**GIUDICE DI PACE DI CUNEO**

Acceglio; Aisone; Argentera; Beinette; Bernezzo; Borgo San Dalmazzo; Boves; Busca; Canosio; Caraglio; Cartignano; Castelletto Stura; Castelmagno; Celle di Macra; Centallo; Cervasca; Chiusa di Pesio; Cuneo; Demonte; Dronero; Elva; Entracque; Fossano; Gaiola; Limone Piemonte; Macra; Marmora; Moiola; Montemale di Cuneo; Monterosso Grana; Peveragno; Pietraporzio; Pradleves; Prazzo; Rittana; Roaschia; Robilante; Roccabruna; Roccasparvera; Roccavione; Sambuco; San Damiano Macra; Stroppio; Tarantasca; Valdieri; Valgrana; Valloriate; Vernante; Vignolo; Villafalletto; Villar San Costanzo; Vinadio; Vottignasco.

GIUDICE DI PACE DI MONDOVI'

Alto; Bagnasco; Bastia Mondovì; Battifollo; Belvedere Langhe; Bene Vagienna; Bonvicino; Briaglia; Briga Alta; Camerana; Caprauna; Carrù; Castellino Tanaro; Castelnuovo di Ceva; Ceva; Cigliè; Clavesana; Dogliani; Farigliano; Frabosa Soprana; Frabosa Sottana; Garessio; Gottasecca; Igliano; Lequio Tanaro; Lesegno; Lisio; Magliano Alpi; Margarita; Marsaglia; Mombarcaro; Mombasiglio; Monastero di Vasco; Monasterolo Casotto; Monchiero; Mondovì; Monesiglio; Montaldo di Mondovì; Montanera; Montezemolo; Morozzo; Murazzano; Niella Tanaro; Nucetto; Ormea; Pamparato; Paroldo; Perlo; Pianfei; Piozzo; Priero; Priola; Prunetto; Roascio; Roburent; Rocca Cigliè; Rocca de' Baldi; Roccaforte Mondovì; Sale delle Langhe; Sale San Giovanni; Saliceto; Salmour; San Michele Mondovì; Sant'Albano Stura; Scagnello; Somano; Torre Mondovì; Torresina; Trinità; Vicoforte; Villanova Mondovì; Viola.

GIUDICE DI PACE DI SALUZZO

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Bagnolo Piemonte; Barge; Bellino; Brondello; Brossasco; Caramagna Piemonte; Cardè; Casalgrasso; Casteldelfino; Castellar; Cavallerleone; Cavallermaggiore; Costigliole Saluzzo; Crissolo; Envie; Faule; Frassinò; Gamasca; Genola; Isasca; Lagnasco; Manta; Marene; Martiniana Po; Melle; Monasterolo di Savigliano; Moretta; Murello; Oncino; Ostanta; Paesana; Pagno; Piasco; Polonghera; Pontechianale; Racconigi; Revello; Rifreddo; Rossana; Ruffia; Saluzzo; Sampeyre; Sanfront; Savigliano; Scarnafigi; Torre San Giorgio; Valmala; Venasca; Verzuolo; Villanova Solaro.

CIRCONDARIO DI IVREA

GIUDICE DI PACE DI IVREA

Agliè; Ala di Stura; Albiano d'Ivrea; Alice Superiore; Alpette; Andrate; Azeglio; Bairo; Balangero; Baldissero Canavese; Balme; Banchette; Barbania; Barone Canavese; Bollengo; Borgaro Torinese; Borgiallo; Borgofranco d'Ivrea; Borgomasino; Bosconero; Brandizzo; Brozzo; Brozolo; Brusasco; Burolo; Busano; Cafasse; Caluso; Candia Canavese; Canischio; Cantoira; Caravino; Carema; Casalborgone; Cascinette d'Ivrea; Castagneto Po; Castellamonte; Castelnuovo Nigra; Castiglione Torinese; Cavagnolo; Ceres; Ceresole Reale; Chialamberto; Chiaverano; Chiesanuova; Chivasso; Ciconio; Cintano; Cinzano; Ciriè; Coassolo Torinese; Collettero Castelnuovo; Collettero Giacosa; Corio; Cossano Canavese; Cuceglio; Cuorgnè; Favria; Feletto; Fiano; Fiorano Canavese; Foglizzo; Forno Canavese; Frassinetto; Front; Gassino Torinese; Germagnano; Groscavallo; Grosso; Ingria; Issiglio; Ivrea; Lanzo Torinese; Lauriano; Leini; Lemie; Lessolo; Levone; Locana; Lombardore; Lorzane; Lugnacco; Lusigliè; Maglione; Mathi; Mazzè; Mercenasco; Meugliano; Mezzenile; Monastero di Lanzo; Montalenghe; Montalto Dora; Montanaro; Monte da Po; Noasca; Nole; Nomaglio; Ogliaiano; Orio Canavese; Ozegna; Palazzo Canavese; Parella; Pavone Canavese; Pecco; Perosa Canavese; Pertusio; Pessinetto; Piverone; Pont-Canavese; Prascorsano; Pratiglione; Quagliuzzo; Quassolo; Quincinetto; Ribordone; Rivalba; Rivara; Rivarolo Canavese; Rivarossa; Robassomero; Rocca Canavese; Romano Canavese; Ronco Canavese; Rondissone; Rueglio; Salassa; Salerano Canavese; Samone; San Benigno Canavese; San Carlo Canavese; San Colombano Belmonte; San Francesco al Campo; San Giorgio Canavese; San Giusto Canavese; San Martino Canavese; San Maurizio Canavese; San Mauro Torinese; San Ponso; San Raffaele Cimena; San Sebastiano da Po; Scarmagno; Sciolze; Settimo Rottaro; Settimo Torinese; Settimo Vittone; Sparone; Strambinello; Strambino; Tavagnasco; Torrazza Piemonte; Torre Canavese; Trausella; Traversella; Traves; Usseglio; Vallo Torinese; Valperga; Valprato Soana; Varisella; Vauda Canavese; Venaria Reale; Verolengo; Verrua Savoia; Vestignè; Vialfrè; Vico Canavese; Vidracco; Villanova Canavese; Villareggia; Vische; Vistrorio; Viù; Volpiano.

CIRCONDARIO DI NOVARA

GIUDICE DI PACE DI NOVARA

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Agrate Conturbia; Barengo; Bellinzago Novarese; Biandrate; Boca; Bogogno; Bolzano Novarese; Borgo Ticino; Borgolavezzaro; Borgomanero; Briga Novarese; Briona; Caltignaga; Cameri; Carpignano Sesia; Casalbeltrame; Casaleggio Novara; Casalino; Casalvolone; Castellazzo Novarese; Castelletto sopra Ticino; Cavaglietto; Cavaglio d'Agogna; Cavallirio; Cerano; Comignago; Cressa; Cureggio; Divignano; Fara Novarese; Fontaneto d'Agogna; Galliate; Garbagna Novarese; Gargallo; Gattico; Ghemme; Gozzano; Granozzo con Monticello; Grignasco; Landiona; Maggiora; Mandello Vitta; Marano Ticino; Mezzomerico; Momo; Nibbiola; Novara; Oleggio; Pogno; Pombia; Prato Sesia; Recetto; Romagnano Sesia; Romentino; San Maurizio d'Opaglio; San Nazzaro Sesia; San Pietro Mosezzo; Sillavengo; Sizzano; Soriso; Sozzago; Suno; Terdobbiate; Tornaco; Trecate; Vaprio d'Agogna; Varallo Pombia; Veruno; Vespolate; Vicolungo; Vinzaglio.

CIRCONDARIO DI TORINO

GIUDICE DI PACE DI PINEROLO

Airasca; Angrogna; Bibiana; Bobbio Pellice; Bricherasio; Bruino; Buriasco; Campiglione-Fenile; Candiolo; Cantalupa; Castagnole Piemonte; Cavour; Cercenasco; Cumiana; Fenestrelle; Frossasco; Garzigliana; Inverso Pinasca; Lombriasco; Luserna San Giovanni; Lusernetta; Macello; Massello; None; Orbassano; Osasco; Osasio; Pancalieri; Perosa Argentina; Perrero; Pinasca; Pinerolo; Piossasco; Piscina; Pomaretto; Porte; Pragelato; Prali; Pramollo; Prarostino; Roletto; Rorà; Roure; Salza di Pinerolo; San Germano Chisone; San Pietro Val Lemina; San Secondo di Pinerolo; Sangano; Scalenghe; Sestriere; Torre Pellice; Usseaux; Vigone; Villafranca Piemonte; Villar Pellice; Villar Perosa; Virle Piemonte; Volvera.

GIUDICE DI PACE DI TORINO

Almese; Alpignano; Andezeno; Arignano; Avigliana; Baldissero Torinese; Bardonecchia; Beinasco; Borgone Susa; Bruzolo; Bussoleno; Buttigliera Alta; Cambiano; Caprie; Carignano; Caselette; Caselle Torinese; Cesana Torinese; Chianocco; Chieri; Chiomonte; Chiusa di San Michele; Claviere; Coazze; Collegno; Condove; Druento; Exilles; Giaglione; Giaveno; Givoletto; Gravere; Grugliasco; La Cassa; La Loggia; Marentino; Mattie; Meana di Susa; Mombello di Torino; Mompantero; Moncalieri; Moncenisio; Montaldo Torinese; Moriondo Torinese; Nichelino; Novalesa; Oulx; Pavarolo; Pecetto Torinese; Pianezza; Pino Torinese; Piobesi Torinese; Reano; Riva presso Chieri; Rivalta di Torino; Rivoli; Rosta; Rubiana; Salbertrand; San Didero; San Gillio; San Giorio di Susa; Sant'Ambrogio di Torino; Sant'Antonino di Susa; Santena; Sauze di Cesana; Sauze d'Oulx; Susa; Torino; Trana; Trofarello; Vaie; Val della Torre; Valgioie; Venaus; Villar Dora; Villar Focchiardo; Villarbasse; Villastellone; Vinovo.

CIRCONDARIO DI VERBANIA

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.

GIUDICE DI PACE DI VERBANIA

Ameno; Antrona Schieranco; Anzola d'Ossola; Arizzano; Armeno; Arola; Arona; Aurano; Baceno; Bannio Anzino; Baveno; Bee; Belgirate; Beura-Cardezza; Bognanco; Brovello-Carpugnino; Calasca-Castiglione; Cambiasca; Cannero Riviera; Cannobio; Caprezzo; Casale Corte Cerro; Cavaglio-Spocchia; Ceppo Morelli; Cesara; Colazza; Cossogno; Craveggia; Crevoladossola; Crodo; Cursolo-Orasso; Domodossola; Dormelletto; Druogno; Falmenta; Formazza; Germagno; Ghiffa; Gignese; Gravellona Toce; Gurro; Intragna; Inverio; Lesa; Loreglia; Macugnaga; Madonna del Sasso; Malesco; Masera; Massino Visconti; Massiola; Meina; Mergozzo; Miasino; Miazzina; Montecrestese; Montescheno; Nebbiuno; Nonio; Oggebbio; Oleggio Castello; Omegna; Ornavasso; Orta San Giulio; Pallanzeno; Paruzzaro; Pella; Pettenasco; Piedimulera; Pieve Vergonte; Pisano; Premeno; Premia; Premosello-Chiovenda; Quarna Sopra; Quarna Sotto; Re; San Bernardino Verbo; Santa Maria Maggiore; Seppiana; Stresa; Toceno; Trarego Viggiona; Trasquera; Trontano; Valstrona; Vanzone con San Carlo; Varzo; Verbania; Viganella; Vignone; Villadossola; Villette; Vogogna.

CIRCONDARIO DI VERCELLI

GIUDICE DI PACE DI CASALE MONFERRATO

Alfiano Natta; Altavilla Monferrato; Balzola; Borgo San Martino; Bozzole; Calliano; Camagna Monferrato; Camino; Casale Monferrato; Castelletto Merli; Cella Monte; Cereseto; Cerrina Monferrato; Coniolo; Conzano; Cuccaro Monferrato; Frassinello Monferrato; Frassineto Po; Fubine; Gabiano; Giarole; Grazzano Badoglio; Mirabello Monferrato; Mombello Monferrato; Moncalvo; Moncestino; Morano sul Po; Murisengo; Occimiano; Odalengo Grande; Odalengo Piccolo; Olivola; Ottiglio; Ozzano Monferrato; Penango; Pomaro Monferrato; Pontestura; Ponzano Monferrato; Rosignano Monferrato; Sala Monferrato; San Giorgio Monferrato; Serralunga di Crea; Solonghelo; Terruggia; Ticineto; Tonco; Treville; Valmacca; Vignale Monferrato; Villadeati; Villamiroglio; Villanova Monferrato.

GIUDICE DI PACE DI VERCELLI

Ailoche; Alagna Valsesia; Albano Vercellese; Alice Castello; Arborio; Asigliano Vercellese; Balmuccia; Balocco; Bianzè; Boccioleto; Borgo d'Ale; Borgo Vercelli; Borgosesia; Breia; Buronzo; Campertogno; Caprile; Carcoforo; Caresana; Caresanablot; Carisio; Casanova Elvo; Cellio; Cervatto; Cigliano; Civiasco; Collobiano; Costanzana; Cravagliana; Crescentino; Crevacuore; Crova; Desana; Fobello; Fontanetto Po; Formigliana; Gattinara; Ghislarengo; Giffenga; Greggio; Guardabosone; Lamporo; Lenta; Lignana; Livorno Ferraris; Lozzolo; Mollia; Moncrivello; Motta de' Conti; Olcenengo; Oldenico; Palazzolo Vercellese; Pertengo; Pezzana; Pila; Piode; Postua; Prarolo; Quarona; Quinto Vercellese; Rassa; Rima San Giuseppe; Rimasco; Rimella; Riva Valdobbia; Rive; Roasio; Ronsecco; Rossa; Rovasenda; Sabbia; Salasco; Sali Vercellese; Saluggia; San

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.

Germano Vercellese; San Giacomo Vercellese; Santhià; Scopa; Scopello; Serravalle Sesia; Sostegno; Stroppiana; Tricerro; Trino; Tronzano Vercellese; Valduggia; Varallo; Vercelli; Villa del Bosco; Villarboit; Villata; Vocca.

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

CIRCONDARIO DI ROVERETO

GIUDICE DI PACE DI ROVERETO

Ala; Arco; Avio; Besenello; Brentonico; Calliano; Drena; Dro; Folgaria; Isera; Ledro; Magasa; Mori; Nago-Torbole; Nogaredo; Nomi; Pomarolo; Riva del Garda; Ronzo-Chienis; Rovereto; Tenno; Terragnolo; Trambileno; Vallarsa; Valvestino; Villa Lagarina; Volano.

CIRCONDARIO DI TRENTO

GIUDICE DI PACE DI TRENTO

Albiano; Aldeno; Amblar; Andalo; Baselga di Pinè; Bedollo; Bersone; Bieno; Bleggio Superiore; Bocenago; Bolbeno; Bondo; Bondone; Borgo Valsugana; Bosentino; Breguzzo; Bresimo; Brez; Brione; Caderzone Terme; Cagnò; Calavino; Calceranica al Lago; Caldes; Caldonazzo; Campitello di Fassa; Campodenno; Canal San Bovo; Canazei; Capriana; Carano; Carisolo; Carzano; Castel Condino; Castelfondo; Castello Tesino; Castello-Molina di Fiemme; Castelnuovo; Cavalese; Cavareno; Cavedago; Cavedine; Cavizzana; Cembra; Centa San Nicolò; Cimego; Cimone; Cinte Tesino; Cis; Civezzano; Cles; Cloz; Comano terme; Commezzadura; Condino; Coredò; Croviana; Cunevo; Daiano; Dambel; Daone; Darè; Denno; Dimaro; Don; Dorsino; Faedo; Fai della Paganella; Faver; Fivè; Fiera di Primiero; Fierozzo; Flavon; Fondo; Fornace; Frassilongo; Garniga Terme; Giovo; Giustino; Grauno; Grigno; Grumes; Imer; Ivano-Fracena; Lardaro; Lasino; Lavarone; Lavis; Levico Terme; Lisignago; Livo; Lona-Lases; Luserna; Malè; Malosco; Massimeno; Mazzin; Mezzana; Mezzano; Mezzocorona; Mezzolombardo; Moena; Molveno; Monclassico; Montagne; Nanno; Nave San Rocco; Novaledo; Ospedaletto; Ossana; Padergnone; Palù del Fersina; Panchià; Peio; Pellizzano; Pelugo; Pergine Valsugana; Pieve di Bono; Pieve Tesino; Pinzolo; Pozza di Fassa; Praso; Predazzo; Preore; Prezzo; Rabbi; Ragoli; Revò; Romallo; Romeno; Roncegno Terme; Ronchi Valsugana; Roncone; Ronzone; Roverè della Luna; Ruffrè-Mendola; Rumo; Sagron Mis; Samone; San Lorenzo in Banale; San Michele all'Adige; Sant'Orsola Terme; Sanzeno; Sarnonico; Scurelle; Segonzano; Sfruz; Siror; Smarano; Soraga; Sover; Spera; Spiazzo; Spormaggiore; Sporminore; Stenico; Storo; Strembo; Strigno; Taio; Tassullo; Telve; Telve di Sopra; Tenna; Terlago; Terres; Terzolas; Tesero; Tione di Trento; Ton; Tonadico; Torcegno; Transacqua; Trento; Tres; Tuenno; Valda; Valfloriana; Varena; Vattaro; Vermiglio; Vervò; Vezzano; Vignola-Falesina; Vigo di Fassa; Vigo Rendena; Vigolo Vattaro; Villa Agnedo; Villa Rendena; Zambana; Ziano di Fiemme; Zuco.

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.

CORTE DI APPELLO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO/BOZEN

CIRCONDARIO DI BOLZANO/BOZEN

GIUDICE DI PACE DI BOLZANO/BOZEN

Aldino/Aldein; Andriano/Andrian; Anterivo/Altrei; Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstrasse; Avelengo/Hafling; Badia/Abtei; Barbiano/Barbian; Bolzano/Bozen; Braies/Prags; Brennero/Brenner; Bressanone/Brixen; Bronzolo/Branzoll; Brunico/Bruneck; Caines/Kuens; Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstrasse; Campo di Trens/Freienfeld; Campo Tures/Sand in Taufers; Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars; Castelrotto/Kastelruth; Cermes/Tscherms; Chienes/Kiens; Chiusa/Klausen; Cornedo all'Isarco/Karneid; Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstrasse; Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstrasse; Corvara in Badia/Corvara; Curon Venosta/Graun im Vinschgau; Dobbiaco/Toblach; Egna/Neumarkt; Falzes/Pfalzen; Fiè allo Sciliar/Vols am Schlern; Fortezza/Franzensfeste; Funes/Villnoess; Gais/Gais; Gargazzone/Gargazon; Glorenza/Glurns; La Valle/Wengen; Laces/Latsch; Lagundo/Algund; Laion/Lajen; Laives/Leifers; Lana/Lana; Lasa/Laas; Lauregno/Laurein; Luson/Luesen; Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstrasse; Malles Venosta/Mals; Marebbe/Enneberg; Marleno/Marling; Martello/Martell; Meltina/Moelten; Merano/Meran; Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten; Montagna/Montan; Moso in Passiria/Moos in Passeier; Nalles/Nals; Naturno/Naturns; Naz-Sciaves/Natz-Schabs; Nova Levante/Welschnofen; Nova Ponente/Deutschnofen; Ora/Auer; Ortisei/St. Ulrich; Parcines/Partschins; Perca/Percha; Plaus/Plaus; Ponte Gardena/Waidbruck; Postal/Burgstall; Prato allo Stelvio/Prad am Stilfser Joch; Predoi/Prettau; Proves/Proveis; Racines/Ratschings; Rasun Anterselva/Rasen-Antholz; Renon/Ritten; Rifiano/Riffian; Rio di Pusteria/Muehlbach; Rodengo/Rodeneck; Salorno/Salurn; San Candido/Innichen; San Genesio Atesino/Jenesien; San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier; San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen; San Martino in Badia/St. Martin in Thurn; San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier; San Pancrazio/St. Pankraz; Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Groeden; Sarentino/Sarntal; Scena/Schenna; Selva dei Molini/Muehlwald; Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Groeden; Senales/Schnals; Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix; Sesto/Sexten; Silandro/Schlanders; Sluderno/Schluderns; Stelvio/Stilfs; Terento/Terenten; Terlano/Terlan; Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstrasse; Tesimo/Tisens; Tires/Tiers; Tirolo/Tirol; Trodena nel parco naturale/Truden im Naturpark; Tubre/Taufers im Muenstertal; Ultimo/Ulten; Vadena/Pfatten; Val di Vizze/Pfitsch; Valdaora/Olang; Valle Aurina/Ahrntal; Valle di Casies/Gsies; Vandoies/Vintl; Varna/Vahrn; Veltur/Veldthurns; Verano/Voeran; Villabassa/Niederdorf; Villandro/Villanders; Vipiteno/Sterzing.

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

CIRCONDARIO DI GORIZIA

GIUDICE DI PACE DI GORIZIA

Capriva del Friuli; Cormons; Doberdò del Lago; Dolegna del Collio; Farra d'Isonzo; Fogliano Redipuglia; Gorizia; Gradisca d'Isonzo; Grado; Mariano del Friuli; Medea; Monfalcone; Moraro; Mossa; Romans d'Isonzo; Ronchi dei Legionari; Sagrado; San Canzian d'Isonzo; San Floriano del Collio; San Lorenzo Isontino; San Pier d'Isonzo; Savogna d'Isonzo; Staranzano; Turriaco; Villesse.

CIRCONDARIO DI PORDENONE

GIUDICE DI PACE DI PORDENONE

Andreis; Annone Veneto; Arba; Arzene; Aviano; Azzano Decimo; Barcis; Brugnera; Budoia; Caneva; Caorle; Casarsa della Delizia; Castelnuovo del Friuli; Cavasso Nuovo; Chions; Cimolais; Cinto Caomaggiore; Claut; Clauzetto; Concordia Sagittaria; Cordenons; Cordovado; Fanna; Fiume Veneto; Fontanafredda; Forgaria nel Friuli; Fossalta di Portogruaro; Frisanco; Gruaro; Maniago; Meduno; Montebelluna; Morsano al Tagliamento; Pasiano di Pordenone; Pinzano al Tagliamento; Polcenigo; Porcia; Pordenone; Portogruaro; Pramaggiore; Prata di Pordenone; Pravisdomini; Roveredo in Piano; Sacile; San Giorgio della Richinvelda; San Martino al Tagliamento; San Michele al Tagliamento; San Quirino; San Vito al Tagliamento; Santo Stino di Livenza; Sequals; Sesto al Reghena; Spilimbergo; Teglio Veneto; Tramonti di Sopra; Tramonti di Sotto; Travesio; Vajont; Valvasone; Vito d'Asio; Vivaro; Zoppola.

CIRCONDARIO DI TRIESTE

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

Duino-Aurisina; Monrupino; Muggia; San Dorligo della Valle - Dolina; Sgonico; Trieste.

CIRCONDARIO DI UDINE

GIUDICE DI PACE DI TOLMEZZO

Amaro; Ampezzo; Arta Terme; Artegna; Bordano; Buja; Cavazzo Carnico; Cercivento; Chiusaforte; Comeglians; Dogna; Enemonzo; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Forni di Sotto; Gemona del Friuli; Lauco; Ligosullo; Malborghetto Valbruna; Moggio Udinese; Montenars; Osoppo; Ovaro; Paluzza; Paularo; Pontebba; Prato Carnico; Preone; Ravascletto; Raveo; Resia; Resiutta; Rigolato; Sauris; Socchieve; Sutrio; Tarvisio; Tolmezzo; Trasaghis; Treppo Carnico; Venzona; Verzegnis; Villa Santina; Zuglio.

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148.

GIUDICE DI PACE DI UDINE

Aiello del Friuli; Aquileia; Attimis; Bagnaria Arsa; Basiliano; Bertiolo; Bicinicco; Buttrio; Camino al Tagliamento; Campofornido; Campolongo Tapogliano; Carlino; Cassacco; Castions di Strada; Cervignano del Friuli; Chiopris-Viscone; Cividale del Friuli; Codroipo; Colloredo di Monte Albano; Corno di Rosazzo; Coseano; Dignano; Drenchia; Faedis; Fagagna; Fiumicello; Flaibano; Gonars; Grimacco; Latisana; Lestizza; Lignano Sabbiadoro; Lusevera; Magnano in Riviera; Majano; Manzano; Marano Lagunare; Martignacco; Mereto di Tomba; Moimacco; Mortegliano; Moruzzo; Muzzana del Turgnano; Nimis; Pagnacco; Palazzolo dello Stella; Palmanova; Pasian di Prato; Pavia di Udine; Pocenia; Porpetto; Povoletto; Pozzuolo del Friuli; Pradamano; Precenicco; Premariacco; Prepotto; Pulfero; Ragogna; Reana del Rojale; Remanzacco; Rive d'Arcano; Rivignano; Ronchis; Ruda; San Daniele del Friuli; San Giorgio di Nogaro; San Giovanni al Natisone; San Leonardo; San Pietro al Natisone; San Vito al Torre; San Vito di Fagagna; Santa Maria la Longa; Savogna; Sedegliano; Stregna; Taipana; Talmassons; Tarcento; Tavagnacco; Teor; Terzo d'Aquileia; Torreano; Torviscosa; Treppo Grande; Tricesimo; Trivignano Udinese; Udine; Varmo; Villa Vicentina; Visco.

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

CIRCONDARIO DI BELLUNO

GIUDICE DI PACE DI BELLUNO

Agordo; Alano di Piave; Alleghe; Arsiè; Auronzo di Cadore; Belluno; Borca di Cadore; Calalzo di Cadore; Canale d'Agordo; Castellavazzo; Cencenighe Agordino; Cesiomaggiore; Chies d'Alpago; Cibiana di Cadore; Colle Santa Lucia; Comelico Superiore; Cortina d'Ampezzo; Danta di Cadore; Domegge di Cadore; Erto e Casso; Falcade; Farra d'Alpago; Feltre; Fonzaso; Forno di Zoldo; Gosaldo; La Valle Agordina; Lamon; Lentiai; Limana; Livinallongo del Col di Lana; Longarone; Lorenzago di Cadore; Lozzo di Cadore; Mel; Ospitale di Cadore; Pedavena; Perarolo di Cadore; Pieve d'Alpago; Pieve di Cadore; Ponte nelle Alpi; Puos d'Alpago; Quero; Rivamonte Agordino; Rocca Pietore; San Gregorio nelle Alpi; San Nicolò di Comelico; San Pietro di Cadore; San Tomaso Agordino; San Vito di Cadore; Santa Giustina; Santo Stefano di Cadore; Sappada; Sedico; Selva di Cadore; Seren del Grappa; Sospirolo; Soverzene; Sovramonte; Taibon Agordino; Tambre; Trichiana; Vallada Agordina; Valle di Cadore; Vas; Vigo di Cadore; Vodo Cadore; Voltago Agordino; Zoldo Alto; Zoppè di Cadore.

CIRCONDARIO DI PADOVA

GIUDICE DI PACE DI PADOVA

Abano Terme; Agna; Albignasego; Anguillara Veneta; Arquà Petrarca; Arre; Arzergrande; Bagnoli di Sopra; Battaglia Terme; Borgoricco; Bovolenta;

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Brugine; Cadoneghe; Campo San Martino; Campodarsego; Campodoro; Camposampiero; Candiana; Carmignano di Brenta; Cartura; Casalserugo; Cervarese Santa Croce; Cittadella; Codevigo; Conselve; Correzzola; Curtarolo; Due Carrare; Fontaniva; Galliera Veneta; Galzignano Terme; Gazzo; Grantorto; Legnaro; Limena; Loreggia; Maserà di Padova; Massanzago; Mestrino; Monselice; Montegrotto Terme; Noventa Padovana; Padova; Piazzola sul Brenta; Piombino Dese; Piove di Sacco; Polverara; Ponte San Nicolò; Pontelongo; Rovolon; Rubano; Saccolongo; San Giorgio delle Pertiche; San Giorgio in Bosco; San Martino di Lupari; San Pietro in Gu; Santa Giustina in Colle; Sant'Angelo di Piove di Sacco; Saonara; Selvazzano Dentro; Teolo; Terrassa Padovana; Tombolo; Torreglia; Trebaseleghe; Tribano; Veggiano; Vigodarzere; Vigonza; Villa del Conte; Villafranca Padovana; Villanova di Camposampiero.

CIRCONDARIO DI ROVIGO

GIUDICE DI PACE DI ROVIGO

Adria; Ariano nel Polesine; Arquà Polesine; Badia Polesine; Bagnolo di Po; Baone; Barbona; Bergantino; Boara Pisani; Bosaro; Calto; Canaro; Canda; Carceri; Casale di Scodosia; Castelbaldo; Castelguglielmo; Castelmassa; Castelnovo Bariano; Ceneselli; Ceregnano; Cinto Euganeo; Corbola; Costa di Rovigo; Crespino; Este; Ficarolo; Fiesso Umbertiano; Frassinelle Polesine; Fratta Polesine; Gaiba; Gavello; Giacciano con Baruchella; Granze; Guarda Veneta; Lendinara; Loreo; Lozzo Atestino; Lusia; Masi; Megliadino San Fidenzio; Megliadino San Vitale; Melara; Merlara; Montagnana; Occhiobello; Ospedaletto Euganeo; Papozze; Pernumia; Pettorazza Grimani; Piacenza d'Adige; Pincara; Polesella; Ponso; Pontecchio Polesine; Porto Tolle; Porto Viro; Pozzonovo; Rosolina; Rovigo; Salara; Saletto; San Bellino; San Martino di Venezze; San Pietro Viminario; Santa Margherita d'Adige; Sant'Elena; Sant'Urbano; Solesino; Stanghella; Stienta; Taglio di Po; Trecenta; Urbana; Vescovana; Vighizzolo d'Este; Villa Estense; Villadose; Villamarzana; Villanova del Ghebbo; Villanova Marchesana; Vo'.

CIRCONDARIO DI TREVISO

GIUDICE DI PACE DI CONEGLIANO

Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Codognè; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Follina; Fregona; Gaiarine; Godega di Sant'Urbano; Mareno di Piave; Miane; Orsago; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Santa Lucia di Piave; Sarmede; Sernaglia della Battaglia; Susegana; Tarzo; Vazzola; Vittorio Veneto.

GIUDICE DI PACE DI TREVISO

Altivole; Arcade; Asolo; Borso del Grappa; Breda di Piave; Caerano di San Marco; Carbonera; Casale sul Sile; Casier; Castelcucco; Castelfranco Veneto;

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Castello di Godego; Cavaso del Tomba; Cessalto; Chiarano; Cimadolmo; Cornuda; Crespano del Grappa; Crocetta del Montello; Farra di Soligo; Fontanelle; Fonte; Giavera del Montello; Gorgo al Monticano; Istrana; Loria; Mansuè; Maser; Maserada sul Piave; Meduna di Livenza; Mogliano Veneto; Monastier di Treviso; Monfumo; Montebelluna; Morgano; Moriago della Battaglia; Motta di Livenza; Nervesa della Battaglia; Oderzo; Ormelle; Paderno del Grappa; Paese; Pederobba; Ponte di Piave; Ponzano Veneto; Portobuffolè; Possagno; Povegliano; Preganziol; Quinto di Treviso; Resana; Riese Pio X; Roncade; Salgareda; San Biagio di Callalta; San Polo di Piave; San Zenone degli Ezzelini; Segusino; Silea; Spresiano; Trevignano; Treviso; Valdobbiadene; Veduggio; Vidor; Villorba; Volpago del Montello; Zenson di Piave; Zero Branco.

CIRCONDARIO DI VENEZIA

GIUDICE DI PACE DI VENEZIA

Campagna Lupia; Campolongo Maggiore; Camponogara; Cavallino-Treporti; Cavarzere; Ceggia; Chioggia; Cona; Dolo; Eraclea; Fiesso d'Artico; Fossalta di Piave; Fossò; Jesolo; Marcon; Martellago; Meolo; Mira; Mirano; Musile di Piave; Noale; Noventa di Piave; Pianiga; Quarto d'Altino; Salzano; San Donà di Piave; Santa Maria di Sala; Scorzè; Spinea; Stra; Torre di Mosto; Venezia; Vigonovo.

CIRCONDARIO DI VERONA

GIUDICE DI PACE DI VERONA

Affi; Albaredo d'Adige; Angiari; Arcole; Badia Calavena; Bardolino; Belfiore; Bevilacqua; Bonavigo; Boschi Sant'Anna; Bosco Chiesanuova; Bovolone; Brentino Belluno; Brenzone; Bussolengo; Buttapietra; Caldiero; Caprino Veronese; Casaleone; Castagnaro; Castel d'Azzano; Castelnuovo del Garda; Cavaion Veronese; Cazzano di Tramigna; Cerea; Cerro Veronese; Cologna Veneta; Colognola ai Colli; Concamarise; Costermano; Dolcè; Erbè; Erbezzo; Ferrara di Monte Baldo; Fumane; Garda; Gazzo Veronese; Grezzana; Illasi; Isola della Scala; Isola Rizza; Lavagno; Lazise; Legnago; Malcesine; Marano di Valpolicella; Mezzane di Sotto; Minerbe; Montecchia di Crosara; Monteforte d'Alpone; Mozzecane; Negrar; Nogara; Nogarole Rocca; Oppeano; Palù; Pastrengo; Pescantina; Peschiera del Garda; Povegliano Veronese; Pressana; Rivoli Veronese; Roncà; Ronco all'Adige; Roverchiara; Roverè Veronese; Roveredo di Guà; Salizzole; San Bonifacio; San Giovanni Ilarione; San Giovanni Lupatoto; San Martino Buon Albergo; San Mauro di Saline; San Pietro di Morubio; San Pietro in Cariano; San Zeno di Montagna; Sanguinetto; Sant'Ambrogio di Valpolicella; Sant'Anna d'Alfaedo; Selva di Progno; Soave; Sommacampagna; Sona; Sorgà; Terrazzo; Torri del Benaco; Tregnago; Trevenzuolo; Valeggio sul Mincio; Velo Veronese; Verona; Veronella; Vestenanova; Vigasio; Villa Bartolomea; Villafranca di Verona; Zevio; Zimella.

CIRCONDARIO DI VICENZA

D.Lgs. n. 156 del 7 settembre 2012.**Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.****GIUDICE DI PACE DI BASSANO DEL GRAPPA**

Asiago; Bassano del Grappa; Campolongo sul Brenta; Cartigliano; Cassola; Cison del Grappa; Conco; Enego; Foza; Gallio; Lusiana; Marostica; Mason Vicentino; Molvena; Mussolente; Nove; Pianezze; Pove del Grappa; Pozzoleone; Roana; Romano d'Ezzelino; Rosà; Rossano Veneto; Rotzo; Salcedo; San Nazario; Schiavon; Solagna; Tezze sul Brenta; Valdastico; Valstagna.

GIUDICE DI PACE DI VICENZA

Agugliaro; Albettono; Alonte; Altavilla Vicentina; Altissimo; Arcugnano; Arsiero; Arzignano; Asigliano Veneto; Barbarano Vicentino; Bolzano Vicentino; Breganze; Brendola; Bressanvido; Brogliano; Caldogno; Caltrano; Calvene; Camisano Vicentino; Campiglia dei Berici; Carrè; Castegnero; Castelgomberto; Chiampo; Chiuppano; Cogollo del Cengio; Cornedo Vicentino; Costabissara; Creazzo; Crespadoro; Dueville; Fara Vicentino; Gambellara; Gambugliano; Grancona; Grisignano di Zocco; Grumolo delle Abbadesse; Isola Vicentina; Laghi; Lastebasse; Longare; Lonigo; Lugo di Vicenza; Malo; Marano Vicentino; Monte di Malo; Montebello Vicentino; Montecchio Maggiore; Montecchio Precalcino; Montegalda; Montegaldelta; Monteviale; Monticello Conte Otto; Montorso Vicentino; Mossano; Nanto; Nogarole Vicentino; Noventa Vicentina; Orgiano; Pedemonte; Piovene Rocchette; Pojana Maggiore; Posina; Quinto Vicentino; Recoaro Terme; San Germano dei Berici; San Pietro Mussolino; San Vito di Leguzzano; Sandrigo; Santorso; Sarcedo; Sarego; Schio; Sossano; Sovizzo; Thiene; Tonezza del Cimone; Torrebelvicino; Torri di Quartesolo; Trissino; Valdagno; Valli del Pasubio; Velo d'Astico; Vicenza; Villaga; Villaverla; Zanè; Zermeghedo; Zovencedo; Zugliano».

(21) Si tenga presente che la tabella A allegata alla *L. 21 novembre 1991, n. 374*, che il presente allegato inserisce, è stata, successivamente, sostituita dall'*art. 12, comma 1, D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14*.

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 *Riduzione degli uffici giudiziari ordinari* ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾

1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla *tabella A* allegata al presente decreto.

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

(3) La *Corte costituzionale*, con sentenza 3-24 luglio 2013, n. 237 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, I Serie Speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale ordinario di Urbino.

(4) La *Corte costituzionale*, con sentenza 16 - 23 luglio 2013, n. 234 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, con le relative tabelle, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 5, 72, quarto comma, 76 e 77 della Costituzione.

(5) La *Corte costituzionale*, con sentenza 3 - 24 luglio 2013, n. 237 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con la relativa tabella A - limitatamente alla disposta soppressione dei Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona, e di quelli aventi sede nelle Province dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, con le allegate tabelle, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 70, 72, primo e quarto comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, alle lettere a), b), d), e), f) , e ai commi 3, 5 e 5-bis, della *legge n. 148 del 2011* -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano e Sulmona. La stessa Corte, con successiva ordinanza 28 - 30 gennaio 2014, n. 15 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2014, n. 6, Ediz. Straord.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, con l'allegata tabella A, sollevata in riferimento agli artt. 76, 3, 24 e 25, primo comma, Cost.; la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost.; la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, sollevate nel complesso, in riferimento all'art. 76 Cost., con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, lettere b), d) ed e); la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, sollevate nel complesso, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, e 81 Cost.. La *Corte costituzionale*, con successiva ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 59 (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, con l'allegata Tabella A, limitatamente alla prevista soppressione del Tribunale ordinario di Sanremo e della relativa sezione distaccata di Ventimiglia, sollevata in riferimento agli artt. 5, 24, primo comma, 25, primo comma, 41, primo comma, e 76 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, con l'allegata Tabella A, sollevata in riferimento agli artt. 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato infine la manifesta infondatezza della

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, con l'allegata Tabella A, sollevata in riferimento all'art. 76, della Costituzione. La stessa Corte con successiva sentenza 14 - 27 gennaio 2015, n. 5 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2015, n. 4, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le richieste di referendum popolare - dichiarate legittime, con ordinanze del 4 dicembre 2014, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione - per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del comma 1 dell'art. 1, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, della connessa Tabella A allegata al D.Lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 14 del 2014, e del comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 14 del 2014, nonché dell'Allegato II al medesimo D.Lgs. n. 14 del 2014. La stessa Corte con successiva sentenza 20 settembre - 3 novembre 2016, n. 232 (Gazz. Uff. 9 novembre 2016, n. 45, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 sollevata per la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in riferimento all'art. 1, commi 2 e 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e alla mancata considerazione dei pareri delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato.

Art. 2 *Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni di coordinamento* ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la *tabella A* è sostituita dalla tabella di cui all'*allegato 1* del presente decreto;
- b) le *tabelle B* e *C* sono soppresse;
- c) gli *articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies* e *48-sexies* sono abrogati.

2. Il tribunale di Giugliano in Campania è rinominato in «tribunale di Napoli nord», e, a norma della tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ha sede nel comune di Aversa. ⁽⁶⁾

(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, a decorrere dal 28 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2014.

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 23 luglio 2013, n. 234 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, con le relative tabelle, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 5, 72, quarto comma, 76 e 77 della Costituzione.

(8) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 24 luglio 2013, n. 237 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con la relativa tabella A - limitatamente alla disposta soppressione dei Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona, e di quelli aventi sede nelle Province dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, con le allegate tabelle, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 70, 72, primo e quarto comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, alle lettere a), b), d), e), f) , e ai commi 3, 5 e 5-bis, della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano e Sulmona. La stessa Corte, con successiva ordinanza 28 - 30 gennaio 2014, n. 15 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2014, n. 6, Ediz. Straord.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, con l'allegata tabella A, sollevata in riferimento agli artt. 76, 3, 24 e 25, primo comma, Cost.; la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost.; la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, sollevate nel complesso, in riferimento all'art. 76 Cost., con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, lettere b), d) ed e); la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, sollevate nel complesso, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, e 81 Cost.. La stessa Corte con successiva sentenza 20 settembre - 3 novembre 2016, n. 232 (Gazz. Uff. 9 novembre 2016, n. 45, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 sollevata per la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in riferimento all'art. 1, commi 2 e 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e alla mancata considerazione dei pareri delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato.

Art. 3 *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354* ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

1. La *tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354*, è sostituita dalla tabella di cui all'*allegato 2* del presente decreto.

(9) La *Corte costituzionale, con sentenza 16 - 23 luglio 2013, n. 234* (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, con le relative tabelle, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 5, 72, quarto comma, 76 e 77 della Costituzione.

(10) La *Corte costituzionale, con sentenza 3 - 24 luglio 2013, n. 237* (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con la relativa tabella A - limitatamente alla disposta soppressione dei Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona, e di quelli aventi sede nelle Province dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, con le allegate tabelle, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 70, 72, primo e quarto comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, alle lettere a), b), d), e), f) , e ai commi 3, 5 e 5-bis, della *legge n. 148 del 2011* -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano e Sulmona. La stessa Corte con successiva sentenza 20 settembre - 3 novembre 2016, n. 232 (Gazz. Uff. 9 novembre 2016, n. 45, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 sollevata per la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in riferimento all'art. 1, commi 2 e 5-bis, della *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e alla mancata considerazione dei pareri delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato.

Art. 4 *Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e disposizioni di coordinamento* ⁽¹¹⁾

1. La *tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757*, è sostituita dalla tabella di cui all'*allegato 3* del presente decreto.

2. Per la costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello, nonché per la variazione del numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali previste dall'*articolo 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287*, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui agli *articoli 2-bis e 6-bis* della predetta legge.

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 24 luglio 2013, n. 237 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con la relativa tabella A - limitatamente alla disposta soppressione dei Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona, e di quelli aventi sede nelle Province dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, con le allegate tabelle, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 70, 72, primo e quarto comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, alle lettere a), b), d), e), f) , e ai commi 3, 5 e 5-bis, della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano e Sulmona. La stessa Corte con successiva sentenza 20 settembre - 3 novembre 2016, n. 232 (Gazz. Uff. 9 novembre 2016, n. 45, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 sollevata per la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in riferimento all'art. 1, commi 2 e 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e alla mancata considerazione dei pareri delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato.

Art. 5 *Magistrati e personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi* ⁽¹³⁾

1. I magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. I magistrati che esercitano le funzioni, anche in via non esclusiva, presso le sezioni distaccate soppresses si intendono assegnati alla sede principale del tribunale. I magistrati già assegnati a posti di organico di giudice del lavoro, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

2. L'assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, nè costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

3. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma dell'*articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133*, alle sedi disagiate soppresse possono chiedere di essere riassegnati alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze e in deroga al termine previsto dall'*articolo 5, comma 2, della predetta legge*.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari.

4-bis. Al fine della prima copertura del settantacinque per cento dell'organico del personale di magistratura del tribunale di Napoli nord e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale non è richiesto il requisito del termine triennale di cui all'*articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*. In ogni caso, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri di legittimazione e di selezione per la copertura dell'organico degli uffici giudiziari di cui al primo periodo. ⁽¹²⁾

5. I magistrati onorari addetti agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni. Si applica il comma 1, secondo periodo.

6. Il personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari e alle sezioni distaccate soppressi entra di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

7. Al personale amministrativo addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio giudiziario soppresso è attribuito un incarico di funzione dirigenziale di pari livello nei tribunali e nelle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni. Ove ciò non risulti possibile, si procede al trasferimento del dirigente secondo le disposizioni che regolano i trasferimenti a richiesta dell'amministrazione, salvo che il dirigente chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali di livello inferiore vacanti anche presso altra sede.

8. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari.

(12) Comma inserito dall' *art. 5, comma 1, D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14*, a decorrere dal 28 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 14, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2014*.

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

(13) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 24 luglio 2013, n. 237 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con la relativa tabella A - limitatamente alla disposta soppressione dei Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona, e di quelli aventi sede nelle Province dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, con le allegate tabelle, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 70, 72, primo e quarto comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, alle lettere a), b), d), e), f) , e ai commi 3, 5 e 5-bis, della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano e Sulmona. La stessa Corte con successiva sentenza 20 settembre - 3 novembre 2016, n. 232 (Gazz. Uff. 9 novembre 2016, n. 45, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 sollevata per la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in riferimento all'art. 1, commi 2 e 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e alla mancata considerazione dei pareri delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato.

Art. 6 *Magistrati titolari di funzioni dirigenziali* ⁽¹⁴⁾

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto negli uffici destinati alla soppressione possono chiedere, in deroga al disposto dell'*articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati.

2. Nel medesimo termine indicato al comma 1, i magistrati titolari dei posti ivi indicati possono chiedere, altresì, eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 1, di essere destinati all'esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:

- a) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;
- b) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta;
- c) funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui prestava precedentemente servizio.

3. Successivamente alla data di efficacia di cui all'*articolo 11, comma 2*, i magistrati già titolari dei posti indicati al comma 1 che nel termine previsto non

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

hanno richiesto l'assegnazione o la destinazione ai sensi dei commi 1 e 2, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione e che non hanno richiesto la destinazione.

4. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'*articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97*, come sostituito dall'*articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27*, salvo quanto previsto dall'*articolo 5, comma 2*, secondo periodo, del presente decreto.

5. In deroga al disposto dell'*articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511*, successivamente alla data di efficacia di cui all'*articolo 11, comma 2*, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma dei commi 1 e 2, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. I magistrati titolari dei posti soppressi di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici.

(14) La *Corte costituzionale, con sentenza 3 - 24 luglio 2013, n. 237* (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con la relativa tabella A - limitatamente alla disposta soppressione dei Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona, e di quelli aventi sede nelle Province dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, con le allegate tabelle, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 70, 72, primo e quarto comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, alle lettere a), b), d), e), f) , e ai commi 3, 5 e 5-bis, della *legge n. 148 del 2011* -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano e Sulmona. La stessa Corte con successiva sentenza 20 settembre - 3 novembre 2016, n. 232 (Gazz. Uff. 9 novembre 2016, n. 45, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 sollevata per la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in riferimento all'art. 1, commi 2 e 5-bis, della *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e alla mancata considerazione dei pareri delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato.

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Art. 7 *Personale di polizia giudiziaria* ⁽¹⁵⁾

1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso gli uffici giudiziari soppressi è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.

2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 24 luglio 2013, n. 237 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con la relativa tabella A - limitatamente alla disposta soppressione dei Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona, e di quelli aventi sede nelle Province dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, con le allegate tabelle, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 70, 72, primo e quarto comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, alle lettere a), b), d), e), f) , e ai commi 3, 5 e 5-bis, della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano e Sulmona. La stessa Corte con successiva sentenza 20 settembre - 3 novembre 2016, n. 232 (Gazz. Uff. 9 novembre 2016, n. 45, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 sollevata per la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in riferimento all'art. 1, commi 2 e 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e alla mancata considerazione dei pareri delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato.

Art. 8 *Edilizia giudiziaria* ⁽¹⁸⁾

1. Quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11,

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'*articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119* nonché ai sensi della *legge 15 febbraio 1957, n. 26*, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi. ⁽¹⁷⁾

2. Il provvedimento è adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate.

3. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati nel comma 1, si considera sede di servizio il comune nel quale l'immobile stesso è ubicato.

4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della *legge 24 aprile 1941, n. 392*.

4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione. ⁽¹⁶⁾

(16) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 397, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(17) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14*, a decorrere dal 28 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 14, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2014*.

(18) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 24 luglio 2013, n. 237 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con la relativa tabella A - limitatamente alla disposta soppressione dei Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona, e di quelli aventi sede nelle Province dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, con le allegate tabelle, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 70, 72, primo e quarto comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, alle lettere a), b), d), e), f) , e ai commi 3, 5 e 5-bis, della *legge n. 148 del 2011 -*, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano e Sulmona. La stessa Corte con successiva sentenza 20 settembre - 3 novembre 2016, n. 232 (Gazz.

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

Uff. 9 novembre 2016, n. 45, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 sollevata per la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in riferimento all'art. 1, commi 2 e 5-bis, della *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e alla mancata considerazione dei pareri delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato.

Art. 9 *Disposizioni transitorie* ⁽²⁰⁾

1. Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'*articolo 11, comma 2*, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'*articolo 2*.

2. Fino alla data di cui all'*articolo 11, comma 2*, il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione.

2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'*articolo 11, comma 2*, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero. ⁽¹⁹⁾

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all'*articolo 1*, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla data di cui all'*articolo 11, comma 2*, è stata formulata la proposta al tribunale. ⁽¹⁹⁾

2-quater. La nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale degli uffici di sorveglianza non determina effetti sulla competenza per i procedimenti pendenti innanzi ai medesimi uffici alla data di efficacia di cui all'*articolo 11, comma 2*. I procedimenti di cui al primo periodo si considerano pendenti dal momento della ricezione dell'istanza, della richiesta, della proposta o del reclamo ovvero dal momento in cui hanno avuto inizio d'ufficio. ⁽¹⁹⁾

2-quinquies. L'istituzione del tribunale di Napoli nord non determina effetti sulla competenza dei tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere per i procedimenti penali pendenti a norma del comma 2-bis alla data di cui all'*articolo*

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

11, comma 2, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla stessa data, è stata formulata la proposta al tribunale. ⁽¹⁹⁾

2-sexies. L'istituzione del tribunale di Napoli nord non determina effetti sulla competenza dell'ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere per i procedimenti pendenti a norma del comma 2-quater alla data di cui all'articolo 11, comma 2. ⁽¹⁹⁾

3. Compatibilmente con l'organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro, i capi degli uffici giudiziari di cui alla *tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*, così come sostituita dall'*articolo 2*, assicurano che i procedimenti penali in relazione ai quali sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici.

4. I capi degli uffici di cui al comma 3 curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.

(19) Comma inserito dall' *art. 8, comma 1, D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14*, a decorrere dal 28 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 14, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2014*.

(20) La *Corte costituzionale, con sentenza 3 - 24 luglio 2013, n. 237* (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con la relativa tabella A - limitatamente alla disposta soppressione dei Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona, e di quelli aventi sede nelle Province dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, con le allegate tabelle, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 70, 72, primo e quarto comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, alle lettere a), b), d), e), f) , e ai commi 3, 5 e 5-bis, della *legge n. 148 del 2011* -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano e Sulmona. La stessa Corte con successiva sentenza 20 settembre - 3 novembre 2016, n. 232 (Gazz. Uff. 9 novembre 2016, n. 45, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 sollevata per la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in riferimento all'art. 1, commi 2 e 5-bis, della *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e alla mancata considerazione dei pareri delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato.

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.****Art. 10 Clausola di invarianza** ⁽²¹⁾

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 24 luglio 2013, n. 237 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con la relativa tabella A - limitatamente alla disposta soppressione dei Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona, e di quelli aventi sede nelle Province dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, con le allegate tabelle, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 70, 72, primo e quarto comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, alle lettere a), b), d), e), f) , e ai commi 3, 5 e 5-bis, della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano e Sulmona. La stessa Corte con successiva sentenza 20 settembre - 3 novembre 2016, n. 232 (Gazz. Uff. 9 novembre 2016, n. 45, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 sollevata per la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in riferimento all'art. 1, commi 2 e 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e alla mancata considerazione dei pareri delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato.

Art. 11 Entrata in vigore ⁽²³⁾

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia a decorrere dal 14 settembre 2022. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

dirigenziali presso gli uffici giudiziari de L'Aquila e Chieti le disposizioni di cui all'*articolo 6* si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ⁽²²⁾

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(22) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1139, lett. d), L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e, successivamente, dall' *art. 8, comma 6, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

(23) La *Corte costituzionale, con sentenza 3 - 24 luglio 2013, n. 237* (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con la relativa tabella A - limitatamente alla disposta soppressione dei Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona, e di quelli aventi sede nelle Province dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, con le allegate tabelle, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 70, 72, primo e quarto comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, alle lettere a), b), d), e), f) , e ai commi 3, 5 e 5-bis, della *legge n. 148 del 2011 -*, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano e Sulmona.

Tabella A (art. 1, comma 1) ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾

Scarica il file

(24) Tabella così sostituita dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14*, a decorrere dal 28 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 14, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2014*.

(25) La *Corte costituzionale, con ordinanza 28 - 30 gennaio 2014, n. 15* (Gazz. Uff. 3 febbraio 2014, n. 6, Ediz. Straord.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, con

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

l'allegata tabella A, sollevata in riferimento agli artt. 76, 3, 24 e 25, primo comma, Cost.; la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost.; la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, sollevate nel complesso, in riferimento all'art. 76 Cost., con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, lettere b), d) ed e); la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, sollevate nel complesso, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, e 81 Cost.. La *Corte costituzionale*, con *successiva ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 59* (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, con l'allegata Tabella A, limitatamente alla prevista soppressione del Tribunale ordinario di Sanremo e della relativa sezione distaccata di Ventimiglia, sollevata in riferimento agli artt. 5, 24, primo comma, 25, primo comma, 41, primo comma, e 76 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, con l'allegata Tabella A, sollevata in riferimento agli artt. 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato infine la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, con l'allegata Tabella A, sollevata in riferimento all'art. 76, della Costituzione.

**Allegato 1 (art. 2, comma 1, lett. a); tabella allegata al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12) ⁽²⁷⁾ ⁽²⁶⁾
Tabella A**

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

TRIBUNALE DI ANCONA

Agugliano, Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castel Colonna, Castelbellino, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Monterado, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra de' Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo.

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Valle Castellana, Venarotta.

TRIBUNALE DI FERMO

Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Cossignano, Cupra Marittima, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefiore dell'Aso, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

TRIBUNALE DI MACERATA

Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso.

TRIBUNALE DI PESARO

Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Monte Porzio, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montecopiolo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Peglio, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra Sant'Abbondio, Serrungarina, Tavoletto, Tavullia, Urbania, Urbino.

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

CORTE DI APPELLO DI BARI

TRIBUNALE DI BARI

Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Bari, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano.

TRIBUNALE DI FOGGIA

Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carapelle, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casavecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Cerignola, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Ortona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Vico del Gargano, Vieste, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta.

TRIBUNALE DI TRANI

Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani.

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castello di Serravalle, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granaglione, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Montereenzio, Monteveglio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa.

TRIBUNALE DI FERRARA

Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera.

TRIBUNALE DI FORLÌ

Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto.

TRIBUNALE DI MODENA

Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Ravarino, Riolunato, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca.

TRIBUNALE DI PARMA

Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, Zibello.

TRIBUNALE DI PIACENZA

Agazzano, Alseno, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni,

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino.

Tribunale di Ravenna

Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Busana, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Collagna, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Ligonchio, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Ramiseto, Reggio nell'Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo.

TRIBUNALE DI RIMINI

Bellaria-Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Torriana, Verucchio.

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

TRIBUNALE DI BERGAMO

Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Albino, Algua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Antegnate, Arcene, Ardesio, Arzago d'Adda, Averara, Aviatico, Azzano San Paolo, Azzone, Bagnatica, Barbata, Bariano, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Berzo San Fermo, Brianzo, Blello, Bolgare, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Borgo di Terzo, Bossico, Bottanuco, Bracca, Branzi, Brembate, Brembate di Sopra, Brembilla, Brignano Gera d'Adda, Brumano, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Calusco d'Adda, Calvenzano, Camerata Cornello, Canonica d'Adda, Capizzone, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Caravaggio, Carobbio degli Angeli, Carona, Carvico, Casazza, Casirate d'Adda, Casnigo,

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Cassiglio, Castel Rozzone, Castelli Calepio, Castione della Presolana, Castro, Cavernago, Cazzano Sant'Andrea, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Cene, Cerete, Chignolo d'Isola, Chiuduno, Cisano Bergamasco, Ciserano, Civate al Piano, Clusone, Colere, Cologno al Serio, Colzate, Comun Nuovo, Corna Imagna, Cornalba, Cortenuova, Costa di Mezzate, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Costa Volpino, Covo, Credaro, Curno, Cusio, Dalmine, Dossena, Endine Gaiano, Entratico, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Filago, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Fontanella, Fonteno, Foppolo, Foresto Sparso, Fornovo San Giovanni, Fuiplano Valle Imagna, Gandellino, Gandino, Gandozzo, Gaverina Terme, Gazzaniga, Gerosa, Ghisalba, Gorlago, Gorle, Gorno, Grassobbio, Gromo, Grone, Grumello del Monte, Isola di Fondra, Isso, Lallio, Leffe, Lenna, Levate, Locatello, Lovere, Lurano, Luzzana, Madone, Mapello, Martinengo, Medolago, Mezzoldo, Misano di Gera d'Adda, Moio de' Calvi, Monasterolo del Castello, Montello, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Mozzo, Nembro, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Orio al Serio, Ornica, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Paladina, Palazzago, Palosco, Parre, Parzanica, Pedrengo, Peia, Pianico, Piario, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Pognano, Ponte Nossa, Ponte San Pietro, Ponteranica, Pontida, Pontirolo Nuovo, Pradalunga, Predore, Premolo, Presezzo, Pumenengo, Ranica, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Romano di Lombardia, Roncobello, Roncola, Rota d'Imagna, Rovetta, San Giovanni Bianco, San Paolo d'Argon, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sant'Omobono Terme, Sarnico, Scanzorosciate, Schilpario, Sedrina, Selvino, Seriate, Serina, Solto Collina, Solza, Songavazzo, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Sovere, Spinone al Lago, Spirano, Stezzano, Strozza, Suisio, Taleggio, Tavernola Bergamasca, Telgate, Terno d'Isola, Torre Boldone, Torre de' Roveri, Torre Pallavicina, Trescore Balneario, Treviglio, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Urganò, Valbondione, Valbrembo, Valgoglio, Valleve, Valnegrà, Valsecca, Valtorta, Vedeseta, Verdellino, Verdello, Vertova, Viadanica, Vigano San Martino, Vigolo, Villa d'Adda, Villa d'Almè, Villa di Serio, Villa d'Ogna, Villongo, Vilminore di Scalve, Zandobbio, Zanica, Zogno.

TRIBUNALE DI BRESCIA

Acquafredda, Adro, Agnosine, Alfianello, Anfo, Angolo Terme, Artogne, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bagolino, Barbariga, Barghe, Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Bione, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Borno, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brandico, Braone, Breno, Brescia, Brione, Caino, Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Capo di Ponte, Capovalle, Capriano del Colle, Capriolo, Carpenedolo, Castegnato, Castel Mella, Castelcovati, Castenedolo, Casto, Castrezzato, Cazzago San Martino, Cedegolo, Cellatica, Cerveno, Ceto, Cevo, Chiari, Cigole, Cimbergo, Civate Camuno, Coccaglio, Collebeato, Collio, Cologne, Comezzano-Cizzago, Concesio, Corte Franca, Corteno Golgi, Corzano, Darfo Boario Terme, Dello, Desenzano del Garda, Edolo, Erbusco, Esine, Fiesse, Flero, Gambara, Gardone Riviera, Gardone Val Trompia, Gargnano, Gavardo, Ghedi, Gianico, Gottolengo, Gussago, Idro, Incudine, Irma, Iseo, Isorella, Lavenone, Leno, Limone sul

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Garda, Lodrino, Lograto, Lonato del Garda, Longhena, Losine, Lozio, Lumezzane, Maclodio, Mairano, Malegno, Malonno, Manerba del Garda, Manerbio, Marcheno, Marmentino, Marone, Mazzano, Milzano, Moniga del Garda, Monno, Monte Isola, Monticelli Brusati, Montichiari, Montirone, Mura, Muscoline, Nave, Niardo, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Offlaga, Ome, Ono San Pietro, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Ossimo, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Paisco Lovenò, Paitone, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Paspardo, Passirano, Pavone del Mella, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Polaveno, Polpenazze del Garda, Pompiano, Poncarale, Ponte di Legno, Pontevico, Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Preseglie, Prestine, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Provaglio Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Quinzano d'Oglio, Remedello, Rezzato, Roccafranca, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Salò, San Felice del Benaco, San Gervasio Bresciano, San Paolo, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Savio dell'Adamello, Sello, Seniga, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Sonico, Sulzano, Tavernole sul Mella, Temù, Tignale, Torbole Casaglia, Toscolano-Maderno, Travagliato, Tremosine, Trenzano, Treviso Bresciano, Urago d'Oglio, Vallio Terme, Verolanuova, Verolavecchia, Vestone, Vezza d'Oglio, Villa Carcina, Villachiera, Villanuova sul Clisi, Vione, Visano, Vobarno, Zone.

TRIBUNALE DI CREMONA

Acquanegra Cremonese, Agnadello, Annicco, Azzanello, Bagnolo Cremasco, Bonemerse, Bordolano, Ca' d'Andrea, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cappella Cantone, Cappella de' Picenardi, Capralba, Casalbuttano ed Uniti, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Casalmaggiore, Casalmorano, Castel Gabbiano, Casteldidone, Castelleone, Castelveverde, Castelvevisconti, Cella Dati, Chieve, Cicognolo, Cingia de' Botti, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Credera Rubbiano, Crema, Cremona, Cremosano, Crotta d'Adda, Cumignano sul Naviglio, Derovere, Dovera, Drizzona, Fiesco, Formigara, Gabbioneta-Binanuova, Gadesco-Pieve Delmona, Genivolta, Gerre de' Caprioli, Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Gussola, Isola Dovarese, Izano, Madignano, Malagnino, Martignana di Po, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Motta Baluffi, Offanengo, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Palazzo Pignano, Pandino, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena, Pianengo, Pieranica, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivarolo del Re ed Uniti, Rivolta d'Adda, Robecco d'Oglio, Romanengo, Salvirola, San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa d'Oglio, Sergnano, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Soncino, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Spino d'Adda, Stagno Lombardo, Ticengo, Torlino Vimercati, Torre de' Picenardi, Torricella del Pizzo, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate, Vescovato, Volongo, Voltido.

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

TRIBUNALE DI MANTOVA

Acquanegra sul Chiese, Asola, Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Bozzolo, Calvatone, Canneto sull'Oglio, Carbonara di Po, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel d'Ario, Castel Goffredo, Castelforte, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Felonica, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Goito, Gonzaga, Guidizzolo, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, Mariana Mantovana, Marmirolo, Medole, Moglia, Monzambano, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Piubega, Poggio Rusco, Pomponesco, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Redondesco, Revere, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giorgio di Mantova, San Giovanni del Dosso, San Martino dall'Argine, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Solferino, Spineda, Sustinente, Suzzara, Tornata, Viadana, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio, Volta Mantovana.

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Arbus, Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Barumini, Buggerru, Burcei, Cagliari, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Carloforte, Castiadas, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Domusnovas, Donori, Elmas, Escalaplano, Escolca, Fluminimaggiore, Furtei, Genoni, Genuri, Gergei, Gesico, Gesturi, Giba, Goni, Gonnese, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Iglesias, Isili, Laconi, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Maracalagonis, Masainas, Monastir, Monserrato, Muravera, Musei, Narcao, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Nuxis, Orroli, Ortacesus, Pabillonis, Pauli Arbarei, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sanluri, Santadi, Sant'Andrea Frius, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sardara, Sarroch, Segariu, Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serramanna, Serrenti, Serri, Sestu, Settimo San Pietro, Setzu, Siddi, Siliqua, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanova Tulo, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.

TRIBUNALE DI LANUSEI

Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Esterzili, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Sadali, Seui, Seulo, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

TRIBUNALE DI ORISTANO

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Aritzo, Assolo, Asuni, Atzara, Austis, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Belvì, Bidonì, Birori, Bolotana, Bonarcado, Boroneddu, Borore, Bortigali, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Desulo, Dualchi, Flussio, Fordongianus, Gadoni, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostamatza, Lei, Macomer, Magomadas, Marrubiu, Masullas, Meana Sardo, Milis, Modolo, Mogorella, Mogoro, Montresta, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Noragugume, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Ortueri, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Silanus, Simala, Simaxis, Sindia, Sini, Siris, Soddì, Solarussa, Sorgono, Sorradile, Suni, Tadasuni, Terralba, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Tramatzà, Tresnuraghes, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu.

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

TRIBUNALE DI NUORO

Anela, Benetutti, Bitti, Bono, Bottidda, Budoni, Bultei, Burgos, Dorgali, Esportatu, Fonni, Galtellì, Gavoi, Illorai, Irgoli, Loculi, Lodè, Lodine, Lula, Mamoiada, Nule, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, San Teodoro, Sarule, Siniscola, Torpè.

TRIBUNALE DI SASSARI

Alà dei Sardi, Alghero, Ardara, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Buddusò, Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossuine, Florinas, Giave, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu San Nicolò, Nulvi, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Padru, Pattada, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedinì, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Villanova Monteleone.

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Erula, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Palau, Perfugas, Santa Teresa Gallura, Sant'Antonio di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalba.

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.*****TRIBUNALE DI CALTANISSETTA***

Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba.

TRIBUNALE DI ENNA

Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Capizzi, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa.

TRIBUNALE DI GELA

Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi.

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO***TRIBUNALE DI CAMPOBASSO***

Baranello, Bojano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, Lupara, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Riccia, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sant'Angelo Limosano, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturò.

TRIBUNALE DI ISERNIA

Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Conca Casale, Duronia, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Pietro Avellana, Santa Maria del Molise, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

TRIBUNALE DI LARINO

Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Mafalda, Montecilfone, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Tavenna, Termoli, Ururi.

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini.

TRIBUNALE DI CATANIA

Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Catania, Cesarò, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Milo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Riposto, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, San Teodoro, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Sant'Agata li Battiati, Sant'Alfio, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea.

TRIBUNALE DI RAGUSA

Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Florida, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Acquaformosa, Albidona, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano all'Ionio, Castoregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano Calabro,

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Cropalati, Crosia, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Longobucco, Lungro, Mandatoriccio, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocera, Oriolo, Paludi, Papasidero, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Basile, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Donato di Ninea, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Santa Sofia d'Epiro, Sant'Agata di Esaro, Saracena, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.

TRIBUNALE DI CATANZARO

Albi, Amaroni, Amato, Andali, Argusto, Badolato, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Catanzaro, Cenadi, Centrache, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cropani, Davoli, Fossato Serralta, Gagliato, Gasperina, Gimigliano, Girifalco, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Magisano, Marcedusa, Marcellinara, Miglierina, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermiti, Pentone, Petrizzi, San Floro, San Pietro Apostolo, San Sostene, San Vito sullo Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Staletti, Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Vallefiorita, Zagarise.

TRIBUNALE DI COSENZA

Acri, Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Colosimi, Cosenza, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Malvito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, San Vincenzo La Costa, Santa Caterina Albanese, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Torano Castello, Trenta, Zumpano.

TRIBUNALE DI CROTONE

Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Petronà, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino.

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Carlopoli, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroletto Antico, Filadelfia, Francavilla Angitola, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, Polia, San Mango d'Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta, Soveria Mannelli.

TRIBUNALE DI PAOLA

Acquappesa, Aiello Calabro, Aieta, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Praia a Mare, San Lucido, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, Sangineto, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Serra d'Aiello, Tortora, Verbicaro.

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Acquaro, Arena, Briatico, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, Drapia, Fabrizia, Filandari, Filogaso, Francica, Gerocarne, Ionadi, Joppolo, Limbadi, Maierato, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, San Nicola da Crissa, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Spilinga, Stefanaceni, Tropea, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri.

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

TRIBUNALE DI AREZZO

Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaiolo, Monterchi, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini.

TRIBUNALE DI FIRENZE

Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina,

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio, Vinci.

TRIBUNALE DI GROSSETO

Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano.

TRIBUNALE DI LIVORNO

Bibbona, Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Collesalveti, Guardistallo, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Riparbella, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto.

TRIBUNALE DI LUCCA

Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Forte dei Marmi, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano, Stazzema, Vagli Sotto, Vergemoli, Viareggio, Villa Basilica, Villa Collemandina.

TRIBUNALE DI PISA

Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra.

TRIBUNALE DI PISTOIA

Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini-Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano.

TRIBUNALE DI PRATO

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.

TRIBUNALE DI SIENA

Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda.

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

TRIBUNALE DI GENOVA

Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Carro, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Maissana, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Ne, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Propata, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante, Sori, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Varese Ligure, Vobbia, Zoagli.

TRIBUNALE DI IMPERIA

Airole, Apricale, Aquila d'Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Bordighera, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Camporosso, Caravonica, Carpasio, Castel Vittorio, Castellaro, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio d'Arroscia, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Tecò, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Bartolomeo al Mare, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Triora, Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi.

TRIBUNALE DI LA SPEZIA

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Ameilia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levante, Monterosso al Mare, Ortonovo, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago.

TRIBUNALE DI MASSA

Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

TRIBUNALE DI SAVONA

Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Altare, Andora, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Cengio, Ceriale, Cisano sul Neva, Cosseria, Dego, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Giusvalla, Laigueglia, Loano, Magliolo, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Roccavignale, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga, Zuccarello.

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

TRIBUNALE DI CHIETI

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Borrello, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fallo, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Fraine, Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Miglianico, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapedimonte, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Quadri, Rapino, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, Scerni, Schiavi di Abruzzo, Taranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torrecchia

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Teatina, Torricella Peligna, Treglio, Tufillo, Vacri, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina, Villamagna.

TRIBUNALE DI L'AQUILA

Acciano, Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Balsorano, Barete, Barisciano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Cagnano Amiterno, Calascio, Campo di Giove, Campotosto, Canistro, Cansano, Capestrano, Capistrello, Capitignano, Caporciano, Cappadocia, Carapelle Calvisio, Carsoli, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castellafiume, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Alfedena, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Collepietro, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Goriano Sicoli, Introdacqua, L'Aquila, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Lucoli, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Molina Aterno, Montereale, Morino, Navelli, Ocre, Ofena, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pacentro, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scanno, Scontrone, Scoppito, Scurcola Marsicana, Secinaro, Sulmona, Tagliacozzo, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Trasacco, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito.

TRIBUNALE DI PESCARA

Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecchio, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera.

TRIBUNALE DI TERAMO

Alba Adriatica, Ancarano, Arsita, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campi, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Giulianova, Isola del Gran Sasso d'Italia, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi,

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia.

CORTE DI APPELLO DI LECCE

TRIBUNALE DI BRINDISI

Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Villa Castelli.

TRIBUNALE DI LECCE

Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Casarano, Castri di Lecce, Castrignano de' Greci, Castrignano del Capo, Castro, Cavallino, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Corsi, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni di Lecce, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Novoli, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Patù, Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, San Cassiano, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Sanarica, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Secì, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surano, Surbo, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Trepuzzi, Tricase, Tuglie, Ugento, Uggiano la Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino.

CORTE DI APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

TRIBUNALE DI TARANTO

Avetrana, Carosino, Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Mottola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Taranto, Torricella.

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castoreale, Condrò, Fondachelli-Fantina, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Leni, Lipari, Malfa, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Pace del Mela, Rodì Milici, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Terme Vigliatore, Tripi.

TRIBUNALE DI MESSINA

Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini-Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Messina, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rometta, Santa Domenica Vittoria, Santa Teresa di Riva, Sant'Alessio Siculo, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.

TRIBUNALE DI PATTI

Acquedolci, Alcara li Fusi, Brolo, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Falcone, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Motta d'Affermo, Naso, Oliveri, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, Sant'Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Torrenova, Tortorici, Tusa, Ucria.

CORTE DI APPELLO DI MILANO

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Albizzate, Arconate, Arese, Arluno, Arsago Seprio, Bareggio, Bernate Ticino, Besnate, Boffalora sopra Ticino, Buscate, Busto Arsizio, Busto Garolfo, Cairate, Canegrate, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casale Litta, Casorate Sempione, Casorezzo, Cassano Magnago, Castano Primo, Castellanza, Cavaria con Premezzo, Cerro Maggiore, Cislago, Corbetta, Cornaredo, Cuggiono, Dairago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Inarzo, Inveruno, Jerago con Orago, Lainate, Legnano, Lonate Pozzolo, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Marnate, Mesero, Mornago, Nerviano, Nosate, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Ossona, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Samarate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Santo Stefano Ticino, Saronno, Sedriano, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Turbigo, Uboldo, Vanzaghella, Vanzago, Vergiate, Villa Cortese, Vittuone, Vizzola Ticino.

TRIBUNALE DI COMO

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blessagno, Blevio, Bregnano, Brenna, Brieno, Brunate, Bulgarograsso, Cabiato, Cadorago, Caglio, Cagno, Campione d'Italia, Cantù, Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carbonate, Carimate, Carlazzo, Carugo, Casasco d'Intelvi, Caslino d'Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Castiglione d'Intelvi, Cavallasca, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Civenna, Claino con Osteno, Colonno, Como, Corrido, Crema, Cucciago, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Drezzo, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Garzeno, Gera Lario, Gironico, Grandate, Grandola ed Uniti, Gravedona ed Uniti, Griante, Guanzate, Inverigo, Laglio, Laino, Lambrugo, Lanzo d'Intelvi, Lasnigo, Lenno, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Livo, Locate Varesino, Lomazzo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d'Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Magreglio, Mariano Comense, Maslianico, Menaggio, Merone, Mezzegra, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montemezzo, Montorfano, Mozzate, Musso, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Ossuccio, Parè, Peglio, Pello Intelvi, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Pognana Lario, Ponna, Ponte Lambro, Porlezza, Proserpio, Pusiano, Ramponio Verna, Rezzago, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Fermo della Battaglia, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Schignano, Senna Comasco, Solbiate, Sorico, Sormano, Stazzona, Tavernerio, Torno, Tremezzo, Trezzano, Turate, Uggiate-Trevano, Val Rezzo, Valbrona, Valmorea, Valsolda, Veleso, Veniano, Vercana, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zebio.

TRIBUNALE DI LECCO

Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marengo, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de' Busi, Tremenico, Valgrehentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vercurago, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò.

TRIBUNALE DI LODI

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Abbadia Cerreto, Basiano, Bellinzago Lombardo, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Cambiagio, Carpiano, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Cassano d'Adda, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Colturano, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Dresano, Fombio, Galgagnano, Gessate, Gorgonzola, Graffignana, Grezzago, Guardamiglio, Inzago, Liscate, Livraga, Locate di Triulzi, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Masate, Massalengo, Mediglia, Melegnano, Meleti, Melzo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Paullo, Pessano con Bornago, Pieve Fissiraga, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Salerano sul Lambro, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Giuliano Milanese, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, San Zenone al Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Settala, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Vaprio d'Adda, Vignate, Villanova del Sillaro, Vizzolo Predabissi, Zelo Buon Persico.

TRIBUNALE DI MILANO

Assago, Baranzate, Basiglio, Bollate, Bresso, Buccinasco, Bussero, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesate, Cormano, Corsico, Cusago, Garbagnate Milanese, Limbiate, Milano, Novate Milanese, Opera, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Rozzano, San Donato Milanese, Segrate, Senago, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio.

TRIBUNALE DI MONZA

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio-Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cogliate, Cologno Monzese, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Paderno Dugnano, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Sesto San Giovanni, Seveso, Solaro, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate, Vimodrone.

TRIBUNALE DI PAVIA

Abbiategrosso, Alagna, Albairate, Albaredo Arnaboldi, Albonese, Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Bagnaria, Barbianello, Bascapè, Bastida de' Dossi, Bastida Pancarana, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Besate, Binasco,

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Borgarello, Borgo Priolo, Borgo San Siro, Borgoratto Mormorolo, Bornasco, Bosnasco, Brallo di Pregola, Breme, Bressana Bottarone, Broni, Bubbiano, Calvignano, Calvignasco, Campospinoso, Candia Lomellina, Canevino, Canneto Pavese, Carbonara al Ticino, Casanova Lonati, Casarile, Casatisma, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassinetta di Lugagnano, Cassolnovo, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Cecima, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cernago, Certosa di Pavia, Cervesina, Chignolo Po, Cigognola, Cilavegna, Cisliano, Codevilla, Confienza, Copiano, Corana, Cornale, Corteolona, Corvino San Quirico, Costa de' Nobili, Cozzo, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Fortunago, Frascarolo, Gaggiano, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Genzone, Gerenzago, Giussago, Godiasco, Golferenzo, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Gudo Visconti, Inverno e Monteleone, Lacchiarella, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lirio, Lomello, Lungavilla, Magherno, Marcignago, Marzano, Mede, Menconico, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Miradolo Terme, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Monticelli Pavese, Montù Beccaria, Morimondo, Mornico Losana, Mortara, Motta Visconti, Nicorvo, Noviglio, Olevano di Lomellina, Oliva Gessi, Ottobiano, Ozzero, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pietra de' Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Robbio, Robecco Pavese, Robecco sul Naviglio, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rognano, Romagnese, Roncaro, Rosasco, Rosate, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Genesio ed Uniti, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sannazzaro de' Burgondi, Santa Cristina e Bissone, Santa Giuletta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Sant'Alessio con Vialone, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Siziano, Sommo, Spessa, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Torre Beretti e Castellaro, Torre d'Arese, Torre de' Negri, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Torricella Verzate, Travacò Siccomario, Trivulzio, Tromello, Trovo, Val di Nizza, Valeggio, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Valverde, Varzi, Vellezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Vermezzo, Vernate, Verretto, Verrua Po, Vidigulfo, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova d'Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zeccone, Zelo Surrigone, Zeme, Zenevredo, Zerbo, Zerbolò, Zibido San Giacomo, Zinasco.

TRIBUNALE DI SONDRIO

Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.

TRIBUNALE DI VARESE

Agra, Angera, Arcisate, Azzate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago-Valtravaglia, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Cadegliano-Viconago, Cadrezzate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casalzuigno, Casciago, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castelveccana, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Cittiglio, Clivio, Cocquio-Trevisago, Comabbio, Comerio, Cremenaga, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Daverio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Germignaga, Gornate-Olona, Grantola, Induno Olona, Ispra, Lavena Ponte Tresa, Laveno-Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lozza, Luino, Luvinate, Maccagno, Malgesso, Malnate, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mercallo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Morazzone, Orino, Osmate, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Saltrio, Sangiano, Taino, Ternate, Tradate, Travedona-Monate, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Veddasca, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Viggiù.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TRIBUNALE DI AVELLINO

Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Andretta, Aquilonia, Atripalda, Avella, Avellino, Bagnoli Irpino, Baiano, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Candida, Caposele, Capriglia Irpina, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetero sul Calore, Cervinara, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Conza della Campania, Domicella, Forino, Frigento, Gesualdo, Grottolella, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio, Lauro, Lioni, Manocalzati, Marzano di Nola, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montella, Montemarano, Montemiletto, Monteverde, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Morra De Sanctis, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Nusco, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Rocca San Felice, Roccabascerana, Rotondi, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo a Scala, Sant'Angelo dei Lombardi, Santo Stefano del Sole, Senerchia, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Sperone, Sturno,

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Summonte, Taurano, Teora, Torella dei Lombardi, Torre Le Nocelle, Tufo, Villamaina, Volturara Irpina.

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Airola, Amorosi, Apice, Apollosa, Ariano Irpino, Arpaia, Arpaiese, Baseliçe, Benevento, Bonea, Bonito, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Carife, Casalbore, Casalduni, Castel Baronia, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelveñere, Castelvetero in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Chianche, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Flumeri, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Fontanarosa, Forchia, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Greci, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Limatola, Luogosano, Melito Irpino, Melizzano, Mirabella Eclano, Moiano, Molinara, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montefalcone di Val Fortore, Montefusco, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paternopoli, Paupisi, Pesco Sannita, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietraraja, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molarà, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Baronia, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, San Sossio Baronia, Santa Croce del Sannio, Sant'Agata de' Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Arcangelo Trimonte, Sassinoro, Savignano Irpino, Scampitella, Solopaca, Taurasi, Telesè Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Torrioni, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Venticano, Villanova del Battista, Vitulano, Zungoli.

TRIBUNALE DI NAPOLI

Anacapri, Bacoli, Barano d'Ischia, Capri, Casamicciola Terme, Ercolano, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Monte di Procida, Napoli, Portici, Pozzuoli, Procida, Quarto, San Giorgio a Cremano, Serrara Fontana.

TRIBUNALE DI NAPOLI-NORD

Afragola, Arzano, Aversa, Caivano, Calvizzano, Cardito, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casandrino, Casapesenna, Casavatore, Casoria, Cesa, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Frignano, Giugliano in Campania, Gricignano di Aversa, Grumo Nevano, Lusciano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Orta di Atella, Parete, Qualiano, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Sant'Antimo, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, Villaricca.

TRIBUNALE DI NOLA

Acerra, Brusciàno, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano,

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Sant'Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Tufino, Visciano, Volla.

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Cancellò ed Arnone, Capodrise, Capriati a Volturò, Capua, Carinola, Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Castel Volturò, Castello del Matese, Cellole, Cervino, Ciorlano, Conca della Campania, Curti, Dragoni, Falciano del Massico, Fontegreca, Formicola, Francolise, Gallo Matese, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Grazzanise, Letino, Liberi, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mondragone, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Recale, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Felice a Cancellò, San Gregorio Matese, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Potito Sannitico, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sant'Angelo d'Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Vitulazio.

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Santa Maria la Carità, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Striano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense.

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana.

TRIBUNALE DI MARSALA

Campobello di Mazara, Castelvetro, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Petrosino, Salemi, Vita.

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

TRIBUNALE DI PALERMO

Altofonte, Balestrate, Borgetto, Camporeale, Capaci, Carini, Cinisi, Giardinello, Isola delle Femmine, Monreale, Montelepre, Palermo, Partinico, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Terrasini, Torretta, Trappeto, Ustica, Villabate.

TRIBUNALE DI SCIACCA

Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cianciana, Gibellina, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Ribera, Salaparuta, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Santa Ninfa, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula.

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati.

TRIBUNALE DI TRAPANI

Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Paceco, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice.

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI PERUGIA

Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Castiglione del Lago, Citerna, Città di Castello, Corciano, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica.

TRIBUNALE DI SPOLETO

Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Collazzone, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco,

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Todi, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.

TRIBUNALE DI TERNI

Acquasparta, Alleronia, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Città della Pieve, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Paciano, Parrano, Penna in Teverina, Piegaro, Polino, Porano, San Gemini, San Venanzo, Stroncone, Terni.

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Calvera, Carbone, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Ispani, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Missanello, Moliterno, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Nemoli, Noepoli, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Rivello, Roccanova, Rotonda, Sala Consilina, Salvitelle, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Pietro al Tanagro, San Rufo, San Severino Lucano, Santa Marina, Sant'Arcangelo, Sant'Arsenio, Sanza, Sapri, Sarconi, Sassano, Senise, Spinoso, Teana, Teggiano, Terranova di Pollino, Torraca, Tortorella, Trecchina, Vibonati, Viggianello.

TRIBUNALE DI MATERA

Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni.

TRIBUNALE DI POTENZA

Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Atella, Avigliano, Balvano, Banzi, Baragiano, Barile, Bella, Brienza, Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano, Corleto Perticara, Filiano, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Lavello, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Maschito, Melfi, Montemilone, Montemurro, Muro Lucano, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Paterno, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza,

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Fele, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio Basilicata, Venosa, Vietri di Potenza, Viggiano.

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

TRIBUNALE DI LOCRI

Agnana Calabria, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo.

TRIBUNALE DI PALMI

Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Scido, Seminara, Serrata, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio.

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Africo, Bagaladi, Bagnara Calabria, Bova, Bova Marina, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Condofuri, Fiumara, Laganadi, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio di Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI CASSINO

Acquafondata, Alvito, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casavieri, Cassino, Castelforte, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Fontana Liri, Fontechiari, Formia, Gaeta, Gallinaro, Galluccio, Isola del Liri, Itri, Mignano Monte Lungo, Minturno, Pastena, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Ponza, Posta Fibreno, Presenzano, Rocca d'Arce, Rocca d'Evandro, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Pietro Infine, San Vittore del Lazio,

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santi Cosma e Damiano, Santopadre, Settefrati, Sora, Spigno Saturnia, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Ventotene, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso.

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa, Trevignano Romano.

TRIBUNALE DI FROSINONE

Acuto, Alatri, Amaseno, Anagni, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Collepardo, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Patrica, Piglio, Pofi, Ripi, Serrone, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano.

TRIBUNALE DI LATINA

Aprilia, Bassiano, Campodimele, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Latina, Lenola, Maenza, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina.

TRIBUNALE DI RIETI

Accumoli, Amatrice, Antrodoto, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Borgorose, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castel Sant'Angelo, Castelnuovo di Farfa, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Collevicchio, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Fiamignano, Fiano Romano, Filacciano, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina, Marcellino, Micigliano, Mompeo, Montasola, Monte San Giovanni in Sabina, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Nazzano, Orvinio, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Ponzano Romano, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Torrita Tiberina, Vacone, Varco Sabino.

TRIBUNALE DI ROMA

Roma.

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

TRIBUNALE DI TIVOLI

Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Campagnano di Roma, Canterano, Capena, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Civitella San Paolo, Fonte Nuova, Formello, Galliciano nel Lazio, Genazzano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Magliano Romano, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nerola, Nespolo, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Turania, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano, Zagarolo.

TRIBUNALE DI VELLETRI

Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Artena, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Ciampino, Colleferro, Colonna, Frascati, Gavignano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelanico, Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Segni, Valmontone, Velletri.

TRIBUNALE DI VITERBO

Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Canino, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Farnese, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Monte Romano, Montefiascone, Monterosi, Nepi, Onano, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano.

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Angri, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Corbara, Fisciano, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano.

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

TRIBUNALE DI SALERNO

Acerno, Albanella, Altavilla Silentina, Amalfi, Aquara, Atrani, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Buccino, Campagna, Capaccio, Castel San Lorenzo, Castelvita, Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Cetara, Colliano, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Eboli, Felitto, Furore, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Giungano, Laviano, Maiori, Minori, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Positano, Postiglione, Praiano, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, Salerno, San Cipriano Picentino, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, Sant'Angelo a Fasanella, Santomenna, Scala, Serre, Sicignano degli Alburni, Tramonti, Trentinara, Valva, Vietri sul Mare.

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Cannalonga, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torre Orsaia, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania.

CORTE DI APPELLO DI TORINO

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alice Bel Colle, Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Brignano-Frascata, Bruno, Bubbio, Cabella Ligure, Calamandrana, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castellania, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Molina, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelspina, Cavatore, Cerreto Grue, Cessole, Cortiglione, Costa Vescovalo, Cremolino, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fontanile, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grogna, Grondona, Guazzora, Incisa Scapaccino, Isola Sant'Antonio, Lerma, Lu, Malvicino, Maranzana, Masio, Melazzo, Merana, Molare, Molino dei Torti, Mombaldone, Mombaruzzo, Momperone, Monastero Bormida, Mongiardino

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Ligure, Monleale, Montabone, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Nizza Monferrato, Novi Ligure, Olmo Gentile, Orsara Bormida, Ovada, Oviglio, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Piovera, Pontecurone, Ponti, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quaranti, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Roccaverano, Rocchetta Ligure, Rocchetta Palafea, Sale, San Cristoforo, San Giorgio Scarampi, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serole, Serravalle Scrivia, Sessame, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terzo, Tortona, Trisobbio, Vaglio Serra, Valenza, Vesime, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

TRIBUNALE DI AOSTA

Allein, Antey-Saint-Andrè, Aosta, Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Chatillon, Cogne, Courmayeur, Donnas, Doues, Emarèse, Etroubles, Fènis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinitè, Gressoney-Saint-Jean, Hone, Introd, Issime, Issogne, Jovencan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-Saint-Martin, Prè-Saint-Didier, Quart, Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhèmy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verrès, Villeneuve.

TRIBUNALE DI ASTI

Agliano Terme, Alba, Albaretto della Torre, Albugnano, Antignano, Aramengo, Arguello, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Belveglio, Benevello, Bergolo, Berzano di San Pietro, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Buttigliera d'Asti, Calosso, Camerano Casasco, Camo, Canale, Canelli, Cantarana, Capriglio, Carmagnola, Casorzo, Cassinasco, Castagnito, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castello di Annone, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cellarengo, Celle Enomondo, Ceresole Alba, Cerreto d'Asti, Cerretto Langhe, Cerro Tanaro, Cervere, Cherasco, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cissone, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corneliano d'Alba, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortemilia, Cossano Belbo, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cravanzana, Cunico, Diano d'Alba, Dusino San Michele, Feisoglio, Ferrere, Frinco, Gorzegno, Govone, Grana, Grinzane Cavour, Guarene, Isola d'Asti, Isolabella, La Morra, Lequio Berria, Levice, Loazzolo, Magliano Alfieri, Mango,

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Maretto, Moasca, Mombercelli, Monale, Moncucco Torinese, Monforte d'Alba, Mongardino, Montà, Montafia, Montaldo Roero, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montelupo Albese, Montemagno, Monteuro Roero, Monticello d'Alba, Montiglio Monferrato, Moransengo, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Passerano Marmorito, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piea, Pino d'Asti, Piobesi d'Alba, Piovà Massaia, Pocapaglia, Poirino, Portacomaro, Pralormo, Priocca, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Belbo, Rocchetta Tanaro, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Scurzolengo, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Settime, Sinio, Soglio, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Tigliole, Tonengo, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Valfenera, Verduno, Vezza d'Alba, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio.

TRIBUNALE DI BIELLA

Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, San Paolo Cervo, Sandigliano, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

TRIBUNALE DI CUNEO

Acceglio, Aisone, Alto, Argentera, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Bellino, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Bernezzo, Bonvicino, Borgo San Dalmazzo, Boves, Briaglia, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Canosio, Caprauna, Caraglio, Caramagna Piemonte, Cardè, Carrù, Cartignano, Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar, Castelletto Stura, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Ceva, Chiusa di Pesio, Cigliè, Clavesana, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Cuneo, Demonte, Dogliani, Dronero, Elva, Entracque, Envie, Farigliano, Faule, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassinò, Gaiola, Gambasca, Garessio, Genola, Gottasecca, Iglione, Isasca, Lagnasco, Lequio Tanaro, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Magliano Alpi, Manta, Marene, Margarita, Marmora, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monasterolo di Savigliano, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Montanera, Montemale di Cuneo, Monterosso

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Grana, Montezemolo, Moretta, Morozzo, Murazzano, Murello, Niella Tanaro, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perlo, Peveragno, Pianfei, Piasco, Pietraporzio, Piozzo, Polonghera, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Priero, Priola, Prunetto, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de' Baldi, Roccabruna, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Ruffia, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo, Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, San Michele Mondovì, Sanfront, Sant'Albano Stura, Savigliano, Scagnello, Scarnafigi, Somano, Stroppio, Tarantasca, Torre Mondovì, Torre San Giorgio, Torresina, Trinità, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vicoforte, Vignolo, Villafalletto, Villanova Mondovì, Villanova Solaro, Villar San Costanzo, Vinadio, Viola, Vottignasco.

TRIBUNALE DI IVREA

Agliè, Ala di Stura, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Balme, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brandizzo, Brosso, Brozolo, Brusasco, Burolo, Busano, Cafasse, Caluso, Candia Canavese, Canischio, Cantoira, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Chiaverano, Chiesanuova, Chivasso, Ciconio, Cintano, Cinzano, Ciriè, Coassolo Torinese, Colletterto Castelnuovo, Colletterto Giacosa, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorné, Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Gassino Torinese, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lanzo Torinese, Lauriano, Leini, Lemie, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Lorzane, Lugnacco, Lusigliè, Maglione, Mathi, Mazzè, Mercenasco, Meugliano, Mezenile, Monastero di Lanzo, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Monte da Po, Noasca, Nole, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Pessinetto, Piverone, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivalba, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Robassomero, Rocca Canavese, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rondissone, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco al Campo, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Verolengo, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vico Canavese, Vidracco, Villanova Canavese, Villareggia, Vische, Vistrorio, Viù, Volpiano.

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.****TRIBUNALE DI NOVARA**

Agrate Conturbia, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cerano, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Landiona, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Maurizio d'Opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Veruno, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.

TRIBUNALE DI TORINO

Airasca, Almese, Alpignano, Andezeno, Angrogna, Arignano, Avigliana, Baldissero Torinese, Bardonecchia, Beinasco, Bibiana, Bobbio Pellice, Borgone Susa, Bricherasio, Bruino, Bruzolo, Buriasco, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cambiano, Campiglione-Fenile, Candiolo, Cantalupa, Caprie, Carignano, Caselette, Caselle Torinese, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Cesana Torinese, Chianocco, Chieri, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Collegno, Condove, Cumiana, Druento, Exilles, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Giaglione, Giaveno, Givoletto, Gravere, Grugliasco, Inverso Pinasca, La Cassa, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mattie, Meana di Susa, Mombello di Torino, Mompantero, Moncalieri, Moncenisio, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Novalesa, Orbassano, Osasco, Osasio, Oulx, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pianezza, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Reano, Riva presso Chieri, Rivalta di Torino, Rivoli, Roletto, Rorà, Rosta, Roure, Rubiana, Salbertrand, Salza di Pinerolo, San Didero, San Germano Chisone, San Gillio, San Giorio di Susa, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Scalenghe, Sestriere, Susa, Torino, Torre Pellice, Trana, Trofarello, Usseaux, Vaie, Val della Torre, Valgioie, Venaus, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Villarbasse, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte, Volvera.

TRIBUNALE DI VERBANIA

Ameno, Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Arona, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Bognanco, Brovello-Carpugnino, Calasca-Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spocchia, Ceppo

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

Morelli, Cesara, Colazza, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cursolo-Orasso, Domodossola, Dormelletto, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Invorio, Lesa, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Massino Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Miasino, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Oleggio Castello, Omegna, Ornavasso, Orta San Giulio, Pallanzeno, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Verbania, Viganella, Vignone, Villadossola, Villetta, Vogogna.

TRIBUNALE DI VERCELLI

Ailoche, Alagna Valsesia, Albano Verellese, Alfiano Natta, Alice Castello, Altavilla Monferrato, Arborio, Asigliano Verellese, Balmuccia, Balocco, Balzola, Bianzè, Boccioleto, Borgo d'Ale, Borgo San Martino, Borgo Vercelli, Borgosesia, Bozzole, Breia, Buronzo, Calliano, Camagna Monferrato, Camino, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casale Monferrato, Casanova Elvo, Castelletto Merli, Cella Monte, Cellio, Cereseto, Cerrina Monferrato, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Coniolo, Conzano, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Crevacuore, Crova, Cuccaro Monferrato, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fubine, Gabiano, Gattinara, Ghislarengo, Giarole, Giffenga, Grazzano Badoglio, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Mirabello Monferrato, Mollia, Mombello Monferrato, Moncalvo, Moncestino, Moncrivello, Morano sul Po, Motta de' Conti, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olcenengo, Oldenico, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Palazzolo Verellese, Penango, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Postua, Prarolo, Quarona, Quinto Verellese, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rive, Roasio, Ronsecco, Rosignano Monferrato, Rossa, Rovasenda, Sabbia, Sala Monferrato, Salasco, Sali Verellese, Saluggia, San Germano Verellese, San Giacomo Verellese, San Giorgio Monferrato, Santhià, Scopa, Scopello, Serralunga di Crea, Serravalle Sesia, Solonghelo, Sostegno, Stroppiana, Terruggia, Ticineto, Tonco, Treville, Tricerro, Trino, Tronzano Verellese, Valduggia, Valmacca, Varallo, Vercelli, Vignale Monferrato, Villa del Bosco, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villarboit, Villata, Vocca.

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

TRIBUNALE DI ROVERETO

Ala, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Drena, Dro, Folgaria, Isera, Ledro, Magasa, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Riva del Garda, Ronzo-Chienis, Rovereto, Tenno, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Valvestino, Villa Lagarina, Volano.

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

TRIBUNALE DI TRENTO

Albiano, Aldeno, Amblar, Andalo, Baselga di Piné, Bedollo, Bersone, Bieno, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Borgo Valsugana, Bosentino, Breguzzo, Bresimo, Brez, Brione, Caderzone Terme, Cagnò, Calavino, Calceranica al Lago, Caldes, Caldonazzo, Campitello di Fassa, Campodenno, Canal San Bovo, Canazei, Capriana, Carano, Carisolo, Carzano, Castel Condino, Castelfondo, Castello Tesino, Castello-Molina di Fiemme, Castelnuovo, Cavalese, Cavareno, Cavedago, Cavedine, Cavizzana, Cembra, Centa San Nicolò, Cimego, Cimone, Cinte Tesino, Cis, Civezzano, Cles, Cloz, Comano terme, Commezzadura, Condino, Coredo, Croviana, Cunevo, Daiano, Dambel, Daone, Darè, Denno, Dimaro, Don, Dorsino, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Fiavè, Fiera di Primiero, Fierozzo, Flavon, Fondo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Giustino, Grauno, Grigno, Grumes, Imer, Ivano-Fracena, Lardaro, Lasino, Lavarone, Lavis, Levico Terme, Lisignago, Livo, Lona-Lases, Luserna, Malè, Malosco, Massimeno, Mazzin, Mezzana, Mezzano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Moena, Molveno, Monclassico, Montagne, Nanno, Nave San Rocco, Novaledo, Ospedaletto, Ossana, Padergnone, Palù del Fersina, Panchià, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pergine Valsugana, Pieve di Bono, Pieve Tesino, Pinzolo, Pozza di Fassa, Praso, Predazzo, Preore, Prezzo, Rabbi, Ragoli, Revò, Romallo, Romeno, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Roncone, Ronzone, Roverè della Luna, Ruffrè-Mendola, Rumo, Sagron Mis, Samone, San Lorenzo in Banale, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Sanzeno, Sarnonico, Scurelle, Segonzano, Sfruz, Siror, Smarano, Soraga, Sover, Spera, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Storo, Strembo, Strigno, Taio, Tassullo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Terlago, Terres, Terzolas, Tesero, Tione di Trento, Ton, Tonadico, Torcegno, Transacqua, Trento, Tres, Tuenno, Valda, Valfloriana, Varena, Vattaro, Vermiglio, Vervò, Vezzano, Vignola-Falesina, Vigo di Fassa, Vigo Rendena, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Rendena, Zambana, Ziano di Fiemme, Zuclò.

CORTE DI APPELLO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO/BOZEN

TRIBUNALE DI BOLZANO/BOZEN

Aldino/Aldein, Andriano/Andrian, Anterivo/Altrei, Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstrasse, Avelengo/Hafling, Badia/Abtei, Barbiano/Barbian, Bolzano/Bozen, Braies/Prags, Brennero/Brenner, Bressanone/Brixen, Bronzolo/Branzoll, Brunico/Bruneck, Caines/Kuens, Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstrasse, Campo di Trens/Freienfeld, Campo Tures/Sand in Taufers, Castebello-Ciardes/Kastelbell-Tschars, Castelrotto/Kastelruth, Cermes/Tscherms, Chienes/Kiens, Chiusa/Klausen, Cornedo all'Isarco/Karneid, Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstrasse, Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstrasse, Corvara in Badia/Corvara, Curon Venosta/Graun im Vinschgau, Dobbiaco/Toblach, Egna/Neumarkt, Falzes/Pfalzen, Fiè allo Sciliar/V÷ls am Schlern,

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

Fortezza/Franzensfeste, Funes/Villnoess, Gais/Gais, Gargazzone/Gargazon, Glorenza/Glurns, La Valle/Wengen, Laces/Latsch, Lagundo/Algund, Laion/Lajen, Laives/Leifers, Lana/Lana, Lasa/Laas, Lauregno/Laurein, Luson/Luesen, Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstrasse, Malles Venosta/Mals, Marebbe/Enneberg, Marlengo/Marling, Martello/Martell, Meltina/Moelten, Merano/Meran, Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten, Montagna/Montan, Moso in Passiria/Moos in Passeier, Nalles/Nals, Naturno/Naturns, Naz-Sciaves/Natz-Schabs, Nova Levante/Welschnofen, Nova Ponente/Deutschnofen, Ora/Auer, Ortisei/St. Ulrich, Parcines/Partschins, Perca/Percha, Plaus/Plaus, Ponte Gardena/Waidbruck, Postal/Burgstall, Prato allo Stelvio/Prad am Stilfser Joch, Predoi/Prettau, Proves/Proveis, Racines/Ratschings, Rasun Anterselva/Rasen-Antholz, Renon/Ritten, Rifiano/Riffian, Rio di Pusteria/Muehlbach, Rodengo/Rodeneck, Salorno/Salurn, San Candido/Innichen, San Genesio Atesino/Jenesien, San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier, San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen, San Martino in Badia/St. Martin in Thurn, San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier, San Pancrazio/St. Pankraz, Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Groeden, Sarentino/Sarntal, Scena/Schenna, Selva dei Molini/Muehlwald, Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Groeden, Senales/Schnals, Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix, Sesto/Sexten, Silandro/Schlanders, Sluderno/Schluderns, Stelvio/Stilfs, Terento/Terenten, Terlano/Terlan, Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstrasse, Tesimo/Tisens, Tires/Tiers, Tirolo/Tirol, Trodena nel parco naturale/Truden im Naturpark, Tubre/Taufers im Muenstertal, Ultimo/Ulten, Vadena/Pfatten, Val di Vizze/Pfitsch, Valdaora/Olang, Valle Aurina/Ahrntal, Valle di Casies/Gsies, Vandoies/Vintl, Varna/Vahrn, Velturno/Feldthurns, Verano/Voeran, Villabassa/Niederdorf, Villandro/Villanders, Vipiteno/Sterzing.

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

TRIBUNALE DI GORIZIA

Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.

TRIBUNALE DI PORDENONE

Andreis, Annone Veneto, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Caorle, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Cinto Caomaggiore, Claut, Clauzetto, Concordia Sagittaria, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Forgaria nel Friuli, Fossalta di Portogruaro, Frisanco, Gruaro, Maniago, Meduno, Montebelluna, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Portogruaro, Pramaggiore, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Teglio Veneto, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola.

TRIBUNALE DI TRIESTE

Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle - Dolina, Sgonico, Trieste.

TRIBUNALE DI UDINE

Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiole, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campofornido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pordenone, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenicco, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco, Zuglio.

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

TRIBUNALE DI BELLUNO

Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Arsiè, Auronzo di Cadore, Belluno, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Castellavazzo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Erto e Casso, Falcade, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Lamon, Lentiai, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Mel, Ospitale di Cadore,

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve d'Alpago, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Trichiana, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vas, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore.

TRIBUNALE DI PADOVA

Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana, Carmignano di Brenta, Cartura, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Legnaro, Limena, Loreggia, Maserà di Padova, Massanzago, Mestrino, Monselice, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Padova, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Terrassa Padovana, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero.

TRIBUNALE DI ROVIGO

Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Baone, Barbona, Bergantino, Boara Pisani, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Castelguglielmo, Castelmasa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Cinto Euganeo, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Este, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Granze, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lozzo Atestino, Lusia, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Melara, Merlara, Montagnana, Occhiobello, Ospedaletto Euganeo, Papozze, Pernumia, Pettorazza Grimani, Piacenza d'Adige, Pincara, Polesella, Ponso, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Pozzonovo, Rosolina, Rovigo, Salara, Saletto, San Bellino, San Martino di Venezze, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige, Sant'Elena, Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana, Vo'.

TRIBUNALE DI TREVISO

Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo,

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Cison di Valmarino, Codogné, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.

TRIBUNALE DI VENEZIA

Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossò, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo.

TRIBUNALE DI VERONA

Affi, Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise, Costermano, Dolcè, Erbè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Rivoli Veronese, Roncà, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roverè Veronese, Roveredo di Guà, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sanguinetto, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Terrazzo, Torri del Benaco, Tregnago, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella.

TRIBUNALE DI VICENZA

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asiago, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Campolongo sul Brenta, Carrè, Cartigliano, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cison del Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastevasse, Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Lusiana, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegalda, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Orgiano, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Pojana Maggiore, Posina, Pove del Grappa, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, San Germano dei Berici, San Nazario, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Sarego, Schiavon, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zané, Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano.

(26) La Corte costituzionale, con ordinanza 28 - 30 gennaio 2014, n. 15 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2014, n. 6, Ediz. Straord.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, con l'allegata tabella A, sollevata in riferimento agli artt. 76, 3, 24 e 25, primo comma, Cost.; la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost.; la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, sollevate nel complesso, in riferimento all'art. 76 Cost., con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, lettere b), d) ed e); la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, sollevate nel complesso, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, e 81 Cost..

(27) Si tenga presente che la tabella A allegata al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che il presente allegato sostituisce, è stata successivamente sostituita dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14.

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

Allegato 2 (art. 3, comma 1; tabella allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

Tabella A ⁽²⁸⁾

Distretto	Ufficio di Sorveglianza		Tribunale di			
ANCONA	ANCONA	ANCONA	PESARO			
	MACERATA	MACERATA	ASCOLI PICENO	FERMO		
BARI	BARI	BARI	TRANI			
	FOGGIA	FOGGIA				
BOLOGNA	BOLOGNA	BOLOGNA	FERRARA	FORLI'	RAVENNA	RIMINI
	MODENA	MODENA				
	REGGIO EMILIA	REGGIO EMILIA	PARMA	PIACENZA		
BOLZANO/ BOZEN	BOLZANO/ BOZEN	BOLZANO/ BOZEN				
BRESCIA	BRESCIA	BRESCIA	BERGAMO			
	MANTOVA	MANTOVA	CREMONA			
CAGLIARI	CAGLIARI	CAGLIARI	LANUSEI	ORISTANO		
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	ENNA	GELA		
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	ISERNIA	LARINO		
CATANIA	CATANIA	CATANIA	CALTAGIRONE			
	SIRACUSA	SIRACUSA	RAGUSA			
CATANZARO	CATANZARO	CATANZARO	CROTONE	LAMEZIA TERME	VIBO VALENTIA	
	COSENZA	COSENZA	CASTROVILLARI	PAOLA		
FIRENZE	FIRENZE	FIRENZE	AREZZO	PRATO	PISTOIA	
	LIVORNO	LIVORNO				
	PISA	PISA	LUCCA			
	SIENA	SIENA	GROSSETO			
GENOVA	GENOVA	GENOVA	IMPERIA	SAVONA		
	MASSA	MASSA	LA SPEZIA			
L'AQUILA	L'AQUILA	L'AQUILA				
	PESCARA	PESCARA	CHIETI	TERAMO		
LECCE	LECCE	LECCE	BRINDISI			
MESSINA	MESSINA	MESSINA	BARCELLONA	PATTI		
			POZZO DI GOTTO			
MILANO	MILANO	MILANO	LODI	MONZA		
	PAVIA	PAVIA				
	VARESE	VARESE	BUSTO ARSIZIO	COMO	LECCO	SONDRIO
NAPOLI	NAPOLI	NAPOLI	NOLA	TORRE ANNUNZIATA		
	AVELLINO	AVELLINO	BENEVENTO			
	SANTA MARIA	SANTA MARIA				
	CAPUA VETERE	CAPUA VETERE				
PALERMO	PALERMO	PALERMO	TERMINI IMERESE			
	AGRIGENTO	AGRIGENTO	SCIACCA			
	TRAPANI	TRAPANI	MARSALA			
PERUGIA	PERUGIA	PERUGIA				
	SPOLETO	SPOLETO	TERNI			
POTENZA	POTENZA	POTENZA	LAGONEGRO	MATERA		
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	LOCRI	PALMI		
ROMA	ROMA	ROMA	CIVITAVECCHIA	LATINA	TIVOLI	VELLETRI
	FROSINONE	FROSINONE	CASSINO			
	VITERBO	VITERBO	RIETI			
SALERNO	SALERNO	SALERNO	NOCERA INFERIORE	VALLO DELLA LUCANIA		
SASSARI	SASSARI	SASSARI	TEMPIO PAUSANI			
	NUORO	NUORO				
TARANTO	TARANTO	TARANTO				
TORINO	TORINO	TORINO	ASTI			
	ALESSANDRIA	ALESSANDRIA				
	CUNEO	CUNEO				
	NOVARA	NOVARA	AOSTA	VERBANIA		
	VERCELLI	VERCELLI	BIELLA	IVREA		

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

TRENTO	TRENTO	TRENTO	ROVERETO	
TRIESTE	TRIESTE	TRIESTE		
	UDINE	UDINE	GORIZIA	PORDENONE
VENEZIA	VENEZIA	VENEZIA	BELLUNO	TREVISO
	PADOVA	PADOVA	ROVIGO	
	VERONA	VERONA	VICENZA	

(28) Si tenga presente che la tabella A allegata alla L. 26 luglio 1975, n. 354, che la presente tabella sostituisce, è stata, successivamente, sostituita dall' art. 2, comma 1, D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14.

Allegato 3 (art. 4, comma 1; tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757)

Tabella N ⁽²⁹⁾

Distretto di	Corti di Assise di Appello	Sede di normale convocazione della Corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della Corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	
ANCONA	1	ANCONA	ANCONA - MACERATA - PESARO	UOMINI	180
BARI	2	BARI BARI	BARI - FOGGIA - TRANI	DONNE	180
				UOMINI	720
				DONNE	720
BOLOGNA	2	BOLOGNA	BOLOGNA - FERRARA - FORLI' - MODENA - PARMA - PIACENZA - RAVENNA - REGGIO EMILIA - RIMINI	UOMINI	960
		BOLOGNA		DONNE	960
BRESCIA	1	BRESCIA	BRESCIA - BERGAMO - CREMONA - MANTOVA	UOMINI	300
				DONNE	300
CALTANISSETTA	1	CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	UOMINI	300
CAGLIARI	2	CAGLIARI CAGLIARI	CAGLIARI	DONNE	300
				UOMINI	300
Sezione distaccata di SASSARI	1	SASSARI	NUORO - SASSARI	UOMINI	180
				DONNE	180
CAMPOBASSO	1	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	UOMINI	120
				DONNE	120
CATANIA	4	CATANIA CATANIA CATANIA CATANIA	CATANIA - SIRACUSA	UOMINI	1.320
				DONNE	1.320
CATANZARO	2	CATANZARO CATANZARO	CATANZARO - COSENZA	UOMINI	375
				DONNE	375
FIRENZE	2	FIRENZE	AREZZO - FIRENZE - GROSSETO - LIVORNO - LUCCA - PISA - SIENA	UOMINI	1.350
		FIRENZE		DONNE	1.350

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

GENOVA	1	GENOVA	GENOVA - IMPERIA - LA SPEZIA - MASSA - SAVONA	UOMINI	360
				DONNE	360
L'AQUILA	1	L'AQUILA	CHIETI - L'AQUILA - TERAMO	UOMINI	330
				DONNE	330
LECCE	1	LECCE	LECCE - BRINDISI	UOMINI	200
				DONNE	200
Sez. distaccata di TARANTO	1	TARANTO	TARANTO	UOMINI	180
				DONNE	180
MESSINA	1	MESSINA	MESSINA	UOMINI	210
				DONNE	210
MILANO	3	MILANO	BUSTO ARSIZIO - COMO - MILANO - MONZA - PAVIA - SONDRIO - VARESE	UOMINI	2.700
		MILANO MILANO		DONNE	2.700
NAPOLI	4	NAPOLI	AVELLINO - BENEVENTO - NAPOLI - SANTA MARIA CAPUA VETERE	UOMINI	1.200
		NAPOLI NAPOLI NAPOLI		UOMINI	1.200
PALERMO	2	PALERMO	AGRIGENTO - PALERMO - TRAPANI	UOMINI	990
		PALERMO		DONNE	990
PERUGIA	1	PERUGIA	PERUGIA - TERNI	UOMINI	390
				DONNE	390
POTENZA	1	POTENZA	POTENZA	UOMINI	390
				DONNE	390
REGGIO CALABRIA	2	REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA	LOCRI - PALMI - REGGIO CALABRIA	UOMINI	570
				DONNE	570
ROMA	4	ROMA	CASSINO - FROSINONE - LATINA - ROMA - VITERBO	UOMINI	2.400
		ROMA ROMA ROMA		DONNE	2.400
SALERNO	2	SALERNO SALERNO	SALERNO	UOMINI	180
				DONNE	180
TORINO	2	TORINO	ALESSANDRIA - AOSTA - ASTI - CUNEO - IVREA - NOVARA - TORINO	UOMINI	400
		TORINO		DONNE	400
TRENTO	1	TRENTO	TRENTO	UOMINI	240
				DONNE	240
Sezione distaccata di BOLZANO	1	BOLZANO	BOLZANO	UOMINI	240
				DONNE	240
TRIESTE	1	TRIESTE	TRIESTE - UDINE	UOMINI	240
				DONNE	240
VENEZIA	2	VENEZIA	BELLUNO - PADOVA - ROVIGO - TREVISO - VENEZIA - VERONA - VICENZA	UOMINI	600
		VENEZIA		DONNE	600
Distretto di		Corti di Assise			
	Numero	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circonscrizione della Corte di assise		Numero dei giudici popolari
ANCONA	3	ANCONA	ANCONA	UOMINI	150
				DONNE	150
		MACERATA	ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA	UOMINI	150
				DONNE	150

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

		PESARO	PESARO	UOMINI	150
				DONNE	150
BARI	3	BARI	BARI	UOMINI	330
				DONNE	330
		FOGGIA	FOGGIA	UOMINI	300
				DONNE	300
		TRANI	TRANI	UOMINI	270
				DONNE	270
BOLOGNA	10	BOLOGNA	BOLOGNA	UOMINI	350
		BOLOGNA		DONNE	350
		FERRARA	FERRARA	UOMINI	150
				DONNE	150
		FORLI'	FORLI'	UOMINI	120
				DONNE	120
		MODENA	MODENA	UOMINI	240
				DONNE	240
		PARMA	PARMA	UOMINI	210
				DONNE	210
		PIACENZA	PIACENZA	UOMINI	120
				DONNE	120
		RAVENNA	RAVENNA	UOMINI	150
				DONNE	150
		REGGIO EMILIA	REGGIO EMILIA	UOMINI	150
				DONNE	150
		RIMINI	RIMINI	UOMINI	120
				DONNE	120
BRESCIA	5	BRESCIA	BRESCIA	UOMINI	140
		BRESCIA		DONNE	140
		BERGAMO	BERGAMO	UOMINI	210
				DONNE	210
		CREMONA	CREMONA	UOMINI	180
				DONNE	180
		MANTOVA	MANTOVA	UOMINI	180
				DONNE	180
CALTANISSETTA	3	CALTANISSETTA	CALTANISSETTA - ENNA - GELA	UOMINI	990
		CALTANISSETTA		DONNE	990
		CALTANISSETTA			
CAGLIARI	2	CAGLIARI	CAGLIARI - LANUSEI - ORISTANO	UOMINI	570
		CAGLIARI		DONNE	570
Sezione distaccata di SASSARI	2	NUORO	NUORO	UOMINI	65
				DONNE	65
		SASSARI	SASSARI - TEMPIO PAUSANIA	UOMINI	375
				DONNE	375
CAMPOBASSO	1	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO - ISERNIA - LARINO	UOMINI	150
				DONNE	150
CATANIA	6	CATANIA	CALTAGIRONE - CATANIA	UOMINI	1.760
		CATANIA		DONNE	1.760
		CATANIA			
		CATANIA			
		SIRACUSA	RAGUSA - SIRACUSA	UOMINI	660
		SIRACUSA		DONNE	660
CATANZARO	4	CATANZARO	CATANZARO - CROTONE - LAMEZIA TERME - VIBO VALENTIA	UOMINI	375
		CATANZARO		DONNE	375
		COSENZA	CASTROVILLARI - COSENZA - PAOLA	UOMINI	270
		COSENZA		DONNE	270
FIRENZE	8	AREZZO	AREZZO	UOMINI	240
				DONNE	240
		FIRENZE	FIRENZE - PISTOIA - PRATO	UOMINI	660
		FIRENZE		DONNE	660

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

		GROSSETO	GROSSETO	UOMINI	240
				DONNE	240
		LIVORNO	LIVORNO	UOMINI	210
				DONNE	210
		LUCCA	LUCCA	UOMINI	270
				DONNE	270
		PISA	PISA	UOMINI	210
				DONNE	210
		SIENA	SIENA	UOMINI	180
				DONNE	180
GENOVA	5	GENOVA	GENOVA	UOMINI	330
				DONNE	330
		IMPERIA	IMPERIA	UOMINI	120
				DONNE	120
		LA SPEZIA	LA SPEZIA	UOMINI	120
				DONNE	120
		MASSA	MASSA	UOMINI	120
				DONNE	120
		SAVONA	SAVONA	UOMINI	120
				DONNE	120
L'AQUILA	3	CHIETI	CHIETI - PESCARA	UOMINI	270
				DONNE	270
		L'AQUILA	L'AQUILA	UOMINI	270
				DONNE	270
		TERAMO	TERAMO	UOMINI	270
				DONNE	270
LECCE	2	BRINDISI	BRINDISI	UOMINI	150
				DONNE	150
		LECCE	LECCE	UOMINI	240
				DONNE	240
Sez. distaccata di TARANTO	2	TARANTO	TARANTO	UOMINI	420
				DONNE	420
MESSINA	2	MESSINA	BARCELLONA POZZO DI GOTTO - MESSINA - PATTI	UOMINI	480
				DONNE	480
MILANO	11	MESSINA		UOMINI	175
		BUSTO ARSIZIO	BUSTO ARSIZIO	DONNE	175
				UOMINI	330
		COMO	COMO - LECCO	DONNE	330
				UOMINI	1.500
		MILANO	LODI - MILANO	DONNE	1.500
		MILANO			
		MILANO			
		MILANO			
		MILANO			
		MONZA	MONZA	UOMINI	275
				DONNE	275
		PAVIA	PAVIA	UOMINI	270
				DONNE	270
		SONDRIO	SONDRIO	UOMINI	180
				DONNE	180
		VARESE	VARESE	UOMINI	250
				DONNE	250
NAPOLI	10	AVELLINO	AVELLINO	UOMINI	330
				DONNE	330
		BENEVENTO	BENEVENTO	UOMINI	210
				DONNE	210
		NAPOLI	NAPOLI - NOLA - TORRE ANNUNZIATA	UOMINI	2.250
				DONNE	2.250
		NAPOLI			
		NAPOLI			
		NAPOLI			
		NAPOLI			
		SANTA MARIA CAPUA VETERE	SANTA MARIA CAPUA VETERE	UOMINI	810

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

				DONNE	810
PALERMO	9	SANTA MARIA CAPUA VETERE SANTA MARIA CAPUA VETERE AGRIGENTO	AGRIGENTO - SCIACCA	UOMINI DONNE	270 270
		AGRIGENTO AGRIGENTO PALERMO		UOMINI DONNE	1.413 1.413
		PALERMO PALERMO PALERMO TRAPANI	PALERMO - TERMINI IMERESE	UOMINI DONNE	270 270
PERUGIA	2	TRAPANI PERUGIA	MARSALA - TRAPANI PERUGIA	UOMINI DONNE	300 300
		TERNI	SPOLETO - TERNI	UOMINI DONNE	300 300
POTENZA	1	POTENZA	LAGONEGRO - MATERA - POTENZA	UOMINI	450
REGGIO CALABRIA	4	LOCRI	LOCRI	DONNE UOMINI	450 150
		PALMI	PALMI	DONNE UOMINI	150 360
		REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	DONNE UOMINI	360 540
ROMA	10	REGGIO CALABRIA CASSINO	CASSINO	DONNE UOMINI	270 270
		FROSINONE	FROSINONE - VELLETRI	DONNE UOMINI	270 270
		LATINA	LATINA	DONNE UOMINI	270 270
		ROMA	CIVITAVECCHIA - ROMA - TIVOLI	UOMINI DONNE	3.000 3.000
		ROMA ROMA ROMA ROMA ROMA VITERBO	VITERBO	UOMINI DONNE	270 270
SALERNO	2	SALERNO	NOCERA INFERIORE - SALERNO - VALLO DELLA LUCANIA	UOMINI	480
TORINO	9	SALERNO ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	DONNE UOMINI	480 210
		AOSTA	AOSTA	DONNE UOMINI	210 150
		ASTI	ASTI	DONNE UOMINI	150 150
		CUNEO	CUNEO	DONNE UOMINI	150 210
		IVREA	IVREA	DONNE UOMINI	210 150
		NOVARA	BIELLA - NOVARA - VERBANIA - VERCELLI	DONNE UOMINI	150 210
				DONNE	210

D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012.**Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.**

		TORINO	TORINO	UOMINI	450
				DONNE	450
TRENTO	1	TORINO TORINO TRENTO	ROVERETO - TRENTO	UOMINI	240
				DONNE	240
Sezione distaccata di BOLZANO	1	BOLZANO	BOLZANO	UOMINI	240
				DONNE	240
TRIESTE	2	TRIESTE	GORIZIA - TRIESTE	UOMINI	240
				DONNE	240
		UDINE	PORDENONE - UDINE	UOMINI	180
				DONNE	180
VENEZIA	7	BELLUNO	BELLUNO	UOMINI	240
				DONNE	240
		PADOVA	PADOVA	UOMINI	270
				DONNE	270
		ROVIGO	ROVIGO	UOMINI	180
				DONNE	180
		TREVISO	TREVISO	UOMINI	240
				DONNE	240
		VENEZIA	VENEZIA	UOMINI	270
				DONNE	270
		VERONA	VERONA	UOMINI	240
				DONNE	240
		VICENZA	VICENZA	UOMINI	240
				DONNE	240

(29) Si tenga presente che la tabella N allegata al *D.P.R. 30 agosto 1951, n. 757*, che la presente tabella sostituisce, è stata, successivamente, sostituita dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14*.

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 ⁽⁴⁾

1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'*articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpate più uffici di procura anche indipendentemente

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti;

d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti;

i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi sopresse;

n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;

o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);

q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ^{(3) (5) (7)}

3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. ⁽³⁾

4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. ⁽³⁾

5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. ^{(3) (6)}
⁽⁸⁾

5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni. ^{(2) (3)}

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

(2) Comma inserito dall'*art. 1, comma 3, L. 24 febbraio 2012, n. 14*, a decorrere dal 28 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 4 della medesima L. 14/2012*.

(3) La *Corte costituzionale, con sentenza 3 - 24 luglio 2013, n. 237* (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: a) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 2*, sollevate nel complesso, in riferimento agli artt. 3, 24, 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, e 81 della Costituzione; b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, commi 3, 4, 5 e 5-bis*, sollevata in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, ed 81 Cost.. La stessa Corte, con successiva sentenza 15 - 29 gennaio 2014, n. 12 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2014, n. 6, Ediz. Straord.), ha dichiarato, tra l'altro, inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'*art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis* richiesta dichiarata legittima, con *ordinanza del 28 novembre 2013*, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

(4) La Corte costituzionale, con *ordinanza 09 - 17 gennaio 2014, n. 15* (Gazz. Uff. 3 febbraio 2014, n. 6, Ediz. Straord.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 2*, sollevata in riferimento agli artt. 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte con successiva *ordinanza 22 settembre - 15 ottobre 2015, n. 200* (Gazz. Uff. 21 ottobre 2015, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 2*, sollevata in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, della Costituzione.

(5) La *Corte costituzionale, con successiva ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 59* (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 2*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, e 81 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 2*, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, della Costituzione.

(6) La *Corte costituzionale, con sentenza 20 settembre - 3 novembre 2016, n. 232* (Gazz. Uff. 9 novembre 2016, n. 45, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 5*, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost..

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155* e il *D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156*.

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

(8) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il *D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14*.

Allegato
**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-
LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138**

All'articolo 1 è premesso il seguente:

«Art. 01.- (Revisione integrale della spesa pubblica) - 1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza con la *legge 4 marzo 2009, n. 15*, le linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine, ai sensi della *legge 1° aprile 1981, n. 121*, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il programma, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare.

2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di aggiornamento, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma 1.

3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire le modalità della predisposizione del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

4. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di "spending review" mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione».

All'articolo 1:

al comma 1, sono premessi i seguenti:

«01. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in base all'articolo 01 del presente decreto, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'*articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 01, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'*articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima *legge n. 196 del 2009*. La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e, comunque, non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziata qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese di cui all'*articolo 21, comma 6, della citata legge n. 196 del 2009*. La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. È abrogato il comma 14 dell'*articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*.

03. Il Governo adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla *legge 4 marzo 2009, n. 15*, per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa»;

al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «indebitamento» è inserita la seguente: «netto» e l'ultimo periodo è soppresso;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Al comma 4 del predetto articolo 10, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le proposte di riduzione non possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in ogni caso fermo l'obbligo di cui all'*articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*"»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'*articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011* convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 111 del 2011*, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalità previste dal citato primo periodo l'amministrazione competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento"»;

al comma 9, lettera b), le parole: «di cui a primi due periodi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai primi due periodi»;

al comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'*articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo»;

al comma 12, primo periodo, le parole: «al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «alla totalità»;

dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento.

12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei comuni per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma secondo, dopo le parole: "dei comuni" sono inserite le seguenti: "e dei consigli tributari" e dopo le parole: "soggetti passivi" sono inserite le seguenti: "nonché ai relativi consigli tributari";

b) al comma terzo, la parola: "segnala" è sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario segnalano";

c) al comma quarto, la parola: "comunica" è sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario comunicano";

d) al comma quinto, la parola: "può" è sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario possono";

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza".

12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari»;

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

al comma 13, al primo periodo, le parole: «i seguenti periodo» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti periodi» e, all'ultimo periodo, le parole: «è attribuito» sono sostituite dalle seguenti: «può essere attribuito»;

il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la parola: "emesse" sono inserite le seguenti: "o contratte", dopo le parole: "concedere prestiti" sono inserite le seguenti: "o altre forme di assistenza finanziaria" e dopo le parole: "9-10 maggio 2010" sono inserite le seguenti: ", con l'Accordo quadro tra i Paesi membri dell'area euro del 7 giugno 2010,"»;

al comma 17, lettera c), le parole: «è sostituita» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite»;

al comma 20, le parole: «"2016", "2017", "2018", "2019", "2020", "2021", "2027" e "2028"» sono sostituite dalle seguenti: «"2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2025" e "2026"»;

al comma 21, le parole: «inserire la seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti»;

dopo il comma 23, è inserito il seguente:

«23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stato applicato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, può essere disposta la deroga al predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessità di procedere alla suddetta deroga al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, il conseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento, nonché la compatibilità con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo e ferma restando la previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio»;

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

al comma 24, dopo le parole: «, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1° maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica,»;

al comma 26, le parole da: «in luogo» fino a: «Comune» sono sostituite dalle seguenti: «è sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

dopo il comma 26, sono inseriti i seguenti:

«26-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, specie in ordine alla titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi nonché alla separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni commissariale e ordinaria, le attività finalizzate all'attuazione del piano di rientro di cui al comma 4 del medesimo articolo 78 possono essere direttamente affidate a società totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione commissariale, e la società sono individuate, in particolare, le attività affidate a quest'ultima, il relativo compenso, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nonché le modalità di rendicontazione e controllo.

26-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

26-quater. Il Commissario di cui ai commi precedenti non può essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale»;

dopo il comma 28, è inserito il seguente:

«28-bis. All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della Confederazione generale dell'industria italiana" sono inserite le seguenti parole: ", di R.ETE. Imprese Italia"»;

il comma 31 è soppresso;

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:

«33-bis. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il terzo comma è abrogato e il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno"».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (Indennità di amministrazione). - 1. L'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si interpreta nel senso che:

a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a "stipendio" e "assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno", non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale;

b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 1-ter. - (Calendario del processo civile). - 1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, all'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenzi che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

"Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 2:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le disposizioni di cui agli *articoli 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e 18, comma 22-bis, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014.

2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui all'*articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, al lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all'*articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

e quelle contenute nei citati *articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*, e *18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 111 del 2011*. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma può essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell'operazione.";

b) il secondo comma dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese successivo è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 110 quando l'imposta è del dieci per cento, per 121 quando l'imposta è del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro";

c) la rubrica della tabella B è sostituita dalla seguente: "Prodotti soggetti a specifiche discipline".

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-quater. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'*articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, per le quali al giorno precedente la data di cui al comma 2-ter sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato»;

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

al comma 3, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012» e le parole: «dell'imposta di consumo sulle sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «dell'accisa sui tabacchi lavorati»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. È esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'*articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, per le violazioni delle disposizioni previste dall'*articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto*, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1° settembre 2011 le sanzioni di cui al citato *articolo 58* sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze. All'*articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, i commi 18 e 19 sono abrogati»;

dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. L'Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla *legge 27 dicembre 2002, n. 289*, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le società del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia provvedono, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.

5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l'accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2012, anche con riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla *legge 27 dicembre 2002, n. 289*, i termini per l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno»;

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

al comma 7, le parole: «168-bis del medesimo testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «168-bis, comma 1, del medesimo *decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*»;

dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-bis. All'*articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, le parole: "non utilizzate in tutto o in parte" e: "spettano" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "possono essere utilizzate" e: "oppure possono essere trasferite".

12-ter. All'*articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, le parole da: "spettano" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica"»;

al comma 13, lettera a), al numero 1), alle parole: «I soggetti» è premessa la seguente: «1.» e, al numero 3), alle parole: «I soggetti» è premessa la seguente: «3-bis.»;

al comma 13, lettera b), dopo le parole: «168-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

al comma 13, lettera c), numero 2), le parole: «quattro noni» sono sostituite dalle seguenti: «dei quattro noni»;

al comma 14, dopo le parole: «168-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

al comma 15, lettera b), alle parole: «Gli organismi» è premessa la seguente: «5-quinquies.»;

al comma 16, le parole: «le parole "e 1-ter" sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1-bis"»;

al comma 17, alle parole: «Se i titoli» è premessa la seguente: «115.» e dopo le parole: «168-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

al comma 18, lettera a), numero 2), alle parole: «L'imposta» è premessa la seguente: «1-quater.»;

al comma 19:

alla lettera a), dopo le parole: «168-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

alla lettera b), dopo le parole: «168-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

alla lettera c), al numero 1), alle parole: «la ritenuta» è premessa la seguente: «b)» e, al numero 3), dopo le parole: «168-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

al comma 23, dopo la parola: «168-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

al comma 26, le parole: «delle disposizioni di cui al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «delle disposizioni di cui al comma 11»;

al comma 29, lettera a), dopo le parole: «5-quinquies,» sono inserite le seguenti: «del citato testo unico,»;

al comma 31, le parole: «organismi e fondi di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di investimento collettivo di cui al comma 29, lettera a),»;

dopo il comma 35, sono inseriti i seguenti:

«35-bis. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera d), le parole: "e amministrativi" sono soppresse;

b) al comma 3-bis, dopo le parole: "procedura civile e" sono inserite le seguenti: "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo";

c) al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)";

d) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi periodi;

e) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

"6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove";

f) al comma 6-quater, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le controversie tributarie di valore indeterminabile".

35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 125, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax";

b) all'articolo 136, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma".

35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole: "codice fiscale" sono aggiunte le seguenti: "e dell'indirizzo di posta elettronica certificata";

b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole: "codice fiscale" sono inserite le seguenti: "e all'indirizzo di posta elettronica certificata";

c) all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso".

35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2011", e al comma 7, le parole: "alle controversie instaurate" sono sostituite dalle seguenti: "ai procedimenti iscritti a ruolo";

b) all'articolo 39, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi".

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".

35-septies. All'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera m-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i)";

b) al comma 1-bis, al primo ed al secondo periodo, le parole: "parenti fino al terzo grado" sono sostituite dalle seguenti: "parenti fino al secondo grado".

35-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale»;

il comma 36 è sostituito dal seguente:

«36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza conterrà una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

«36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale, all'*articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b-bis), le parole: "per la quota del 55 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 65 per cento".

36-ter. Al comma 1 dell'*articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112*, le parole: "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali".

36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter.

36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'*articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'*articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione.

36-sexies. I soggetti indicati nell'*articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'*articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi*, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento.

36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'*articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi*, da uno dei soggetti indicati nell'*articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, ad una società o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'*articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi*.

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

36-octies. I soggetti indicati nell'*articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell'*articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies.

36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'*articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto *articolo 30 della legge n. 724 del 1994*.

36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le società e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'*articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994*.

36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies.

36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis), è inserita la seguente:

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

"h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore".

36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.

36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.

36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per l'effettuazione della predetta comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'*articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.*

36-septiesdecies. L'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies.

36-undevicies. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*, l'Agenzia delle entrate può procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui al citato articolo 7, sesto comma, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire.

36-vicies. Al comma 1 dell'*articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696*, è abrogata la lettera rr).

36-vicies semel. Al *decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, è abrogato il comma 3;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: "a lire centocinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro trentamila";

c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "a lire tre miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro un milione";

d) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "a lire duecento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro cinquantamila";

e) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "a lire quattro miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro due milioni";

f) all'articolo 5, comma 1, le parole: "a lire centocinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti "a euro trentamila";

g) all'articolo 8, è abrogato il comma 3;

h) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro";

i) all'articolo 13, comma 1, le parole: "alla metà" sono sostituite dalle seguenti "ad un terzo";

l) all'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo";

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

m) all'articolo 13, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2".

36-vicies bis. Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'*articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*, in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste dagli *articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, sono ridotte alla metà.

36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo, dell'*articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427*, dopo le parole: "agli effetti dell'IVA" sono inserite le seguenti: "iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,"».

All'articolo 3:

al comma 1, alinea, le parole: «In attesa della revisione dell'articolo 41 della Costituzione,» sono soppresse;

al comma 1, lettera e), dopo la parola: «disposizioni» sono inserite le seguenti: «relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero» e dopo la parola: «che» è inserita la seguente: «comunque»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1»;

al comma 5, all'alinea, le parole: «all'art. 33 comma 5 della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione» e,

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

alla lettera a), dopo le parole: «a ragioni di interesse pubblico» sono inserite le seguenti: «, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana,»;

al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo»;

al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo»;

al comma 9, alla lettera d), le parole: «della professione o» sono soppresse e la lettera: «l)» è ridenominata: «i)»;

al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo»;

al comma 11, all'alinea, le parole: «l'Autorità per la concorrenza ed il mercato» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato» e, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana»;

dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-bis. In conformità alla *direttiva 2006/123/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*»;

il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. All'*articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314"»;

dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "In caso di" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dieci giorni dalla" e le parole da: "cancellate" fino a: "avvenuto pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento";

b) al comma 2, dopo le parole: "già registrate" sono inserite le seguenti: "e regolarizzate" e le parole da: "estinte" fino a: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente"».

All'articolo 4:

al comma 2, dopo le parole: «All'esito della verifica» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e le parole da: «i fallimenti» fino a: «all'interno della» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni della decisione e i benefici per la»;

al comma 11, lettera f), le parole: «di cui al commi 29» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 29»;

al comma 30, le parole: «i beni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i beni di cui al comma 29»;

al comma 34, le parole: «dai commi 19 a 27» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 19 a 27» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È escluso

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall'*articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*»;

nella rubrica, le parole: «dell'unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Unione europea».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, la parola: «azionarie» è soppressa;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 32, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. Le disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, sono versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente interessato. L'ente destinatario del finanziamento è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud) - 1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e l'attuazione delle finalità del Piano per il Sud, a decorrere dall'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la spesa in termini di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle predette regioni a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88*, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, può eccedere i limiti di cui all'*articolo 1, commi 126 e 127, della legge 13 dicembre 2010, n. 220*, nel rispetto, comunque, delle condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione del comma 1, nonché le modalità di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni dei relativi maggiori oneri, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle predette regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera c), capoverso «6-ter», al primo periodo, le parole: «si riferiscono ad attività liberalizzate e» sono soppresse e, al secondo periodo, dopo la parola: «esperire» è inserita la seguente: «esclusivamente»;

i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria»;

il comma 4 è soppresso;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Al fine di semplificare l'attività amministrativa e di evitare l'insorgere di ulteriore contenzioso, nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di cui all'*articolo 1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, in assenza della condizione reddituale stabilita dal citato comma 333, non si applicano le conseguenti sanzioni penali e amministrative se essi restituiscono le somme indebitamente percepite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I procedimenti penali ed amministrativi eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto termine e si estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione.

6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche al comma 1 dell'*articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, l'Agenzia del demanio procederà, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo Stato, con esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli enti pubblici territoriali ai sensi del *decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85*, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le amministrazioni dello Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi statali già stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di nuovi immobili per valutare la possibilità di recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta, ovvero gli immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. - (Accesso ai sistemi informativi) - 1. Ai sistemi informativi di cui all'*articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, possono avere accesso, anche per le finalità ivi previste, i soggetti che

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'*articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*, fatta salva la facoltà di istituire e partecipare ai sistemi di cui all'*articolo 119 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*. Dall'attuazione del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6-ter. - (Fondo di rotazione per la progettualità) - 1. Le risorse disponibili sul Fondo di rotazione di cui all'*articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, sono destinate prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato, aventi già destinazione urbanistica conforme all'opera o alle opere che si intendono realizzare. Resta fermo quanto disposto dall'*articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 549 del 1995*.

2. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 presentano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con le modalità definite con deliberazione della Cassa depositi e prestiti Spa, la richiesta di accesso al finanziamento, allegando alla stessa la descrizione dell'opera o delle opere che intendono realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente locale medesimo.

3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la Cassa depositi e prestiti Spa provvede a formare una graduatoria nel rispetto di quanto previsto al comma 1».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Modifiche all'*articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008*) - 1. All'*articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sono sottoposti al parere preventivo della predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in vigore";

b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ferma restando la possibilità di deroga con gli accordi di cui al comma 4"».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda» sono sostituite dalle seguenti: «o territoriale ovvero dalle loro

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011,», dopo le parole: «possono realizzare specifiche intese» sono inserite le seguenti: «con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali,» e dopo le parole: «alla qualità dei contratti di lavoro,» sono inserite le seguenti: «all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori,»;

al comma 2, alinea, le parole: «incluse quelle relative» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento»;

al comma 2, lettera e), le parole: «e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza di matrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro»;

è aggiunto, in fine il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, le parole: "e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate" sono sostituite dalle seguenti: "la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati";

b) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) condizioni di lavoro del personale"».

All'articolo 11:

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

al comma 1, le parole: «dei relativo titolo» sono sostituite dalle seguenti: «del relativo titolo»;

al comma 2, le parole: «specifiche regolamentazione» sono sostituite dalle seguenti: «specifiche regolamentazioni».

All'articolo 12, al comma 1, capoverso «Art. 603-ter» il secondo ed il terzo periodo sono trasformati, rispettivamente, nel secondo e terzo comma del capoverso «Art. 603-ter».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «presente decreto,» sono inserite le seguenti: «per gli anni 2011, 2012 e 2013,» e dopo le parole: «organi costituzionali», sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte costituzionale,»;

al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare la riduzione dell'indennità di cui al comma 1 si applica in misura del 20 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del 40 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si applica con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando quanto previsto dalla *legge 20 luglio 2004, n. 215*, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'*articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004*, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18*, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta».

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

All'articolo 14:

al comma 1, lettera c), le parole: «ai sensi dell'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 13»;

al comma 1, lettera e), le parole da: «; i componenti di tale Collegio» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti».

All'articolo 15:

i commi 1, 2, 3, 4, 5, secondo periodo, 6 e 7 sono soppressi; nella rubrica, le parole: «Soppressione di Province e» sono soppresse e dopo la parola: «assessori» è aggiunta la seguente: «provinciali».

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali) - 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché al comune di Campione d'Italia.

2. A ciascuna unione di cui al comma 1 hanno facoltà di aderire anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. I comuni di cui al primo periodo hanno, in alternativa, facoltà di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente.

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000*, si applica la disciplina di cui al presente articolo.

4. Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000*, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni che sono membri dell'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.

5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000*, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici.

7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267*

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

del 2000 cessano di diritto di farne parte alla data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1.

8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.

9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'unione.

10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.

11. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 12, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato può stabilire che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'*articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000* al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo.

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i propri componenti. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000*, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico.

13. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000*; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.

14. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.

15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000*, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000*, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000*. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1.

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;

b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;

d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000*; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000*.

19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000*, dopo le parole: "previsti dal regolamento", sono aggiunte le seguenti: "e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti".

20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti".

21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000*, le parole: "per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli" sono sostituite dalle seguenti: "per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento".

22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le parole: "fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune" sono sostituite dalle seguenti:

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

"superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole".

23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "le isole monocomune" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole".

24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: "5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138"; al medesimo comma 31, la lettera c) è abrogata e la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009".

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato *decreto-legge n. 78 del 2010*, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'*articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato *decreto-legge n. 78 del 2010*, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'*articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'*articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti».

All'articolo 17:

al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (Composizione del Consiglio) - 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle

Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

organizzazioni di volontariato in numero di settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"»;

al comma 1, lettera b), alle parole: «Gli atti del CNEL» sono premesse le seguenti: «Art. 14. - (Pronunce del CNEL) - 1.»;

al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 della legge n. 936 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, decadono gli esperti e i rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in carica e si provvede alla nomina dei nuovi esperti e dei nuovi rappresentanti in conformità alla ripartizione stabilita dal medesimo decreto».

All'articolo 18, comma 1, le parole: «dell'Unione europea», sono sostituite dalle seguenti: «dei Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa».

All'articolo 19, comma 1, le parole: «all'articolo 2 comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 2», le parole: «4.154,6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.215,2 milioni», le parole: «1.280 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «132,8 milioni», le parole: «1.289 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170,8 milioni», le parole: «che aumentano in termini di indebitamento netto a 1.330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a, in termini di indebitamento netto, 182,8 milioni» e le parole: «1.439 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «320,8 milioni».

Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - (Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome) - 1. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilità del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonché di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitività del Paese e il sostegno dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 agosto 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I**DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA****Art. 01** *Revisione integrale della spesa pubblica* ⁽⁴⁾

1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza con la *legge 4 marzo 2009, n. 15*, le linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine, ai sensi della *legge 1° aprile 1981, n. 121*, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il programma, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare.

2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di aggiornamento, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma 1.

3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire le modalità della predisposizione del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

4. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.

(4) Articolo premesso dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

Art. 1 *Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica*

01. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in base all'articolo 01 del presente decreto, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'*articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. ⁽⁶⁾

02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 01, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'*articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'*articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009*. La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e, comunque, non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziata qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese di cui all'*articolo 21, comma 6, della citata legge n. 196 del 2009*. La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. È abrogato il comma 14 dell'*articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*. ⁽⁶⁾

03. Il Governo adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla *legge 4 marzo 2009, n. 15*, per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa. ⁽⁶⁾

1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi indicati nella tabella di cui all'*allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*, alla voce «indebitamento netto», riga «totale», per gli anni 2012 e 2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e 2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella voce «saldo netto da finanziare». ⁽⁷⁾

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

2. All'*articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011*, sono soppresse le parole: «e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate». Al comma 4 del predetto *articolo 10*, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le proposte di riduzione non possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in ogni caso fermo l'obbligo di cui all'*articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*». ⁽⁷⁾

3. Le amministrazioni indicate nell'*articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto *articolo 74* e dall'*articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*, provvedono, anche con le modalità indicate nell'*articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14*:

a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto *articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009*;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto *articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009*. ^{(21) (24) (26)}

4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'*articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'*articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001* avviate alla predetta data. ⁽²⁴⁾

5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'*articolo 3*,

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

6. *All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013"; nel medesimo comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo periodo, può essere disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa.";

b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "30 settembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012"; nel medesimo periodo, le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013".

7. *All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalità previste dal citato primo periodo l'amministrazione competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento».*

(8)

8. *All'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) nell'alinnea, le parole: "per gli anni 2013 e successivi", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e successivi";

b) alla lettera a), le parole: "per 800 milioni di euro per l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";

c) alla lettera b), le parole: "per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";

d) alla lettera c), le parole: "per 400 milioni di euro per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per 700 milioni di euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013";

e) alla lettera d), le parole: "per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012"; nella

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013".

9. All'*articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»;

b) al comma 3, le parole: «a decorrere dall'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»; nel medesimo comma, il secondo periodo è soppresso; nel medesimo comma, al terzo periodo sostituire le parole «di cui ai primi due periodi» con le seguenti: «di cui al primo periodo». ⁽⁹⁾

10. All'*articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "A decorrere dall'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013";

c) al comma 2, le parole: "Fino al 31 dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".

11. La sospensione di cui all'*articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220*, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al *decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*. È abrogato l'*articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto *articolo 5*. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'*articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. ⁽¹⁹⁾

12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per l'anno 2012 è complessivamente ridotto di un importo fino alla totalità delle maggiori entrate previste dall'*articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto*. La riduzione è distribuita

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

tra i comparti interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro alle province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'*articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68*, nella tabella allegata al *decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435*, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'*articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione», ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato *articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011*. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti. ⁽¹³⁾ ⁽²⁰⁾

12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2021, la quota di cui all'*articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, è elevata al 100 per cento. ⁽²³⁾

12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei comuni per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, all'*articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma secondo, dopo le parole: «dei comuni» sono inserite le seguenti: «e dei consigli tributari» e dopo le parole: «soggetti passivi» sono inserite le seguenti: «nonché ai relativi consigli tributari»;

b) al comma terzo, la parola: «segnala» è sostituita dalle seguenti: «ed il consiglio tributario segnalano»;

c) al comma quarto, la parola: «comunica» è sostituita dalle seguenti: «ed il consiglio tributario comunicano»;

d) al comma quinto, la parola: «può» è sostituita dalle seguenti: «ed il consiglio tributario possono»;

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari per favorire la

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza». ⁽¹⁰⁾

[12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari. ^{(14) (18) (17)}]

13. All'*articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito con modificazioni dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Dall'anno 2012 il fondo di cui al presente comma è ripartito, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse può essere attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi; tra i criteri di virtuosità è comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.». ⁽⁷⁾

14. All'*articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011* convertito con *legge n. 111 del 2011*, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario con le modalità previste dal citato comma 1; se l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario può esercitare la facoltà di cui all'*articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con *legge 6 agosto 2008, n. 133*, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni."

15. Al comma 2 dell'*articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010* convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*, dopo la parola: «emesse» sono inserite le seguenti: «o contratte», dopo le parole: «concedere prestiti» sono inserite le seguenti: «o altre forme di assistenza finanziaria» e dopo le parole: «9-10 maggio 2010» sono inserite le seguenti: «, con l'Accordo quadro tra i Paesi membri dell'area euro del 7 giugno 2010,». ⁽⁸⁾

16. Le disposizioni di cui all'*articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con *legge 6 agosto 2008, n. 133*, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

17. All'*articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «accogliere la richiesta», sono sostituite dalle seguenti: «trattenere in servizio il dipendente»; nel medesimo periodo, la parola: «richiedente», è sostituita dalla seguente: «dipendente»;

b) al terzo periodo, le parole: «La domanda di», sono sostituite dalle seguenti: «La disponibilità al»;

c) al quarto periodo, le parole: «presentano la domanda», sono sostituite dalle seguenti: «esprimono la disponibilità». ⁽⁹⁾

18. Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.

19. All'*articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, in fine sono aggiunte le seguenti parole: "; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.".

20. All'*articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, al comma 1, le parole «2020», «2021», «2022», «2023», «2024», «2025», «2031» e «2032» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2025» e «2026». ⁽⁷⁾

21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'*articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, dopo le parole «anno scolastico e accademico» sono inserite le seguenti: «dell'anno successivo». Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011. ^{(7) (25)}

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'*articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79*, convertito con modificazioni con *legge 28 maggio 1997, n. 140*, sono apportate le seguenti modifiche:

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.";

b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,".

23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 dell'*articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell'*articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, è stato applicato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, può essere disposta la deroga al predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessità di procedere alla suddetta deroga al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, il conseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento, nonché la compatibilità con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo e ferma restando la previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. ⁽¹⁰⁾

24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni,

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1° maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica. ⁽⁷⁾

25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è incrementata, per l'anno 2012, di 2.000 milioni di euro.

26. All'*articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando quanto previsto dagli *articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, è sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'*articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*». ⁽⁷⁾

26-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'*articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, specie in ordine alla titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi nonché alla separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni commissariale e ordinaria, le attività finalizzate all'attuazione del piano di rientro di cui al comma 4 del medesimo *articolo 78* possono essere direttamente affidate a società totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione commissariale, e la società sono individuate, in particolare, le attività affidate a quest'ultima, il relativo compenso, nei limiti di spesa previsti dall'*articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*, nonché le modalità di rendicontazione e controllo. ⁽¹⁰⁾

26-ter. La dotazione del fondo di cui all'*articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*, è incrementata di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*. ^{(15) (16)}

26-quater. Il Commissario di cui ai commi precedenti non può essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale. ⁽¹⁰⁾

27. Il comma 17 dell'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito con modificazioni dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, è sostituito dal

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

seguinte: "17. Il Commissario straordinario del Governo può estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonché subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'*articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*".

28. La commissione di cui all'*articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011* è integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

28-bis. All'*articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*, dopo le parole: «della Confederazione generale dell'industria italiana» sono inserite le seguenti parole: «, di R.ETE. Imprese Italia». ⁽¹⁰⁾

[29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'*art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento è consentito in ambito del territorio regionale di riferimento; per il personale del Ministero dell'interno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ⁽²²⁾]

30. All'aspettativa di cui all'*articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111*, si applica la disciplina prevista dall'*articolo 8, comma 2 della legge 15 luglio 2002, n. 145*; resta ferma comunque l'applicazione, anche nel caso di collocamento in aspettativa, della disciplina di cui all'*articolo 7-vicies quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43*, alle fattispecie ivi indicate.

[31. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196* ⁽⁵⁾, con una dotazione organica inferiore alle settanta unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

con riferimento alle *leggi 20 luglio 2000, n. 211*, istitutiva della Giornata della memoria e della *legge 30 marzo 2004, n. 92*, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato. ⁽¹¹⁾]

32. All'*articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'*articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092*, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.". La disposizione del presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.

33. All'*articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011*, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.".

33-bis. All'*articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*, il terzo comma è abrogato e il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno». ⁽¹²⁾

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

(5) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 31 dicembre 2011, n. 196».

(6) Comma premesso dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(7) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(8) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(9) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(10) Comma inserito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(11) Comma soppresso dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(12) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(13) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148* e, successivamente, dall'*art. 30, comma 1, lett. a) e b), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(14) Comma inserito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(15) Comma inserito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148* e, successivamente, così modificato dall'*art. 33, comma 34, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(16) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l'*art. 33, comma 34, L. 12 novembre 2011, n. 183*.

(17) Per le modifiche al presente comma, vedi l'*art. 30, comma 1, lett. c), L. 12 novembre 2011, n. 183*.

(18) Comma abrogato dall'*art. 11, comma 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(19) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148* e, successivamente, dall'*art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(20) Per l'estensione dell'applicazione dei periodi terzo, quarto e quinto del presente comma, vedi l'*art. 28, comma 11-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

(21) Per la proroga del termine, per l'INPS, di cui al presente comma, vedi, l'*art. 1, comma 6-ter, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(22) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(23) Comma inserito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148* e, successivamente, così modificato dall' *art. 10, comma 12-duodecies, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*, dall' *art. 4, comma 8-bis, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193*, convertito, con modificazioni dalla *L. 1° dicembre 2016, n. 225*, e dall' *art. 34, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

(24) Sui limiti di applicabilità del presente comma vedi l'*art. 30, comma 8, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(25) Sui limiti di applicabilità del presente comma vedi l'*art. 24, comma 5, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(26) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per il Ministero dell'economia e delle finanze, il *D.P.C.M. 29 febbraio 2012*; per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il *D.P.C.M. 22 giugno 2012*; per il Ministero dell'interno, il *D.P.C.M. 25 giugno 2012*; per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il *D.P.C.M. 5 luglio 2012*; per il Ministero degli affari esteri, l'Istituto agronomico per l'oltremare e l'Automobile club d'Italia, il *D.P.C.M. 25 luglio 2013*.

Art. 1-bis. Indennità di amministrazione ⁽²⁷⁾

1. L'*articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, si interpreta nel senso che:

a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a «stipendio» e «assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno», non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale;

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*.

(27) Articolo inserito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

Art. 1-ter. Calendario del processo civile ⁽²⁸⁾

1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, all'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al *regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombeni che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(28) Articolo inserito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Art. 2 *Disposizioni in materia di entrate* ⁽⁶⁴⁾

1. Le disposizioni di cui agli *articoli 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014. ^{(29) (65)}

2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all'*articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui all'*articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, al lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di cui all'*articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all'*articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e di cui all'*articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute nei citati *articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*, e *18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 111 del 2011*. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma può essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio. ^{(29) (52) (68)}

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma dell'*articolo 16* è sostituito dal seguente:

«L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell'operazione.»;

b) il secondo comma dell'*articolo 27* è sostituito dal seguente:

«Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'*articolo 22* l'importo da versare o da riportare al mese successivo è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'*articolo 24*, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 110 quando l'imposta è del dieci per cento, per 121 quando l'imposta è del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro»;

c) la rubrica della *tabella B* è sostituita dalla seguente:

«Prodotti soggetti a specifiche discipline». ⁽³⁰⁾

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ⁽³⁰⁾

2-quater. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'*articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, per le quali al giorno precedente la data di cui al comma 2-ter sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli *articoli 21, 23 e 24* del predetto decreto, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato. ⁽³⁰⁾

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'*allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504* e successive modificazioni.

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato. ⁽³¹⁾ ⁽⁶⁶⁾

4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'*articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto *articolo 49*, le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».

4-bis. È esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'*articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, per le violazioni delle disposizioni previste dall'*articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto*, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1° settembre 2011 le sanzioni di cui al citato *articolo 58* sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze. All'*articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, i commi 18 e 19 sono abrogati. ⁽³⁰⁾ ⁽⁶⁹⁾

4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:

a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. È fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;

b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro; ⁽⁷⁹⁾

c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all' *articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità; ⁽⁴⁷⁾ ⁽⁴⁵⁾ ⁽⁷⁸⁾

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla società Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;

e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la società Consip Spa, di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli. ⁽³⁷⁾

4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, che siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane Spa, è consentita ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti. ⁽⁴⁶⁾

4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia della documentazione già autorizzata dall'ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento nonché una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli adempimenti previsti dal *decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, il cliente si considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione. ⁽⁴⁶⁾

4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS, indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l'indicazione non è effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento. ⁽⁴⁶⁾

4-septies. Se l'indicazione del beneficiario è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se l'indicazione non è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'ente erogatore. Nel corso dei tre

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza. ⁽⁴⁶⁾

5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti: "2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter. 2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati."

5-bis. L'Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le società del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia provvedono, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011. ^{(30) (49)}

5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l'accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2013, anche con riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno. ^{(38) (49)}

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'*articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* e sui redditi diversi di cui all'*articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies* del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento ⁽⁵⁴⁾, ⁽⁷³⁾

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'*articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* e sui redditi diversi di cui all'*articolo 67, comma 1, lettera c-ter*), del medesimo decreto nei seguenti casi: ⁽³⁹⁾

a) obbligazioni e altri titoli di cui all'*articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601* ed equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'*articolo 168-bis, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*; ⁽³²⁾

c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'*articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011, n. 106*;

d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell'*articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, agli utili di cui all'*articolo 27, comma 3, terzo periodo e comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al *decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*. ⁽⁴⁰⁾

9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'*articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012.

11. Per le obbligazioni e i titoli simili di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239*, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'*articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461*, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

12-bis. All'*articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, le parole: «non utilizzate in tutto o in parte» e: «spettano» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «possono essere utilizzate» e: «oppure possono essere trasferite». ⁽³⁰⁾

12-ter. All'*articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, le parole da: «spettano» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica». ⁽³⁰⁾

13. Nel *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 26*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'*articolo 23*, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori»; ^{(33) (74)}

2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi; ⁽⁷⁴⁾

3) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. I soggetti indicati nel comma 1 dell'*articolo 23*, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'*articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'*articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti»; ⁽⁴¹⁾

4) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;

b) all'*articolo 26-quinquies*, al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole «prospetti periodici» sono aggiunte le seguenti: «al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'*articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601* ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'*articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.»; ⁽³²⁾

c) all'*articolo 27*:

1) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole «dei quattro noni» sono sostituite dalle seguenti: «di un quarto». ⁽³³⁾

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

14. Nella *legge 23 marzo 1983, n. 77*, all'*articolo 10-ter*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'*articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601* ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'*articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.».^{(31) (70)}

15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con il *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 18*, comma 1, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle parole "comma 1-bis";

b) all'*articolo 73*, il comma 5-quinquies, è sostituito dal seguente: «5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'*articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 novembre 1983, n. 649*, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'*articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo *articolo 26* e dall'*articolo 26-quinquies* del predetto decreto nonché dall'*articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77*, e successive modificazioni.».⁽³²⁾

16. Nel *decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167*, convertito, con modificazioni, nella *legge 4 agosto 1990, n. 227*, all'*articolo 4*, comma 1, le parole: «commi 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis».⁽³¹⁾

17. Nella *legge 28 dicembre 1995, n. 549*, il comma 115 dell'*articolo 3* è sostituito dal seguente: «115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'*articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'*articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati nel primo periodo possono essere variati tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla durata del prestito nonché alle garanzie prestate.»⁽³¹⁾

18. Nel *decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 2*:

1) il comma 1-ter è abrogato;

2) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1.»⁽³³⁾

3) nel comma 2, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis";

b) all'*articolo 3*, comma 5, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle parole "comma 1-bis";

c) all'*articolo 5*, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis".

18-bis. Nel *decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1996, n. 425*, il comma 9 dell'*articolo 7* è abrogato.⁽⁴²⁾

19. Nel *decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 5*, al comma 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'*articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601* ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'*articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;»⁽³²⁾

b) all'*articolo 6*, al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'*articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601* ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;»;⁽³²⁾

c) all'articolo 7:

1) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari;»;⁽³³⁾

2) al comma 3, lettera c), le parole "del 12,50 per cento", ovunque ricorrano, sono soppresse;

3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;».⁽³³⁾

20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 6, comma 1, le parole "del 12,50 per cento" sono soppresse.

21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all'articolo 17, comma 3, le parole "del 12,50 per cento," sono soppresse.

22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo 109, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.

[22-bis. Ferme restando le previsioni del comma 22 concernenti la deducibilità delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge.^{(53) (63)}]

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

23. I redditi di cui all'*articolo 44, comma 1, lettera g-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'*articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482*, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'*articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'*articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601* ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'*articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente. ⁽⁵⁵⁾

24. Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.

25. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'*articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95*, convertito, con modificazioni, nella *legge 7 giugno 1974, n. 216*;

b) i commi da 1 a 4 dell'*articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1996, n. 425* ⁽⁷⁴⁾.

26. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11, per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al *decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239*, gli intermediari di cui all'*articolo 2, comma 2*, del medesimo decreto provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui all'*articolo 3* del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico. ^{(31) (71)}

27. Ai redditi di cui all'*articolo 44, comma 1, lettera g-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al precedente periodo si tiene conto dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'*articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'*articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli *articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e *6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461*.

29. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'*articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'*articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461*, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che il contribuente:

a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui all'*articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'*articolo 73, comma 5-quinquies, del citato testo unico, a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77;* ⁽³²⁾

b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta, secondo i criteri di cui agli *articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461*.

30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461*, l'opzione di cui alla lettera a) del comma 29 è esercitata, in sede di dichiarazione annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti; l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 4 dello stesso *articolo 5*. Nel caso di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461*, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e può essere esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.

31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi 29 e 30, per i proventi di cui all'*articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo di cui al comma 29, lettera a), l'opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva è versata dai medesimi soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente. ⁽³¹⁾

32. Le minusvalenze e perdite di cui all'*articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'*articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, realizzati successivamente, fino al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.

33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461*, gli eventuali risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall'*articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461*. ⁽⁷²⁾

34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione dei commi da 29 a 32.

35. All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'*articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146*, dopo la parola "446" sono aggiunte le seguenti: "e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente". All'*articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195*, dopo le parole "o aree territoriali" sono aggiunte le seguenti: ", o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'*articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146*".

35-bis. All'*articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera d), le parole: «e amministrativi» sono soppresse;

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

b) al comma 3-bis, dopo le parole: «procedura civile e» sono inserite le seguenti: «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo»;

c) al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: «Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)»;

d) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi periodi;

e) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

«6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell' *articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove»;

f) al comma 6-quater, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per le controversie tributarie di valore indeterminabile». ⁽³⁰⁾

35-ter. Al *codice di procedura civile* sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 125, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax»;

b) all'articolo 136, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma». ⁽³⁰⁾

35-quater. Al *decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'*articolo 18*, comma 2, lettera b), dopo le parole: «codice fiscale» sono aggiunte le seguenti: «e dell'indirizzo di posta elettronica certificata»;

b) all'*articolo 18*, comma 4, dopo le parole: «codice fiscale» sono inserite le seguenti: «e all'indirizzo di posta elettronica certificata»;

c) all'*articolo 22*, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso». ⁽³⁰⁾

35-quinquies. Al *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, sono apportate le seguenti modifiche:

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

a) all'*articolo 37*, al comma 3, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2011», e al comma 7, le parole: «alle controversie instaurate» sono sostituite dalle seguenti: «ai procedimenti iscritti a ruolo»;

b) all'*articolo 39*, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi». ⁽³⁰⁾

35-sexies. All'*articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'*articolo 5*, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio». ⁽³⁰⁾

35-septies. All'*articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera m-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i)»;

b) al comma 1-bis, al primo ed al secondo periodo, le parole: «parenti fino al terzo grado» sono sostituite dalle seguenti: «parenti fino al secondo grado». ⁽³⁰⁾

[35-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale. ^{(43) (44)}]

36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonché di quelle derivanti a

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza. ^{(50) (56) (76)}

36.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale. Il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. ^{(51) (57) (60)}

36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale, all'*articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b-bis), le parole: «per la quota del 55 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 65 per cento». ^{(34) (48)}

36-ter. Al comma 1 dell'*articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112*, le parole: «si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali». ^{(34) (48)}

36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter. ⁽³⁴⁾

36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'*articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'*articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'*articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione. ⁽³⁴⁾

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

36-sexies. I soggetti indicati nell'*articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'*articolo 117* del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. ⁽³⁴⁾

36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'*articolo 5* del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati nell'*articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, ad una società o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'*articolo 117* del testo unico delle imposte sui redditi. ⁽³⁴⁾

36-octies. I soggetti indicati nell'*articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'*articolo 115* o all'*articolo 116* del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell'*articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato *articolo 115* del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata. ⁽³⁴⁾

36-nonies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies. ⁽³⁴⁾

36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'*articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto *articolo 30 della legge n. 724 del 1994*. ^{(58) (75)}

36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le società e gli enti siano per quattro periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'*articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994*. ⁽⁵⁹⁾

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies. ⁽³⁴⁾

36-terdecies. All'*articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis*), è inserita la seguente: «h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore». ⁽³⁴⁾

36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile. ⁽³⁴⁾

36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'*articolo 67, comma 1, lettera h-ter*), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo. ⁽³⁴⁾

[36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per l'effettuazione della predetta comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'*articolo 11, comma 1, lettera a*), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. ^{(61) (62) (67)}]

[36-septiesdecies. L'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. ^{(61) (62) (77)}]

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies. ⁽³⁴⁾

[36-undevicies. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*, l'Agenzia delle entrate può procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui al citato *articolo 7, sesto comma*, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire.

⁽³⁶⁾ ⁽³⁵⁾]

36-vicies. Al comma 1 dell'*articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696*, è abrogata la lettera rr). ⁽³⁴⁾

36-vicies semel. Al *decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74*, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'*articolo 2*, è abrogato il comma 3;
- b) all'*articolo 3*, comma 1, lettera a), le parole: «a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro trentamila»;
- c) all'*articolo 3*, comma 1, lettera b), le parole: «a lire tre miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro un milione»;
- d) all'*articolo 4*, comma 1, lettera a), le parole: «a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro cinquantamila»;
- e) all'*articolo 4*, comma 1, lettera b), le parole: «a lire quattro miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro due milioni»;
- f) all'*articolo 5*, comma 1, le parole: «a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti «a euro trentamila»;
- g) all'*articolo 8*, è abrogato il comma 3;
- h) all'*articolo 12*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro»;
- i) all'*articolo 13*, comma 1, le parole: «alla metà» sono sostituite dalle seguenti «ad un terzo»;
- l) all'*articolo 17*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo»;
- m) all'*articolo 13*, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

«2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2». ⁽³⁴⁾

36-vicies bis. Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ⁽³⁴⁾

36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'*articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*, in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste dagli *articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, sono ridotte alla metà. ⁽³⁴⁾

36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo, dell'*articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427*, dopo le parole: «agli effetti dell'IVA» sono inserite le seguenti: «iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,». ⁽³⁴⁾

(29) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(30) Comma inserito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(31) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(32) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(33) Numero così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(34) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(35) Comma abrogato dall'*art. 11, comma 5, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

- (36) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.
- (37) Comma inserito dall'*art. 12, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*; vedi, anche, l'*art. 12, comma 2-bis del medesimo D.L. 201/2011*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.
- (38) Comma inserito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148* e, successivamente, così modificato dall'*art. 11, comma 10-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.
- (39) Alinea così modificato dall'*art. 95, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.
- (40) Comma così modificato dall'*art. 95, comma 1, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.
- (41) Numero così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148* e, successivamente, dall'*art. 95, comma 1, lett. c), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.
- (42) Comma inserito dall'*art. 95, comma 1, lett. d), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.
- (43) Comma inserito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.
- (44) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 15, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*.
- (45) Per il differimento dell'efficacia delle disposizioni, di cui alla presente lettera, vedi l'*art. 3, commi 3 e 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*.
- (46) Comma inserito dall'*art. 3, comma 4-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*.
- (47) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*.
- (48) Per l'applicazione delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l'*art. 4, comma 5-quinquies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*.
- (49) La *Corte costituzionale, con sentenza 24-31 ottobre 2012, n. 241* (Gazz. Uff. 7 novembre 2012, n. 44 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone che la riserva allo Stato del gettito delle entrate derivanti da tale comma si applica alla Regione siciliana con riguardo a tributi spettanti alla Regione ai sensi del *R.D.Lgs.*

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dal D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

(50) Comma sostituito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, così modificato dall' art. 1, comma 299, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.*

(51) Comma inserito dall' *art. 1, comma 299, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.*

(52) A norma dell' *art. 1, comma 590, L. 27 dicembre 2013, n. 147, le disposizioni del presente comma continuano ad applicarsi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.*

(53) Comma inserito dall' *art. 1, comma 149, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.*

(54) Per la nuova misura dell'aliquota, a decorrere dal 1° luglio 2014, vedi gli *artt. 3 e 4, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.*

(55) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, dall' art. 4, comma 10, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.*

(56) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del presente comma, vedi l' *art. 7, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.*

(57) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma, relativamente all'anno 2013, vedi l' *art. 6, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.*

(58) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, così modificato dall' art. 18, comma 1, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' art. 18, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 175/2014.*

(59) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, così modificato dall' art. 18, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' art. 18, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 175/2014.*

(60) Per l'abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2016, vedi l' *art. 3, comma 2, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160.*

(61) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.*

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

(62) Comma abrogato dall' *art. 13, comma 4-sexies, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*.

(63) Comma abrogato dall' *art. 9, comma 4, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

(64) La *Corte costituzionale, con sentenza 24 - 31 ottobre 2012, n. 241* (Gazz. Uff. 7 novembre 2012, n. 44, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 36; ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, comma 3, comma 6, 35-octies, comma 36, 36-bis, 36-quater, 36-quinquies, 36-decies.

(65) La *Corte costituzionale, con ordinanza 2 - 6 dicembre 2013, n. 294* (Gazz. Uff. 11 dicembre 2013, n. 50, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost. La stessa Corte, con successiva ordinanza 7 - 16 maggio 2014, n. 133 (Gazz. Uff. 21 maggio 2014, n. 22, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità dell'art. 2, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101, 102, 104, 107 e 108 della Costituzione.

(66) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 12 ottobre 2011*.

(67) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 16 novembre 2011* e, successivamente, il *Provvedimento 2 agosto 2013*.

(68) Per le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente comma vedi il *D.M. 21 novembre 2011*.

(69) Per l'individuazione degli organismi competenti in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio vedi il *Decreto 17 novembre 2011*.

(70) Vedi, anche, il *D.M. 13 dicembre 2011*.

(71) Vedi, anche, il *D.M. 13 dicembre 2011*.

(72) Vedi, anche, il *D.M. 13 dicembre 2011*.

(73) Vedi, anche, l'*art. 29, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(74) Vedi, anche, l'*art. 29, comma 3, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(75) Vedi, anche, il *Provvedimento 11 giugno 2012*.

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo.

(76) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 20 luglio 2012*.

(77) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 2 agosto 2013*.

(78) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 904, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

(79) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l' *art. 1, comma 1, Ordinanza 24 aprile 2020, n. 669*.

TITOLO II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO

Art. 3 *Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche* ⁽⁹⁶⁾

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: ⁽⁹²⁾

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica. ⁽⁸¹⁾

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. ^{(82) (94)}

[4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell'*art. 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. ⁽⁸⁹⁾]

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività simili, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: ⁽⁸⁶⁾

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale; ⁽⁸¹⁾

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione; ⁽⁹⁰⁾

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

[d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia; ⁽⁸⁸⁾ ⁽⁹¹⁾]

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio; ⁽⁹⁵⁾

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie. ⁽⁹⁷⁾

5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5. ⁽⁹³⁾

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. ⁽⁸⁷⁾

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell' *articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400*. ⁽⁸⁷⁾

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo. ⁽⁸²⁾

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo. ⁽⁸²⁾

9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica; ⁽⁸¹⁾

e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta. ⁽⁸¹⁾

10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. ⁽⁸²⁾

11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora: ⁽⁸⁰⁾

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana; ⁽⁸¹⁾

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;

c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

11-bis. In conformità alla *direttiva 2006/123/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*. ⁽⁸³⁾

12. All'*articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314».⁽⁸⁴⁾*

12-bis. All'*articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da: «cancellate» fino a: «avvenuto pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento»;

b) al comma 2, dopo le parole: «già registrate» sono inserite le seguenti: «e regolarizzate» e le parole da: «estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente».⁽⁸⁵⁾

(80) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.*

(81) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.*

(82) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.*

(83) Comma inserito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.*

(84) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.*

(85) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.*

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

(86) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*, dall'*art. 10, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e, successivamente, dall'*art. 9, comma 7, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(87) Comma inserito dall'*art. 10, comma 2, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e, successivamente, così modificato dal medesimo *art. 10, comma 2, L. 183/2011*, come sostituito dall'*art. 33, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(88) Lettera così modificata dall'*art. 10, comma 12, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(89) Comma abrogato dall'*art. 30, comma 6, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(90) Lettera così modificata dall'*art. 33, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214* e, successivamente, dall'*art. 9, comma 7, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(91) Lettera abrogata dall'*art. 9, comma 7, lett. c), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(92) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 4-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*; vedi, anche, l'*art. 1, comma 5, del medesimo D.L. 1/2012*.

(93) Comma inserito dall'*art. 1, comma 3-bis, D.L. 28 giugno 2012, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 132*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 44, comma 4-quater, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(94) La *Corte costituzionale, con sentenza 17-20 luglio 2012, n. 200* (Gazz. Uff. 25 luglio 2012, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(95) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 26, L. 4 agosto 2017, n. 124*.

(96) La *Corte costituzionale, con sentenza 17 - 20 luglio 2012, n. 200* (Gazz. Uff. 25 luglio 2012, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, proposte, complessivamente, dalle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, in riferimento agli articoli 3, 5, 117, 119 e 120 della Costituzione, nonché in riferimento al principio

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

di leale collaborazione e - dalla Regione autonoma Sardegna - in riferimento agli articoli 3, primo comma, lettere d), f), g), o) e p), 4, primo comma, lettere a), b), e), f) ed m), e 7 dello statuto di autonomia; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, proposta dalla Regione Calabria in riferimento agli articoli 70 e 77 Cost.; 3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, proposta dalla Regione Puglia in riferimento agli articoli 41, 42, 43, 114, secondo comma, 117 Cost.; 4) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, proposta dalla Regione Lazio in riferimento all'articolo 117 della Costituzione e al principio di leale collaborazione; 5) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 1 e 2, proposta dalla Regione Calabria in riferimento agli articoli 41, 97 e 117 Cost. e al principio di leale collaborazione; 6) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, proposta dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria in riferimento all'articolo 117 Cost.; 7) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 10, proposta dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria in riferimento al principio di legalità sostanziale, all'art. 117 Cost. e al principio di leale collaborazione; 8) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 11, proposta dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria in riferimento all'art. 117 Cost. e al principio di leale collaborazione.

(97) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137*.

Art. 3-bis. *Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali* ⁽⁹⁸⁾

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'*articolo 30 del testo unico di cui al decreto*

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. ⁽⁹⁹⁾ ⁽¹⁰³⁾

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56*. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'*articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2014, n. 15*, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'*articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

unico di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'*articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966*. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house. ⁽¹⁰⁰⁾

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'*articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore. ⁽¹⁰⁴⁾

3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'*articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.

4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'*articolo 119, quinto comma, della Costituzione* relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria. ⁽¹⁰⁵⁾

4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno. ⁽¹⁰⁶⁾

[5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'*articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. ⁽¹⁰¹⁾]

[6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'*articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del *decreto-legge n. 112 del 2008*. ^{(102) (108)}]

6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente. ⁽¹⁰⁷⁾

(98) Articolo inserito dall'*art. 25, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(99) Comma così modificato dall'*art. 53, comma 1, lett. a), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

(100) Comma inserito dall' *art. 34, comma 23, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*, e , successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 609, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(101) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 559, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(102) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 559, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(103) Vedi, anche, *l'art. 13, comma 2, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150*.

(104) Comma inserito dall' *art. 1, comma 609, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(105) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 609, lett. c), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(106) Comma inserito dall' *art. 1, comma 609, lett. d), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(107) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 609, lett. e), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(108) Comma abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. m), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

Art. 4 *Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea* ^{(111) (133) (135)}

1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. ⁽¹²³⁾

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. ⁽¹¹²⁾

3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma 2 nel caso di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore economico del servizio è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui è trasmessa per un parere obbligatorio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può pronunciarsi entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'ente richiedente adotta la delibera quadro di cui al comma 2. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee. ⁽¹¹³⁾

4. L'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro novanta giorni dalla trasmissione del parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo. ⁽¹¹⁴⁾

5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma, e che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera d'invito di cui al comma 11, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo. ⁽¹³⁴⁾

6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'*articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287*, e successive modificazioni.

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'*articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287*, e successive modificazioni.

8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

9. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.

10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi.

11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:

a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;

b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;

b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale; ⁽¹²⁴⁾

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;

d) può prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;

e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

f) indica i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni di cui al comma 29, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30; ⁽¹¹⁰⁾

g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio;

g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione. ⁽¹²⁸⁾

12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:

a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;

b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento;

c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house». Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento. ⁽¹¹⁵⁾

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

14. Le società cosiddette «in house» affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro per gli Affari Regionali, in sede di attuazione dell'*articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. ⁽¹³¹⁾

15. Le società cosiddette «in house» e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni.

16. L'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato è avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni stabilite dall'*articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni.

17. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 18, comma 2-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'*articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Il presente comma non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

18. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette "in house" e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli *articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante,

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.

20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

21. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'*articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto nè svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 21, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.

24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere nè dipendenti nè amministratori dell'ente locale stesso.

27. Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

28. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.

30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 29 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. ⁽¹⁰⁹⁾

31. L'importo di cui al comma 30 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

32. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni*, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto è il seguente:

a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione può avvenire a favore di un'unica società in house risultante dalla integrazione operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica società in house devono essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (reddittività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non può

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale che già prevedano procedure di affidamento ad evidenza pubblica; ⁽¹¹⁶⁾

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2013; ⁽¹²⁵⁾

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015. ⁽¹¹⁷⁾

32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*. ⁽¹¹⁸⁾

32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo. ⁽¹²⁶⁾

33. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del comma 12, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, nè svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, nè direttamente, nè tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, nè partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12 e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13. ^{(119) (136)}

33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità. ⁽¹²⁰⁾

33-ter. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti: ⁽¹²⁷⁾

- a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;
- b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;
- c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. ⁽¹²⁰⁾

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

34. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, ad eccezione di quanto previsto dal comma 33, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239*, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla *legge 2 aprile 1968, n. 475*. È escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall'*articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*. Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità all'*articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007*, ed in conformità all'*articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99*. ⁽¹²¹⁾

[34-bis. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con riguardo al trasporto pubblico regionale, sono fatti salvi gli affidamenti già deliberati in conformità all'*articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007*. ^{(122) (129)}]

34-ter. Gli affidamenti diretti in materia di trasporto pubblico locale su gomma, già affidati ai sensi dell'*articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99*, ed in conformità all'*articolo 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007* ed in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, cessano alla scadenza prevista nel contratto di affidamento. ⁽¹³⁰⁾

34-quater. Gli affidamenti in essere a valere su infrastrutture ferroviarie interessate da investimenti compresi in programmi cofinanziati con risorse dell'Unione europea cessano con la conclusione dei lavori previsti dai relativi programmi di finanziamento e, ove necessari, dei connessi collaudi, anche di esercizio. ⁽¹³⁰⁾

35. Restano salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.

35-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a decorrere dalla data di entrata in vigore del *decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, la verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attività di cui al comma 5 e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'*articolo 3-bis* dagli enti di governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo. ⁽¹³²⁾

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

(109) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(110) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(111) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(112) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148* e, successivamente, dall'*art. 9, comma 2, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(113) Comma modificato dall'*art. 9, comma 2, lett. b), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sostituito dall'*art. 25, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27* e, successivamente, così modificato dall'*art. 53, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*. Infine il predetto *art. 53, comma 1, lett. b), D.L. 83/2012*, è stato a sua volta abrogato dall'*art. 34, comma 24, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(114) Comma modificato dall'*art. 9, comma 2, lett. c), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sostituito dall'*art. 25, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27* e, successivamente, così modificato dall'*art. 53, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*. Infine il predetto *art. 53, comma 1, lett. b), D.L. 83/2012*, è stato a sua volta abrogato dall'*art. 34, comma 24, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(115) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 2, lett. d), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e, successivamente, dall'*art. 25, comma 1, lett. b), n. 5), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(116) Lettera così modificata dall'*art. 9, comma 2, lett. e), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'*art. 25, comma 1, lett. b), n. 6.1), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27* e, successivamente, dall'*art. 53, comma 1, lett. b), n. 4), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*. Infine il predetto *art. 53, comma 1, lett. b), D.L. 83/2012*, è stato a sua volta abrogato dall'*art. 34, comma 24, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

(117) Lettera così modificata dall'*art. 9, comma 2, lett. f), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(118) Comma inserito dall'*art. 9, comma 2, lett. g), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(119) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 2, lett. h), i) e l), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(120) Comma inserito dall'*art. 9, comma 2, lett. m), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(121) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*, dall'*art. 9, comma 2, lett. n), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e, successivamente, dall'*art. 25, comma 1, lett. b), n. 9), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(122) Comma inserito dall'*art. 9, comma 2, lett. o), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(123) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(124) Lettera inserita dall'*art. 25, comma 1, lett. b), n. 4.1), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(125) Lettera così modificata dall'*art. 25, comma 1, lett. b), n. 6.2), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(126) Comma inserito dall'*art. 25, comma 1, lett. b), n. 7), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27* e, successivamente, così modificato dall'*art. 53, comma 1, lett. b), n. 5), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*. Infine il predetto *art. 53, comma 1, lett. b), D.L. 83/2012*, è stato a sua volta abrogato dall'*art. 34, comma 24, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(127) Alinea così modificato dall'*art. 25, comma 1, lett. b), n. 8), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(128) Lettera aggiunta dall'*art. 25, comma 1, lett. b), n. 4.2), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(129) Comma abrogato dall'*art. 25, comma 1, lett. b), n. 10), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

(130) Comma inserito dall'*art. 25, comma 1, lett. b), n. 11), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(131) Comma così modificato dall'*art. 53, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*, a sua volta abrogato dall'*art. 34, comma 24, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(132) Comma aggiunto dall'*art. 53, comma 1, lett. b), n. 6), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*, a sua volta abrogato dall'*art. 34, comma 24, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(133) La *Corte costituzionale, con sentenza 17-20 luglio 2012, n. 199* (Gazz. Uff. 25 luglio 2012, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

(134) Comma così modificato dall'*art. 53, comma 1, lett. b), n. 2-bis), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*, a sua volta abrogato dall'*art. 34, comma 24, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(135) La *Corte costituzionale, con sentenza 17 - 20 luglio 2012, n. 199* (Gazz. Uff. 25 luglio 2012, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, promossa dalla Regione Puglia, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione ed agli articoli 14, 106 e 345 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché al principio di preemption.

(136) Vedi, anche, l'*art. 15, comma 10, D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164*, sostituito dall'*art. 37, comma 1, lettera b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

Art. 5 Norme in materia di società municipalizzate

1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'*art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, nei limiti delle disponibilità in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni è comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata. La quota non assegnata agli enti territoriali è destinata alle finalità previste dal citato articolo 6-quinquies. ⁽¹³⁷⁾

1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 32, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. ⁽¹³⁸⁾

1-ter. Le disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, sono comunque ed inderogabilmente versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente interessato. Al fine della ulteriore semplificazione delle procedure relative alla realizzazione di opere infrastrutturali, l'ente destinatario del finanziamento per le opere di cui al precedente periodo è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse a richiesta dell'ente erogante e non si applica l'*articolo 158, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000*. ⁽¹³⁹⁾

(137) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(138) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(139) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148* e modificato dall'*art. 53, comma 5-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 17-ter, D.L. 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2013, n. 64*.

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Art. 5-bis. *Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud* ⁽¹⁴⁰⁾ ⁽¹⁴¹⁾

1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e l'attuazione delle finalità del Piano per il Sud, a decorrere dall'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la spesa in termini di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle predette regioni a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88*, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, può eccedere i limiti di cui all'*articolo 1, commi 126 e 127, della legge 13 dicembre 2010, n. 220*, nel rispetto, comunque, delle condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione del comma 1, nonché le modalità di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni dei relativi maggiori oneri, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle predette regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento.

(140) Articolo inserito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(141) La *Corte costituzionale*, con sentenza 2-6 luglio 2012, n. 176 (Gazz. Uff. 11 luglio 2012, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 6 *Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni*

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

1. All'*art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»; ⁽¹⁵⁰⁾

b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»; ⁽¹⁵⁰⁾

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'*art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*». ⁽¹⁴²⁾

2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'*articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 30 giugno 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.* ⁽¹⁴⁷⁾

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. ⁽¹⁴³⁾

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria. ⁽¹⁴⁴⁾

[4. All'*art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito in legge, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, sono soppresse le seguenti parole: "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte". ⁽¹⁴⁵⁾]

5. All'*articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.».

6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'*articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.

6-bis. Al fine di semplificare l'attività amministrativa e di evitare l'insorgere di ulteriore contenzioso, nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di cui all'*articolo 1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, in assenza della condizione reddituale stabilita dal citato *comma 333*, non si applicano le conseguenti sanzioni penali e amministrative se essi restituiscono le somme indebitamente percepite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I procedimenti penali ed amministrativi eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto termine e si estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione. ⁽¹⁴⁶⁾

[6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche al comma 1 dell'*articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, l'Agenzia del demanio procederà, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo Stato, con esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli enti pubblici territoriali ai sensi del *decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85*, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le amministrazioni dello Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi statali già stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di nuovi immobili per valutare la possibilità di recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta, ovvero gli immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo. Nel caso di permuta con immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedere anche immobili già in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovrà interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili. Le suddette permute sono attuate, in deroga alla *legge 24 aprile 1941, n. 392*, anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonché l'accorpamento delle sopresse sedi periferiche di cui all'*articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148.* ^{(148) (149) (151)}]

(142) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(143) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*, che ha sostituito gli originari commi 2 e 3 con gli attuali commi da 2 a 3-bis.

(144) Comma inserito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*, che ha sostituito gli originari commi 2 e 3 con gli attuali commi da 2 a 3-bis.

(145) Comma soppresso dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(146) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(147) Comma sostituito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*, che ha sostituito gli originari commi 2 e 3 con gli attuali commi da 2 a 3-bis. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'*art. 13, comma 3, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(148) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148* e, successivamente, così modificato dall'*art. 56, comma 1-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*, dall'*art. 34, comma 56, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*, dall'*art. 1, comma 289, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e dall'*art. 1, comma 696, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

(149) Comma abrogato dall' *art. 44, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

(150) La *Corte costituzionale, con sentenza 04 - 16 luglio 2012, n. 188* (Gazz. Uff. 18 luglio 2012, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), promosse dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 3, 97, 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

(151) La *Corte costituzionale, con ordinanza 17 - 19 luglio 2012, n. 195* (Gazz. Uff. 25 luglio 2012, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 6-ter, promossa in riferimento agli articoli 32 e 33 dello statuto della Regione siciliana, approvato con il *regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*, convertito dalla *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2*, nonché alle relative norme di attuazione in materia di demanio e patrimonio, adottate con *decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825*.

Art. 6-bis. Accesso ai sistemi informativi ⁽¹⁵²⁾

1. Ai sistemi informativi di cui all'*articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, possono avere accesso, anche per le finalità ivi previste, i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'*articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*, fatta salva la facoltà di istituire e partecipare ai sistemi di cui all'*articolo 119 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*. Dall'attuazione del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-bis. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. ⁽¹⁵³⁾

1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno. ⁽¹⁵³⁾

(152) Articolo inserito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(153) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 85, L. 4 agosto 2017, n. 124*.

Art. 6-ter. Fondo di rotazione per la progettualità ⁽¹⁵⁴⁾ ⁽¹⁵⁵⁾

[1. Le risorse disponibili sul Fondo di rotazione di cui all'*articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, sono destinate prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato, aventi già destinazione urbanistica conforme all'opera o alle opere che si intendono realizzare. Resta fermo quanto disposto dall'*articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 549 del 1995*.

2. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 presentano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con le modalità definite con deliberazione della Cassa depositi e prestiti Spa, la richiesta di accesso al finanziamento, allegando alla stessa la descrizione dell'opera o delle opere che intendono realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente locale medesimo.

3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la Cassa depositi e prestiti Spa provvede a formare una graduatoria nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
]

(154) Articolo inserito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(155) Articolo abrogato dall' *art. 1, comma 172, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.****Art. 7** *Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica e del gas*

1. Al comma 16 dell'*articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "superiore a 25 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro";

b) la lettera c) è sostituita dalle seguenti: "c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale";

c) le parole da: "La medesima disposizione" fino a "o eolica" sono soppresse.

2. In deroga all'*articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, le disposizioni di cui al comma 16 dell'*articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'*articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, è aumentata di 4 punti percentuali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

5. A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'*articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

6. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori entrate stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo.

Art. 7-bis. *Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008* ⁽¹⁵⁶⁾

1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sono sottoposti al parere preventivo della predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in vigore»;

b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ferma restando la possibilità di deroga con gli accordi di cui al comma 4».

(156) Articolo inserito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

TITOLO III

MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 8 *Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità*

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. ^{(157) (162)}

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:

⁽¹⁵⁸⁾

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

- a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
- b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
- c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
- d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
- e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento. ⁽¹⁵⁹⁾ ⁽¹⁶²⁾

2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. ⁽¹⁶⁰⁾ ⁽¹⁶²⁾

3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alea, le parole: «e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate» sono sostituite dalle seguenti: «la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati»;
- b) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) condizioni di lavoro del personale». ⁽¹⁶¹⁾

(157) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(158) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

(159) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(160) Comma inserito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*. Successivamente, il presente comma era stato modificato dall' *art. 9, comma 4, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 agosto 2013, n. 99*).

(161) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(162) La *Corte costituzionale, con sentenza 19 settembre 2012 - 04 ottobre 2012, n. 221* (Gazz. Uff. 10 ottobre 2012, n. 40, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 1, 2 e 2-bis, promossa in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione.

Art. 9 Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni

1. All'*articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'*articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

«8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'*articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo»;

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione»;

«8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».

Art. 10 *Fondi interprofessionali per la formazione continua*

1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole «si possono articolare regionalmente o territorialmente» aggiungere le seguenti parole «e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto».

Art. 11 *Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini* ⁽¹⁶⁴⁾

1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. ⁽¹⁶³⁾

2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e il relativo regolamento di attuazione. ⁽¹⁶³⁾

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

(163) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(164) La *Corte costituzionale, con sentenza 11-19 dicembre 2012, n. 287* (Gazz. Uff. 27 dicembre 2012, n. 51 - Prima serie speciale - Ed. Straordinaria), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 12 *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)». ⁽¹⁶⁵⁾

(165) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

TITOLO IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Art. 13 *Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum*

1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, ai membri degli organi costituzionali, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte costituzionale, si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonché del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. ⁽¹⁶⁶⁾

2. In attesa della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*:

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare la riduzione dell'indennità di cui al comma 1 si applica in misura del 20 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del 40 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si applica con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1; ⁽¹⁶⁷⁾

b) le Camere, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalità più adeguate per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni.

3. Fermo restando quanto previsto dalla *legge 20 luglio 2004, n. 215*, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'*articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004*, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18*, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta. ^{(168) (169)}

4. All'*articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'*articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352*, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.».

(166) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(167) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

(168) Comma sostituito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 139, L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(169) Sull'applicabilità delle disposizioni del primo periodo del presente comma, vedi l' *art. 29-bis, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

Art. 14 *Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali* ⁽¹⁷⁵⁾

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri: ⁽¹⁷¹⁾

a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero;

b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall'*articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 marzo 2010, n. 42*, degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, così come rideterminata ai sensi dell'*articolo 13* del presente decreto; ⁽¹⁷⁰⁾

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;

e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti; ⁽¹⁷⁰⁾ ⁽¹⁷⁴⁾

f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali. ⁽¹⁷³⁾

2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'*articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato *articolo 27*, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente. ⁽¹⁷²⁾ ⁽¹⁷³⁾

(170) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(171) Alinea così modificato dall'*art. 30, comma 5, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(172) La *Corte costituzionale, con sentenza 17-20 luglio 2012, n. 198* (Gazz. Uff. 25 luglio 2012, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(173) La *Corte costituzionale, con sentenza 17 - 20 luglio 2012, n. 198* (Gazz. Uff. 25 luglio 2012, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, promossa in riferimento agli artt. 3, 70, 77, 97 e 114 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalle Regioni Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna e Umbria; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, promossa in riferimento alla violazione del principio di leale collaborazione e agli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 del *decreto del*

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province di Trento e di Bolzano; 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, promossa in riferimento agli artt. 3, 100, 103, 117, commi secondo, terzo e quarto, 119, 121, 122 e 123 Cost., dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria e Veneto.

(174) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi la *Deliberazione 8 febbraio 2012, n. 3/SEZAUT/2012/INPR.*

(175) Vedi, anche, l' *art. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.*

Art. 15 *Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali* ⁽¹⁷⁶⁾

[1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le Province diverse da quelle la cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia superiore a 300.000 abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri quadrati.

⁽¹⁷⁷⁾]

[2. Entro il termine fissato al comma 1 per la soppressione delle Province, i Comuni del territorio della circoscrizione delle Province soppresse esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione al fine di essere aggregati ad un'altra provincia all'interno del territorio regionale, nel rispetto del principio di continuità territoriale. ⁽¹⁷⁷⁾]

[3. In assenza di tale iniziativa entro il termine di cui al comma 1 ovvero nel caso in cui entro il medesimo termine non sia ancora entrata in vigore la legge statale di revisione delle circoscrizioni provinciali, le funzioni esercitate dalle province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse oppure attribuirle alle Province limitrofe a quelle soppresse, delimitando l'area di competenza di ciascuna di queste ultime. In tal caso, con decreto del Ministro dell'Interno, sono trasferiti alla Regione personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati. ⁽¹⁷⁷⁾]

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

[4. Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti. ⁽¹⁷⁷⁾]

5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore. ⁽¹⁷⁸⁾

[6. La soppressione delle Province di cui al comma 1 determina la soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle province soppresse; con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. ⁽¹⁷⁷⁾]

[7. Fermo quanto previsto dal comma 6, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse. ⁽¹⁷⁷⁾]

(176) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(177) Comma soppresso dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(178) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

Art. 16 *Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali* ⁽¹⁷⁹⁾

[1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'*articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.

⁽¹⁸¹⁾

⁽¹⁸⁷⁾ ⁽¹⁹⁴⁾]

[2. Sono affidate inoltre all'unione di cui al comma 1, per conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato *decreto legislativo n. 267 del 2000*, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni componenti l'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione. ⁽¹⁸¹⁾ ⁽¹⁸⁷⁾]

[3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. ⁽¹⁸¹⁾ ⁽¹⁸⁷⁾ ⁽¹⁹⁵⁾]

[4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'*articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunità montane.

⁽¹⁸¹⁾ ⁽¹⁸⁷⁾ ⁽¹⁹⁶⁾]

[5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo. ^{(181) (184) (187) (197)}]

[6. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta. ^{(181) (187) (198)}]

[7. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000* al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. ^{(181) (185) (187)}]

[8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'*articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico, e successive modificazioni. ^{(181) (187) (199)}]

[9. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'*articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente. ^{(181) (187) (200)}]

[10. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione. ^{(181) (186) (187) (201)}]

[11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in qualità di amministratori locali

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

ai sensi dell'*articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.* ^{(181) (187) (202)}]

[12. L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'*articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 1.* ^{(181) (187) (203)}]

[13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell'unione, nei comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto. ^{(181) (187)}]

[14. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9. ^{(182) (183)}]

[15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 82 e 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell'*articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta. ^{(182) (183)}]

[16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'*articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1. ^{(182) (183)}]

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; ⁽¹⁸⁸⁾

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro; ⁽¹⁸⁸⁾

[c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre; ⁽¹⁸⁹⁾]

[d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro. ^{(189) (204)}]

18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'*articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'*articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*.

19. All'*articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, dopo le parole: «previsti dal regolamento», sono aggiunte le seguenti: «e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti». ⁽²⁰⁵⁾

20. All'*articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti». ⁽²⁰⁶⁾

21. All'*articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, le parole: «per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite dalle seguenti: «per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento». ⁽²⁰⁷⁾

22. All'*articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*, le parole: «fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole». ⁽¹⁸⁰⁾

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

23. All'*articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, le parole: «le isole monocomune» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole».

24. All'*articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010*, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*»; al medesimo comma 31, la lettera c) è abrogata e la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'*articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009*». ⁽¹⁸⁰⁾

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi: ⁽¹⁹¹⁾

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. ^{(180) (209)}

25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23*, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento. ⁽¹⁹²⁾

26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'*articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo*

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo. ⁽¹⁹³⁾

27. All'*articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010*, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». ⁽¹⁸⁰⁾

28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'*articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, e successive modificazioni, e dall'*articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010*, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'*articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131*. ⁽²⁰⁸⁾

29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'*articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. ⁽¹⁹⁰⁾

(179) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(180) Per la proroga dei termini temporali e delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l'*art. 29, comma 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(181) Comma così sostituito dall'*art. 19, comma 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 16 con gli attuali commi da 1 a 13.

(182) Per la proroga dei termini temporali e delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l'*art. 29, comma 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(183) L'*art. 19, comma 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, ha disposto la sostituzione degli originari commi da 1 a 16 con gli attuali commi da 1 a 13; pertanto il presente comma non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione.

(184) La *Corte costituzionale, con sentenza 10-13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo sostituito dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 135 del 2012*, limitatamente alle parole «, a maggioranza dei componenti,».

(185) La *Corte costituzionale, con sentenza 10-13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo sostituito dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 135 del 2012*, limitatamente alle parole «, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni».

(186) La *Corte costituzionale, con sentenza 10-13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo sostituito dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 135 del 2012*, limitatamente alle parole «, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti,».

(187) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 104, L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

(188) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 135, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(189) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 135, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(190) Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 4-quater, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(191) Alinea così modificato dall'*art. 57-ter, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

(192) Comma inserito dall'*art. 57-ter, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

(193) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 15 febbraio 2012, n. 23*.

(194) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 16, comma 1*, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(195) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 16, comma 3*, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(196) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 16, comma 4*, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(197) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 16, comma 5*, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(198) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(199) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 8, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(200) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 9, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(201) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 10, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(202) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 11, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(203) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 12, nella formulazione antecedente la

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(204) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 17, lett. a), nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(205) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 19, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(206) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 20, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(207) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 21, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(208) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 28, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(209) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 15 febbraio 2012, n. 23*. Vedi, anche, *l'art. 4-bis, comma 2, D.L. 20 giugno 2012, n. 79*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 131*.

Art. 17 *Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro*

1. Alla *legge 30 dicembre 1986, n. 936* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'*articolo 2* è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Composizione del Consiglio) - 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; ⁽²¹⁰⁾

b) l'*articolo 14* è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (Pronunce del CNEL) - 1. Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, può istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non più di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.» ⁽²¹¹⁾

2. Gli *articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n. 936*, sono abrogati. È altresì abrogata, o coerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo. ⁽²¹²⁾

(210) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(211) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(212) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148* e, successivamente, dall'*art. 23, comma 12, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.****Art. 18** *Voli in classe economica*

1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorità amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio all'interno dei Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in classe economica. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*. All'*articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, le parole «al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché» sono soppresse. ⁽²¹³⁾

(213) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

Art. 19 *Disposizioni finali*

1. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all'*articolo 1* commi 16 e 25, all'*articolo 2*, comma 2, all'*articolo 5* e all'*articolo 7*, pari complessivamente a 2.215,2 milioni di euro per l'anno 2012 a 132,8 milioni di euro per l'anno 2013, 170,8 milioni di euro per l'anno 2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni di euro per l'anno 2016, pari a, in termini di indebitamento netto, 182,8 milioni per l'anno 2013 ed a 320,8 milioni per l'anno 2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. ⁽²¹⁴⁾

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(214) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011.**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo.**

Art. 19-bis. *Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome* ⁽²¹⁵⁾

1. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'*articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*

(215) Articolo inserito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.*

Art. 20 *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L.R. n. 2 del 2 febbraio 2018.**Istituzione del Comune di Corigliano - Rossano derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 *Istituzione del Comune di Corigliano-Rossano.*

1. È istituito, a decorrere dal 31 marzo 2018, il Comune di Corigliano-Rossano, derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano, in Provincia di Cosenza.
 2. Il territorio del Comune di Corigliano-Rossano è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Rossano e Corigliano Calabro, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
 3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
-

Art. 2 *Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici.*

1. Il Comune di Corigliano-Rossano subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Rossano e Corigliano Calabro sono trasferiti al demanio e al patrimonio del comune di nuova istituzione.
2. Il personale dei preesistenti Comuni di Rossano e Corigliano Calabro è trasferito al comune di nuova istituzione ai sensi dell'*articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il personale trasferito

L.R. n. 2 del 2 febbraio 2018.

**Istituzione del Comune di Corigliano - Rossano
derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano
Calabro e di Rossano.**

mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del comune di nuova istituzione, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

3. Il Comune di Corigliano-Rossano subentra in tutti i diritti sul personale già comandato o trasferito ad altri enti.

Art. 3 *Commissario e organi amministrativi.*

1. Alla data di istituzione del nuovo comune i due comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali, decadono.

2. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Corigliano-Rossano a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

3. Fino all'elezione del Sindaco e dei nuovi organi, il commissario è coadiuvato da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'*articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

4. Alla data di istituzione del nuovo comune gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Corigliano-Rossano le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

5. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.

6. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

L.R. n. 2 del 2 febbraio 2018.**Istituzione del Comune di Corigliano - Rossano
derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano
Calabro e di Rossano.**

7. In assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

Art. 4 *Organizzazione amministrativa provvisoria.*

1. Entro il 30 marzo 2018 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del comune di nuova istituzione e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, oppure in mancanza della stessa intesa, decide il commissario.

3. La sede del Comune di Corigliano-Rossano è individuata in un'area compresa tra la zona Insiti sud e l'area a cavallo del torrente Cino, a saldatura del territorio urbano per favorire la concentrazione degli uffici pubblici.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del comune di nuova istituzione.

Art. 5 *Vigenza degli atti.*

1. Tutti i regolamenti, gli atti normativi e gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 30 marzo 2018, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'adozione dei corrispondenti atti del commissario di cui all'articolo 3 o degli organi del Comune di Corigliano-Rossano.

Art. 6 *Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale.*

L.R. n. 2 del 2 febbraio 2018.**Istituzione del Comune di Corigliano - Rossano
derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano
Calabro e di Rossano.**

1. Salvo quanto previsto dall'*articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli organi del Comune di Corigliano-Rossano, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale. La redazione dello statuto avviene possibilmente previo espletamento di studi di fattibilità tecnico-organizzativa in ordine all'individuazione dei migliori modelli organizzativi ed attuativi del nuovo ente. Lo statuto comunale valorizza e promuove, nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze come definite dalla Costituzione e dalle competenti leggi statali e regionali, modelli di sviluppo ecosostenibile cui ispirare le politiche economiche, di marketing e sociali, anche mediante la previsione di apposite forme di partecipazione per la valorizzazione dell'economia e del lavoro.
 2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
-

Art. 7 *Municipi d'area.*

1. Lo statuto del Comune di Corigliano-Rossano può prevedere, ai sensi dell'*articolo 16 del D.Lgs. n. 267/2000*, in fase transitoria e sperimentale, l'istituzione di organismi privi di personalità giuridica come i municipi d'area, sia urbani che rurali, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storico-sociale delle comunità locali originarie e favorire la partecipazione dei cittadini, garantendo ai municipi opportune forme di partecipazione sulle deliberazioni che li riguardano, oltre alle forme di partecipazione e di decentramento di servizi previste dalla vigente legislazione.
 2. Vista l'attuale conformazione demografica nel territorio, i municipi d'area possono essere costituiti con almeno 8.000 abitanti e per un massimo di sette nell'intero territorio del nuovo comune.
 3. Gli organi amministrativi del Comune di Corigliano-Rossano incentivano la partecipazione civica attraverso iniziative di coesione sociale e l'attivazione di canali di comunicazione adeguati per ascoltare le istanze dei cittadini.
-

Art. 8 *Contributi statali e regionali.*

1. Il Comune di Corigliano-Rossano è titolare dei contributi previsti per i comuni preesistenti dalla normativa statale e regionale.

L.R. n. 2 del 2 febbraio 2018.**Istituzione del Comune di Corigliano - Rossano
derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano
Calabro e di Rossano.**

2. Al comune di nuova istituzione sono attribuiti i contributi previsti, a qualunque titolo, dalla legislazione statale o regionale per gli estinti Comuni di Rossano e Corigliano Calabro, con l'eccezione di quelli che espressamente non possono essere trasferiti in virtù delle medesime leggi.

Art. 9 *Disposizioni sui territori montani.*

1. Al Comune di Corigliano-Rossano si applicano le disposizioni legislative vigenti in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di Rossano e Corigliano Calabro.

2. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'*articolo 1, comma 128, della legge n. 56/2014*, dall'Unione europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio parzialmente montano degli estinti Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano.

Art. 10 *Disposizioni contabili.*

1. Il Comune di Corigliano-Rossano:

a) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dalla sua istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi della normativa statale vigente;

b) ai fini dell'applicazione dell'*articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000* per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziata nei bilanci approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

2. Il Comune di Corigliano-Rossano può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

L.R. n. 2 del 2 febbraio 2018.**Istituzione del Comune di Corigliano - Rossano
derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano
Calabro e di Rossano.**

Art. 11 *Clausola di neutralità finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12 *Disposizioni finali.*

1. Ferma restando l'applicazione, anche nei confronti del Comune di Corigliano-Rossano, delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il comune di nuova istituzione è soggetto alle disposizioni di cui all'*articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui al medesimo *articolo 14, comma 27, lettera a)*.

Art. 13 *Rinvio.*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme del *D.Lgs. n. 267/2000*, della *L. 56/2014*, nonché la normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

Art. 14 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

L.R. n. 2 del 2 febbraio 2018.

**Istituzione del Comune di Corigliano - Rossano
derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano
Calabro e di Rossano.**

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Calabria.

Statuto Regione Calabria – Art.16
Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25

Articolo 16
(Attribuzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.
2. Il Consiglio inoltre:
 - a. nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;
 - b. approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;
 - c. approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla Giunta;
 - d. autorizza l'esercizio provvisorio;
 - e. delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
 - f. approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;
 - g. approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;
 - h. delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;
 - i. valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;
 - j. delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;
 - k. delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;
 - l. fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;

- m. ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
 - n. approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;
 - o. elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;
 - p. delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;
 - q. formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
 - r. può presentare proposte di legge alle Camere.
3. Le funzioni legislative non sono delegabili.



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Tipo atto: Deliberazione del Consiglio

n° 74 del 28/07/2021

Pubblicazione: PBURT_II/BD Pubblicazione integrale BURT II e banca dati (art. 5 l.r. 23/2007)

Oggetto: Proposta di legge al Parlamento n. 3 (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”).

Allegati n°: 0

Tipo Allegato	Formato	tipo di pubblicazione
Allegato A	Digitale	PBURT_II/BD Pubblicazione integrale BURT II e banca dati (art. 5 l.r. 23/2007)

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 28 LUGLIO 2021.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Deliberazione 28 luglio 2021, n. 74:

Proposta di legge al Parlamento n. 3 (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”).

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 71, comma primo, e l’articolo 121, comma secondo, della Costituzione;

Visto l’articolo 11, comma 5, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 14);

Ritenuto che, anche al fine di adeguare la rete nazionale degli uffici giudiziari alle nuove necessità demografiche ed economiche di specifici territori, possano, non solo essere ricostituiti i circondari dei n. 31 tribunali soppressi ma anche, a certe condizioni, possano essere istituiti, con il contributo economico delle regioni richiedenti, anche nuovi tribunali ordinari nelle città in cui avevano sede alcune delle 220 sezioni distaccate di tribunale soppresses con la riforma del 2012.

Delibera

1. di approvare la proposta di legge al Parlamento 11 giugno 2021, n. 3 (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”) di cui all’allegato A della presente deliberazione;

2. di inviare la suddetta proposta di legge alla Presidenza del Senato della Repubblica per i successivi adempimenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l’allegato A, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

Consiglio regionale della Toscana

**Proposta di legge al Parlamento n. 3
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione
dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo
1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”)**

**Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 28 luglio 2021**

SOMMARIO

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 8 bis nel d.lgs. 155/2012

Art. 2 - Modifiche all'articolo 8 del d.lgs. 155/2012

Art. 3 - Invarianza finanziaria

Art. 1

Inserimento dell'articolo 8 bis nel d.lgs. 155/2012

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), è inserito il seguente:

“Art. 8 bis

Interventi delle Regioni

1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento dei servizi dello Stato di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato dell'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone con propri decreti, sulla base di apposite convenzioni da stipulare con le regioni richiedenti, il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica soppressi dall'articolo 1.
2. Le convenzioni e i decreti ministeriali di cui al comma 1 possono prevedere anche l'istituzione di nuovi tribunali ordinari e delle relative procure della Repubblica con sede nei comuni dove avevano sede le sezioni distaccate di tribunale sopresse dall'articolo 1, purché il nuovo circondario così costituito abbia una popolazione residente di almeno 100.000 abitanti.
3. Il ripristino e l'istituzione dei tribunali ordinari di cui ai commi 1 e 2 può avvenire anche con l'accorpamento ai precedenti circondari di tribunale e ai precedenti territori delle sezioni distaccate di tribunale, di comuni diversi posti o nel medesimo circondario di tribunale o in altri circondari confinanti, purché facenti parte del medesimo distretto di corte di appello.
4. Il ripristino o l'istituzione del tribunale deve comunque tenere conto della competenza territoriale attribuita anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, in coordinamento con le disposizioni normative, anche di carattere processuale, attualmente in vigore.
5. Il ripristino o l'istituzione dei tribunali ordinari di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere per ogni tribunale ordinario l'istituzione della relativa procura della Repubblica con sede anch'essa nel comune in cui si trova il tribunale ripristinato o istituito e con la competenza per territorio sul medesimo circondario.
6. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 prevedono che le spese di adeguamento, gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.
7. Le spese a carico delle regioni, indicate al comma 5, possono essere sostenute anche dagli enti locali interessati al ripristino o all'istituzione previa intesa con la Regione.
8. Entro centottanta giorni dalla stipula delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro della Giustizia provvede alla riformulazione o alla determinazione delle piante organiche dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica ripristinati o istituiti ed alla loro copertura.
9. In seguito al ripristino e alla istituzione dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica, sono conseguentemente adeguati:
 - a) la tabella A di cui all'articolo 1 del presente decreto;
 - b) l'allegato 1, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), del presente decreto (tabella allegata al R.D. 12/1941 come tabella A);
 - c) l'allegato 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto (tabella allegata alla legge 354/1975 come tabella A);
 - d) l'allegato 3, di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto (tabella allegata al DPR 757/1951 come tabella N).”.

Art. 2**Modifiche all'articolo 8 del d.lgs. 155/2012**

1. Il comma 4 bis dell'articolo 8 del d.lgs. 155/2012 è abrogato.

Art. 3**Invarianza finanziaria**

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

deliberazione n. 10

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 20 APRILE 2021, N. 22

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

concernente:

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2012, N. 155
“NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI ORDINARI E DEGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2,
DELLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148”

—————
*(articolo 121, secondo comma, della Costituzione,
articolo 121 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

Pdd 2

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno;

Vista la proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Rossi, Latini;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Dino Latini

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Luca Serfilippi

f.to Micaela Vitri

Allegato A

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE**MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2012, N. 155
“NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI ORDINARI E DEGLI UFFICI DEL
PUBBLICO MINISTERO, A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2,
DELLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148”****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta di legge alle Camere apporta modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) il quale, insieme al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, ha riformato le circoscrizioni giudiziarie italiane, in attuazione della delega conferita con il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148.

Come noto, la riforma del 2012 ha avuto come conseguenza fondamentale la soppressione di sedi di tribunale e delle relative procure della Repubblica, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica e della stabilizzazione finanziaria e di una miglior organizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Si ricorda che già al momento della sua entrata in vigore e poi con le prime avvisaglie dei suoi effetti, la riforma non era apparsa indolore, poiché era palese che sguarnendo i territori di questi importanti presidi di giustizia e del relativo apparato amministrativo si andava ad impoverire tutto un contesto, sociale, economico e civile, isolando ancora di più i cittadini delle zone più periferiche, con speciale riguardo alle aree interne, che già soffrono da tempo lo spopolamento conseguente alle difficoltà legate alla crisi economica. Nelle Marche fu soppresso il Tribunale circondariale di Camerino con relativa Procura della Repubblica, senza tener conto della presenza di una antica Università con Facoltà di Giurisprudenza e di un carcere circondariale.

Nel 2013, quindi, alcune Regioni (promotore era stato l’Abruzzo a cui poi si sono aggiunti Piemonte, Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Campania, Liguria, Basilicata e Calabria), per la prima volta nella storia, avevano promosso un referendum abrogativo che chiedeva la soppressione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5 bis della legge 14 settembre 2011, n. 148 e dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 7 settembre 2012. L’iniziativa referendaria partiva dalla constatazione che la riforma fosse controproducente, in quanto la sua applicazione avrebbe introdotto più disservizi e diseguaglianze per i cittadini che non effettivi risparmi per lo Stato.

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 12/2014, dichiarò inammissibile la richiesta di referendum, in quanto “in caso di abrogazione per via referendaria della norma di delega e dei due decreti legislativi, i quali prevedono, rispettivamente, la riorganizzazione degli uffici della magistratura ordinaria e degli uffici dei giudici di pace, si determinerebbe un vuoto normativo, non colmabile in via interpretativa, che provocherebbe la paralisi dell’indefettibile funzione giurisdizionale”. Si legge inoltre nella medesima sentenza che “Si tratta di un insieme di norme - quelle oggetto di referendum abrogativo - estremamente articolato che non si presta ad essere modificato in via referendaria, quanto piuttosto, eventualmente, con successivi interventi legislativi, per loro natura più flessibili e modulabili.”(Massima n. 37603).

Alcune Regioni rinnovarono l’impegno teso alla revisione dei su indicati decreti: sempre nel 2014 i Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basili-

cata, Campania, Puglia e Regione siciliana, presentarono tre distinti quesiti riguardanti alcune disposizioni del d.lgs. 155/2012 e del d.lgs. 14/2014, che era intervenuto innovando il d.lgs. 155 stesso al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. Anche in questo caso, la Corte, con sentenza n. 5/2015, dichiarò inammissibili le richieste di referendum popolare, in virtù della “inidoneità dello strumento referendario a raggiungere il fine, insito nei relativi quesiti, di fare ‘rivivere’, in tutto o in parte, le disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi, nonché quelle che stabilivano i circondari dei tribunali aboliti”.

Come è evidente, quindi, seppur di fronte alle argomentazioni della Corte Costituzionale che sanciscono l'impraticabilità della via referendaria per annullare il nuovo assetto degli uffici giudiziari impresso dalla riforma del governo Monti, si ricava nettamente che le Regioni avevano assunto da subito il ruolo di rappresentare al massimo livello, e con gli strumenti che la stessa Costituzione riconosce loro, i dubbi, le perplessità e le proteste generate dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Anche sulla scorta di queste considerazioni, tenendo conto che la concentrazione del “servizio giustizia” solo presso i tribunali delle città capoluogo di Provincia, eliminando i tribunali delle zone interne, ha reso estremamente gravoso l'accesso alla giustizia, anche a causa delle estensioni territoriali dei circondari giudiziari, nonché delle difficili condizioni orografiche, logistiche e infrastrutturali, senza tra l'altro produrre né una minore spesa, né l'accelerazione dei procedimenti giudiziari né una miglior resa qualitativa o quantitativa della macchina giudiziaria, con la presente proposta di legge alle Camere si vuole innovare il sistema delineato dal d.lgs. 155/2012, attribuendo un ruolo attivo e propositivo alle Regioni stesse. Nel caso del circondario di Camerino si sono aggiunte, oltre all'impoverimento della Facoltà di Giurisprudenza, anche le difficoltà causate dal terremoto del 2016 per

cui il ripristino del servizio giustizia nell'entroterra ricreerebbe pure economia e posti di lavoro.

In particolare, con l'articolo 1, che introduce l'articolo 8 bis, si prevede che le Regioni interessate possono richiedere al Ministro della Giustizia che, sulla base di apposite convenzioni, sia stabilito il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali circondariali e delle Procure della Repubblica soppressi dall'articolo 1 dello stesso d.lgs. 155/2012. Al fine di non disallinearsi dal fine del contenimento della spesa pubblica perseguito dalla riforma, le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture sono integralmente a carico del Bilancio della Regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Si ritiene che la tipologia di convenzioni stipulabili ai sensi dell'intervento proposto si pone come superamento della possibilità di stipulare apposite convenzioni, tra il Ministro della Giustizia e le Regioni e le Province autonome, al fine di utilizzare, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi, sempre con le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio a carico del bilancio della regione, prevista in via sperimentale dal disposto di cui al comma 4 bis dell'articolo 8, il quale va pertanto abrogato.

Infine, l'articolo 8 bis prevede che in seguito al ripristino della funzione giudiziaria dei tribunali soppressi, sono conseguentemente adeguate le tabelle di cui agli Allegati 1, 2 e 3 dello stesso d.lgs. 155/2012 con ricostruzione dei relativi circondari.

La proposta prevede la disposizione di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato perché si afferma che gli oneri derivanti dal ripristino delle funzioni giudiziarie, nelle rispettive sedi, dei tribunali soppressi sono a carico del bilancio delle Regioni richiedenti. Nello specifico infatti è stabilito che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del Bilancio della Regione richiedente, rimanendo a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

Gli eventuali aspetti finanziari (con relative provviste finanziarie) saranno valutati (e regolati) in modo approfondito nella fase propriamente operativa del provvedimento.

L'eventuale (conseguente) aggravio finanziario dipenderà dalle future ed eventuali richieste (istanze) da parte delle Regioni interessate finalizzate alla scelta del "rispristino" dei tribunali "soppressi" e, di conseguenza, la sua determinazione (e la relativa ripartizione tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali) sarà definita a seguito dell'approvazione delle apposite convenzioni.

Art. 1

(Introduzione dell'articolo 8 bis nel d.lgs. 155/2012)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) è inserito il seguente:

“Art. 8 bis (Interventi delle Regioni)

1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato dell'Unione europea, su richiesta delle Regioni interessate il Ministro della Giustizia dispone, sulla base di apposite convenzioni, che sia stabilito il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle Procure soppressi dall'articolo 1.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del Bilancio della Regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

3. Le spese a carico delle Regioni, indicate al comma 2, possono essere sostenute anche dagli enti locali previa intesa con la Regione.

4. Entro centottanta giorni dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 1, il Ministro della Giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali sub provinciali riattivati ai sensi della medesima disposizione ed alla loro copertura.

5. In seguito al ripristino, ai sensi del comma 1, della funzione giudiziaria dei tribunali circondariali soppressi, sono conseguentemente adeguate le tabelle di cui agli Allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, con ricostruzione dei relativi circondari.”.

Art. 2

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) il comma 4 bis dell'articolo 8 del d.lgs. 155/2012;
- b) il comma 397 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)).

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



CORTE COSTITUZIONALE

La Costituzione
della
Repubblica Ita
Corte dei diritti fondamentali dell
Corte dei valori, della cittadinanza
I Presidenti della Re
L'Onore nation

Sentenza **12/2014**

Giudizio **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM**

Presidente **SILVESTRI** - Redattore **CARTABIA**

Camera di Consiglio del **15/01/2014** Decisione del **15/01/2014**

Deposito del **29/01/2014** Pubblicazione in G. U. **03/02/2014**

Norme impugnate: Revisione delle circoscrizioni giudiziarie e nuova organizzazione dei tribunali ordinari. Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad oggetto le seguenti disposizioni: 1) art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari", come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative" di cui si trascrive integralmente il testo: «2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011; b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane; c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requisiti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpate più uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requisiti in più tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti; d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b); e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni; f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica; g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze; h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti; i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo; l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro; m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi sopresse; n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpate; o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra

loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo; p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o); q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. 4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. 5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. 5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni.»; 2) decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, recante "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148"; 3) decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156, recante "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148".

Massime: **37603**

Atti decisi: **ref. 158**

Massima n. 37603

Titolo

Referendum abrogativo - Riforma dell'organizzazione giudiziaria - Revisione delle circoscrizioni giudiziarie e nuova organizzazione dei tribunali ordinari - Quesito referendario che ha ad oggetto un insieme di provvedimenti legislativi, la cui abrogazione priverebbe totalmente l'ordinamento dell'assetto organizzativo indispensabile all'esercizio di una funzione fondamentale dello Stato, qual è quella giurisdizionale, con irrimediabile lesione del diritto fondamentale di agire e di difendersi in giudizio - Violazione del limite delle leggi costituzionalmente necessarie - Quesito referendario che ha ad oggetto interi testi legislativi complessi, comprendenti una pluralità di proposizioni normative eterogenee - Violazione del requisito della omogeneità del quesito - Inammissibilità della richiesta.

Testo

È inammissibile la richiesta di *referendum* popolare - proposta da nove Consigli regionali e dichiarata legittima, con ordinanza del 28 novembre 2013, dall'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione - per l'abrogazione dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, recante, fra l'altro, delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari; del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155; e del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156. Tutti i predetti testi legislativi sono diretti a comporre il nuovo disegno dell'organizzazione giudiziaria, nelle sue varie articolazioni, al fine di semplificarlo e di alleggerirne i costi. La proposta referendaria ha ad oggetto l'eliminazione integrale di una legge «costituzionalmente necessaria», riferendosi ad un insieme di provvedimenti legislativi, la cui abrogazione priverebbe totalmente l'ordinamento dell'assetto organizzativo indispensabile all'esercizio di una funzione fondamentale dello Stato, qual è quella giurisdizionale, in violazione degli artt. 101 e ss. Cost., con irrimediabile lesione del diritto fondamentale di agire e di difendersi in giudizio *ex art. 24 Cost.* Inoltre, il quesito difetta della necessaria omogeneità, iscrivendosi tra i quesiti referendari aventi ad oggetto interi testi legislativi complessi, o ampie porzioni di essi, comprendenti una pluralità di proposizioni normative eterogenee,

rispetto ai quali da sempre la giurisprudenza costituzionale ha manifestato un netto sfavore. Per il primo profilo va rilevato che le leggi costituzionalmente necessarie sono leggi ordinarie - o atti aventi forza di legge - il cui contenuto è frutto della discrezionalità del legislatore, mentre non lo è la loro esistenza, visto che esse sono indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale della Repubblica. Pertanto, la loro abrogazione per via referendaria determinerebbe un vuoto normativo, non colmabile in via interpretativa e neppure attraverso la reviviscenza della precedente legislazione, abrogata dalle norme oggetto di abrogazione referendaria. D'altra parte, la disomogeneità del quesito - che compromette la libertà di voto dell'elettore risulta, con evidenza, dal fatto che l'oggetto della richiesta di *referendum* comprende tre testi legislativi: la norma di delega, contenuta nell'art. 1, commi 2 e seguenti, della legge n. 148 del 2011, nonché l'intero testo dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, che nel loro insieme compongono il nuovo complessivo disegno dell'organizzazione giudiziaria, nella sua composita architettura. Si tratta di un insieme di norme estremamente articolato che non si presta ad essere modificato in via referendaria, quanto piuttosto, eventualmente, con successivi interventi legislativi, per loro natura più flessibili e modulabili.

- Per il principio secondo cui in base all'art. 75, secondo comma, Cost. non sono sottratte a *referendum* tutte le leggi di spesa, ma solo quelle che producono effetti strettamente collegati alla legge di bilancio, in quanto incidano direttamente sul quadro delle coerenze macroeconomiche e siano essenziali per realizzare l'indispensabile equilibrio finanziario, v. la citata sentenza n. 2/1994.

- Sul limite di ammissibilità del *referendum* rappresentato dalle leggi costituzionalmente necessarie, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 45/2005, 35/1997, 29/1987 e 25/1981.

- Sulla definizione delle leggi costituzionalmente necessarie come leggi ordinarie (o atti aventi forza di legge) «l'esistenza e la vigenza delle quali sono indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale della Repubblica», sicché esse possono essere «modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate», v. le citate sentenze nn. 13/2012, 16/2008, 15/2008 e 49/2000.

- Sui limiti di applicabilità della riviviscenza, in particolare con riferimento alle norme abrogate da quelle oggetto di richiesta referendaria, v. le citate sentenze nn. 13/2012 e 28/2011.

- Sulla definizione del *referendum* abrogativo quale "atto libero e sovrano di legiferazione popolare negativa" che non può "direttamente costruire" una (nuova o vecchia) normativa, v. le citate sentenze nn. 34/2000, 33/2000 e 29/1987.

- Sul principio secondo cui il criterio dell'omogeneità del quesito referendario è presidio della libertà di convincimento dell'elettore a garanzia dell'autenticità dell'espressione della volontà popolare, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 47/1991, 65/1990, 64/1990, 27/1981 e 16/1978.

Pronuncia

SENTENZA N. 12

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative); dell'intero decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) e dell'intero decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), giudizio iscritto al n. 158 del registro referendum.

Viste le ordinanze del 12 e del 28 novembre 2013, con le quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per i delegati del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, Roberto di Pietro e Mario Petrella per i delegati dei Consigli regionali dell'Abruzzo, della Basilicata e della Liguria, Angelo Marzocchella per i delegati del Consiglio regionale della Campania e gli avvocati dello Stato Giustina Noviello e Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 28 novembre 2013, l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), e successive modificazioni, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare abrogativo presentata dai Consigli regionali

delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Liguria e Piemonte sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:

1) le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5-bis, della legge 14 settembre 2011 n. 148, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari", come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative" di cui, di seguito, si trascrive integralmente il testo:

"2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpate più uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti;

d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti;

i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi sopresse;

n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpate;

o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);

q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni.”;

2) tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148”;

3) tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n.156, recante “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”».

2.– L’Ufficio centrale ha attribuito al quesito referendario la seguente denominazione: «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie e nuova organizzazione dei tribunali ordinari».

3.– Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell’ordinanza, ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 15 gennaio 2014, disponendo che ne fosse data comunicazione ai delegati delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Liguria, Piemonte e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

4.– In data 10 gennaio 2014, si sono avvalsi della facoltà di depositare memorie, di cui all’art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, i delegati dei Consigli regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Piemonte.

I summenzionati delegati hanno depositato identiche memorie illustrative a sostegno dell’ammissibilità della richiesta referendaria. I presentatori della richiesta insistono sull’ammissibilità del quesito in quanto, in primo luogo, la formulazione dello stesso risulterebbe chiara e chiamerebbe, senza richiedere interpretazioni manipolative, il corpo elettorale ad una scelta di fondo sulle modalità di organizzazione del sistema giudiziario. In secondo luogo, perché la normativa oggetto della richiesta referendaria non riguarderebbe le materie indicate nell’art. 75, secondo comma, Cost. In particolare le memorie sostengono l’estraneità della normativa oggetto del quesito alla categoria delle leggi di bilancio.

4.1.– In data 10 gennaio 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha depositato una memoria a sostegno dell’inammissibilità della richiesta referendaria. In primo luogo la memoria afferma che la normativa oggetto della richiesta referendaria rientra nella categoria delle norme costituzionalmente necessarie e che la sua eventuale abrogazione determinerebbe un vuoto normativo – non potendosi determinare la reviviscenza della normativa precedente – non colmabile dall’interprete, determinando l’assenza di qualsivoglia normativa in grado di garantire l’operatività della funzione giudiziaria, con conseguente lesione degli artt. 24 e 111 Cost. In secondo luogo si sostiene che la normativa oggetto della richiesta referendaria sarebbe produttiva di effetti collegati in via diretta e immediata alla legge di bilancio e che, di conseguenza, rientrerebbe nelle esclusioni previste dall’art. 75, secondo comma, Cost.

5.– Nella camera di consiglio del 15 gennaio 2013 sono stati sentiti gli avvocati Giandomenico Falcon per i delegati del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, Roberto di Pietro e Mario Petrella per i delegati dei Consigli regionali dell’Abruzzo, della Basilicata e della Liguria, Angelo Marzocchella per i delegati del Consiglio regionale della Campania e gli avvocati dello Stato Giustina Noviello e Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.– La richiesta di referendum abrogativo, dichiarata conforme alle disposizioni di legge dall’Ufficio centrale per il referendum con ordinanza del 28 novembre 2013, riguarda la revisione delle circoscrizioni giudiziarie e la nuova organizzazione dei tribunali ordinari previste dalla delega legislativa contenuta

nell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative) e nei due decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) e n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).

2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di referendum proposta dalle Regioni, ritenendo, anzitutto, che la normativa oggetto di referendum produca effetti così strettamente collegati alla legge di bilancio da rientrare tra le esclusioni esplicite indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza costituzionale sin dalla sentenza n. 16 del 1978. In particolare, l'Avvocatura generale dello Stato sottolinea che la riforma dell'organizzazione giudiziaria persegue esplicitamente obiettivi di risparmio di spesa pubblica e incremento di efficienza, attraverso un intervento di tipo strutturale, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 237 del 2013. Essa, pertanto, si inserirebbe nel quadro dei provvedimenti adottati per la razionalizzazione della spesa e sarebbe dotata di rilevanza strategica ai fini della stabilizzazione della finanza pubblica, così da non essere suscettibile di valutazioni frazionate ed avulse dal quadro delle compatibilità finanziarie generali (sentenza n. 2 del 1994).

Questa prospettazione non può essere condivisa.

È vero che questa Corte ha affermato in passato che debbono essere sottratte a referendum le leggi che producono effetti strettamente collegati alla legge di bilancio e che «[q]uesto stretto collegamento si può ritenere sussista se il legame genetico, strutturale e funzionale con le leggi di bilancio sia tale che le norme sostanziali collegate incidano direttamente sul quadro delle coerenze macroeconomiche e siano essenziali per realizzare l'indispensabile equilibrio finanziario» (sentenza n. 2 del 1994). Ma è altresì vero che, così come allora la Corte ebbe cura di precisare che tale criterio non consente di sottrarre a referendum qualunque legge di spesa, analogamente non è sufficiente che una legge, come quella in esame, persegua obiettivi o produca effetti di contenimento della spesa pubblica in vista del riequilibrio del bilancio statale, perché essa sia attratta nell'ambito delle leggi di bilancio, espressamente escluse dal referendum, ai sensi dell'art. 75, secondo comma, Cost.

Dopo tutto, già in Assemblea costituente fu scartata l'originaria proposta volta ad annoverare tra le categorie di leggi escluse da referendum le leggi finanziarie; e tale dizione fu sostituita invece con il riferimento alle leggi di bilancio, oltre che alle leggi tributarie, proprio per evitare che attraverso tale limite si finisse per impedire il referendum su qualunque legge capace di produrre effetti sulle finanze pubbliche, e cioè in definitiva sulla quasi totalità degli atti legislativi.

Pertanto, in riferimento al limite delle leggi di bilancio, il quesito non presenta profili di inammissibilità.

3.– In secondo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la proposta di referendum presenti un ulteriore motivo di inammissibilità, in quanto avrebbe ad oggetto l'eliminazione integrale di una legge «costituzionalmente necessaria».

Sotto questo profilo il quesito deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il referendum promosso dalle Regioni ha ad oggetto un insieme di provvedimenti legislativi, la cui abrogazione priverebbe totalmente l'ordinamento dell'assetto organizzativo indispensabile all'esercizio di una funzione fondamentale dello Stato, qual è quella giurisdizionale, in violazione degli artt. 101 e seguenti Cost., con irrimediabile lesione del diritto fondamentale di agire e di difendersi in giudizio, ex art. 24 Cost.

Il quesito in esame, dunque, incontra il limite delle leggi costituzionalmente necessarie (ex plurimis, sentenze n. 45 del 2005, n. 35 del 1997, n. 29 del 1987, n. 25 del 1981), «l'esistenza e la vigenza delle quali sono indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale della Repubblica» (sentenza n. 13 del 2012, e in precedenza sentenze n. 16 e n. 15 del 2008) e che, pertanto, possono essere «modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate» (sentenza n. 49 del 2000).

Si tratta, dunque, di leggi ordinarie – o atti aventi forza di legge, come in questo caso – il cui contenuto è frutto della discrezionalità del legislatore, mentre non lo è la loro esistenza.

Invero, in caso di abrogazione per via referendaria della norma di delega e dei due decreti legislativi, i quali prevedono, rispettivamente, la riorganizzazione degli uffici della magistratura ordinaria e degli uffici dei giudici di pace, si determinerebbe un vuoto normativo, non colmabile in via interpretativa, che provocherebbe la paralisi dell'indefettibile funzione giurisdizionale.

Infatti, i due decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 hanno soppresso le tabelle relative alla cosiddetta geografia giudiziaria precedentemente in vigore e le hanno sostituite con le nuove, cosicché l'abrogazione di queste ultime lascerebbe l'ordinamento del tutto sguarnito dei necessari strumenti organizzativi per l'amministrazione della giustizia.

D'altra parte, il vuoto normativo che si verrebbe a creare non sarebbe colmabile, come assume invece la difesa delle Regioni proponenti, attraverso la reviviscenza della legislazione precedente. Infatti, in base alla giurisprudenza di questa Corte, ribadita, da ultimo, dalla sentenza n. 13 del 2012, «l'abrogazione, a séguito dell'eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è [...] inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest'ultima, sono state già espunte dall'ordinamento (sentenza n. 28 del 2011)».

Né a conclusioni diverse si può giungere in considerazione del fatto, anch'esso evidenziato dalla difesa delle proponenti, che la richiesta referendaria esibirebbe un chiaro intento oppositivo alla riforma approvata dal legislatore nel 2012. Nella medesima sentenza n. 13 del 2012, la Corte ha infatti già precisato che «[l]a volontà di far "rivivere" norme precedentemente abrogate, d'altra parte, non può essere attribuita, nemmeno in via presuntiva, al referendum, che ha carattere esclusivamente abrogativo, quale "atto libero e sovrano di legiferazione popolare negativa" (sentenza n. 29 del 1987), e non può "direttamente costruire" una (nuova o vecchia) normativa (sentenze n. 34 e n. 33 del 2000). La finalità incorporata in una richiesta referendaria non può quindi andare oltre il limite dei possibili effetti dell'atto. Se così non fosse, le disposizioni precedentemente abrogate dalla legge oggetto di abrogazione referendaria riviverebbero per effetto di una volontà manifestata presuntivamente dal corpo elettorale».

In definitiva, il corpo normativo oggetto della richiesta referendaria, in quanto costituzionalmente necessario per lo svolgimento della funzione giurisdizionale ordinaria di cui agli artt. 101 e seguenti Cost. e per l'esercizio del diritto fondamentale di agire e di difendersi in giudizio, di cui all'art. 24 Cost., è nel suo insieme indefettibile e quindi non può essere meramente e integralmente abrogato, senza essere sostituito contestualmente da una diversa normativa.

4.– Peraltro, la richiesta è altresì inammissibile, perché il quesito proposto difetta della necessaria omogeneità.

La giurisprudenza costituzionale ha sempre manifestato un chiaro sfavore per i referendum aventi ad oggetto interi testi legislativi complessi, o ampie porzioni di essi, comprendenti una pluralità di proposizioni normative eterogenee.

Infatti, sin dalla sentenza n. 16 del 1978 la Corte ha affermato la necessità che il quesito referendario osservi il requisito dell'omogeneità, perché la libertà di voto dell'elettore sia effettivamente rispettata:

«occorre che i quesiti posti agli elettori siano tali da esaltare e non da coartare le loro possibilità di scelta; mentre è manifesto che un voto bloccato su molteplici complessi di questioni, insuscettibili di essere ridotte ad unità, contraddice il principio democratico, incidendo di fatto sulla libertà del voto stesso (in violazione degli artt. 1 e 48 Cost.)». Il criterio dell'omogeneità del quesito è dunque presidio della libertà di convincimento dell'elettore a garanzia dell'autenticità dell'espressione della volontà popolare (ex plurimis, sentenze n. 47 del 1991, n. 64 e n. 65 del 1990, n. 27 del 1981).

Nel caso in esame, il requisito dell'omogeneità non risulta soddisfatto. L'oggetto del referendum proposto dalle Regioni comprende tre testi legislativi: la norma di delega, contenuta nell'art. 1, commi 2 e seguenti, della legge n. 148 del 2011, nonché l'intero testo dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012.

È vero che un nesso lega i tre testi legislativi sopramenzionati, essendo tutti volti a comporre il nuovo disegno dell'organizzazione giudiziaria, nelle sue varie articolazioni, al fine di semplificarlo e di alleggerirne i costi. E, tuttavia, tale disegno è frutto di diversi tasselli, con cui si provvede alla redistribuzione sul territorio di vari tipi di uffici giudiziari, distinguendo da un lato la magistratura ordinaria – tribunali ordinari, sezioni distaccate di questi ultimi, corti di assise, uffici di sorveglianza, corti di appello, corti di assise di appello, procure della Repubblica, procure generali della Repubblica (d.lgs. n. 155 del 2012 e relative tabelle) – e, dall'altro, gli uffici del giudice di pace (d.lgs. n. 156 del 2012 e relative tabelle). Di fronte ad un'architettura composita, com'è quella dell'ordine giudiziario, può accadere che il cittadino valuti in modo diverso l'accorpamento dei vari tipi di uffici giudiziari e intenda esprimersi a favore della soppressione di alcuni e del mantenimento di altri, per i quali più viva avverta l'esigenza di una prossimità territoriale. Parimenti, potrebbe darsi che, esaminando caso per caso la ristrutturazione disposta dal legislatore, il cittadino maturi un convincimento negativo verso l'abolizione di una determinata sede giudiziaria, mentre vorrebbe esprimere una opinione favorevole alla eliminazione di altre, magari nell'ambito di un apprezzamento complessivo dell'operazione voluta dal legislatore, considerata nel suo insieme.

Il referendum, per sua natura, non consente di operare tali distinzioni, non consente di scindere il quesito e quindi non offre possibilità di soluzioni intermedie tra il rifiuto e l'accettazione integrale della proposta abrogativa, con il rischio che l'elettore sia determinato nella sua decisione dalla presenza di qualche disposizione, magari anche secondaria rispetto al quadro legislativo generale. In definitiva, poiché la riforma è sottoposta all'abrogazione popolare come un aggregato indivisibile, l'elettore si troverebbe a dover esprimere un voto bloccato su una pluralità di atti e di disposizioni diverse, con conseguente compressione della propria libertà di scelta.

Assai più flessibili e modulabili, invece, sono gli interventi del legislatore, anche delegato, che resta libero di apportare le necessarie modifiche e correzioni ai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, eventualmente anche in attuazione della delega per l'approvazione dei decreti integrativi e correttivi, prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 148 del 2011 e tuttora esercitabile da parte del Governo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari); del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148); del decreto

legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 28 novembre 2013, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

CONTABILITA' E BILANCIO DELLO STATO - CORTE COSTITUZIONALE
Corte cost., Sent., (ud. 03-07-2013) 24-07-2013, n. 237

CONTABILITA' E BILANCIO DELLO STATO

Questioni di legittimità costituzionale

CORTE COSTITUZIONALE

Giudizio di legittimità costituzionale

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis, della *legge 14 settembre 2011, n. 148* (Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari); del *decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155* (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della *legge 14 settembre 2011, n. 148*), e degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del *decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156* (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della *legge 14 settembre 2011, n. 148*), promossi, nel complesso, dal Tribunale ordinario di Pinerolo con due ordinanze del 16 novembre 2012, dal Tribunale ordinario di Urbino con ordinanza del 21 gennaio 2013, dal Tribunale ordinario di Pinerolo con *ordinanza del 19 febbraio 2013*, dal Tribunale ordinario di Alba con ordinanza del 22 gennaio 2013, dal Tribunale ordinario di Pinerolo con ordinanze del 14 febbraio e del 19 marzo 2013, dal Tribunale ordinario di Sala Consilina con *ordinanza del 20 febbraio 2013*, dal Tribunale ordinario di Montepulciano con *ordinanza del 21 dicembre 2012* e dal Tribunale ordinario di Sulmona con ordinanza del 13 marzo 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 13, 53, 66, 72, 80, 81, 84, 105, 106 e 107 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7, 12, 15, 17, 18 e 21, prima serie speciale, dell'anno 2013.

Visti gli atti di costituzione di M.F., di I.F. ed altri, di M.E., di B.D., di D.M.R. ed altro, di C.L., di B.F., di P.P. ed altri, nonché gli atti di intervento del Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori, del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, dell'Ordine degli avvocati di Montepulciano, della Unione degli ordini forensi della Sicilia e del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia, del Consiglio nazionale forense, del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Urbino e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2013 e nella camera di consiglio del 3 luglio 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Lorenzo Acquarone per D.M.R. ed altro, Federico Sorrentino per B.D. e M.E., Franco Manassero e Salvatore Walter Pompeo per M.F., Vittorio Barosio per I.F. ed altri, Daniele Chiezzi e Fabio Andreucci per C.L., Fabrizio Politi per P.P. ed altri e l'avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1.- Il Tribunale ordinario di Pinerolo, con cinque ordinanze di rimessione, rispettivamente iscritte ai numeri 13, 53, 72, 81 e 84 del registro ordinanze 2013, il Tribunale ordinario di Alba, con l'ordinanza iscritta al n. 80 del registro ordinanze 2013, il Tribunale ordinario di Sala Consilina, con l'ordinanza iscritta al n. 105 del registro ordinanze 2013, il Tribunale ordinario di Montepulciano con l'ordinanza iscritta al n. 106 del registro ordinanze 2013, il Tribunale ordinario di Sulmona, con l'ordinanza iscritta al n. 107 del registro ordinanze 2013, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della *legge 14 settembre 2011, n. 148* (Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, e 81 della Costituzione. Il Tribunale ordinario di Urbino (registro ordinanze n. 66 del 2013) ha sollevato questione di legittimità costituzionale del *decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155* (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della *legge 14 settembre 2011, n. 148*), in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. Tutti i suddetti giudici rimettenti hanno sollevato, nel complesso, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, con l'allegata tabella A - limitatamente alla disposta soppressione dei Tribunali ordinari di Pinerolo, Urbino, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona e aventi sede nelle province dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3 e 9 del suddetto *decreto legislativo n. 155 del 2012*, con le allegate tabelle, in riferimento, nel complesso agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 70, 72, primo e quarto comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in

particolare, alle lettere a), b), d), e), f), ed ai commi 3, 5 e 5-bis, della *legge n. 148 del 2011* -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione.

In via consequenziale, il Tribunale ordinario di Sulmona ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4, 5 e 5-bis, della *legge n. 148 del 2011*, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, e 81 Cost. di tutte le ulteriori disposizioni del *decreto legislativo n. 155 del 2012*, con le allegate tabelle; degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del *decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156* (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'*articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*), con le allegate tabelle, nell'insieme, e con riguardo alla soppressione degli Uffici del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, prima, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2, 5 e 5-bis, della *legge n. 148 del 2011* - 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost.

2.- Il Tribunale ordinario di Pinerolo, con ordinanze rispettivamente iscritte al n. 13 e al n. 53 del registro ordinanze 2013, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della *legge n. 148 del 2011*, per violazione degli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., e dell'art. 1 del *d.lgs. n. 155 del 2012*, con l'allegata tabella A, limitatamente alla prevista soppressione del Tribunale ordinario di Pinerolo, per violazione degli artt. 3, 24, 25, primo comma, 76 e 97, primo comma, Cost.

3.- Nelle suddette ordinanze, con argomentazioni analoghe, il rimettente assume la rilevanza delle questioni, atteso che la successiva udienza dei relativi giudizi si sarebbe tenuta dopo l'acquisto di efficacia del *d.lgs. n. 155 del 2012*, e, dunque, dinanzi al Tribunale ordinario di Torino.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente deduce che l'art.1, comma 2, della *legge n. 148 del 2011*, costituirebbe una norma intrusa rispetto all'oggetto del decreto-legge convertito, in ragione dei principi affermati dalla Corte costituzionale, in particolare nelle sentenze n. 22 del 2012, n. 355 del 2010, n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007, che ravvisano nell'art. 77, secondo comma, Cost., il fondamento della necessaria omogeneità del contenuto della legge di conversione.

La norma di delega in esame - si deduce - è stata introdotta per la prima volta nella *legge n. 148 del 2001*, con la quale all'art. 1, comma 1, veniva convertito il *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), così violando sia il citato *articolo 77, secondo comma, Cost.*, sia gli artt. 70 e 72, primo e quarto comma, Cost., non venendo rispettato il procedimento ordinario di approvazione delle leggi.

L'art. 1, con l'allegata tabella A, del *d.lgs. n. 155 del 2012*, limitatamente alla soppressione del Tribunale ordinario di Pinerolo, sarebbe viziato in ragione dell'illegittimità della disposizione di delega, e violerebbe l'art. 76 Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con i criteri ed i principi direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere b), d) ed e), della *legge n. 148 del 2011*.

La disposta soppressione del Tribunale ordinario di Pinerolo, quarto ufficio giudiziario del Piemonte per popolazione dopo quelli di Torino, Novara, Alessandria, ed il suo accorpamento al Tribunale ordinario di Torino, che assumerà anche le sezioni distaccate di Susa e di Moncalieri, comporterebbe che l'ufficio giudiziario del capoluogo resti sostanzialmente inalterato e non venga decongestionato, come stabilito dai suddetti principi direttivi.

D'altro canto l'ampliamento delle competenze del Tribunale ordinario di Ivrea che opera su un ambito territoriale ridotto e con minore popolazione, oltre ad avere una minore sopravvenienza, non concorrerebbe al riequilibrio delle competenze tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzata da rilevante differenza di dimensioni.

4.- Il medesimo art. 1 del *d.lgs. 155 del 2012* violerebbe altre disposizioni costituzionali.

Il Tribunale assume la lesione dell'art. 3, poiché il diverso trattamento riservato agli utenti del Tribunale ordinario di Pinerolo rispetto a quelli di tribunali analoghi appare arbitrario, non trovando fondamento in alcuna disposizione di legge, ed irrazionale, in quanto non assicura il raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore delegante.

Deduce, quindi, la lesione *dell'art. 25 Cost.*, in quanto vi sarebbe una indebita sottrazione degli utenti della giustizia al loro giudice naturale.

Infine, il giudice a quo prospetta la lesione degli *artt. 97, primo comma, e 24, Cost.*, in quanto la violazione dei criteri stabiliti per il migliore funzionamento della giustizia lederebbe il buon andamento dell'amministrazione ed il diritto ad una tutela giudiziaria effettiva.

5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in entrambi i giudizi con atti di analogo contenuto.

Assume la difesa dello Stato che la questione come prospettata in riferimento alle norme denunciate è manifestamente infondata.

Ricorda come la disposizione di delega sia stata introdotta nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione da parte dell'Assemblea del Senato, che il 7 settembre 2011 approvava, a seguito della fiducia posta dal Governo, il maxi emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge.

Tale iter, tuttavia, non violerebbe gli *artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost.* come si rileva dall'esame dei principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 391 del 1995. Neppure sarebbe ravvisabile la lesione della cosiddetta riserva di assemblea, di cui al quarto comma *dell'art. 72 Cost.*, atteso che il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato sottoposto alla procedura normale di esame ed approvazione, a norma degli *artt. 35 del Regolamento del Senato e 96-bis del Regolamento della Camera.*

Quanto alla denunciata violazione *dell'art. 77 Cost.*, in ragione della mancanza di omogeneità, prospetta l'Avvocatura dello Stato che, nella specie, appare evidente come la riduzione degli uffici giudiziari risponda ad esigenze di razionalizzazione dell'amministrazione della giustizia, con ottimizzazione dei servizi e riduzione dei costi, finalità perseguite dal decreto-legge.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, afferma, altresì, la legittimità *dell'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012*, per quanto attiene l'inclusione del Tribunale ordinario di Pinerolo tra le sedi soppresse, atteso che, come si rileva, altresì, dalle schede analitiche allegate alla relazione allo schema del decreto legislativo in questione, la discrezionalità nell'adozione di quest'ultimo sarebbe stata correttamente esercitata.

6.- In entrambi i giudizi, con distinti atti aventi analogo contenuto, ha spiegato intervento adesivo il Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori.

Detta associazione non riconosciuta, cui aderiscono numerosi Ordini forensi (tra cui quello di Pinerolo), nel prospettare l'ammissibilità del proprio intervento, ha posto in rilievo, tra l'altro, come, tra i propri scopi associativi, vi sia il mantenimento in essere dei tribunali presso i quali sono istituiti gli ordini forensi associati.

7.- Nel giudizio iscritto al n. 53 del registro ordinanze 2012 si è costituito, con atto depositato il 5 aprile 2013, F.M., parte del giudizio principale, aderendo all'ordinanza di rimessione.

La suddetta parte ha dedotto, altresì, la lesione *dell'art. 81 Cost.*, non essendo stata prevista la copertura finanziaria.

8.- Nel medesimo giudizio ha spiegato intervento, con atto depositato il 5 aprile 2013, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo.

A sostegno della propria legittimazione all'intervento il Consiglio dell'ordine deduce che l'esito della questione di costituzionalità incide direttamente sulla propria costituzione, in quanto legata all'esistenza del tribunale circondariale di riferimento.

Il Consiglio dell'ordine, nell'aderire all'ordinanza di rimessione, impugna anche gli *artt. 9 e 5 del d.lgs. n. 155 del 2012*, e prospetta la violazione degli ulteriori parametri di cui agli *artt. 81 e 108 Cost.*

9.- Con *ordinanza del 19 febbraio 2013* (registro ordinanze n. 72 del 2013), il Tribunale ordinario di Pinerolo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli *artt. 1*, con l'allegata tabella A, 2 e 9 del *d.lgs. n. 155 del 2012*, relativamente alla disposta soppressione del Tribunale medesimo e alla previsione che le udienze successive al 13 settembre 2013 si tengano davanti al Tribunale ordinario di Torino, in riferimento agli *artt. 76, 3, 24, 25, primo comma, e 97, secondo comma, Cost.*

Ad avviso del rimettente, sussisterebbe il vizio di eccesso di delega, con conseguente disparità di trattamento rispetto alla sede di Ivrea, per la violazione del criterio direttivo della razionalizzazione del servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane - Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo - che deve essere realizzato mediante il decongestionamento del tribunale metropolitano, nel caso di specie Torino, con trasferimento di carichi sugli uffici giudiziari limitrofi della stessa provincia e aumento delle dimensioni di questi.

Il bacino di utenza della provincia di Pinerolo, pari circa alla metà della popolazione della Regione Piemonte, avrebbe imposto, al contrario di come è stato stabilito, di potenziare il suddetto Tribunale e non quello metropolitano di Torino.

La soppressione in questione violerebbe, altresì, *l'art. 24 Cost.*, in quanto una giustizia inefficiente al cui accesso siano frapposti ostacoli darebbe luogo alla mancanza di tutela giurisdizionale, e lederebbe il buon andamento degli uffici giudiziari.

Il giudice a quo prospetta, quindi, la violazione *dell'art. 25, primo comma, Cost.*, in quanto il cittadino sarebbe distolto dal giudice naturale.

Viene, quindi, dedotta la illegittimità del *decreto-legge n. 138 del 2011* e dell'*art. 1, comma 2, della legge di conversione n. 148 del 2011*, per la violazione, nel complesso, degli *artt. 70, 72, primo e quarto comma, 76 e 77, Cost.*, prospettando argomentazioni analoghe a quelle esposte nelle ordinanze di rimessione n. 13 e n. 53 del 2013.

La disposta delega sarebbe viziata da irragionevolezza in quanto il risparmio di spesa è perseguito non tenendo conto dei costi diretti ed indiretti derivanti dalla riforma.

Per altro verso, sarebbe leso il principio di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché *l'art. 24 Cost.*, in quanto la concentrazione nei capoluoghi di provincia (*art. 1, comma 2, lettera a, della legge di delegazione*) fa sì che grandi parti di territorio vengano ad essere sornite di uffici giudiziari.

Irragionevole sarebbe, altresì, la previsione di mantenere almeno tre tribunali nel distretto (*art. 1, comma 2, lettera f, della legge di delegazione*), a prescindere dall'estensione del distretto, della Regione, della popolazione e dei carichi di lavoro e delle sopravvenienze, tenuto conto, nella specie, che il Piemonte ha una sola Corte d'appello.

Infine, è prospettata, in relazione a tutte le disposizioni impugnate, la violazione, *dell'art. 81 Cost.*, in ragione della mancata indicazione della copertura dei presumibili costi.

10.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che deduce la manifesta infondatezza della questione prospettando argomentazioni analoghe a quelle dedotte con riguardo alle ordinanze di rimessione n. 13 e n. 53 del 2013.

11.- Si è costituito nel presente giudizio incidentale B.F., parte del giudizio principale, ed è intervenuto il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, prospettando entrambi argomentazioni difensive adesive all'ordinanza di rimessione.

12.- Il Tribunale ordinario di Urbino, con *ordinanza del 21 gennaio 2013* (registro ordinanze n. 66 del 2013), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del *d.lgs. n. 155 del 2012*, in riferimento all'*art. 77, secondo comma, Cost.*, e dell'*art. 1*, con la relativa tabella A, del medesimo *d.lgs. n. 155 del 2012*,

limitatamente alla disposta sua soppressione, in riferimento *all'art. 76 Cost.*, con riguardo al criterio direttivo di cui *all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 148 del 2011*.

Per quanto attiene alla prima questione sollevata, il giudice a quo, deduce la violazione *dell'art. 77, secondo comma, Cost.*, in quanto la riforma prevista con la disposizione di delega non risponderebbe ai presupposti di necessità ed urgenza che legittimano il governo all'esercizio della potestà legislativa ai sensi dell'indicato parametro costituzionale (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 22 del 2012).

Con riguardo alla seconda questione prospettata, il rimettente osserva che il legislatore delegato sarebbe incorso in un eccesso di delega in quanto la città di Urbino, come la città di Pesaro, è Comune capoluogo della Provincia di Pesaro e Urbino, istituita con il regio decreto 22 dicembre 1860, n. 4495, riguardante la nuova circoscrizione territoriale delle Marche, come si rileva anche dallo statuto provinciale approvato con delibera del consiglio provinciale del 31 luglio 1991, n. 172, e, quindi, non doveva essere soppresso in ragione di quanto previsto dal richiamato criterio direttivo.

13.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, assumendo la manifesta infondatezza delle questioni sollevate con argomentazioni analoghe a quelle prospettate con riguardo agli altri giudizi incidentali.

14.- Ha spiegato intervento l'Unione degli ordini forensi della Sicilia e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia.

Preliminarmente, l'Unione prospetta la sussistenza della propria legittimazione processuale in ragione della previsione *dell'art. 29, comma 1, lettera p), della legge 31 dicembre 2012, n. 247* (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), atteso che la disciplina in esame costituisce materia di interesse comune.

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia deduce la sussistenza della propria legittimazione in quanto ente esponenziale dell'interesse collettivo alla conservazione del presidio giudiziario del Tribunale ordinario di Nicosia.

15.- È intervenuto nel giudizio il Consiglio nazionale forense (C.N.F.), prospettando la sussistenza della propria legittimazione ad intervenire sia perché la soppressione del Tribunale ordinario di Urbino e del relativo Consiglio dell'ordine modificherebbe l'ordinamento forense e condizionerebbe la composizione del C.N.F., sia per lo svolgimento del ruolo di raccordo istituzionale fra l'ordinamento forense ed il complesso delle istituzioni nazionali.

Nel merito, il C.N.F. condivide le argomentazioni del giudice a quo.

16.- È intervenuto nel giudizio anche il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Urbino che dopo avere sostenuto la propria legittimazione con argomentazioni analoghe a quelle del C.N.F. e del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, aderisce alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione.

17.- Il Tribunale ordinario di Alba, con ordinanza del 22 gennaio 2013 (r.o. n. 80 del 2013), ha sollevato questione di legittimità costituzionale *dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011*, in riferimento agli artt. 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, *Cost.*, nonché *dell'art. 1*, con l'allegata tabella A, del *decreto legislativo n. 155 del 2012*, limitatamente alla disposta sua soppressione, per contrasto con *l'art. 76 Cost.*

Premette il Tribunale di essere stato adito, ai sensi *dell'art. 700 del codice di procedura civile* da più dipendenti del Ministero della giustizia, appartenenti al personale in servizio presso il Tribunale ordinario di Alba, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Alba e l'ufficio UNEP del medesimo tribunale, che avevano chiesto in via d'urgenza la sospensione dell'efficacia degli atti aventi ad oggetto la procedura di interpello con la quale il personale amministrativo degli uffici giudiziari soppressi dal suddetto d.lgs. veniva invitato a presentare domanda di trasferimento a posti vacanti nel distretto. Detti atti, in quanto finalizzati a dare esecuzione alla riorganizzazione degli uffici giudiziari disposta dalla *legge n. 148 del 2011* e dal conseguente *d.lgs. n. 155 del 2012*, sarebbero idonei a vulnerare il diritto fatto valere dai ricorrenti alla conservazione del posto di lavoro inteso anche come sua collocazione geografica.

Il Tribunale ordinario di Alba, quindi, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale ed ha sospeso, provvisoriamente, nei confronti dei ricorrenti, l'efficacia degli atti impugnati.

Osserva il rimettente che la disposizione di delega sarebbe viziata, in quanto adottata durante l'iter di conversione di un decreto-legge che non conteneva detta norma, così violando il procedimento ordinario di formazione della legge (art. 72, primo e quarto comma, Cost.).

Sarebbe, altresì, lesa l'art. 77, secondo comma, Cost., atteso che lo strumento della legge delega è incompatibile con la sussistenza dei requisiti di straordinarietà ed urgenza e in ragione della eterogeneità delle disposizioni in esame rispetto a quelle originariamente contenute nel decreto-legge (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 22 del 2012).

L'art. 1 citato del decreto legislativo sarebbe viziato per eccesso di delega, così violando l'art. 76 Cost., in quanto la soppressione del Tribunale ordinario di Alba contrasterebbe con le finalità di realizzare risparmi di spesa e incrementi di efficienza di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011.

La norma censurata violerebbe, altresì, i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) ed e), della legge n. 148 del 2011.

18.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo la manifesta infondatezza del ricorso in ragione di prospettazioni difensive analoghe a quelle dedotte con riguardo alle ordinanze di rimessione sopra illustrate.

19.- Si sono costituiti nel giudizio incidentale I.F., V.L., Z.M.G., parti ricorrenti nel giudizio a quo, aderendo alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale.

20.- Il Tribunale ordinario di Pinerolo, con *ordinanza del 14 febbraio 2013* (registro ordinanze n. 81 del 2013), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, con l'allegata tabella A, del *d.lgs. n. 155 del 2012*, limitatamente alla sua soppressione, in riferimento all'art. 76 Cost., per la violazione dei criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere b), d) ed e), ed all'art. 1, comma 3, della legge n. 148 del 2011, nonché in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 97, secondo comma, Cost.

Secondo il rimettente, i suddetti criteri direttivi sarebbero, infatti, finalizzati a razionalizzare il servizio giustizia nelle aree metropolitane - tra le quali rientra la città di Torino - attraverso il decongestionamento del tribunale metropolitano mediante trasferimento dei carichi sugli uffici giudiziari limitrofi. Lo stesso rimettente rileva che, in totale contrasto con gli obiettivi della legge di delegazione ed i criteri ed i principi da essa fissati e sopra richiamati, il *decreto legislativo n. 155 del 2012* prevede la soppressione del Tribunale ordinario di Pinerolo, mentre in tutte le altre aree dei tribunali metropolitani (oltre a Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo) gli uffici giudiziari sub-provinciali sono stati mantenuti e, in alcuni casi, anche ampliati.

L'art. 3 Cost. sarebbe violato dal momento che la soppressione del Tribunale ordinario di Pinerolo fa sì che i cittadini residenti nel suo circondario siano sottoposti ad un trattamento diverso rispetto a quello di altri tribunali sub-provinciali che si trovano in aree metropolitane.

Inoltre, il *decreto legislativo n. 155 del 2012*, includendo il Tribunale ordinario di Pinerolo tra gli uffici giudiziari soppressi, determinerebbe la violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., poiché distoglie i cittadini di tale circondario al proprio giudice naturale, e lederebbe anche il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Infine, sussisterebbe la lesione del diritto di difesa, del cittadino dell'attuale circondario del Tribunale ordinario di Pinerolo, sancito dall'art. 24 Cost., in quanto lo stesso si vedrà costretto a rivolgersi ad un tribunale, i cui livelli di efficienza potrebbero essere inferiori a quelli del Tribunale ordinario di Pinerolo.

Il giudice a quo sospetta anche dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 70, 72, commi primo e quarto, 77, secondo comma, e 81 Cost., prospettando argomentazioni analoghe a quelle dedotte nelle già richiamate ordinanze del medesimo tribunale.

Corte Cost., Sent., (ud. 03-07-2013) 24-07-2013, n. 237

La disposizione di delega lederebbe, altresì, gli *artt. 3 e 24 Cost.*, per contrasto con il principio di ragionevolezza e per la violazione del diritto di difesa del cittadino.

21.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che prospetta difese analoghe a quelle proposte negli altri giudizi incidentali sopra richiamati.

22.- È intervenuto nel giudizio il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, prospettando argomentazioni analoghe a quelle proposte negli altri giudizi incidentali sopra richiamati.

23.- Si è costituita la parte del giudizio a quo, M.E., aderendo all'ordinanza di rimessione.

24.- Il Tribunale ordinario di Pinerolo, con ordinanza del 19 marzo 2013 (registro ordinanze n. 84 del 2013), ha sollevato questione di legittimità costituzionale analoga a quella sollevata con l'*ordinanza n. 72 del 2013*, impugnando le stesse disposizioni normative e prospettando le medesime argomentazioni.

25.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, prospettando difese analoghe a quelle proposte negli altri giudizi incidentali sopra richiamati.

26.- È intervenuto nel giudizio il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle proposte negli altri giudizi incidentali sopra richiamati.

27.- Si è costituita B.D., parte del giudizio a quo, aderendo all'ordinanza di rimessione.

28.- Il Tribunale ordinario di Sala Consilina, con *ordinanza del 20 febbraio 2013* (registro ordinanze n. 105 del 2013), ha sollevato questione di legittimità dell'*art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011*, in riferimento agli *artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost.*, e dell'*art. 1, con l'allegata tabella A, del decreto legislativo n. 155 del 2012*, nella parte in cui, dispone la soppressione del Tribunale ordinario di Sala Consilina, in riferimento agli *artt. 3, 24, 25, primo comma, 76 e 97, primo comma, Cost.*

Come per le ordinanze del Tribunale ordinario di Pinerolo e di quello di Urbino, sussisterebbe la rilevanza della questione in quanto la causa andava rinviata ad udienza successiva a quella di acquisto di efficacia del *decreto legislativo n. 155 del 2012* e, quindi, nella nuova sede giudiziaria.

Le deduzioni poste a fondamento dell'impugnazione dell'*art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011* sono analoghe a quelle prospettate dalle ordinanze di rimessione sopra richiamate.

Il giudice a quo, quindi, censura l'*art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012*, nella parte in cui ha inserito il Tribunale ordinario di Sala Consilina tra gli uffici soppressi, per la violazione dell'*art. 76 Cost.*, in relazione ai criteri direttivi di cui all'*art. 1, comma 2, lettere b), d) ed e), della legge n. 148 del 2011*.

Ed infatti, deduce il rimettente che, in particolare, non sarebbe stato seguito, senza peraltro assicurare condizioni di efficienza del servizio giustizia, il criterio della priorità di una riorganizzazione nell'ambito provinciale, dal momento che l'ufficio in questione è soppresso ed accorpato ad altro distretto di Corte d'appello appartenente ad altra Provincia (cioè quella di Potenza), così creandosi una scissione tra giurisdizione amministrativa ed ordinaria circa l'allocazione territoriale dei relativi uffici giudiziari.

Sarebbero violati, inoltre, sia il principio di buon andamento dell'amministrazione, in ragione dei presumibili costi e di quanto realizzato dal Tribunale ordinario di Sala Consilina per l'attuazione del processo civile telematico, sia il diritto alla tutela giudiziaria effettiva.

Infine, il giudice a quo deduce, in ordine all'*art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012*, la violazione dell'*art. 3 Cost.*, per il diverso trattamento riservato al Tribunale ordinario di Sala Consilina, rispetto agli altri uffici giudiziari, nonché la violazione del principio del giudice naturale.

29.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo la manifesta infondatezza della questione.

30.- Si sono costituite nel presente giudizio incidentale D.M.R. e P.C., parti del processo a quo, aderendo alle argomentazioni del giudice rimettente.

31.- Il Tribunale ordinario di Montepulciano, con *ordinanza del 21 dicembre 2012* (registro ordinanze n. 106 del 2013), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011*, in riferimento agli artt. 3 e 24, 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, Cost., nonché, dell'*art. 1*, con l'allegata tabella A, del *d.lgs. n. 155 del 2012*, nella parte in cui ha soppresso il Tribunale ordinario di Montepulciano, sia in riferimento ai vizi della disposizione di delega, sia in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 76 e 97, primo comma, Cost.

Il rimettente assume la violazione sia dell'iter ordinario di formazione legislativa (artt. 70 e 72, primo e quarto comma, Cost.), sia del procedimento previsto per la decretazione di urgenza (*art. 77, secondo comma, Cost.*).

Ad avviso del giudice a quo, la legge di delegazione violerebbe, altresì, gli *artt. 3 e 24 Cost.*, non perseguendo, in modo razionale, il risparmio di spesa, e non considerando né, che ampi territori possono trovarsi sprovvisti di uffici giudiziari, né che il mantenere in ciascun distretto di Corte d'appello non meno di tre degli attuali tribunali pone in essere una disparità di trattamento.

Con specifico riguardo alla soppressione del Tribunale ordinario di Montepulciano rileva il rimettente che sussisterebbe, oltre all'illegittimità conseguente ai dedotti vizi della disposizione di delega, la violazione degli *artt. 97, 3, 24 e 25, primo comma, Cost.*

32.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la manifesta infondatezza della questione, con argomentazioni analoghe a quelle già sopra riportate.

33.- Si è costituita nel giudizio incidentale C.L., parte del giudizio a quo, aderendo alle argomentazioni del rimettente e prospettando, altresì, la lesione di ulteriori parametri costituzionali, indicati negli *artt. 81, 97, primo comma, e 108 Cost.*

34.- Ha spiegato intervento l'Ordine degli avvocati di Montepulciano, prospettando, in primo luogo, la sussistenza della propria legittimazione ad intervenire, con argomentazioni nella sostanza analoghe a quelle prospettate dagli altri Consigli dell'ordine intervenuti.

Nel merito, il Consiglio dell'ordine, aderisce all'ordinanza di rimessione.

35.- Il Tribunale ordinario di Sulmona, con *ordinanza del 13 marzo 2013* (registro ordinanze n. 107 del 2013), ha sollevato le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

in via principale, questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 2, nonché, conseguentemente, dei commi 3, 4, 5 e 5-bis, della legge n. 148 del 2011*, per contrasto con gli artt. 70, 72 primo e quarto comma, 77, secondo comma, e 81 Cost., nella parte in cui conferiscono al Governo la delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

in via consequenziale, questioni di legittimità costituzionale degli *artt. 1, 2 e 3, nonché, conseguentemente, degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del d.lgs. n. 155 del 2012*, con le alleghe tabelle, e degli *artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 156 del 2012*, con le alleghe tabelle, perché emessi in difetto di delega, in violazione dell'*art. 77, primo e secondo comma, Cost.*;

in via non consequenziale, questioni di legittimità costituzionale degli *artt. 1, 2 e 3, nonché, per l'effetto degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del d.lgs. n. 155 del 2012*, con le alleghe tabelle, e degli *artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 156 del 2012*, con le alleghe tabelle, nella parte in cui sopprimono i tribunali aventi sedi nelle Province dell'Aquila e di Chieti, per violazione della delega (*artt. 76 e 77 Cost.*), in quanto in

contrasto con le disposizioni dell'art. 1, commi 5 e 5-bis, della *legge n. 148 del 2011*, nell'interpretazione conforme agli *artt. 3 e 97 Cost.*;

in via sempre non consequenziale, le questioni di legittimità costituzionale degli *artt. 1, 2 e 3*, nonché, per l'effetto degli *artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del d.lgs. n. 155 del 2012*, con le allegate tabelle, e degli *artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 156 del 2012*, con le allegate tabelle, nella parte in cui sopprimono il Tribunale ordinario di Sulmona e gli Uffici del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna, perché in contrasto con l'*art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011*, nell'interpretazione conforme agli *artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo e terzo comma, Cost.*

36.- Analogamente a quanto accaduto nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Alba, più lavoratori dipendenti del Ministero della giustizia, inseriti nella pianta organica, rispettivamente, del Tribunale ordinario di Sulmona, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ordinario Sulmona e degli Uffici giudiziari del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna, proponevano ricorso, ai sensi dell'*art. 700 cod. proc. civ.*, al Tribunale ordinario di Sulmona, impugnando e chiedendo la sospensione di alcuni provvedimenti adottati dall'amministrazione giudiziaria, in ragione della prevista soppressione delle suddette sedi, al fine di riassegnare il personale perdente posto.

Il Tribunale, con decreto inaudita altera parte, sospendeva l'efficacia degli atti impugnati. Tale provvedimento veniva confermato una volta costituitosi il contraddittorio.

Proposto reclamo dal Ministero della giustizia, il Tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della *legge n. 148 del 2011*, del *d.lgs. n. 155 del 2012* e del *d.lgs. n. 156 del 2012*.

Il Tribunale ordinario di Sulmona, come già il Tribunale ordinario di Alba, rileva l'idoneità degli atti impugnati a produrre immediati e irreparabili pregiudizi nella sfera di interessi primari dei lavoratori.

Afferma, infatti, il rimettente che costituisce limite alla discrezionalità del legislatore, in ragione del principio di ragionevolezza, la necessità di assicurare comunque l'accessibilità del presidio giudiziario, circostanza nella specie non adeguatamente considerata, tenuto conto della situazione infrastrutturale, della specificità territoriale, delle distanze e delle altitudini del territorio, anche al fine di evitare disparità di trattamento e non sottrarre i cittadini al loro giudice naturale.

Anche l'*art. 2 Cost.* sarebbe leso, in quanto viene attribuita prevalenza al risparmio e all'efficienza rispetto al principio di solidarietà.

Peraltro, data la presenza nel territorio del Tribunale ordinario di Sulmona di un'importante struttura penitenziaria, la censurata soppressione della sede giudiziaria violerebbe altresì i principi di cui all'*art. 27, terzo comma, Cost.*, sia con riguardo al risparmio di spesa, sia in relazione alla situazione delle persone detenute in riferimento ai principi di cui al citato *art. 27, terzo comma*, e agli *artt. 2 e 3, Cost.*

La mancata considerazione, nella ricognizione delle specificità rilevanti, della suddetta popolazione carceraria, avrebbe fatto trascurare i possibili risparmi di spesa legati a tutti gli adempimenti processuali espletabili negli uffici soppressi.

Altra specificità di cui non si è tenuto conto, così violando l'*art. 9, secondo comma, Cost.*, sarebbe costituita dalla presenza all'interno del circondario di Sulmona di tre parchi naturali e di altre riserve naturali, rispetto ai quali assume rilievo la presenza degli Uffici giudiziari del Tribunale di Sulmona e della relativa Procura della Repubblica, nonché dell'Ufficio del giudice di pace di Castel di Sangro, al fine del contrasto dei reati ambientali sul territorio.

In particolare, il Tribunale sospetta di illegittimità costituzionale gli *artt. 1, 2, 3, 11, comma 3, del d.lgs. n. 155 del 2012*, con le allegate tabelle, nella parte in cui prevedono la soppressione dei tribunali delle Province dell'Aquila e di Chieti, per violazione dell'*art. 76 Cost.* in riferimento all'*art. 1, comma 5-bis, della legge n. 148 del 2011*, che stabilisce in tre anni il termine per l'esercizio della delega nei suddetti ambiti territoriali, termine che assume rilievo anche rispetto alla previsione di cui al comma 5 dell'*art. 1 della legge n. 148 del 2011*.

Con riguardo alla dedotta violazione dell'*art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011*, le censure esposte, nella sostanza, introducono le medesime argomentazioni già formulate nelle ordinanze di rimessione sopra richiamate nel dedurre la violazione delle disposizioni costituzionali sul procedimento di approvazione della conversione in legge del decreto-legge e su quello di approvazione della legge di delegazione. Peraltro, la norma di delega, destinata a produrre nuove spese, si contrapporrebbe al decreto-legge, volto ad effettuare un risparmio di spesa.

Infine, sono sospettati di illegittimità costituzionale l'*art. 1, secondo comma, lettera q), della legge n. 148 del 2011* e l'*art. 10 del d.lgs. n. 155 del 2012*, per la violazione dell'*art. 81 Cost.* Tali disposizioni, infatti, non darebbero conto né delle spese derivanti dalla piena attuazione del provvedimento normativo, né della copertura per farvi fronte.

37.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con argomentazioni analoghe a quelle prospettate negli altri giudizi incidentali, che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate.

38.- Si sono costituiti P.P. ed altri, ricorrenti nel giudizio principale, aderendo all'ordinanza di rimessione, con argomentazioni che ripercorrono l'iter motivazionale dell'ordinanza stessa.

39.- In prossimità dell'udienza e della camera di consiglio, sono state depositate più memorie.

40.- L'Ordine degli avvocati di Urbino (registro ordinanze n. 66 del 2013) ribadisce la propria legittimazione ad intervenire nel giudizio incidentale e, nel merito, conferma le argomentazioni già svolte a sostegno dell'ordinanza di rimessione.

Anche il Consiglio nazionale forense ha depositato memoria. Quanto alla propria specifica posizione processuale, il C.N.F. ricorda che l'Ordine forense è un ente complesso, formato da più enti, gli ordini circondariali ed il C.N.F., che ne rappresenta la forma unitaria.

Nel merito, il C.N.F. ribadisce le argomentazioni già svolte.

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo (registro ordinanze n. 72, n. 81 e n. 84 del 2013) ha depositato memorie, con le quali ribadisce le difese svolte.

Le parti private dei giudizi iscritti ai numeri 72, 80, 81, 84 del registro ordinanze 2013 hanno depositato memorie, con le quali ripercorrono le deduzioni difensive già esposte con l'atto di costituzione.

Il Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori ha depositato memoria con la quale, in via preliminare, ribadisce la propria legittimazione ad intervenire.

Motivi della decisione

1.- I Tribunali ordinari di Pinerolo, di Alba, di Sala Consilina, di Montepulciano e di Sulmona, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148* (Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, e 81 della Costituzione. Il Tribunale ordinario di Urbino (registro ordinanze n. 66 del 2013) ha sollevato questione di legittimità costituzionale del *decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155* (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'*articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*), in riferimento all'*art. 77, secondo comma, Cost.*

Tutti i suddetti giudici rimettenti hanno sollevato, nel complesso, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con l'allegata tabella A - limitatamente alla disposta soppressione dei medesimi Tribunali ordinari di Pinerolo, Urbino, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona e aventi sede nelle province dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3 e 9 del suddetto *decreto legislativo n. 155 del 2012*, con le allegare tabelle, in riferimento, nel complesso agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 70, 72, primo e quarto comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, alle lettere a), b), d), e), f), ed ai commi 3, 5 e 5-bis, della *legge n. 148 del 2011* -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Il Tribunale ordinario di Sulmona ha, altresì, sospettato di illegittimità costituzionale, in via consequenziale, l'art. 1, commi 3, 4, 5 e 5-bis, della *legge n. 148 del 2011*, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, e 81 Cost.; tutte le ulteriori disposizioni del *decreto legislativo n. 155 del 2012*, con le allegare tabelle, e gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del *decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156* (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della *legge 14 settembre 2011, n. 148*), con le allegare tabelle, nell'insieme, e con riguardo alla soppressione degli Uffici del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2, 5 e 5-bis, della *legge n. 148 del 2011* -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost.

2.- Le dieci ordinanze di rimessione pongono questioni identiche, o tra loro strettamente connesse, in relazione alla normativa censurata.

Ed infatti, i giudici rimettenti denunciano l'illegittima soppressione dei diversi uffici giudiziari, ravvisando la violazione di più parametri costituzionali ad opera sia della disposizione di delega contenuta nell'art. 1, comma 2, della *legge n. 148 del 2011*, sia dei decreti legislativi che vi hanno dato attuazione.

I giudizi, pertanto, vanno riuniti per essere congiuntamente esaminati e decisi con unica pronuncia.

3.- In via preliminare, deve essere esaminata l'ammissibilità degli interventi proposti.

Nei giudizi iscritti ai numeri 13 e 53 del registro ordinanze 2013 (Tribunale ordinario di Pinerolo) ha spiegato intervento il Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori.

Nei giudizi iscritti ai numeri 53, 72, 81 e 84 del registro ordinanze 2013 è intervenuto il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo.

Nel giudizio iscritto al n. 66 del registro ordinanze 2013 sono intervenuti l'Unione degli ordini forensi della Sicilia e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia, il Consiglio nazionale forense (C.N.F.) e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Urbino.

Nel giudizio iscritto al n. 106 del registro ordinanze 2013 è intervenuto l'Ordine degli avvocati di Montepulciano.

4.- Questi soggetti non sono parti nei giudizi a quibus e quindi, secondo la giurisprudenza costituzionale, il loro intervento potrebbe essere ammesso solo in presenza di un interesse qualificato riferibile in via immediata al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo (ex multis, sentenza n. 272 del 2012), ovvero quando siano lese le loro prerogative.

Alla stregua di tali criteri, la legittimazione ad intervenire deve essere riconosciuta al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, all'Ordine degli avvocati di Montepulciano e al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Urbino; mentre non sussiste in capo al Consiglio nazionale forense, al Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori, all'Unione degli ordini forensi della Sicilia e al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia.

5.- È opportuno richiamare in proposito alcuni profili della disciplina dell'Ordine forense circondariale, come delineata dalla *legge 31 dicembre 2012, n. 247* (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), in vigore alla data di deposito degli atti di intervento.

Alla stregua di tale legge, l'Ordine forense si articola negli Ordini circondariali e nel Consiglio nazionale forense. Entrambi sono enti pubblici non economici a carattere associativo, istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

Presso ciascun tribunale è costituito l'Ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'Ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

Gli Ordini degli avvocati di Pinerolo, di Urbino e di Montepulciano, pertanto, hanno un interesse differenziato e qualificato ad intervenire nei presenti giudizi incidentali, poiché alla presenza del tribunale nel circondario è connessa la istituzione degli stessi, e non vi è dubbio, dunque, che sussista una lesione delle loro prerogative.

Analoga legittimazione non può ravvisarsi in capo all'Ordine degli avvocati di Nicosia, in quanto le attribuzioni dello stesso esulano dal circondario del Tribunale ordinario di Urbino.

Non sussiste la legittimazione ad intervenire del Consiglio nazionale forense, in quanto non sono incise le attribuzioni dello stesso e non ne sono messe in gioco le prerogative istituzionali.

Né un interesse differenziato e qualificato è ravvisabile in capo all'associazione Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori e all'Unione degli ordini forensi della Sicilia.

6.- Prima di passare all'esame del merito delle questioni, occorre rilevare che la parte costituitasi nel giudizio n. 53 del registro ordinanze 2013 e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, nell'aderire all'ordinanza di remissione, hanno impugnato ulteriori disposizioni e hanno invocato ulteriori parametri costituzionali. Tali disposizioni e profili non possono essere esaminati.

Per costante orientamento di questa Corte, l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle sole norme e parametri indicati, pur se implicitamente, nell'ordinanza di remissione e non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti - e a maggior ragione dagli intervenienti -, tanto se siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, quanto se siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza (ordinanza n. 298 del 2011).

7.- Le censure prospettate con le ordinanze di remissione possono essere riunite, ai fini del loro esame, in tre gruppi.

Un primo gruppo investe l'*art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011* e, in via consequenziale, i commi 3, 4, 5 e 5-bis, del medesimo art. 1, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, Cost.

Con tali disposizioni di legge ordinaria, il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati.

In queste censure viene menzionato anche il *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), ma in realtà l'atto non è oggetto di impugnazione, atteso che è richiamato solo a sostegno della illegittimità della disposizione di delega contenuta nella legge di conversione.

Un secondo gruppo di censure riguarda sia il *d.lgs. n. 155 del 2012*, in riferimento all'*art. 77, secondo comma, Cost.*, sia gli artt. 1, con l'allegata tabella A - limitatamente alla disposta soppressione dei Tribunali ordinari di Pinerolo, Urbino, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona e di quelli aventi sede nelle province dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3 e 9 del medesimo decreto legislativo, con le alleghe tabelle, in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 76 - per violazione dei criteri

direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, alle lettere a), b), d), e), f), e dei commi 3, 5 e 5-bis, della *legge n. 148 del 2011* -, 77, Cost.

Il Tribunale ordinario di Sulmona, in particolare, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni del *decreto legislativo n. 155 del 2012* con le allegate tabelle, degli *artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156* (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'*art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*), con le allegate tabelle, nell'insieme, e con riguardo alla soppressione degli Uffici del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna, in riferimento, nel complesso, agli *artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 76* - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2, 5 e 5-bis, della *legge n. 148 del 2011* -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost.

Un terzo gruppo di censure, infine, attiene nel complesso alla violazione, ad opera delle disposizioni impugnate, degli *artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost.*

8.- Quanto al primo gruppo di censure, ad avviso dei rimettenti, l'*art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011*, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale (in particolare, nella sentenza n. 22 del 2012), sarebbe una norma intrusa rispetto all'oggetto del decreto-legge convertito, priva dei requisiti di necessità ed urgenza ed estranea alla materia del decreto-legge. La norma di delega è stata infatti introdotta dalla legge di conversione, così violando - in tesi - sia l'*art. 77, secondo comma, Cost.*, sia gli *artt. 70 e 72, primo e quarto comma, Cost.*

Inoltre, la disposizione sarebbe stata approvata con il procedimento previsto per la legge di conversione di un decreto-legge e non con la procedura ordinaria; e ciò in violazione dell'*art. 72, quarto comma, Cost.*

9.- La questione non è fondata.

9.1.- Questa Corte con la sentenza n. 63 del 1998, nell'esaminare disposizioni di delega inserite nella legge di conversione di un decreto-legge, ha osservato che gli articoli contenenti la delega legislativa «sono disposizioni del tutto autonome rispetto al decreto-legge e alla sua conversione, essendo stati introdotti, come norma aggiuntiva, alla legge di conversione nel corso dell'esame dello stesso disegno di legge; né poteva essere altrimenti, posto che l'atto di conferimento al Governo di delega legislativa può avvenire solo con legge».

In tal caso, secondo la stessa sentenza «in realtà, la legge [...] ha un duplice contenuto con diversa natura ed autonomia: l'uno [...] di conversione del decreto-legge "con le modificazioni riportate in allegato alla legge", adottato in base alla previsione dell'*art. 77, terzo comma, della Costituzione*; l'altro [...], di legge di delega ai sensi dell'*art. 76 della Costituzione*».

Si deve dunque ritenere che il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, possa esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, peraltro con il limite - precisato dalla giurisprudenza successiva - dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo (sentenza n. 22 del 2012).

Si evidenzia in tal modo il diverso connotarsi della legge, quale ordinaria fonte di conversione del decreto-legge, da un lato, e, dall'altro, quale autonomo fondamento di disposizioni assunte dal Parlamento, distinte da quelle dell'originario decreto-legge anche quanto all'efficacia temporale. Dunque, la disposizione di delega introdotta nell'ordinamento con la legge di conversione, costituendo una statuizione distinta dal decreto-legge, deve essere ricondotta direttamente alla potestà legislativa del Parlamento.

9.2.- Quanto ai requisiti della norma così aggiunta la sua autonomia, come fin qui delineata, comporta che non si possa richiedere che anche essa possieda i caratteri della necessità e dell'urgenza.

La Corte - sia pure nel diverso caso dell'emendamento apportato nel corpo del decreto-legge - nella sentenza n. 22 del 2012, nel sottolineare il legame esistente fra decretazione d'urgenza e potere di conversione, afferma che «se tale legame viene interrotto, la violazione dell'*art. 77, secondo comma, Cost.*, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee

aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari [...]».

Il principio è affermato con riguardo al caso di norme eterogenee modificative del decreto-legge, ma è a maggior ragione valido nel caso in esame.

9.3.- Nella stessa sentenza n. 22 del 2012, peraltro, si afferma che l'omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico operato dal Governo e controllato dal Parlamento, deve essere osservata anche dalla legge di conversione e che in mancanza si verificherebbe un «uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge». E il principio è recepito dall'art. 96-bis, comma 7, del Regolamento della Camera dei deputati, che dispone: «il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge».

Anche l'introduzione, nella legge di conversione, di una disposizione di delega, dunque, deve essere coerente con la necessaria omogeneità della normativa di urgenza.

9.4.- Così precisati termini dello scrutinio di costituzionalità al quale è chiamata questa Corte in relazione ai parametri invocati, occorre rilevare che la disposizione contenuta nell'*art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011* - contenente misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado - non altera l'omogeneità del decreto-legge oggetto di conversione.

Ed infatti, il *d.l. n. 138 del 2011* ha modificato alcune disposizioni del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111* e, in particolare, l'art. 10 (la cui rubrica reca «Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica»), ricompreso con l'art. 9 nel Capo II, recante «Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche».

A sua volta, la delega conferita è diretta a realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nonché al perseguimento delle finalità di cui all'*art. 9 del d.l. n. 98 del 2011*; e va anche rilevato che sia nel *d.l. n. 138 del 2011*, che nel richiamato art. 9, i tagli di spesa sono ottenuti anche mediante interventi di tipo strutturale, pur se limitati agli organismi propriamente amministrativi.

Concludendo sul punto, la disposizione in esame, in quanto prevede interventi sulle strutture giudiziarie, non può ritenersi disomogenea rispetto al contenuto del decreto-legge.

9.5.- L'ulteriore profilo di censura, relativo alla violazione del procedimento ordinario previsto per la legge di delegazione, e prospettato anche in considerazione della sua approvazione con il voto di fiducia su un maxi-emendamento, non è fondato.

Premesso, infatti, che il riconoscimento, da parte di questa Corte, dell'ammissibilità del conferimento di una delega con la legge di conversione presuppone che non vi sia una incompatibilità di principio fra le due rispettive procedure, occorre verificare se nella specie siano stati rispettati i vincoli posti per la legge di delega dal quarto comma *dell'art. 72 Cost.*

Ebbene tali vincoli, consistenti nella necessità di esame in sede referente e nella cosiddetta "riserva di Assemblea", risultano puntualmente rispettati.

Si deve al riguardo ricordare come già con la sentenza n. 9 del 1959 la Corte si sia dichiarata competente a giudicare in ordine al rispetto delle norme costituzionali sul procedimento legislativo, ma non anche sulle previsioni dei Regolamenti della Camera e del Senato, poiché, come affermato nella sentenza n. 78 del 1984, la Costituzione garantisce l'autonomia normativa di entrambi i rami del Parlamento e la peculiarità e la dimensione di tale autonomia.

Orbene, il Regolamento del Senato pone sullo stesso piano i disegni di legge di delegazione legislativa e quelli di conversione di decreti-legge, stabilendo (art. 35) che in entrambi i casi sono obbligatorie la discussione e la votazione da parte dell'Assemblea, ed escludendo (art. 36) l'assegnazione in sede redigente alle commissioni permanenti.

Analogamente, l'art. 96-bis del Regolamento della Camera prevede che il Presidente della Camera assegni i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle commissioni competenti, in sede referente.

Nel caso in esame, pertanto, il rispetto da parte delle Camere della procedura desumibile dalla disciplina regolamentare relativa all'approvazione dei disegni di legge di conversione, conduce ad escludere che si sia configurata la lesione delle norme procedurali fissate nell'art. 72 Cost., poiché risultano salvaguardati sia l'esame in sede referente sia l'approvazione in aula, come richiesto per i disegni di legge di delegazione legislativa.

Gli ulteriori profili procedimentali censurati riguardano la violazione dell'art. 72 Cost., perché a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sull'articolo unico della legge di conversione, la norma impugnata sarebbe stata approvata dalle Camere senza una specifica discussione e votazione «articolo per articolo». Al riguardo si è già chiarito nella sentenza n. 391 del 1995 che, ponendo la fiducia, la procedura seguita, nel rispetto delle previsioni regolamentari, comporti che la discussione e la votazione si vengano a concentrare - ai sensi dell'art. 116, comma 2, del Regolamento della Camera - sull'articolo unico del disegno di conversione, soddisfacendo il tal modo il disposto della norma costituzionale.

9.6.- Per le stesse ragioni fin qui esposte, anche le questioni sollevate in via consequenziale, dal Tribunale ordinario di Sulmona, dell'art. 1, commi 3, 4, 5 e 5-bis, della legge n. 148 del 2011 non sono fondate.

10.- Con il secondo gruppo di questioni, tutte le ordinanze di rimessione (r.o. nn. 13, 53, 66, 72, 80, 81, 84, 105, 106 e 107), censurano, nell'insieme, gli artt. 1, 2, 3 e 9 del d.lgs. n. 155 del 2012, in riferimento all'art. 76 Cost., per la violazione, nel complesso, dei criteri di cui agli artt. 1, comma 2, in particolare delle lettere a), b), d), e), ed f), dei commi 3, 5 e 5-bis, della legge di delegazione n. 148 del 2011, nonché agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., per l'illegittimità della disposizione di delega.

L'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012 prevede la soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto legislativo.

L'art. 2 del d.lgs. n. 155 del 2012 stabilisce conseguenti modifiche ad alcune disposizioni e tabelle del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

L'art. 3 del d.lgs. n. 155 del 2012 modifica la tabella relativa agli Uffici di sorveglianza.

L'art. 9 del d.lgs. n. 155 del 2012 detta le disposizioni transitorie.

Il Tribunale ordinario di Sulmona estende le censure (in via consequenziale) alle ulteriori disposizioni del d.lgs. n. 155 del 2012 e agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 6 del d.lgs. n. 156 del 2012 (relativo agli uffici dei giudici di pace).

Occorre aggiungere che l'impugnazione dell'art. 1 e della relativa tabella A del d.lgs. n. 155 del 2012, con riguardo ai tribunali, investe automaticamente la soppressione delle relative Procure della Repubblica, senza che occorra farne menzione, atteso che, nel sistema dell'ordinamento giudiziario, la Procura della Repubblica è istituita presso il tribunale.

Il petitum deve essere pertanto individuato nell'impugnazione dell'art. 1 e della relativa tabella A, limitatamente alla prevista soppressione dei tribunali, in quanto la sorte della Procura della Repubblica è collegata a quella del relativo tribunale.

10.1.- I criteri di delega indicati nell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2012, che, in particolare, si assumono violati sono i seguenti:

art. 1, comma 2, lettera a): ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, salvo la permanenza del tribunale ordinario nei circondari dei comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

art. 1, comma 2, lettera b): ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle

sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

art. 1, comma 2, lettera d): procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

art. 1, comma 2, lettera e): assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

art. 1, comma 2, lettera f): garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica.

Le ulteriori disposizioni della *legge n. 148 del 2011*, rispetto alle quali è ravvisata l'illegittimità del decreto legislativo, prevedono:

art. 1, comma 3: necessità del coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

art. 1, comma 5: il termine di due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi;

art. 1, comma 5-bis: un diverso più ampio termine per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle Province dell'Aquila e di Chieti (tre anni).

Il solo Tribunale ordinario di Urbino prospetta un contrasto diretto con la previsione contenuta nella legge delega volta al mantenimento dei tribunali siti nei capoluoghi di provincia, atteso che Urbino è uno dei due capoluoghi della provincia di Pesaro e Urbino.

10.2.- In particolare, i giudici a quibus, con riguardo all'eccesso di delega, prospettano quanto segue.

La soppressione del Tribunale ordinario di Pinerolo, con il conseguente accorpamento al Tribunale ordinario di Torino, viene censurata in quanto l'ufficio giudiziario del capoluogo resterebbe sostanzialmente inalterato in violazione del criterio di cui alla lettera b) dell'*art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011*. Al fine di perseguire il decongestionamento del Tribunale metropolitano di Torino, invece, il Governo avrebbe dovuto mantenere quello di Pinerolo e aumentarne il bacino di utenza.

La soppressione non sarebbe conforme nemmeno agli altri criteri enunciati dall'*art. 1, lettera b)*, della delega, ovvero i carichi di lavoro, l'indice delle sopravvenienze e la specificità territoriale dei bacini di utenza. Sarebbe inoltre contrario anche al criterio di cui alla sopra citata lettera e) il mantenimento, nella provincia di Torino, di soli due tribunali, con rilevanti differenze in ordine al bacino di utenza, anche perché non realizzerebbe il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale, caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni.

Il Tribunale ordinario di Alba osserva che l'Ufficio, per l'incremento di efficienza, era stato inserito nell'elenco dei tribunali virtuosi redatto dal Ministero della giustizia, ai sensi del *d.l. n. 98 del 2011*, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 111 del 2011*.

La norma censurata contrasterebbe anche con i principi e i criteri direttivi di cui all'*art. 1, comma 2, lettere b) ed e)*, della *legge n. 148 del 2011*, atteso che il circondario comprende un ampio territorio caratterizzato da un'elevata densità abitativa, tant'è che per bacino di utenza esso risulta il primo tribunale nella provincia di Cuneo e il quarto su diciassette tribunali del distretto della Corte d'appello di Torino.

Sarebbe poi dubbio il rispetto del criterio fissato dalla lettera e), che ha imposto, quale prioritaria linea di intervento, di riequilibrare le competenze tra uffici limitrofi della stessa area provinciale. La vastità del

territorio provinciale avrebbe potuto giustificare, infatti, il mantenimento in funzione quantomeno dei due tribunali ordinari di maggiori dimensioni (ovvero quelli di Cuneo e di Alba), che già oggi risultano essere sostanzialmente equiparabili in relazione agli altri parametri.

Il Tribunale ordinario di Urbino rileva che il legislatore delegato sarebbe incorso in un eccesso di delega, in quanto la città è comune capoluogo della Provincia di Pesaro e Urbino, istituita con il regio decreto n. 4495 del 22 dicembre 1860, riguardante la nuova circoscrizione territoriale delle Marche, insieme a Pesaro.

Il Tribunale ordinario di Sala Consilina espone che, in particolare, non sarebbe stato seguito il criterio (lettera e) della priorità di riorganizzazione nell'ambito provinciale, dal momento che l'Ufficio soppresso è stato accorpato al Tribunale ordinario di Lagonegro, che fa parte di un altro distretto di Corte d'appello e appartiene ad altra Provincia, così creandosi una scissione tra esercizio della giurisdizione amministrativa e di quella ordinaria, circa l'allocazione territoriale dei relativi uffici giudiziari. Comunque, l'accorpamento (atteso l'organico di undici giudici del Tribunale ordinario di Sala Consilina e quello di otto giudici del Tribunale ordinario di Lagonegro) sarebbe inidoneo ad assicurare condizioni di efficienza del servizio giustizia.

Il Tribunale rileva inoltre, di aver dato attuazione all'informatizzazione giudiziaria e di aver attivato il processo civile telematico, mentre il Tribunale di Lagonegro non rientrerebbe tra le strutture giudiziarie presso cui attivare il processo telematico.

Il Tribunale ordinario di Montepulciano assume che la scelta di concentrare il riordino degli uffici giudiziari sulle città capoluogo di provincia (art. 1, lettera a) trascura di considerare che esse non assicurano la necessaria centralità rispetto al territorio di riferimento e che ciò accentua il rischio che grandi territori possano trovarsi sprovvisti di uffici giudiziari.

Ugualmente censurabili sarebbero le conseguenze prodotte dall'applicazione del criterio di cui all'art. 1, lettera f), il quale, nel prevedere che, a prescindere dall'estensione delle regioni e dalla consistenza della relativa popolazione, siano mantenuti in ciascun distretto di Corte d'appello non meno di tre degli attuali tribunali, porrebbe in essere una disparità di trattamento, ledendo i principi di eguaglianza e proporzionalità; il criterio direttivo sarebbe anche in contrasto con altri principi contenuti nella delega e in particolare con quello che impone l'utilizzo di criteri oggettivi ed omogenei.

Il Tribunale ordinario di Sulmona pone in rilievo come distanze e altitudini del territorio, una volta divenuta efficace la prevista soppressione, possano incidere sull'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto di difesa, mentre nel distretto di Corte d'appello di Campobasso di minore estensione, minore popolazione, con minori distanze, è prevista la conservazione di tutti i tre tribunali. La distribuzione degli uffici giudiziari, quindi, sarebbe in contrasto con i principi di razionalità e buon andamento dell'amministrazione, né il Governo si è preoccupato in primo luogo di individuare i tribunali indispensabili alla salvaguardia dei diritti intangibili e poi fare applicazione dei criteri restanti.

La soppressione dei tribunali violerebbe anche il criterio di cui alla lettera e), della norma di delega, che si esprime nel senso di un riequilibrio delle competenze territoriali demografiche e funzionali tra uffici limitrofi, non potendosi escludere che tale disposizione consentisse un riequilibrio implicante il superamento del confine provinciale, estendendo il territorio del Tribunale ordinario di Sulmona ai naturali confini geografici e di area di servizio della Conca di Sulmona.

La soppressione dei Tribunali ordinari delle Province dell'Aquila e di Chieti sarebbe stata disposta, inoltre, nonostante la previsione del citato comma 5-bis, che dà luogo ad un differimento della delega: per i territori in questione avrebbe dovuto essere adottato un autonomo decreto legislativo, con diversa decorrenza.

10.3.- La questione sollevata dal Tribunale ordinario di Urbino è fondata.

La norma impugnata, nello stabilire la soppressione di tale tribunale, ha violato il criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), che stabilisce la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 novembre 2011. Tale è la condizione del Tribunale e il contrasto non può essere superato in via interpretativa, come erroneamente

prospettato nella scheda tecnica allegata alla relazione allo schema del *decreto legislativo n. 155 del 2012*, atteso il chiaro tenore inderogabile della delega.

10.4.- Le questioni sollevate dai Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Montepulciano, Sala Consilina e Sulmona non sono fondate.

10.4.1.- Va premesso che le disposizioni contenute nella legge delega concorrono a formare, quali norme interposte, il parametro di costituzionalità dei decreti legislativi delegati.

E in proposito la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 134 del 2013) ha affermato che il contenuto della delega non può essere individuato senza tenere conto del sistema normativo complessivo, poiché soltanto l'identificazione della sua ratio consente di verificare se la norma delegata sia con essa coerente.

Si è ritenuto anche che il legislatore abbia margini di discrezionalità nell'attuazione della delega, sempre che, appunto, ne rispetti la ratio e che si inserisca in modo coerente nel relativo quadro normativo, con la conseguenza che rientra nei suoi poteri fare delle scelte fra i possibili modi di realizzare l'obiettivo indicato nella legge di delegazione, scelte di cui peraltro occorre verificare la ragionevolezza (sentenza n. 119 del 2012).

10.4.2.- Tanto premesso, nel caso in esame si è in presenza di una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza; valutazione che ha richiesto lo svolgimento di un'articolata attività istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il *decreto legislativo n. 155 del 2012* e dalle schede tecniche allegate - le quali, con specifico riferimento alle singole realtà territoriali, illustrano le modalità di applicazione dei criteri -, nonché dai diversi pareri e relazioni sottoposti all'attenzione del Governo e delle Camere, e richiamati nelle ordinanze di remissione.

Quanto al *d.lgs. n. 156 del 2012*, anch'esso, per conseguire l'obiettivo di una razionalizzazione nella distribuzione degli uffici del giudice di pace, si è avvalso di un'analisi caratterizzata, da un lato, dall'individuazione della capacità di smaltimento effettivo e, dall'altro, dall'individuazione dei carichi di lavoro del singolo ufficio.

10.4.3.- In concreto, i criteri di delega prevedono, oltre a una linea di intervento di riequilibrio (*art. 1, comma 2, lettera e, della legge n. 148 del 2011*):

la riduzione degli uffici con il solo vincolo di mantenere quelli posti nei capoluoghi di provincia;

la possibilità di attribuire porzioni di territori a circondari limitrofi, senza vincoli quanto al distretto di Corte d'appello o al territorio regionale o provinciale;

una generale razionalizzazione del servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane, senza vincoli alla accorpabilità di uffici giudiziari ai tribunali metropolitani;

la conservazione di non meno di tre tribunali in ogni distretto di Corte d'appello, indipendentemente dal numero dei distretti di Corte d'appello nella regione o dalla consistenza territoriale del distretto.

10.4.4.- Alla stregua di tale quadro di riferimento per l'esercizio della delega, non si ravvisa violazione da parte dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 dei relativi criteri né si evidenzia una irragionevolezza della loro applicazione.

A tal fine è opportuno illustrare il percorso con il quale sono stati attuati i criteri in questione.

Nella relazione, anzitutto, si dà atto che i principali dati da elaborare, per giungere al valore-modello da utilizzare come guida dell'intero lavoro, sono stati scelti tra quelli con caratteristiche di pubblicità ed incontrovertibilità (si è, così, privilegiata la fonte Istat), evitando l'impiego di quelli suscettibili di correzione mediante elementi valutativi (quali la «situazione infrastrutturale» o il «tasso d'impatto della criminalità organizzata»). Essenzialmente, dunque, sono stati utilizzati, per un verso, i criteri del

«numero degli abitanti» e delle «sopravvenienze» (cosiddetto indice di litigiosità), per altro verso, quello dei «carichi di lavoro» rispetto all'organico disponibile (cosiddetto indice di produttività).

Il periodo considerato è stato assunto convenzionalmente in almeno un quinquennio, tale per cui fattori accidentali e idonei ad alterare nel breve periodo la formazione dei dati in un circondario possono reputarsi neutralizzabili. Pertanto, l'intervallo considerato è stabilmente quello degli anni 2006-2010; previa, tuttavia, conferma dell'intangibilità delle singole linee di tendenza anche per l'anno 2011, almeno dove la disponibilità del dato sia risultata già acquisita. L'obiettivo è stato, anzitutto, quello di stimare il valore-standard dell'ufficio intangibile, ovvero dell'ufficio avente sede in un capoluogo di provincia.

La selezione dei tribunali sopprimibili è stata effettuata per passi successivi, considerando i parametri: abitanti, sopravvenienze, organico e produttività, rispetto al campione sintetizzato; la funzione di filtro di ogni criterio è poi considerata già tale da immunizzare l'ufficio che resiste in base al criterio precedente da ogni esito eventualmente negativo del trattamento in base a quello successivo.

Si è pregiudizialmente esclusa, invece, la considerazione della cosiddetta «pendenza», poiché questa appare fuorviante, anche perché legata a fattori locali e accidentali, storici e finanche talora esauriti nel tempo.

Sono state poi considerate, specificamente, le singole realtà, evidenziandosi con riguardo agli uffici giudiziari in questione, che:

l'accorpamento del Tribunale ordinario di Pinerolo a quello di Torino, non condiziona il decongestionamento di quest'ultimo, atteso che le sezioni distaccate di Ciriè e Chivasso sono accorpate al Tribunale ordinario di Ivrea;

il circondario di Alba, che va scorporato dalla Provincia di Cuneo, è accorpato al Tribunale ordinario di Asti, al fine di adeguarlo al modello standard, già raggiunto dal Tribunale ordinario Cuneo con l'accorpamento dei Tribunali ordinari di Saluzzo e Mondovì;

il Tribunale ordinario di Montepulciano rimane al di sotto anche della soglia fissata per il mantenimento degli uffici del giudice di pace e il suo accorpamento al Tribunale ordinario di Siena è anche funzionale a razionalizzare quest'ultimo tribunale capoluogo, anch'esso sotto i parametri standard;

il Tribunale ordinario di Sala Consilina è sotto tale soglia e, come quello di Vallo della Lucania, con deficit marcati in ordine alle sopravvenienze e ai carichi di lavoro per magistrato: si è ritenuto, quindi, di sopprimere il primo, accorpandolo a quello assai vicino e ben collegato di Lagonegro, atteso che nel distretto di Corte d'appello di Potenza, in cui vi sono quattro tribunali, solo uno dei due sub-provinciali (Melfi e Lagonegro) è sopprimibile;

il Tribunale ordinario di Sulmona, così come quello di Avezzano, viene accorpato al Tribunale ordinario dell'Aquila, atteso che nel distretto il rapporto tra abitanti e popolazione giustificerebbe, al massimo, la presenza di tre tribunali di medio-piccole dimensioni a fronte degli otto esistenti (i Tribunali ordinari di Vasto e Lanciano sono accorpate, per analoghe ragioni al Tribunale ordinario di Chieti), tutti al di sotto degli standard di riferimento.

Quanto alla soppressione degli uffici del giudice di pace, analogamente, il *decreto legislativo n. 156 del 2012* si è avvalso di una analisi statistica, individuando l'effettivo smaltimento pro capite realizzato dai giudici di pace su base quinquennale.

10.4.5.- Ebbene, da una parte, risulta per tabulas che non vi è stata una esplicita o formale violazione dei criteri di delega (a parte il caso già esaminato di Urbino), dall'altra, la loro applicazione non manifesta elementi di irragionevolezza e risponde a un corretto bilanciamento degli interessi.

La scelta del legislatore delegato, come richiesto dal carattere generale dell'intervento, non poteva essere effettuata valutando soltanto i dati dei singoli uffici e i relativi territori in una comparazione meramente statistica, come si assume, in sostanza, nelle ordinanze di rimessione, dovendo, invece, inserirsi in una prospettiva di riorganizzazione del territorio nazionale in un'ottica di riequilibrio complessivo degli uffici di primo grado.

Tale conclusione rimane valida, anche nel caso del Tribunale ordinario di Sala Consilina, la cui soppressione viene denunciata come contrastante con quel criterio della delega (art. 1, comma 2, lettera e) che imporrebbe di procedere all'accorpamento nell'ambito distrettuale o provinciale.

Si deve infatti osservare al riguardo che il criterio in effetti esiste, ma viene qualificato semplicemente come «prioritaria linea di intervento» e, quindi, pur sempre derogabile con una adeguata e documentata motivazione.

Ciò è appunto quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui la ponderata valutazione della situazione complessiva dei distretti interessati, dei relativi dati statistici, nonché degli stessi elementi territoriali, dimostra adeguatamente la non irragionevolezza di una soluzione basata sulla preponderanza di altri criteri.

10.4.6.- Anche le questioni proposte, in via consequenziale, con riguardo agli ulteriori articoli del *d.lgs. n. 155 del 2012* e degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del *d.lgs. n. 156 del 2012*, per le stesse ragioni, non sono fondate.

11.- Con il terzo gruppo di censure è prospettata, nel complesso, sia in relazione alle impugnate disposizioni della *legge n. 148 del 2011*, che a quelle dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, la violazione di ulteriori parametri costituzionali costituiti dagli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost.

In particolare, gli artt. 2, 9, secondo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, sono stati invocati dal solo Tribunale ordinario di Sulmona.

La questione non è fondata.

Si è già detto come in questa riforma organizzativa occorra verificare la ragionevolezza e la proporzionalità del bilanciamento tra i vari interessi di rilievo costituzionale che possono essere coinvolti da un intervento legislativo di vasta portata: ciò vale anche per le censure in questione e vale in particolare laddove si lamenta la prevalenza dei principi dell'economicità e dell'efficienza rispetto a quello della solidarietà, e la incidenza su territori caratterizzati da riserve naturali.

Quanto alla mancata tutela dei diritti dei lavoratori, si tratta di situazioni giuridiche che nel complesso appaiono adeguatamente salvaguardate.

Anche la prospettata violazione *dell'art. 3 Cost.* (principi di eguaglianza e di ragionevolezza) non sussiste, sia in ragione della complessiva ragionevolezza della delega conferita al Governo - per le sue finalità e per l'indicazione di criteri oggettivi ed uniformi per tutto il territorio nazionale - sia, quanto ai decreti legislativi, per la diversità delle situazioni degli uffici giudiziari interessati, come posto in luce nelle menzionate schede tecniche.

Con riguardo alla prospettata violazione *dell'art. 24 Cost.*, per denegata giustizia e difficoltà di accesso alla giustizia, è di tutta evidenza che non vi è impedimento o limitazione e che la soluzione adottata contempera, in una dimensione di ragionevolezza, più valori costituzionalmente protetti, al fine di garantire una giustizia complessivamente più efficace.

Quanto alle censure mosse all'art. 1, comma 2, in particolare alle lettere a) ed f), della *legge n. 148 del 2011*, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., la presenza del tribunale nei comuni capoluogo di provincia e quella di non meno di tre degli attuali tribunali in ciascun distretto di corte d'appello sono criteri direttivi conformi al principio di ragionevolezza, in quanto volti a far permanere il presidio giudiziario in luoghi che hanno assunto nel tempo una maggiore centralità nella vita del territorio e a garantire l'accesso alla giustizia, articolando, comunque, in più uffici l'amministrazione giudiziaria di primo grado in ciascuna Corte d'appello.

Infondata è pure la censura di violazione *dell'art. 25, primo comma, Cost.*, per lesione del principio del giudice naturale, posto che questa nozione «corrisponde a quella di "giudice precostituito per legge"» (sentenza n. 237 del 2007) e che la normativa impugnata concreta, appunto, tale «precostituzione per legge».

Non si vede, poi, come la soppressione del Tribunale ordinario di Sulmona violi *l'art. 27 Cost.*, per la mancata considerazione della popolazione carceraria e dell'istituto sito nel circondario, atteso che permangono tutte le garanzie che devono trovare applicazione rispetto alle persone detenute.

L'ulteriore dedotta violazione *dell'art. 97 Cost.*, poi, non sussiste, perché la normativa denunciata persegue al contrario le finalità di complessivo buon andamento dell'amministrazione.

12.- Infine, non è ravvisabile la dedotta violazione *dell'art. 81 Cost.*, ad opera sia della disposizione di delega, sia dei decreti legislativi.

Il principio dell'obbligo di copertura delle spese è stato specificato da questa Corte in diverse pronunce, nelle quali si è chiarito, in particolare, che la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri (sentenze n. 213 del 2008 e n. 1 del 1966); che essa è aleatoria se non tiene conto che ogni anticipazione di entrate ha un suo costo (sentenza n. 54 del 1983); che l'obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, considerando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri (sentenza n. 384 del 1991).

Orbene, *l'art. 1, comma 2, lettera q), della legge n. 148 del 2011*, espressamente ha previsto che dall'attuazione delle relative disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In attuazione di tale previsione, *l'art. 10 del d.lgs. n. 155 del 2012* dispone che «dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Analoga disposizione è contenuta nell'*art. 6 del d.lgs. n. 156 del 2012*.

Nella relazione allo schema del *d.lgs. n. 155 del 2012*, come si è detto, è espressamente indicato il risparmio di spesa realizzato con la revisione in atto.

Nella relazione allo schema del *d.lgs. n. 156 del 2012* si rileva che «la modifica consentirà [...] risparmi di spesa evidenti in relazione alla riduzione del numero degli uffici ed alla maggiore efficienza degli stessi».

Dunque, da una parte, la presenza della clausola di invarianza, dall'altra la credibilità dei prospettati risparmi di spesa, coerenti con la ratio delle delega legislativa, escludono la violazione *dell'art. 81 Cost.*

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara ammissibili gli interventi spiegati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, dall'Ordine degli avvocati di Montepulciano e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Urbino;

2) dichiara inammissibili gli interventi spiegati dal Consiglio nazionale forense, dal Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori, dall'Unione degli ordini forensi della Sicilia e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, con l'allegata tabella A, del *decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155* (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'*articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*), limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale ordinario di Urbino;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148* (Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), sollevate, nel complesso, in riferimento agli artt. 3, 24, 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, e 81 della Costituzione, dai Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano e Sulmona con le ordinanze indicate in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, commi 3, 4, 5 e 5-bis, della suddetta legge n. 148 del 2011*, sollevata, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, ed 81 Cost., dal Tribunale ordinario di Sulmona con l'ordinanza indicata in epigrafe;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto *decreto legislativo n. 155 del 2012*, sollevata, in riferimento all'*art. 77, secondo comma, Cost.*, dal Tribunale ordinario di Urbino con l'ordinanza indicata in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con la relativa tabella A - limitatamente alla disposta soppressione dei Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona, e di quelli aventi sede nelle Province dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del suddetto *decreto legislativo n. 155 del 2012*, con le allegate tabelle, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 70, 72, primo e quarto comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'*art. 1, comma 2, in particolare, alle lettere a), b), d), e), f), e ai commi 3, 5 e 5-bis, della legge n. 148 del 2011 -*, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano e Sulmona con le ordinanze indicate in epigrafe;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli *artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156* (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'*art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*), con le allegate tabelle, sollevata, nell'insieme e rispetto alla soppressione degli Uffici del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'*art. 1, commi 2, 5 e 5-bis, della legge n. 148 del 2011 -*, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Sulmona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2013.